

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 29

mercoledì, 15 luglio 2020

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 7 luglio 2020, n. 40

**Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI).
Collegio dei revisori. Sostituzione di un componen-
te.** pag. 9

- Mozioni

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2301

**In merito all'affidamento del servizio di handling
degli aeroporti di Pisa e Firenze ed alle necessarie
garanzie per i lavoratori impiegati.** " 10

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2316

**In merito all'implementazione del modello as-
sistenziale Infermiere di Famiglia e di Comunità e del
progetto di sperimentazione di un modello assistenziale
innovativo del Fisioterapista di Comunità.** " 11

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2354

**In merito al riconoscimento del territorio
di Livorno e del suo porto quale zona logistica
semplificata rafforzata (ZLSR).** " 12

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2376

**In merito alla tempistica della progettazione dei lavori
sul ponte di Avenza nel Comune di Carrara.** " 14

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2404

**In merito alle prospettive dei piccoli e medi
comuni turistici a seguito dell'emergenza sanitaria da
COVID-19.** " 15

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2418

**In merito al passaggio di handler presso gli scali
aeroportuali toscani.** " 17

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2425

**In merito alla richiesta di dichiarazione di stato di
emergenza regionale a seguito dell'evento atmosferico
che ha colpito alcuni territori della Piana Lucchese il
giorno 17 giugno 2020.** " 18

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2445

**In merito alla necessità di arrivare alla stipula di
un accordo di programma per la bonifica delle aree
SIN/SIR di Livorno e Collesalvetti.** " 19

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2459

**In merito alla necessità dell'accordo di programma
per la bonifica delle aree SIN/SIR di Livorno e
Collesalvetti.** " 20

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2464

**In merito all'annunciato progetto dell'ENI per la
raffineria di Stagno (LI).** " 21

- Comunicati

**Approvazione dell'atto di integrazione al Piano
di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano
Paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della L.R.
65/2014, per le aree gravemente compromesse o
degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b),
del d.lgs. 42/2004 del Comune di Scandicci.** " 22

**Approvazione dell'atto di integrazione al Piano
di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano
Paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della L.R.
65/2014, per le aree gravemente compromesse o
degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b),
del d.lgs. 42/2004 del Comune di Chiusi.** " 22

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 829

**Approvazione Indirizzi all'Azienda DSU Toscana
per l'assegnazione di benefici e servizi a favore**

degli studenti universitari, comprensivi della misura straordinaria emergenza covid-19 - AA 2020/21. " 22

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 834

Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica - Anno 2020. Secondo aggiornamento. " 54

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 836

Proroga disposizioni fornite agli uffici della Giunta Regionale, agli enti e alle agenzie regionali con la Delibera n. 313 del 09/03/2020 in ordine allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara e alle modalità di stipula dei contratti e con la Delibera n. 422 del 30/03/2020 che ha fornito disposizioni integrative per lo svolgimento delle procedure contrattuali. " 74

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 838

D.G.R. n. 660/2020. Linee guida progetti educativi zonali P.E.Z. 2020/2021: rettifica riparto risorse. " 74

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 839

DGR 661/2020 "Disposizioni straordinarie e integrative della disciplina regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzate allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma professionale per l'anno scolastico e formativo 2019/2020" - modifica. " 78

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 841

Elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso per la concessione di una indennità straordinaria FSE ai tirocinanti e ai praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19. " 83

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 843

Misure accessorie per la gestione venatoria del cinghiale nel territorio a caccia programmata della Toscana. Annata venatoria 2020-21. " 88

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 844

L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni forestali per l'anno 2020. " 89

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 846

Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie daino nelle aree vocate e non vocate per l'annata venatoria 2020-2021. " 98

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 847

Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie cervo nelle aree non vocate per l'annata venatoria 2020-2021. " 105

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 848

Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie mufone nelle aree vocate e non vocate per l'annata venatoria 2020-2021. " 110

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 852

Potenziamento dei call center delle Aziende Sanitarie. " 115

DELIBERAZIONE 9 luglio 2020, n. 855

Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020" ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020. " 116

CONSIGLIO REGIONALE UFFICIO DI PRESIDENZA - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 21 maggio 2020, n. 37

Autorità regionale per la partecipazione - Proroga dei termini per la presentazione dei progetti preliminari per le richieste di sostegno ai processi partecipativi locali (L.R. 46/2013, art. 14, comma 3). " 134

DELIBERAZIONE 2 luglio 2020, n. 45

Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale del consiglio regionale 2020-2022. " 134

DELIBERAZIONE 2 luglio 2020, n. 46

Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)/Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) 2016/679". " 151

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale -
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 3 luglio 2020, n. 9940
certificato il 06-07-2020

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifica sostanziale della esistente installazione per la gestione dei rifiuti, ubicata in Via E. Majorana n. 101/103 nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), proposto da Faggi Enrico S.p.A. Provvedimento conclusivo. " 153

**Direzione Attività Produttive
Settore Infrastrutture per Attività Produttive e
Trasferimento Tecnologico**

DECRETO 3 luglio 2020, n. 9993
certificato il 07-07-2020

L.r. 35/2015, art. 40 e D.G.R. 1511/2019 - definizione dei criteri e parametri di valutazione dei Piani Economici Finanziari. " 163

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale -
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 3 luglio 2020, n. 10039
certificato il 07-07-2020

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di realizzazione di un uovo

impianto di depurazione biologica IDL Torricella, posto nel Comune di Reggello (FI). Proponente Publicacqua S.p.A. Provvedimento conclusivo. " 166

DECRETO 7 luglio 2020, n. 10100
certificato il 08-07-2020

D.Lgs. 152/2006, art. 19, L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifica sostanziale all'impianto esistente di gestione rifiuti speciali non pericolosi attraverso operazioni di cernita, selezione, eventuale frantumazione ed operazioni di recupero per l'ottenimento di materie prime secondarie per l'industria tessile, sito in via Cappellini, nel Comune di Pistoia. Proponente: Toscoambiente srl. - Provvedimento conclusivo. " 175

DECRETO 8 luglio 2020, n. 10225
certificato il 09-07-2020

Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo all'impianto esistente (sono previste modifiche) di recupero di rifiuti non pericolosi posto in Loc Casa Nuova Pantaneto 97/a, in Comune di Monterchi (AR). Proponente: Cerroni Dino Figli S.r.l. Provvedimento conclusivo. " 181

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di
Vigilanza e Controllo Agroforestale**

DECRETO 8 luglio 2020, n. 10237
certificato il 09-07-2020

Regolamento (UE) 2016/2031 art. 89 - Autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante n. IT-09-02564 (pratica n. 2965) - Operanti Adelfa. " 187

**Direzione Attività Produttive
Settore Infrastrutture per Attività Produttive e
Trasferimento Tecnologico**

DECRETO 3 luglio 2020, n. 10250
certificato il 09-07-2020

L.r. 35/2015, art. 40 e D.G.R. 1511/2019 - Definizione dei criteri e parametri di valutazione dei Piani Economici Finanziari - Annullamento D.D. 9524 del 25/06/2020. " 188

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Tomboletto nel Comune di Orbetello (GR), per uso agricolo. Pratica n. 1711/2020. " 188

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Guinzone nel Comune di Orbetello (GR), per uso agricolo. Pratica n. 8109/2019. " 189

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Arcille nel Comune di Campagnatico (GR), per uso agricolo. Pratica n. 86686/2020. " 189

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di SERRAVALLE PISTOIESE. Richiedente VIVAI PIANTE VITALE STEFANO. Pratica n. 34540. " 190

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di QUARRATA. Richiedente Società Agricola AGNELLI BORBORINI S.S. SOCIETÀ SEMPLICE. Pratica n. 5170. " 190

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di VILLA BASILICA. Richiedente CARTIERA PONTE D'ORO ANSAL-CARTA SRL. Pratica n. 34418. " 190

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Int. 2017ELI0152/M3 - interventi di riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore - Apertura canale ed adeguamento alveo nel tratto da via Rodocanacchi a Via Toti, compreso nuovo ponte via Toti - Tratto 3. Progetto Definitivo/Esecutivo - Comune di Livorno. Avviso ex artt. 7 e 8 legge 241/1990 di avvio del procedimento di variante urbanistica e di avvenuto deposito progettuale - artt. 11 e 16 del DPR n. 327/2001. " 191

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche concessione preferenziale di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: Opificio delle Pietre Dure (M.I.B.A.C.T.). Pratica: concessione n. 4404. " 197

ALTRI ENTI

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo strumento urbanistico mediante approvazione progetto. Progetto definitivo denominato "nuovo pozzo Gove in comune di Marliana". " 197

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO SETTENTRIONALE

Approvazione piano attuativo di dettaglio ex art. 111 legge regionale 10/11/2014 n. 65. " 198

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE

ORDINANZA 7 luglio 2020, n. 2921

D.P.M. - Viareggio Porto - 1) concessione demaniale marittima disciplinata mediante licenza Reg. n. 154/2008 per l'occupazione e l'uso di un'area con sovrastante manufatto di proprietà dello Stato di mq 1.644,65 ad uso sede sociale - 2) concessione demaniale marittima disciplinata mediante licenza Reg. n. 125/2008 allo scopo di mantenere una vasca scuola - Richiesta rinnovo concessioni. " 198

DPM VIAREGGIO PORTO - p.zza Motto e Palmerini - Società "Marina Toscana di Landucci Filippo C. S.a.s." - 1) concessione demaniale marittima per manufatto amovibile ad uso servizi per la nautica di mq 90,45 (copo 43-BIS) - 2) concessione demaniale marittima per colonnine servizi, tubazioni e specchio acqueo per ormeggio - p.zza Motto e Palmerini - (copo 43). Richiesta ampliamento concessione Reg. n. 104/2008 per specchio acqueo in parte in Darsena Toscana e in parte lungo il Canale Burlamacca. " 199

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO

DETERMINAZIONE 15 giugno 2020, n. 362

“Sistema di laminazione e riqualificazione del Torrente Pesa - Primo stralcio. Lotto A - Aree di laminazione Bramasole e SNAM. Codice Rendis AB24R005 - codice regionale DODS2018PT0001” - Rif. 13_1_232. Liquidazione delle indennità di asservimento per la limitazione al diritto di proprietà derivate dal periodico allagamento delle aree ex art. 31 L.R. 67/2003 ai sensi dell’art. 22 c. 3 D.P.R. 327/2001. Proprietà Cotellessa Simone. ” 199

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

ORDINANZA 1 luglio 2020, rep.n. 71

Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (art. 26 - DPR 327/2001). ” 201

SEZIONE II

- Decreti

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DECRETO 2 luglio 2020, n. 1726

Espropriazione e occupazione temporanea dei beni interessati alla realizzazione dei lavori della costruzione di un nuovo edificio scolastico presso l’area di via Raffaello Sanzio nel comune di Empoli. ” 203

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

DECRETO 6 luglio 2020, n. 1

Realizzazione variante stradale alla S.R. n. 445 della Garfagnana in località Santa Chiara in Comune di Fivizzano (MS) - Decreto di esproprio. ” 204

COMUNE DI QUARRATA (Pistoia)

DECRETO 7 luglio 2020, n. 35

Progetto per la realizzazione di raccordo stradale fra la via Firenze (S.P. 44) e la via Piero della Francesca. Espropriazione per pubblica utilità. ” 208

- Disposizioni

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DISPOSIZIONE 29 giugno 2020, n. 1679

Declassificazione di porzione di strada comunale denominata “via G. Verdi” nel comune di Barberino di Mugello. ” 209

- Avvisi

COMUNE DI AREZZO

Variante semplificata al regolamento urbanistico, ai sensi dell’art. 34 della L.r. n. 65/2014, con contestuale approvazione del progetto definitivo per la ristrutturazione edilizia dell’immobile comunale di via della Palestra, sede del quartiere di Porta del Foro. Accertamento della mancata presentazione di osservazioni e pubblicazione nel BURT. ” 210

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a Piano di Recupero in Loc. San Martino. Adozione ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65. ” 210

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a Piano di Recupero in Loc. Coppioni, adozione ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65. ” 211

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a Piano di Recupero PR3D3 (ex Fiat) in Loc. Quattro Vie. Adozione ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65. ” 211

COMUNE DI BIBBONA (Livorno)

Adozione e deposito degli atti relativi al Piano Strutturale Intercomunale e del relativo Quadro Valutativo dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo ai sensi degli artt. 19, 20 e 23 della L.R.T. 65/2014 e ai sensi dell’art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i. Avviso di Deposito. ” 212

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (Firenze)

Piano Attuativo PL 32 - avviso presa d’atto mancata presentazione osservazioni ed efficacia dello stesso. ” 213

Piano Attuativo PL 32 - avviso presa d'atto mancata presentazione osservazioni ed efficacia dello stesso. " 214

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Avviso di pubblicazione e deposito del Piano Strutturale ai sensi dell'art. 92 L.R.T. n.65/2014. Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014. " 214

COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa)

Approvazione variante al Regolamento Urbanistico per scadenza dell'efficacia di un ambito della trasformazione "U.T.O.E. strategica per attività produttive A.U.P. 2.2". " 215

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Intervento "Sistemazione del ramo Torano del torrente Carrione compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque" Regione Toscana - Direzione difesa del Suolo e Protezione Civile". Variante semplificata al Regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 "Testo unico degli espropri" e dell'art. 34 della L.R.T. 65/2014 "Norme per il governo del territorio". " 215

COMUNE DI CASOLE D'ELSA (Siena)

Approvazione della variante al Regolamento Urbanistico in materia di trasferimento di diritti edificatori Normativa Tecnica di Trasferimento Diritti Edificatori. Correzione errori materiali. " 216

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (Livorno)

Variante al Piano Strutturale e Piano Operativo Comunale. Approvazione ai sensi dell'art. 19 e art. 21 della L.R. n. 65/2014. Avviso di deposito e pubblicazione. " 216

COMUNE DI FIRENZE

Piano di recupero AT 01.02 D'Annunzio. Approvazione. Efficacia. " 217

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di approvazione del "Approvazione in atto unico, ai sensi dell'art. 112, L.R. n. 65/2014, di variante al Piano Attuativo "LA STAZIONE" scheda C.16V - STRU. URB 2/2020 - richiedente SVI S.p.a." Comune di Lucignano. " 217

COMUNE DI MONTECATINI VAL CECINA (Pisa)

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1 del D.L. n. 112/2008- anno 2020. Approvazione. " 217

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Piano di Recupero di iniziativa privata delledificio ex rurale denominato "Le Scalette a Bagnolo". " 218

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)

Approvazione Piano Attuativo per l'attuazione della scheda di RUC zona "PS/RC n. 1/7 ANSELMO CENTRO". " 218

COMUNE DI PECCIOLI (Pisa)

Avviso di adozione della "Variante al Piano Operativo per previsioni pubbliche nelle frazioni di Fabbrica, Montelopio, Montecchio e lievi integrazioni normative". " 219

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO (Siena)

Variante art. 238 L.R.T. 65/2014 per la realizzazione di una centrale di scambio a servizio del teleriscaldamento del capoluogo - Approvazione controdeduzioni e conseguenti modifiche al PRG ed al Piano Strutturale - Approvazione. " 219

COMUNE DI PISA

Piano Attuativo di iniziativa privata conforme al vigente Regolamento Urbanistico, via dei Pioppi proprietà Carlo Cioni - approvazione. " 219

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione 34^ variante al Regolamento

Urbanistico ai sensi dell'art. 34 L.R. 65/2014, con contestuale approvazione del progetto per la realizzazione di un blocco spogliatoi a servizio del campo sussidiario e altri interventi di miglioria presso lo stadio comunale di Pontassieve. Presa d'atto mancata presentazione di osservazioni e parere favorevole del Genio Civile. " 220

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

Approvazione della delibera Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2020 relativa a "PIANO ATTUATIVO - SCHEDE SSI7.d.5 - approvato con delibera cc n 46 del 28.4.2017. Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 112 della l.r.t. 65/2014". " 220

Avviso di pubblicazione dell'atto di approvazione della Delibera Consiglio Comunale n. 22 del 29.06.2020 relativa a "Piano di Utilizzazione degli arenili (Piano Attuativo della Spiaggia). Adozione". " 221

Avviso di pubblicazione dell'atto della Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 29.06.2020 relativa al Piano Comunale di Classificazione Acustica - Esame delle osservazioni - Riadozione. " 221

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Variante al R.U. n. 11g.2 per modifiche alla disciplina di aree con destinazione prevalentemente residenziale - avviso di conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e di adozione ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 65/2014. " 221

Variante semplificata n. 11h al R.U. per modifiche puntuali alla disciplina del patrimonio edilizio esistente nel territorio urbanizzato - avviso di conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata e di adozione ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.R.T. 65/2014. " 222

COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)

D.P.M. Comune di Viareggio - Marina di Torre Del Lago - Amministratore Condominio Consorzio Lago-mare - Istanza per il rilascio di concessione demaniale marittima per mantenere un cavo elettrico interrato e n. 11 pali per illuminazione con base circolare e n. 11 tombini - Avviso ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. " 223

COMUNE DI VOLTERRA (Pisa)

L.R. 65/2014 - art. 95 - Piano Operativo Comunale (P.O.C.) - Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. " 225

Deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 25, comma 1, della L.R. 10/2010 del procedimento di V.A.S. costituito dal Rapporto Ambientale, dalla Sintesi non Tecnica e dallo Studio di Incidenza contestuale all'adozione del Piano Operativo Comunale ex art. 19 L.R. 65/2014. " 225

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO (Lucca)

Approvazione del Piano Strutturale Intercomunale Unione Comuni Media Valle del Serchio - art. 23 della L.R. n. 65/2014. " 225

AVVISI DI RETTIFICA

- Avvisi

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)

Approvazione Piano Attuativo per l'attuazione della scheda di RUC zona "PS/RC n. 1/7 ANSELMO CENTRO". (Pubblicato sul B.U. n. 22 Parte II del 27.05.2020). " 226

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 7 luglio 2020, n. 40

Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Collegio dei revisori. Sostituzione di un componente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto l'articolo 21 ter, commi 1 e 2, della l.r. 32/2002, il quale istituisce l'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) quale ente dipendente ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto;

Visto l'articolo 22 sexies, comma 2, della l.r. 32/2002 il quale prevede il Collegio dei revisori quale organo dell'ARTI;

Visto l'articolo 21 novies della l.r. 32/2002 il quale disciplina il Collegio dei revisori dell'ARTI e, in particolare, prevede quanto segue:

a) è composto da tre membri, nominati con voto limitato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente;

b) rimane in carica per lo stesso periodo del direttore, il cui incarico, ai sensi dell'articolo 21 septies, comma 2, della l.r. 32/2002, ha durata coincidente con quella della legislatura;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 71 (Agenzia regionale toscana per l'impiego "ARTI". Nomina del Collegio dei revisori) con la quale è stata nominata, tra gli altri, la signora Gherardi Katia quale componente del Collegio dei revisori dell'Agenzia;

Vista la nota della signora Gherardi Katia del 15 giugno 2019, agli atti del Consiglio regionale prot. n. 6946/2.12 del 16 giugno 2019, con la quale comunica le proprie dimissioni dalla carica di componente del Collegio dei revisori dell'Agenzia;

Vista l'articolo 17 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) che disciplina i casi di sostituzione prima della scadenza del mandato e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che il procedimento relativo alla nuova

nomina o designazione tenga conto, ove presenti, delle candidature già indicate in precedenza per tale incarico, ovvero ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5, della legge stessa;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla sostituzione di un componente del Collegio dei revisori dell'Agenzia;

Preso atto che la nomina in oggetto non sono presenti candidature ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008;

Vista la seguente proposta di candidatura presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- Signorini Luca;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 2 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina del signor Signorini Luca quale componente del Collegio dei revisori dell'Agenzia, in sostituzione della signora Gherardi Katia, dimissionaria;

Ritenuto, pertanto, di nominare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor Signorini Luca quale componente del Collegio dei revisori dell'Agenzia, in sostituzione della signora Gherardi Katia, dimissionaria, che, dalla documentazione presentata, risulta essere

in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor Signorini Luca, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Signorini Luca è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di nominare il signor Signorini Luca quale componente del Collegio dei revisori dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI), in sostituzione della signora Gherardi Katia, dimissionaria;

2. di disporre che il suddetto incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l.r. 5/2008, cessi alla scadenza dell'attuale mandato del Collegio dei revisori dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

- Mozioni

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2301

In merito all'affidamento del servizio di handling degli aeroporti di Pisa e Firenze ed alle necessarie garanzie per i lavoratori impiegati.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- è scaduto da mesi il contratto di appalto per i servizi di handling (operazioni di carico, scarico, controllo tecnico, pulizia e rifornimento dei veicoli ed assistenza a terra dei passeggeri) commissionato da Toscana Aeroporti S.p.A., società partecipata dalla Regione Toscana, per gli scali di Pisa e Firenze;

- tali servizi erano esternalizzati a Toscana Aeroporti Handling S.p.A. e dal 17 giugno è arrivata presso l'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Peretola-Firenze, in qualità di secondo soggetto handler, anche Consulta S.p.A. di Roma, società già presente per alcuni voli all'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa;

- è ancora in corso di trattativa la garanzia del passaggio di tutti i lavoratori e le lavoratrici da una società all'altra, oltre che la definizione della condizione contrattuale e salariale degli stessi;

Ricordata la comprensibile preoccupazione dei lavoratori impiegati nel settore trasporto-scarico bagagli e pulizia dei vettori, in considerazione del fatto che, nel corso degli anni, hanno visto diminuire le loro tutele a seguito dei processi di privatizzazione e che, ad ogni cambio di appalto, il lavoro è diventato sempre più precario (dai contratti full time a quelli part time, con il rischio di futuri contratti a chiamata);

Ricordato che già l'emergenza Covid-19 ha avuto un drammatico impatto sul sistema aeroportuale e sui lavoratori del comparto, lasciati a casa per mesi, e che ancora non sono evidenti le prospettive di ripresa;

Considerato che:

- la gara sull'handling, prima ancora della pandemia da COVID-19, era andata deserta, dato che le cooperative e le ditte avevano giudicato del tutto insufficiente l'offerta economica;

- una proroga potrebbe avvenire prevedendo ulteriori ribassi, i quali scaricherebbero sull'appaltatore eventuali decisioni di taglio occupazionale, non appena vi saranno le condizioni normative che consentiranno di procedere con licenziamenti collettivi, o di riduzione dei contratti in essere, peraltro già inadeguati;

- trattandosi di personale che opera con orari di lavoro part time, con salari bassi, in un contesto di forte flessibilità e precarizzazione, occorrerebbe avviare un percorso per il miglioramento delle loro difficili condizioni di lavoro, anziché cercare di ricavare maggiori profitti da un'ulteriore riduzione del costo del lavoro;

Ricordato che la forza lavoro attualmente impiegata è dotata di competenza e formazione professionale e può vantare anni di esperienza alle spalle, tutti requisiti necessari per garantire una buona qualità ed efficacia del servizio svolto;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi immediatamente al fine di scongiurare la riduzione della base d'asta degli appalti dei servizi, convocando ad un tavolo tutti i soggetti sindacali ed aziendali presenti;

ad adoperarsi affinché, in questa nuova fase di affidamento del servizio di handling degli aeroporti di Pisa e Firenze, sia garantita piena occupazione ed opportune tutele per tutti i lavoratori e le lavoratrici fino ad ora impiegati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2316

In merito all'implementazione del modello assistenziale Infermiere di Famiglia e di Comunità e del progetto di sperimentazione di un modello assistenziale innovativo del Fisioterapista di Comunità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che la sede europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1998 elaborava il documento "Health 21", al fine di fornire il quadro di riferimento in tema di politiche e strategie sanitarie agli stati membri del Comitato regionale OMS Europa. Tra i ventuno obiettivi del documento, da realizzarsi per il XXI secolo, vi era il numero diciotto, il quale prevedeva che i professionisti della sanità avrebbero dovuto acquisire, entro l'anno 2000, conoscenze, atteggiamenti e capacità adeguate a proteggere e promuovere la salute. Medici ed infermieri che operano in ambito comunitario venivano definiti "il perno della rete dei servizi" e, in particolare, l'Infermiere di famiglia e di comunità (IFC) risultava essere la nuova figura professionale individuata per rispondere a questa sfida, mediante il proprio contributo chiave in seno all'equipe multidisciplinare di professionisti della salute;

Visti:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

- il Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019, n. 73, con particolare riferimento all'Obiettivo quattro (Vivere la cronicità);

- la deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2016, n. 650 (Sanità d'iniziativa - Approvazione indirizzi per l'implementazione del nuovo modello);

Ricordato che la riorganizzazione del sistema di cure primarie messa in atto dalla Regione Toscana ha come punto di forza gli elementi costitutivi dell'Expanded Chronic Care Model, nel quale la gestione dei pazienti con una o più condizioni di cronicità è affidata ad un team multiprofessionale nel quale operano i medici di medicina generale (MMG), l'infermiere di cure primarie, medici specialisti di riferimento per la patologia ed altri professionisti non medici in base a specifiche esigenze dell'assistito;

Considerato che, in conseguenza degli importanti cambiamenti organizzativi attuati in relazione alla definizione organizzativa del sistema delle cure primarie, è emersa la necessità di introdurre un "sistema assistenziale infermieristico orientato alla comunità capace di garantire un'azione snella e flessibile nella rilevazione dei bisogni, la continuità e l'adesione alle cure, la sorveglianza domiciliare e la presa in carico dell'individuo e della famiglia, con l'intento di evitare inutili ricoveri, favorire la deospedalizzazione, presidiare l'efficacia dei piani terapeutico-assistenziali, allo scopo di migliorare la qualità di vita della persona nel suo contesto di vita";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2018, n. 597 (Indirizzi per lo sviluppo del modello assistenziale Infermiere di Famiglia e di Comunità. Approvazione e destinazione delle risorse);

Evidenziato che la sopra richiamata deliberazione definisce la figura dell'infermiere di famiglia e di comunità come il professionista responsabile della gestione dei processi infermieristici in ambito familiare e connota detto modello assistenziale secondo i seguenti concetti cardine:

- estensività e prossimità, dove l'estensività richiama il concetto di comprensione, ovvero la capacità di comprendere bisogni diversi per organizzare risposte diversificate ed operare in diversi setting assistenziali. L'estensività necessita di un'ampia area di competenze trasversali e, in rete con colleghi esperti per settori, consente l'identificazione delle fragilità, la stratificazione del rischio di malattia e la personalizzazione del caring;

- territorialità, dove l'ambito di riferimento territoriale dell'IFC è importante elemento a supporto dell'organizzazione e prevede, nello specifico, l'affidamento a detto infermiere di gruppi di popolazione

identificati e geograficamente delimitati. In questo contesto la conoscenza del territorio di riferimento e dei suoi abitanti è elemento fondamentale per l'espressione del modello;

- accessibilità ed equità, dal momento che l'IFC è in grado di orientare e facilitare l'accesso appropriato e tempestivo dell'utente ai vari servizi presenti in uno specifico territorio di riferimento. In tal modo permette a tutti gli utenti, e in particolare a quelli con difficoltà socio-economico-culturali, di accedere facilmente ai servizi socio-sanitari territoriali, contribuendo così all'equità del sistema di cure;

- proattività ed intercettazione del bisogno, dove la conoscenza della rete di servizi socio-sanitari, della comunità e del profilo di salute del territorio di riferimento permette all'IFC di intervenire con azioni di promozione della salute, monitoraggio degli assistiti assegnati, presa in carico tempestiva e follow up;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato:

- il forte impatto che l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19 ha prodotto sul sistema sanitario regionale della Toscana, situazione fronteggiata grazie alla professionalità ed allo spirito di sacrificio di tutto il personale del comparto, supportato dal terzo settore e dalle scelte organizzative assunte riguardo ai servizi ospedalieri e territoriali;

- che, in questa fase di emergenza, nel caso specifico dei servizi territoriali, tra le varie mansioni assegnate al personale infermieristico nell'ambito delle cure primarie vi è, ad esempio, quella di garantire almeno una volta al giorno un controllo ad ogni paziente ospite negli alberghi sanitari, nell'ottica di una presa in carico del paziente in un quadro di collegamento tra gli assistiti, le famiglie ed il personale della rete socio-sanitaria;

- che sarebbe, pertanto, opportuno che il modello assistenziale IFC, dopo una iniziale fase pilota, si sviluppasse come prestazione a regime in tutto il territorio regionale nell'ambito dell'organizzazione dei servizi territoriali;

- che la fisioterapia di comunità, mirata sia alla prevenzione che al miglioramento della gestione delle malattie croniche/neurodegenerative in ogni loro stadio, produce effetti positivi sia per la salute dei cittadini sia per la sostenibilità stessa del sistema, realizzando una maggiore appropriatezza dei percorsi ed una riduzione delle spese assistenziali;

Preso positivamente atto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia

di assistenza territoriale) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), in ordine al rafforzamento dei servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'IFC, finalizzato a potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2, identificati COVID-19, anche in supporto alle Unità speciali di continuità assistenziale ed ai servizi offerti dalle cure primarie, con la possibilità, per gli enti del sistema sanitario, di utilizzare forme di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni cinquantamila abitanti, e con la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad otto unità ogni cinquantamila abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, affinché, alla luce dei risultati positivi raggiunti nelle realtà nelle quali è stato avviato, il modello assistenziale IFC superi la fase sperimentale e sia implementato fino a divenire un percorso strutturato nei servizi, in un'ottica di omogeneità delle prestazioni in ambito territoriale.

ad implementare il progetto di sperimentazione di un modello assistenziale innovativo del Fisioterapista di Comunità, già attivato nell'Azienda USL Toscana Centro, in tutto il territorio toscano, in collaborazione con il team multiprofessionale coordinato dal MMG, nell'ottica di una sanità d'iniziativa come prevista nella del.gr. 650/2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2354

In merito al riconoscimento del territorio di Livorno e del suo porto quale zona logistica semplificata rafforzata (ZLSR).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), prevede la possibilità di istituire zone logistiche semplificate rafforzate (ZLSR), equiparate alle zone economiche speciali (ZES) in termini di agevolazioni fiscali ed amministrative;

- da tempo, anche in Italia, è aperta la discussione per sperimentare la creazione di "zone di vantaggio" per l'insediamento di nuove imprese e l'attrazione di investimenti, al fine di favorire la crescita economica e la creazione di occupazione;

- già il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, disciplinava le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di ZES che, però, riguardano le sole regioni del Mezzogiorno;

Rilevato che, anche a seguito della crisi economia e produttiva dovuta all'emergenza Covid-19, l'istituzione di zone di vantaggio anche nel Centro e Nord Italia appare quanto mai opportuna per permettere l'adozione di regimi fiscali adeguati, a partire dalle aree di crisi industriale complessa, che, anche nella fase di ripartenza economica, richiederanno l'adozione di misure straordinarie e differenziate per favorire il rilancio economico;

Tenuto conto che la stessa norma, contenuta nella citata l. 160/2019, limita l'istituzione di ZLSR alle sole zone che siano al contempo ammissibili agli aiuti a finalità regionale ex articolo 107, paragrafo 3, lettera e), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che rientrino nella fattispecie di porto facente parte di un corridoio TEN-T, o che siano sede di Autorità portuale ex lege 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Rilevato che, da una prima analisi tecnica, tale norma parrebbe escludere le aree di crisi industriale complessa, come quella costituita dall'area di Livorno, dalla possibilità di accedere alle nuove agevolazioni fiscali ed amministrative previste per le ZLSR;

Richiamati i contenuti della mozione 28 marzo 2018, n. 1128 (In merito all'istituzione di zone logistiche speciali nel territorio della Toscana), approvata nella seduta del Consiglio regionale del 28 marzo 2018;

Ricordato che:

- il porto di Livorno è elencato tra i progetti prioritari del corridoio Scandinavia-Mediterraneo, come definito nell'allegato I, parte I, sezione 2, del Regolamento UE n.

1316/2013, che inserisce il porto di Livorno come nodo dell'autostrada del mare Barcellona/Valencia/Livorno;

- il porto di Livorno è altresì individuato (allegato II, reg. UE 1316/2013) come nodo del corridoio merci Scandinavia-Mediterraneo ex regolamento UE n. 913/2010;

- l'area portuale di Livorno, come noto, rientra nelle aree di crisi complessa, ragione per cui sono in corso specifici interventi volti alla riconversione e riqualificazione industriale;

- in particolare, il progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell'area costiera livornese sottoscritto con il Governo il 20 ottobre 2016 prevede, tra l'altro, la possibilità di riconoscimento di zona franca doganale;

Dato atto che:

- sulla necessità di scongiurare l'esclusione di Livorno dalle ZLSR il Parlamento ha di recente approvato l'ordine del giorno n. 9/02463/228 presentato dal parlamentare toscano Andrea Romano;

- analogamente, lo stesso Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha indirizzato una lettera al Ministro per il Sud e la coesione sociale, Giuseppe Provenzano, giovedì 28 maggio u.s., con il medesimo obiettivo;

Considerato che:

- l'urgenza del rilancio economico della Città di Livorno, del suo territorio e del suo porto deve coincidere con l'estensione di tutti gli strumenti fiscali e tariffari disponibili anche alle zone che già prima dell'epidemia richiedevano un sostegno speciale da parte dello Stato;

- la possibile esclusione di Livorno e del suo porto dalle zone nelle quali sarebbe possibile istituire ZLSR rappresenterebbe una discriminante negativa per territori che, come nel caso delle aree di crisi complessa presenti sulla costa toscana, si configurano come nodi logistici strategici sui quali sono stati attivati significativi interventi di reindustrializzazione e sviluppo anche mediante accordi di programma Stato-Regione;

Ritenuto che:

- è quanto mai opportuno che l'area di Livorno ed il suo porto vengano inseriti nelle istituende ZLSR e, a tal fine, vengano compiuti tutti gli approfondimenti necessari affinché si scongiuri l'esclusione del principale porto della Toscana da questa possibilità di rilancio economico;

- sia pertanto opportuno proseguire con ogni iniziativa utile volta ad evitare l'esclusione di Livorno e del suo porto dalle ZLSR, di cui all'articolo 1, comma 313, della legge 160/2019;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a continuare ogni azione utile per sollecitare il Governo affinché Livorno ed il suo porto vengano ricompresi tra le ZLSR, ovvero quelle zone, previste dalla legge di bilancio 2020, nelle quali poter attivare agevolazioni fiscali ed amministrative al fine di sostenere il rilancio dell'intera area portuale di Livorno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2376

In merito alla tempistica della progettazione dei lavori sul ponte di Avenza nel Comune di Carrara.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- i lavori di messa in sicurezza del ponte del centro storico di Avenza hanno preso avvio lo scorso 15 giugno e comporteranno la demolizione della struttura;
- l'attuale emergenza sanitaria da Covid-19 impone necessariamente di rivedere gli scenari passati adeguandoli alle odierne esigenze del comparto economico e produttivo;

Riscontrato che la scelta di aprire il cantiere in questo periodo di piena emergenza epidemiologica dovuta al coronavirus appare alquanto discutibile, visti gli evidenti disagi che questo provocherebbe agli esercizi commerciali del territorio che hanno appena riaperto dopo la fase di lockdown;

Preso atto che:

- a seguito della drammatica alluvione del 5 novembre 2014, la Regione ha dato incarico all'Università di Genova di realizzare uno studio idrogeologico al fine di individuare le criticità che il torrente Carrione può incontrare lungo il suo tragitto. Le conclusioni dello studio hanno individuato alcuni interventi necessari per la mitigazione del rischio idraulico del torrente, tra i quali la demolizione e la successiva ricostruzione del ponte ad Avenza;
- il progetto approvato prevede un lavoro che interesserà un periodo di circa sei mesi e che il nuovo ponte sarà posizionato ad una quota di 13,23 metri sul livello del mare, tale da permettere il transito della portata duecentennale dell'acqua del torrente;

Rilevato che il rinvio di inizio dei lavori del ponte in via Giovan Pietro appare l'unica soluzione percorribile per venire incontro alle richieste di famiglie e commercianti che si vedrebbero costretti a chiudere le loro attività già sofferenti in conseguenza del blocco totale degli ultimi mesi;

Preso atto che:

- l'interruzione della viabilità, a seguito della demolizione del ponte, di collegamento al centro storico di Avenza, per un periodo almeno di sei mesi (ipotesi di durata del cantiere), inevitabilmente determinerà la chiusura definitiva della maggior parte delle attività imprenditoriali del centro storico che hanno resistito finora;
- il tessuto commerciale e produttivo del centro storico di Avenza, messo duramente alla prova dalla lunga fase di lockdown, attualmente si trova in una condizione economico finanziaria assolutamente critica, ed è ancora alle prese con la programmazione di una riapertura che presenterà notevoli difficoltà;

Riscontrato che in questi mesi i lavori si potrebbero concentrare sulla pulizia e messa in sicurezza dell'alveo del fiume, sulla rimozione dei detriti, su interventi necessari e compatibili con la ripresa delle attività, rimandando quelli relativi alla demolizione e ricostruzione del ponte ad un periodo successivo in cui non si registra particolare movimento;

Considerato che:

- la forte preoccupazione per la situazione venutasi a creare nella parte del centro storico di Avenza deve imporre una stringente ed immediata riflessione sui lavori in programma relativamente al ponte;
- è indispensabile rinviare la demolizione del ponte sul Carrione, pur nel mantenimento dei lavori al fine di prevenire il rischio idrogeologico;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a promuovere celermente un tavolo istituzionale con l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria dedicato alla progettazione dei lavori sul ponte di Avenza, nel Comune di Carrara, affinché si possa procedere ad una piena condivisione delle decisioni e delle strategie da intraprendere, tenendo conto dell'importanza della sopravvivenza economica e commerciale del territorio;

a valutare eventuali interventi alternativi, rivedendo la programmazione della demolizione ed il rifacimento del ponte di via Giovan Pietro (nel Comune di Carrara), al fine di evitare l'abbattimento della struttura e, in ogni caso, di posticipare i lavori più strutturali comunque nel gennaio del 2021, compatibilmente con le esigenze di messa in sicurezza del territorio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2404

In merito alle prospettive dei piccoli e medi comuni turistici a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- l'attività turistica rappresenta una componente importante dell'economia italiana ed una delle componenti essenziali dell'economia regionale, innanzitutto in termini quantitativi dal momento che attiva una quota pari ad oltre il 12 per cento del prodotto interno lordo regionale ed oltre al 10 per cento del complesso del fattore lavoro impiegato in Toscana;

- la Toscana rappresenta, del resto, una delle prime destinazioni turistiche d'Europa e del mondo. Dopo la forte espansione degli anni '90, anche nel quindicennio successivo il sistema turistico regionale ha mostrato una buona capacità di crescita, legata in particolare all'internazionalizzazione delle presenze (il 54 per cento del totale nel 2015), e successivamente una spiccata "resilienza" alla crisi, mantenendo la propria quota di mercato nell'ambito del contesto europeo pressoché invariata;

- in un'arena mondiale sempre più competitiva e in forte espansione. Da questo punto di vista rispetto alle principali destinazioni nazionali, la Toscana ha mostrato una buona capacità di competere evidenziata dai superiori ritmi di crescita delle presenze ufficiali manifestatisi sia nel complesso dell'ultimo quindicennio, che durante la crisi post 2008. (così il Documento Strategico Operativo Destinazione Toscana 2020);

Ricordato che:

- le proiezioni dell'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana (IRPET) riguardo all'andamento del turismo in Toscana per il 2020 parlavano di 100 milioni di presenze e di un giro d'affari di oltre 10 miliardi di Euro;

- la pandemia da COVID-19 ha però messo in discussione tutte le previsioni, tant'è che l'IRPET ha previsto due possibili scenari derivanti dal prolungarsi dell'emergenza sanitaria: nell'ipotesi più ottimistica il calo complessivo delle presenze dovrebbe essere del

38 per cento, con una timida ripresa a inizio estate; nello scenario più negativo il calo si attesterebbe al 67 per cento, nel caso di una ripartenza più lenta. Questa situazione porterà a bruciare punti di PIL Toscano, al quale il turismo, in fase per COVID-19 apportava oltre il 12 per cento, prospettando di conseguenza un futuro incerto all'intero settore;

Rilevato che i paesi europei stanno mettendo in atto una serie di strategie diversificate al fine di far ripartire la filiera turistica:

- la Francia ha previsto un investimento plurimiliardario per realizzare un massiccio piano di incentivazione a sostegno delle imprese della filiera;

- la Spagna punta invece sul patrimonio Unesco, con un piano di rilancio denominato "La Spagna ti aspetta";

- la Germania, la Croazia e la Grecia puntano invece su "corridoi differenziati", che privilegiano i paesi con bassi tassi di contagio, mentre il Portogallo ha adottato un nuovo sistema di certificazione denominato "pulito e sicuro" per le strutture turistiche;

Evidenziato che il Governo italiano, di fronte ad un impatto così negativo della pandemia nei confronti del settore turistico, ha deciso di dedicare una quota rilevante del Recovery Fund al turismo, chiedendo "un ulteriore sforzo a livello europeo affinché l'intera filiera turistica sia inserita in via preferenziale in tutti i programmi di ripresa e di investimento comunitari";

Richiamato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) cosiddetto "decreto rilancio", ed in particolare gli articoli 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, con i quali sono state previste misure pari a 5 miliardi di euro per il sostegno ai settori della cultura e del turismo, gravemente colpiti sin dagli inizi dell'emergenza coronavirus in conseguenza della contrazione degli arrivi internazionali e successivamente delle chiusure dovute alle misure di contenimento del contagio;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo Unico sul sistema turistico), ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a), che assegna alla Regione il compito di "riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio";

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo 2016 - 2020, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 15 marzo 2017, n.47, ed in particolare il Progetto regionale 20 "Turismo e Commercio", il quale individua tra le azioni prioritarie il potenziamento dell'offerta turistica

dei centri minori valorizzandone al meglio una serie di caratteristiche “dall’archeologia agli insediamenti medievali, dai borghi autentici ai meravigliosi paesaggi collinari, dal mare alla montagna, dal turismo legato alle città d’arte a quello enogastronomico, sportivo o esperienziale”;

- il documento strategico operativo “Documento Strategico Operativo Destinazione Toscana 2020”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2017, n. 442;

Considerato che la Regione Toscana:

- a seguito del complesso di misure di carattere sanitario, sociale ed economico assunte al fine di contrastare le conseguenze della pandemia, ha lanciato recentemente una campagna di marketing che, in attesa dello sblocco delle frontiere, punta tutto sul mercato italiano, con azioni rivolte specificatamente al target dei giovani e dei nuclei familiari, che presumibilmente saranno i primi a ricominciare gli spostamenti turistici;

- da tempo è attiva con azioni di valorizzazione e promozione di quei territori meno conosciuti della regione, borghi, piccoli centri, territori montani e rurali, ma non meno ricchi di contenuti - paesaggistici, agricoli, culturali, culinari, artigianali - che costituiscono “una fonte importante di ampliamento e completamento dell’offerta regionale e un vantaggio competitivo nel mercato globale”;

Considerato inoltre che:

- la valorizzazione e la promozione dei borghi e dei territori, a volte meno noti della Toscana, trova il suo fulcro nell’azione svolta dai piccoli e medi comuni a forte vocazione turistica, depositari e custodi di un secolare patrimonio artistico, culturale, monumentale, architettonico, oltretutto di eccellenze nel campo agroalimentare e artigianale;

- la situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione di COVID-19 ha determinato pesantissime conseguenze finanziarie sui bilanci degli enti locali, ed in particolare su quelli dei Comuni caratterizzati da una forte vocazione turistica, si pensi ad esempio alla riduzione del gettito dell’imposta di soggiorno avutasi a seguito del lockdown;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020, (Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020), convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosiddetto “decreto cura Italia”, pur a fronte di precise richieste avanzate dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), veniva ritenuto un provvedimento non sufficiente a garantire alle amministrazioni comunali le necessarie risorse finanziarie atte fronteggiare con efficacia la situazione di emergenza; a fronte di ciò veniva presentata al Consiglio regionale la mozione n. 2315 (In merito agli interventi immediati per i bilanci

comunali nell’attuale fase di emergenza, con particolare riferimento ai piccoli Comuni caratterizzati da una vocazione prevalentemente turistica);

- il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha di recente annunciato “un piano di recupero e rilancio dei borghi (...) luoghi bellissimi (...) Hotel diffusi, cammini, ciclabili, ferrovie storiche, cibo natura, arte. Un modo di offrire turismo esperienziale, quella possibilità di vivere all’italiana che tutti nel mondo sognano” (Corriere della Sera, 31 maggio 2020 (Alta velocità e piano per i borghi. Le mosse per il turismo al Sud);

- da parte di una serie di piccoli e medi comuni, con popolazione sotto i 15.000 abitanti e a forte vocazione turistica è stato lanciato un appello alle istituzioni (“Appello per salvare i gioielli turistici d’Italia”) nel quale vengono messe in evidenza le conseguenze finanziarie della pandemia, ossia entrate tributarie ai minimi, le quali mettendo in discussione la tenuta dei bilanci mettono a rischio, tra i vari interventi in capo alle amministrazioni, anche la cura patrimonio artistico, culturale, monumentale, architettonico; da qui la richiesta avanzata alle istituzioni di un fondo da destinarsi a tutte le città turistiche e possibilità di manovra nell’ambito dei bilanci quali ad esempio quella di poter attingere non solo all’avanzo di amministrazione di parte libera e destinata, ma anche a quello non vincolato, riduzione delle somme destinate al Fondo crediti dubbia esigibilità, possibilità di trattenere il gettito dell’imposta municipale unica (IMU) destinato allo Stato e di stabilire una “soglia di solidarietà” al Fondo di solidarietà comunale, oltre la quale bloccare il contributo dei singoli comuni; vengono inoltre richiesti interventi di semplificazione degli affidamenti e dei procedimenti di appalto ed esecuzione dei lavori, risorse e strumenti per gli investimenti in manutenzione del patrimonio architettonico, monumentale ed artistico, interventi nazionali per la dinamica degli affitti commerciali, alberghieri, artigianali, extralberghieri, una norma nazionale bloccaffitti, il rinvio del metodo di calcolo dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e norme speciali per l’abbattimento dei costi della tassa sui rifiuti (TARI) per i comuni turistici, con rimodulazione a partire dalla bollettazione 2020;

- detto appello, sottoscritto al momento da quarantasei Sindaci, tra i quali i primi cittadini di San Gimignano, Montalcino, Greve in Chianti, Montepulciano, Volterra, San Vincenzo, Pienza, Castiglion dei Pepoli, San Quirico d’Orcia, Castiglione della Pescaia, Quarrata, Buonconvento, Sarteano, Chiusi, Barberino del Mugello, è stato trasmesso in data 8 giugno 2020 da parte del Sindaco del Comune di San Gimignano ai Capi Gruppo Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

- ad attivarsi presso il Governo affinché:

-sia valutata la possibilità di incrementare ulteriormente il fondo per il turismo previsto dal cosiddetto “decreto rilancio” prevedendo risorse specifiche a sostegno delle richieste, richiamate in narrativa, avanzate da piccoli e medi comuni caratterizzati da un alto potenziale turistico, in virtù di scelte messe in atto nel corso degli anni e volte ad un approccio con i flussi turistici in grado di sviluppare la necessaria interazione tra identità culturale, ambiente e ragioni dell’economia, oggi messo a rischio dalle conseguenze economiche della pandemia da COVID-19;

- sia avviato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano un confronto volto a ridefinire, alla luce delle pesantissime conseguenze finanziarie prodotte sui bilanci degli enti locali dalla diffusione del COVID-19, sia i criteri in base ai quali considerare in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, sia le procedure ed i termini per il riequilibrio finanziario.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2418

In merito al passaggio di handler presso gli scali aeroportuali toscani.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che l’aeroporto “Amerigo Vespucci” di Peretola (Firenze) aveva, ad oggi, come handler, “Toscana Aeroporti S.p.A.” Handling, dal 1984. Dal 17 giugno è diventato operativo un secondo handler: Consulta Handling S.p.A, Roma, legato alla gestione per conto di una delle compagnie aeree che operano su Firenze: la Blue Air, con tratta Firenze - Bucarest;

Visto che nel novembre 2019 il Consiglio regionale aveva approvato all’unanimità la mozione 2029, con la quale impegnava la Giunta a tutelare i lavoratori del personale di terra negli aeroporti di Pisa e Firenze e, in particolare, i lavoratori coinvolti nel passaggio dall’azienda Toscana Aeroporti S.p.A. Handling (TAH) a Consulta Handling S.p.A. Roma. L’atto, presentato dalla Consigliera Irene Galletti (M5S), impegnava la Giunta

a “monitorare con particolare attenzione” che le intese raggiunte “salvaguardino e se possibile migliorino le tutele dei lavoratori coinvolti”;

Dato che all’epoca “L’azienda TAH [aveva] ... informato che sono ancora in corso le trattative con Consulta per arrivare a un accordo per le regole di sito da chiudere entro metà novembre e riguardante sia la definizione esatta del numero dei lavoratori interessati al passaggio, sia il mantenimento dei diritti salariali acquisiti. La mozione ricorda l’esternalizzazione dei servizi di handling negli scali di Pisa e Firenze effettuata già l’anno scorso da Toscana Aeroporti S.p.A., società partecipata dalla Regione, a favore di TAH. Successivamente il “recente ridimensionamento” del personale di terra “a causa del passaggio delle compagnie Easviet e Wizz Air da Toscana Aeroporti a Consulta Handling S.p.A.”;

Considerato che la mozione era stata approvata e che la preoccupazione del taglio dei posti di lavoro e dei salari era stata condivisa - anche a livello comunale - da tutte le parti politiche, ha significato che i continui passaggi - in esternalizzazione prima, ed in successivo ridimensionamento e passaggio ad ulteriori fornitori poi - della gestione dell’handling possono costituire, come già avvenuto, un effettivo rischio di riduzione del personale - passato da un soggetto giuridico all’altro - e/o dei salari a parità di incarico e mansioni, ma significa anche che la volontà della Toscana, che partecipa Toscana Aeroporti al 5.03 per cento e che ha, fra i suoi compiti, quello della sicurezza del lavoro sul proprio territorio, è quella di preservare l’occupazione. Ebbene, se un dipendente lavora correttamente, e se l’azienda per cui lavora non ha difficoltà, è giusto che questo mantenga il suo posto di lavoro. È giusto che lo mantengano i dipendenti e gli amministratori della Giunta regionale - che, fino a prova contraria, danno attuazione competente e tempestiva alla volontà del Consiglio - come lo sono quelli dei lavoratori dell’handling dell’aeroporto di Firenze, che certamente eseguono un lavoro meno stabile, ma che - fino a prova contraria - lo eseguono correttamente;

Date queste premesse, ed alla luce della mozione precedentemente approvata;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a comunicare immediatamente quali azioni siano state compiute dal momento dell’approvazione della mozione 6 novembre 2019, n. 2029, ad oggi - allegando la documentazione;

a comunicare quali garanzie siano state ricevute in linea con quanto previsto da tale mozione;

a comunicare quali azioni concrete verranno compiute - e con quale cronoprogramma - per garantire, nei limiti di quanto previsto dalla normativa - per la preservazione dei posti di lavoro dei dipendenti dell'handling di TAH presso l'aeroporto di Peretola e in che modo venga monitorato il settore in relazione ai due scali toscani, per evidenziare eventuali rischi di licenziamenti o riduzioni salariali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2425

In merito alla richiesta di dichiarazione di stato di emergenza regionale a seguito dell'evento atmosferico che ha colpito alcuni territori della Piana Lucchese il giorno 17 giugno 2020.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione civile);

Vista la legge regionale 20 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della Protezione civile e disciplina della relativa attività);

Premesso che:

- a partire dalle ore 18 del giorno 4 giugno u.s. l'alta Toscana veniva colpita da una forte perturbazione che ha interessato la Garfagnana ed il territorio al confine tra le province di Lucca e Pistoia. In questo contesto i fenomeni più intensi vedevano coinvolta la media Valle del Serchio e la Val di Lima, dove sono piovuti fino a 200 mm di pioggia in poco più di sei ore, mentre localmente si assisteva a picchi anche di 70/80 mm di pioggia in un'ora;

- dette precipitazioni causavano allagamenti, esondazioni, smottamenti e crollo di alberi: particolarmente colpiti risultavano essere i Comuni di Galliciano, Barga, Fabbriche di Vergemoli, Castelnuovo Garfagnana e Coreglia Antelminelli, in Versilia i Comuni di Stazzema e Massarosa, ed il Comune di Abetone Cutigliano sulla montagna pistoiese, dove si registravano danni ingenti alle abitazioni ed alle infrastrutture viarie e sciistiche in Val di Luce; inoltre anche l'intera fascia costiera della Toscana subiva gli effetti della perturbazione.

Considerato che:

- dal quadro della situazione emerso a seguito delle segnalazioni pervenute e raccolte dalla Protezione civile regionale, risultano: centosei gli interventi di somma urgenza, per un totale complessivo di 2.870.000,00 euro; venti i comuni coinvolti ricadenti in quattro province della Toscana, cioè Arezzo (un comune), Grosseto (un comune), Lucca (tredici comuni) e Pistoia (cinque comuni);

- il complesso degli interventi resisi necessari a seguito dell'evento atmosferico che ha colpito alcuni territori della Toscana nella notte del 4 giugno 2020 risulta come di seguito articolato:

- sette interventi in provincia di Pistoia, soggetti attuatori Provincia e comuni, per complessivi 450.000 euro;

- ottantacinque interventi in provincia di Lucca, soggetti attuatori Provincia e comuni, per complessivi 2.072.000 euro;

- un intervento in provincia di Grosseto, soggetto attuatore il Comune di Castiglione della Pescaia, per complessivi 60mila euro;

- undici interventi del Genio Civile Toscana Nord, per complessivi 172.000 euro;

- un intervento il Genio Civile Valdarno Superiore per complessivi 100.000 euro;

- un intervento il Genio Civile Valdarno Centrale per complessivi 14.000 euro;

(fonte: Il giornale della Protezione Civile);

Richiamata la mozione 9 giugno 2020, n. 2386 (In merito alla richiesta di dichiarazione di stato di emergenza regionale a seguito dell'evento atmosferico che ha colpito alcuni territori della Toscana nella notte del 4 giugno) approvata all'unanimità da parte del Consiglio regionale;

Preso atto con favore che il Presidente della Regione Toscana, in data 16 giugno 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale in relazione agli eventi atmosferici del 4 e 5 giugno scorso, procedendo allo stanziamento di 2 milioni e 870 mila euro, destinati a coprire il finanziamento degli interventi di somma urgenza;

Considerato altresì che nella mattina del giorno 17 giugno 2020 una "bomba d'acqua", si è abbattuta sulla Piana di Lucca, ed in particolare sui territori di Porcari, Capannori e Montecarlo dove si sono verificati allagamenti, frane e interruzioni stradali (a Gragnano una frana ha isolato via dei Maionchi); mentre particolare apprensione hanno destato il Rio Ralla, il Rio Fossanova e l'esondazione del Rio Leccio, deputato a raccogliere le acque delle colline a nord della Piana, il quale a seguito delle abbondanti precipitazioni, è tracimato invadendo strade e campi;

Richiamata la nota del Sindaco di Porcari inoltrata al Presidente della Giunta regionale in data 17 giugno

2020 recante: “Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza regionale per gli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio del Comune di Porcari nella giornata del 17 giugno 2020”, dalla quale si evince, tra l’altro, la necessità di procedere in tempi celeri alla manutenzione straordinaria ed alla messa in sicurezza del reticolo idraulico, con particolare riferimento al Rio Leccio;

Considerato che, alla luce di quanto espresso in narrativa, con particolare riferimento ai danni provocati dagli eventi atmosferici del 17 giugno 2020 alle infrastrutture pubbliche ed alle proprietà private, sia opportuno verificare quanto prima se ricorrano le condizioni per la decretazione dello stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003;

**IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE**

a procedere alla dichiarazione di stato di emergenza regionale in relazione all’evento atmosferico che ha colpito la Piana di Lucca, ed in particolare i territori di Porcari, Capannori e Montecarlo anche a seguito dell’avvenuto riconoscimento di detto stato per i territori della Toscana colpiti da eventi atmosferici nella notte del 4 giugno, affinché anche su questi territori lucchesi possano essere eseguiti in modo tempestivo gli interventi di ripristino e messa in sicurezza nei comuni interessati, con particolare riferimento agli interventi arginali sul Rio Leccio, e forniti gli indennizzi per i danni subiti da imprese e famiglie.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Gianì

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2445

In merito alla necessità di arrivare alla stipula di un accordo di programma per la bonifica delle aree SIN/SIR di Livorno e Collesalveti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) 24 febbraio

2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Livorno);

Visto il decreto del MATTM 22 maggio 2014 (Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Livorno);

Premesso che:

- la Regione Toscana persegue da tempo l’obiettivo di restituire agli usi legittimi le aree contaminate del proprio territorio attraverso la bonifica dei siti inquinati, ovvero di vaste aree di interesse industriale, turistico, paesaggistico investite in questo ambito di attività;

- particolare rilievo assumono le azioni messe in campo nei siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), diventati successivamente di competenza regionale (SIR), dove appare essenziale accelerare le procedure di recupero ambientale e produttivo delle aree stesse, contribuendo alla ripresa economica dei sistemi locali di riferimento;

Ricordato che:

- a partire dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), e con successivi interventi normativi, fino ad arrivare al d.lgs. 152/06, sono stati individuati i SIN nelle aree industriali di Massa Carrara, Livorno, Piombino, l’ex area industriale Sitoco di Orbetello e l’area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie a Grosseto;

- per quanto concerne il SIN di Livorno, perimetrato a seguito del d.m. ambiente 24 febbraio 2003, questo comprendeva inizialmente l’area industriale, l’area portuale e quella a mare antistante, mentre è stato ripermetrato con successivo d.m. ambiente 22 maggio 2014, lasciando alla competenza del MATTM l’area della raffineria ENI, l’area della Centrale ENEL ed un’ampia area a mare;

- il medesimo decreto prevedeva il subentro della Regione Toscana al MATTM per quanto concerne la titolarità nelle procedure di bonifica per le aree a terra prima ricomprese nella perimetrazione del SIN originario, incluse le vasche di colmata a mare, le aree dei canali industriali e le aree portuali;

Tenuto conto, inoltre, che tre delle quattro aree individuate come SIN (Piombino, Livorno e Massa Carrara) sono altresì state individuate dal Governo come aree di crisi industriale complessa, in quanto “territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale”, come previsto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Appreso che il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha recentemente annunciato l’intenzione

di sollecitare formalmente il Governo nella figura del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Sanità per richiedere maggiore attenzione sulla fondamentale questione della bonifica dei siti inquinati, a partire dal SIN/SIR di Livorno e Collesalvetti e, soprattutto, affinché arrivino tutte le risorse necessarie per procedere con i rispettivi iter di risanamento;

Preso atto che:

- nel frattempo la Regione Toscana ha costituito un comitato di lavoro su tale tema che comprende, oltre alla Regione stessa, i Comuni di Massa, Carrara, Livorno, Collesalvetti, Piombino, Orbetello, le aziende sanitarie, l'Agenzia regionale di sanità (ARS), l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), l'Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa (IFC), l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);

- il piano di lavoro che si è dato tale comitato va nella direzione, da una parte, di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti di bonifica e spingere sugli appalti da mettere in campo da un lato e, dall'altro, approfondire l'aspetto sanitario legato alla popolazione di queste zone;

Posto che lo strumento dell'accordo di programma è da considerarsi quello maggiormente adeguato in grado di definire e coordinare le attività ed i progetti di bonifica per le rispettive aree di competenza tra diversi enti e soggetti sottoscrittori;

Tenuto conto che:

- per quanto attiene alla programmazione degli interventi necessari negli altri siti di bonifica di interesse nazionale ricadenti sul territorio regionale, ovvero le aree di Massa Carrara, Piombino ed Orbetello, sono già stati stipulati i rispettivi accordi di programma nel corso degli anni;

- al momento, lo stato di interventi più avanzato risulta quello posto in essere su Piombino, dove il Governo ha stanziato quarantasette milioni di euro e, di questi, trentacinque sono già appaltati per la sistemazione della falda, mentre il SIN di Massa ha visto il recente stanziamento, da parte del Governo, di ventitré milioni ed il SIN di Orbetello di circa quaranta milioni;

Considerato che:

- al fine di imprimere un cambio di passo per quanto concerne la bonifica del SIN/SIR di Livorno e Collesalvetti, la Regione si è dichiarata disponibile a finanziare la progettazione della bonifica di Livorno purché vengano garantite dal Governo le risorse necessarie per gli interventi di bonifica sul SIN/SIR di Livorno e Collesalvetti;

- occorre, pertanto, attivarsi nei confronti del Governo per arrivare, quanto prima, alla sottoscrizione di un accordo di programma fra i vari soggetti interessati, a partire dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla stessa Regione, dalla Provincia di Livorno, dalle amministrazioni comunali interessate ed, eventualmente, dalle rappresentanze economiche del territorio;

- allo stato attuale, sono previsti una serie di progetti volti ad intervenire nell'area in oggetto e, fra questi, un progetto di interesse pubblico di circa due milioni di euro per la caratterizzazione e bonifica delle acque sotterranee ed un altro per le indagini ambientali e la definizione dei valori di riferimento per i sedimenti marini, elaborato dall'autorità di sistema portuale e dall'ISPRA, di circa un milione e trecentomila euro;

Ritenuto fondamentale sostenere l'azione di stimolo del Presidente della Giunta nei confronti del Governo affinché si arrivi quanto prima alla sottoscrizione di un accordo di programma fra i vari soggetti interessati, per garantire un'adeguata tutela delle aree SIN/SIR di Livorno e Collesalvetti, nonché si preveda lo stanziamento dei relativi finanziamenti per realizzare le necessarie azioni di recupero ambientale;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a proseguire l'azione nei confronti del Governo nazionale, come annunciato dal Presidente Enrico Rossi, affinché vengano garantite adeguate risorse per procedere ad una completa azione di bonifica dei siti SIN presenti in Toscana, richiamando l'attenzione anche sulla necessità di arrivare, quanto prima, alla sottoscrizione di un apposito accordo di programma tra tutti i soggetti interessati per le aree SIN/SIR di Livorno e Collesalvetti che individui gli interventi e le risorse necessarie per la bonifica e il ripristino ambientale delle suddette aree.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Gianì

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2459

In merito alla necessità dell'accordo di programma per la bonifica delle aree SIN/SIR di Livorno e Collesalvetti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che nell'area di Livorno e Collesalveti sorge un'area SIN (sito di interesse nazionale), istituita con legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), perimetrata con il decreto del Ministro dell'ambiente 24 febbraio 2003 e ridefinita dal decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 22 maggio 2014, n. 147, e ricomprensivo un'area che interessa due comuni, Livorno e Collesalveti, per la quale è stato avviato l'iter procedurale di bonifica;

Considerato che:

- il Governo nazionale e la Regione Toscana da tempo si sono attivati per procedere alla bonifica, non solo del sito suddetto, ma anche degli altri presenti nel territorio regionale, attraverso anche la stipula di precisi accordi di programma fra i vari soggetti interessati;

- per quanto riguarda l'area livornese, non vi è ancora un accordo di programma che permetta finalmente di procedere in tempi rapidi alla bonifica;

- è, pertanto, necessario giungere quanto prima alla stipula di un accordo di programma per finanziare e coordinare i necessari interventi di bonifica del sito SIN/SIR di Livorno;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi nei confronti del Governo nazionale affinché si arrivi celermente alla sottoscrizione dell'accordo di programma fra i vari soggetti interessati per l'area SIN/SIR di Livorno, a partire dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla stessa Regione, dalla Provincia e dal Comune di Livorno, nonché da eventuali ulteriori amministrazioni comunali interessate e rappresentanze economiche del territorio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 30 giugno 2020, n. 2464

In merito all'annunciato progetto dell'ENI per la raffineria di Stagno (LI).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- gli organi di stampa hanno diffuso la notizia che la Regione Toscana avrebbe provveduto ad approvare un testo di protocollo con le società Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) ed Alia Servizi Ambientali (ALIA) S.p.A. per la realizzazione di un progetto relativo ad un impianto non meglio definito di "bio-raffineria" che dovrebbe essere realizzato presso la sede ENI di Stagno ed avente con una capacità immediata di 200 mila tonnellate annue (elevabili a 400 mila) di plastiche dure non riciclabili e di combustibile solido secondario (CSS), ottenuto dalla lavorazione dei rifiuti indifferenziati, come combustibile dell'impianto per produrre 90-100 mila tonnellate di "biometanolo";

- tale protocollo sarebbe stato approvato senza una preventiva informazione e condiviso con i Comuni interessati, cioè Livorno e Collesalveti;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi:

- affinché sia garantito e reso effettivo il diritto di partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e per garantire il necessario coinvolgimento dei cittadini. attraverso un dibattito pubblico regionale come disciplinato dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

- affinché venga effettuata a supporto del progetto, come previsto dal decreto legislativo del 16 giugno 2017 n.104, (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), con cui è stata recepita la direttiva europea 2014/52/UE, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e, sulla base delle linee guida adottate con decreto ministeriale 27 marzo 2019, la procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS), al fine accertare le condizioni ambientali ed epidemiologiche dell'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto per valutarne l'impatto rispetto alle sorgenti inquinanti già esistenti in loco e fornire le necessarie garanzie di salvaguardia della salute dei cittadini;

a garantire una non interferenza con la bonifica dell'area del SIN;

ad attivarsi affinché sia previsto un monitoraggio epidemiologico-sanitario nelle aree ricomprese in un raggio di tre chilometri dal sito di realizzazione del nuovo impianto;

a chiedere che nell'eventuale progetto vengano previste misure di mitigazione dell'impatto ambientale consistenti nella realizzazione di aree boscate in prossimità dell'impianto, misure che garantiscano l'abbattimento delle sostanze inquinanti e climalteranti nell'intera area, non solo in relazione alle soglie di legge di ogni singola emissione puntuale, ma alla qualità complessiva dell'aria rispetto a tutte le fonti inquinanti considerate cumulativamente e complessivamente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

- Comunicati

Approvazione dell'atto di integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Scandicci.

Il Consiglio regionale della Toscana, con deliberazione 29 aprile 2020, n. 26, ha approvato l'atto di integrazione al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Scandicci.

Il testo del PIT-PPR con le modifiche apportate è consultabile telematicamente sul sito web della Giunta regionale, all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico>

Approvazione dell'atto di integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Chiusi.

Il Consiglio regionale della Toscana, con deliberazione 29 aprile 2020, n. 27, ha approvato l'atto di integrazione al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Chiusi.

Il testo del PIT-PPR con le modifiche apportate è consultabile telematicamente sul sito web della Giunta regionale, all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico>

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 829

Approvazione Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore degli studenti universitari, comprensivi della misura straordinaria emergenza covid-19 - AA 2020/21.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo e lettera d) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) e al comma 6";

Vista la Legge 549 del 1995 art. 3 comma 20 che istituisce la tassa regionale per il diritto allo studio universitario quale tassa di scopo fondata sul principio di solidarietà, vincolando quindi il gettito della tassa alla copertura delle borse di studio per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

Visto il DL 19 maggio 2020, n. 34, art. 236 comma 4 che dispone un incremento del fondo integrativo statale per borse di studio (FIS) da ripartire fra le regioni, finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito;

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e sue modifiche;

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;

Vista la L.R. 4/2005 che disciplina a livello regionale la tassa regionale DSU;

Vista la L.R. 23 dicembre 2019 n.81 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro), emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/R e sue modifiche;

Richiamato il PRS 2016/20 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che prevede fra i propri indirizzi di legislatura il consolidamento del sistema regionale DSU finalizzato a sostenere i giovani nell'accesso a percorsi di studio universitari, con particolare attenzione agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Tale linea di intervento si inserisce nel Progetto regionale 16 “Giovani Sì”;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2020 approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 38 del 23 giugno 2020, con particolare riferimento al progetto 23 ed al progetto 16;

Vista la DGR 1 del 7 gennaio 2020 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022”;

Richiamati il DM 63 del 6 maggio 2020 ed il DM 65 del 9 maggio 2020 che adeguano rispettivamente gli importi minimi delle borse di studio per gli studenti universitari e le soglie ISEE ed ISPE per l'accesso alle borse di studio per l'AA 2020/21;

Richiamate le “Linee guida per l'utilizzo delle risorse ex art. 236 comma 4 del DL 19 maggio 2020, n. 34 - Misura straordinaria a favore degli studenti che non raggiungano il merito nell'AA 2019-2020” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020, al fine di gestire in modo omogeneo sul territorio nazionale la misura di sostegno per gli studenti che, nel presente AA 2019/20, non siano riusciti a conseguire tutti i CFU necessari per il mantenimento della borsa di studio, a causa della emergenza sanitaria covid-19;

Dato atto che occorre approvare l'atto annuale di indirizzo all'Azienda regionale DSU per adottare i criteri per l'erogazione dei benefici a favore degli studenti universitari per il prossimo anno accademico 2020/21 in modo da consentire ad ARDSU di adottare, nei tempi utili, il bando per l'AA 2020/21 per la concessione delle

borse di studio ordinarie nonchè delle borse straordinarie di cui al DL 34/2020 ed alle relative Linee guida sopra citate;

Dato atto che la presente delibera non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e che gli interventi di cui al presente atto si avvarranno di risorse regionali nella misura degli ordinari trasferimenti regionali all'Azienda DSU e del FIS ripartito fra le regioni ed erogato dal MIUR direttamente all'Azienda DSU;

Dato atto che, ai sensi del Regolamento 47/R 2003 e ssmm, art. 60 bis, si provvederà con atto da adottare entro il 31 ottobre 2020 ad assegnare alla Azienda DSU le risorse per l'esercizio 2021;

Sentiti la Conferenza DSU e gli studenti in data 2 luglio 2020;

Ritenuto quindi di approvare il documento “Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore degli studenti universitari comprensivi anche della misura straordinaria emergenza covid-19 - AA 2020/21” (allegato A);

Dato atto del parere positivo espresso dal CD nella seduta del 2 luglio 2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. per quanto esposto in narrativa di approvare il documento “Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore degli studenti universitari, comprensivi anche della misura straordinaria emergenza covid-19 - AA 2020/21” (allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la presente delibera non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale: gli interventi di cui al presente atto si avvarranno di risorse regionali nella misura degli ordinari trasferimenti regionali all'Azienda DSU e del FIS di spettanza della regione Toscana erogato dal MIUR direttamente all'Azienda DSU;

3. di dare atto che, ai sensi del Regolamento 47/R del 2003 e ssmm, art. 60 bis si provvederà con successivo atto da adottarsi entro il 31 ottobre 2020 ad assegnare all'Azienda DSU le risorse regionali da trasferire nel corso dell'esercizio 2021;

4. di demandare al Settore DSU e sostegno alla ricerca la trasmissione del presente atto all'Azienda DSU Toscana per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore degli studenti universitari comprensivi anche della misura straordinaria emergenza covid-19 - AA 2020/21

1. BORSA DI STUDIO

Per l'attribuzione delle borse di studio regionali istituite ai sensi Dlgs 68/2012, e dei benefici connessi rivolti agli studenti in possesso di specifici requisiti di reddito e merito, l'Azienda regionale DSU applica le disposizioni di seguito descritte.

Generalità

La borsa di studio regionale è attribuita esclusivamente per concorso agli studenti che risultano idonei al suo conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di ammissibilità e relativi alla condizione economica e di merito, definiti nei paragrafi successivi, iscritti a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, a corsi di specializzazione, a corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4.

Agli iscritti ai corsi riformati, secondo i nuovi ordinamenti, delle Accademie di Belle Arti, dell'ISIA, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, dei Conservatori di musica e delle Scuole di Musica pareggiate, della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, dell'Istituto Modartech di Pontedera, dell'Opificio delle Pietre Dure e dell'Accademia di Arte Moda e Design, si applicano, secondo equipollenza, i requisiti di merito previsti per gli iscritti ai corsi di laurea di primo livello e di laurea magistrale.

Gli studenti iscritti ad attività corsuali gestite in forma consortile fra due o più delle Istituzioni suddette, e per le quali è riconosciuta l'ammissione al concorso, devono presentare le richieste dei benefici alla sede dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario che opera con riferimento alla sede didattica frequentata dagli studenti stessi.

1.1 Studenti ammissibili al concorso per la borsa di studio

Possono concorrere alla concessione della borsa di studio gli studenti cittadini dell'Unione Europea e gli studenti di altre nazionalità, questi ultimi nei limiti ed alle condizioni stabilite al successivo punto 1.6.

La borsa di studio è concessa limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio (a tal fine il possesso di un titolo di studio di un determinato livello corrisponde al possesso di ciascuno dei titoli di studio di livello inferiore o uguale a quello posseduto), fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali se ne sia già eventualmente beneficiato in precedenza. Di seguito si riportano, in ordine crescente, i livelli corrispondenti ai titoli conferiti al termine dei corsi di studio:

1° livello:

- laurea triennale;
- corsi del vecchio ordinamento delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF), degli Istituti Superiori Industrie Artistiche (ISIA), delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, delle Scuole dirette a fini speciali e dei diplomi universitari;
- corsi di studio triennali, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento, delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori Industrie Artistiche/Industrial Design, delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, dei Conservatori statali di musica, degli Istituti Musicali pareggiati, dell'Istituto Modartech di Pontedera;
- Conservatori statali di musica e Istituti Musicali pareggiati (se uniti ad un diploma di Scuola media superiore) limitatamente al conseguimento di un ulteriore titolo di primo livello concesso da Conservatori di musica o da Istituti Musicali pareggiati;
- corsi universitari (o assimilati) frequentati all'estero aventi durata non superiore a tre anni, indipendentemente dalla validità del titolo in Italia;

2° livello:

- laurea specialistica/magistrale biennale e laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (la locuzione "laurea specialistica" sta ad indicare anche i titoli che gli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale rilasciano al termine del biennio finale);
- laurea vecchio ordinamento;
- corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico (compresi i Cobaslid), attivati dalle Accademie di Belle Arti;
- corsi universitari (o assimilati) frequentati all'estero aventi durata legale superiore a tre anni, indipendentemente dalla validità del titolo in Italia;

3° livello:

- Specializzazioni;
- dottorati di ricerca.

Il possesso di un qualsiasi titolo di uno dei livelli suddetti preclude la possibilità di concorrere ai benefici del DSU per il conseguimento di un ulteriore titolo del medesimo livello o inferiore, mentre non la preclude per il conseguimento di un qualsiasi titolo di livello superiore.

Il possesso di una laurea triennale o di titolo di livello equivalente preclude la possibilità di ottenere i benefici del DSU per il conseguimento di una laurea specialistica a ciclo unico, se l'ammissione a quest'ultima avviene al primo anno di corso.

Non possono concorrere alla borsa di studio gli studenti impegnati a tempo parziale nelle attività didattiche eventualmente previste dagli ordinamenti universitari.

I richiedenti, per poter partecipare al concorso, dovranno risultare regolarmente iscritti alle Università statali o alle Istituzioni del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici o all'Istituto Modartech di Pontedera aventi sede legale in Toscana.

La borsa di studio è concessa con le seguenti modalità:

- a) iscritti ai corsi di laurea triennale (o titolo corrispondente): per un periodo di tre anni più un semestre a partire dall'anno di prima iscrizione;
- b) iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre a partire dall'anno di prima iscrizione;
- c) iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale (o titolo corrispondente): per un periodo di 2 anni più un semestre dall'anno di prima iscrizione;

d) iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione: per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea indicati ai punti a), b), c), e) che hanno effettuato l'iscrizione agli insegnamenti ai percorsi formativi di cui al decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, nel livello di studi al quale risultano iscritti nell'anno accademico 2020/21, la durata di concessione del posto alloggio e del servizio di ristorazione, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata di un ulteriore semestre **a titolo gratuito**.

Gli studenti che hanno conseguito una laurea triennale o titolo convenzionalmente corrispondente e sono ammessi o sono stati ammessi ad anni successivi al primo di una laurea magistrale a ciclo unico possono beneficiare della borsa di studio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata normale della laurea magistrale a ciclo unico aumentata di un semestre, e gli anni impiegati per il conseguimento del proprio titolo di studio.

A tali studenti, ai fini della valutazione dell'anno di permanenza all'Università e, quindi, della valutazione del merito, saranno considerati tutti gli anni di iscrizione a decorrere dalla prima immatricolazione assoluta fino all'anno accademico di richiesta della borsa di studio come iscritti alla magistrale a ciclo unico. Si applicano anche a tali studenti le eccezioni nel calcolo degli anni suddetti previste nel caso di passaggi ad un primo anno o di immatricolazioni ex novo ad un primo anno senza convalida di crediti, nonché nel caso di interruzione degli studi concessa dall'Università.

Agli studenti che, dopo aver frequentato un corso di laurea triennale (con o senza conseguimento del titolo), sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico non avendo la possibilità di proseguire gli studi nella laurea magistrale corrispondente, in quanto non attivata, sono conteggiati i tre anni di durata della laurea triennale e gli anni di iscrizione alla laurea magistrale a ciclo unico (2020/21 compreso).

Gli studenti con passaggi di corso in carriera possono ottenere la borsa di studio limitatamente agli anni di iscrizione corrispondenti a quelli per i quali non abbiano in precedenza, eventualmente, beneficiato della borsa di studio.

Gli studenti iscritti al Conservatorio di musica ed agli Istituti musicali pareggiati e gli iscritti alla Scuola superiore per mediatori linguistici possono partecipare al concorso per la borsa di studio solo se con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento rispettivamente per il triennio o per il biennio finale.

Gli studenti che abbiano ottenuto il diploma di vecchio ordinamento presso i Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati possono concorrere alla concessione della borsa di studio:

- solo per la laurea magistrale se iscritti a Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati
- per tutti i livelli se iscritti alle altre Università

Gli studenti che, avendo rinunciato agli studi, si siano immatricolati "ex -novo" e gli studenti con passaggi di corso in carriera, non possono ottenere la borsa di studio per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali, precedentemente alla rinuncia stessa, abbiano partecipato al concorso borsa risultando idonei nelle graduatorie definitive, se hanno riscosso la quota monetaria e/o hanno fruito dei servizi connessi.

E' fatta eccezione per gli studenti che abbiano rinunciato agli studi al primo anno di un corso di laurea entro il 4 settembre 2020 e che per l'a.a. 2020/21 si iscrivano per la seconda volta al primo anno di un corso di laurea; essi possono usufruire dei benefici fin dall'anno di nuova immatricolazione, solo in caso di restituzione della/e quota/e monetarie già percepita/e per borsa di

studio e di rimborso delle quote relative ai servizi eventualmente fruiti e previsti nella stessa borsa di studio.

1.2. Requisiti economici

1.2.1. Secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D.lgs 68/2012 "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*", le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare. Sono altresì previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

1.2.2 La normativa di riferimento per le modalità di determinazione degli indicatori economici e patrimoniali è costituita dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159. Ai fini dello specifico calcolo degli indicatori per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU trova applicazione l'articolo 8 del DPCM 159/13, commi 2, 3, 4, 5.

1.2.3. Ai fini della definizione della "adeguata capacità di reddito" che deve essere posseduta dallo studente indipendente ai sensi del citato articolo 8 comma 2 lett. b) – in attesa dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 7 del D.lgs 68/2012 - si considera un reddito annuo di almeno 6.500 euro dello studente.

1.2.4. Per la definizione del nucleo familiare del richiedente i benefici per la frequenza dei corsi di dottorato si applica quanto previsto nel DPCM 159/2013 art. 8 comma 4.

1.2.5. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, come determinato ai sensi di legge.

1.2.6. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al DPCM 159/2013, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero.

1.2.7. Le dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniale dovranno essere presentate **dagli studenti con nucleo familiare residente in Italia e con redditi e/o patrimoni esclusivamente in Italia** che presentino domanda di borsa di studio e dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- i redditi di riferimento sono quelli conseguiti nel secondo anno solare precedente alla presentazione della DSU, il patrimonio immobiliare e mobiliare di riferimento è quello posseduto al 31 dicembre di due anni precedenti la presentazione della DSU.

. Gli studenti dovranno presentare una DSU aggiornata nel caso intervengano variazioni del nucleo familiare alla data di scadenza della domanda. Essi potranno altresì richiedere – quando ne ricorrano le condizioni – la presentazione della ISEE corrente.

1.2.7 bis Le dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniale dovranno essere presentate **dagli studenti con nucleo familiare residente all'estero e con redditi e/o patrimoni esclusivamente all'estero**, che presentino idonea domanda di borsa di studio per la prima volta o

che non risultino vincitori per l'a.a. precedente per lo stesso ciclo di studi, e dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

– i redditi di riferimento sono quelli conseguiti nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, il patrimonio immobiliare e mobiliare di riferimento è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda.

1.2.8. Le dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniale dovranno essere presentate anche dagli studenti che intendono avvalersi della conversione borsa secondo quanto previsto al paragrafo 1.4 punto a).

1.2.9. Per accedere al concorso per l'attribuzione della borsa di studio ed ai benefici ad essa connessi, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non può superare il limite di 23.600,00 euro. Ai sensi del decreto legislativo 68/2012 art. 8 comma 3 e del DPCM 159/2013, art. 2 comma 1, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare superi il limite di 51.300,00 euro.

1.3. Requisiti di merito.

1.3.1. Studenti iscritti al primo anno:

Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale, di un corso di laurea magistrale o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico (o equiparati) ottengono il 50% della quota monetaria della borsa ed i servizi collegati esclusivamente sulla base delle condizioni economiche, mentre il merito universitario viene valutato solo ex-post. E' fatta comunque salva la valutazione del merito conseguito nel percorso scolastico precedente a quello universitario (voto di diploma) - quale criterio secondario da applicarsi a parità di ISEE - ai fini della predisposizione delle graduatorie.

Per acquisire la seconda ed ultima rata della borsa di studio (pari al 50%) occorre conseguire entro e non oltre la data del 10 agosto dell'anno successivo alla presentazione della domanda almeno venti crediti riconosciuti per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'anno accademico nel quale hanno ottenuto la borsa di studio.

I borsisti che entro il 10 agosto dell'anno successivo alla presentazione della domanda non riescano a conseguire il merito suddetto decadono, a far data dal 1 settembre, dai servizi collegati alla borsa di studio e perdono il diritto alla concessione del restante 50% della quota monetaria della borsa stessa.

Qualora tali studenti non riescano, nemmeno entro il successivo 30 novembre, a conseguire i 20 crediti riconosciuti per il corso di studio cui sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente, o infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio parte nell'altro, sono tenuti anche alla restituzione della quota monetaria già percepita (50%).

1.3.2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo:

1.3.2. A) Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi con nuovo ordinamento

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento, devono possedere i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi nel quale risultavano iscritti nell'anno accademico precedente a quello per il quale presentano la domanda:

A.1 Iscritti ai corsi di laurea:

- per il secondo anno: possedere 25 crediti entro la data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il terzo anno: possedere 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per l'ultimo semestre: possedere 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

A.2 Iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico:

- per il secondo anno: possedere 25 crediti entro la data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il terzo anno: possedere 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quarto anno: possedere 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quinto anno: possedere 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il sesto anno, ove previsto: possedere 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per l'ulteriore semestre: possedere 55 crediti in più, rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai punti A.1 e A.2, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato secondo le seguenti modalità:

- a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

A.3 Iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale:

- per il secondo anno: possedere 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
- per l'ultimo semestre: possedere 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Al fine del conseguimento del merito per la laurea magistrale sono computati anche eventuali crediti conseguiti in eccedenza ai n. 180 della laurea triennale, purché riconosciuti nella magistrale, nonché, limitatamente alla laurea magistrale i crediti conseguiti per il recupero di debiti.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente punto A.3, lo studente può utilizzare il "bonus" maturato e non fruito nel corso di laurea.

Per gli iscritti ai corsi di secondo livello dell'AFAM in possesso del diploma rilasciato al termine di un corso quadriennale, i limiti suddetti sono incrementati di un numero di crediti pari a quello eventualmente riconosciuto allo studente come già acquisito al momento dell'iscrizione.

In caso di laurea triennale conseguita all'estero, lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" di:

- **n. 5 crediti**, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;

- **n. 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione.

1.3.2. B) Studenti con passaggi di corso e/o con soluzioni di continuità in carriera

Tali studenti vengono considerati iscritti allo stesso corso di studi al quale, sulla base della loro carriera universitaria, risultavano iscritti per l'anno accademico precedente.

B.1. Gli studenti iscritti al primo anno di corso con passaggi di corso o soluzione di continuità in carriera sono assimilati agli iscritti ad anni successivi al primo.

B.2. Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che durante la propria carriera universitaria abbiano effettuato passaggi di corso (gli studenti con soluzioni di continuità in carriera sono assimilati a quelli che hanno effettuato passaggi di corso) potranno essere ammessi solo se in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver cumulato un numero di anni di iscrizione, ivi compresa quella relativa all'anno accademico di riferimento del concorso, che superi di oltre un anno la durata normale del corso cui risultavano iscritti nell'a.a. precedente;
- non aver già beneficiato di borsa di studio per un periodo di tempo pari a quello per il quale è prevista la concessione del beneficio;
- non essersi mai trovati in posizione di fuori corso o ripetente con riferimento anche all'anno di iscrizione, per più di una volta;
- avere acquisito il prescritto numero minimo di crediti, con riferimento non all'anno cui risultano iscritti, ma all'anno di permanenza all'Università compreso l'anno accademico suddetto.

Per il computo del numero di anni di iscrizione e di permanenza:

- agli studenti che, antecedentemente all'a.a. cui si riferisce il bando, abbiano effettuato un passaggio da un anno di corso a un primo anno di altro corso non saranno conteggiati gli anni antecedenti al passaggio, purché non siano stati confermati crediti precedentemente conseguiti;
- agli studenti che dopo aver rinunciato agli studi, si siano immatricolati ex -novo, non saranno conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione purché non siano stati confermati crediti conseguiti nella precedente carriera universitaria.

1.3.3. Requisiti di idoneità al concorso degli studenti iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione:

- essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

Nel caso in cui i criteri di cui al precedente punto 1.3.2. non siano applicabili, l'Azienda e le Università definiscono, di comune intesa, i criteri del merito per l'accesso ai benefici.

1.3.6 Studenti provenienti, nell'A.A. 2020/21 da altre Sedi Universitarie

Per gli studenti provenienti da altre sedi universitarie italiane nell'a.a. 2020/21 i requisiti di merito sono valutati, limitatamente a tale anno accademico, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2019/20 nell'Ateneo di provenienza e certificati da detto Ateneo.

Per gli studenti provenienti da sedi universitarie straniere i requisiti di merito sono valutati con riferimento ai crediti convalidati dall'Ateneo di nuova iscrizione.

Non contano, nel computo del numero di anni di iscrizione di cui ai punti precedenti, quelli per i quali le Università, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, del d.p.c.m. 9 aprile 2001, abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione degli studi e per i quali anni gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

1.4 Conseguimento laurea e successiva iscrizione a laurea magistrale

a) *Conseguimento laurea e iscrizione laurea magistrale (conversione borsa)*

Gli studenti che ottengano la borsa di studio e, conseguito il titolo di laurea di primo livello, si iscrivono, per il medesimo anno accademico, ad un corso di laurea magistrale anche a ciclo unico, possono chiedere, entro 15 giorni dall'iscrizione alla laurea magistrale, che la borsa di studio loro già assegnata sia convertita in una borsa per iscritti ad un corso di laurea magistrale.

Nel caso di studenti che, conseguito il titolo di laurea di primo livello, si iscrivano, per il medesimo anno accademico, ad un corso di laurea magistrale presso un ateneo toscano diverso da quello presso il quale hanno conseguito la laurea di primo livello, la richiesta di conversione borsa e la relativa documentazione devono essere presentate presso la Sede dell'Azienda DSU dell'area di competenza.

Gli studenti cui sarà accolta la richiesta permangono nella stessa posizione della graduatoria alloggi nella quale erano inseriti prima della conversione. E, se già alloggiati, partecipano al concorso alloggio per l'a.a. successivo in qualità di "conferme".

Le stesse disposizioni si applicano nei confronti degli studenti che ottengono la borsa di studio come iscritti al quarto anno convenzionale di una laurea triennale e si iscrivono, nel medesimo anno accademico, ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico. Tali studenti possono chiedere che la borsa semestrale ottenuta sia convertita in una borsa annuale per il 4° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico cui si iscrivono. Per ottenere la conversione, dovranno produrre apposita certificazione dalla quale risulti che i crediti conseguiti nella laurea triennale risultino convalidati in numero sufficiente a mantenere il possesso del merito per la borsa nel nuovo corso di studi.

b) *Previsione di conseguimento laurea triennale ed iscrizione laurea magistrale entro l'anno di riferimento.*

1. Gli studenti non in possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione della borsa di studio per l'a.a. di riferimento del concorso, ove ritengano di conseguire la laurea triennale e di iscriversi alla laurea magistrale entro lo stesso anno accademico, possono chiedere la borsa di studio e/o il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale anche in assenza di tale iscrizione, a condizione che abbiano conseguito 150 cfu entro la data del 10 agosto.

Detti studenti sono tenuti a comunicare per iscritto all'Azienda il conseguimento della laurea nonché l'avvenuta iscrizione alla laurea magistrale entro 15 giorni dall'avvenuta iscrizione. In caso di mancata iscrizione alla laurea magistrale sono altresì tenuti a comunicarlo tempestivamente all'Azienda.

Tali studenti, se in possesso dei requisiti economici richiesti, sono inseriti nella graduatoria di propria competenza con situazione sospesa in attesa dell'effettiva iscrizione alla laurea magistrale.

Per la durata della sospensione lo studente non percepisce alcuna quota monetaria della borsa, ma può beneficiare dei servizi di ristorazione e di alloggio, previa richiesta scritta all'Azienda. Qualora tali studenti non conseguano la laurea di primo livello, ovvero pur conseguendo la laurea non si iscrivano alla laurea magistrale nello stesso anno accademico, entro i termini stabiliti dai singoli Atenei, sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato corrispondendo all'Azienda la tariffa prevista di € 250,00 mensili per il periodo di indebita permanenza e a rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato alle tariffe applicate alla generalità degli studenti.

Gli studenti richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari per l'a.a. precedente e non decaduti dal beneficio, partecipano al concorso per l'a.a. di riferimento come "conferme alloggio".

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

c) Conseguimento laurea e previsione iscrizione laurea magistrale entro l'a.a. successivo al conseguimento della laurea.

Gli studenti che ottengono la borsa di studio e, conseguito il titolo di laurea di primo livello, non si iscrivono per il medesimo anno accademico ad un corso di laurea magistrale, ma intendono iscriversi a tale corso per l'anno accademico successivo mantengono, al fine di proseguire l'attività didattica e lo studio, oltre il proprio diritto alla quota monetaria spettante, tutti i servizi connessi alla borsa di studio per i periodi previsti. Possono altresì mantenere i servizi, per un ulteriore periodo sino al conseguimento della borsa di studio riferita all'anno accademico successivo, corrispondendo le tariffe applicate alla generalità degli studenti per il servizio mensa e le tariffe alloggio di cui al paragrafo 4.2 per il posto alloggio .

A tal fine devono produrre all'Azienda, entro 15 giorni dal conseguimento della laurea, apposita richiesta dalla quale risulti il proprio intendimento ad iscriversi per l'anno accademico successivo al corso di laurea magistrale, nonché idonea documentazione dalla quale risulti il proseguimento dell'attività didattica nell'a.a. 2020/21.

Qualora nell'anno accademico successivo tali studenti non si iscrivano al corso di laurea magistrale si applicano per il posto alloggio le disposizioni di cui al paragrafo 4.1.5 lett. C. Sono altresì tenuti al pagamento dei pasti fruiti gratuitamente nel periodo successivo al conseguimento della laurea triennale presso il servizio mensa, alle tariffe applicate alla generalità degli studenti.

d) Conseguimento laurea ed iscrizione ai corsi singoli di transizione

Gli studenti che, conseguita la laurea di primo livello, risultino iscritti a corsi singoli di transizione in attesa di conseguire i crediti necessari per iscriversi regolarmente nello stesso anno accademico ad un corso di laurea magistrale possono chiedere, per il medesimo anno, la borsa di studio e/o il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione. Tali studenti sono inseriti nella graduatoria di competenza con situazione sospesa. Nel periodo di sospensione non si procede all'erogazione della quota monetaria della borsa, che sarà erogata solo dopo l'effettiva iscrizione alla laurea magistrale. I servizi connessi alla borsa sono invece erogati anticipatamente agli studenti che ne abbiano fatto richiesta scritta all'Azienda.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo la rimozione della causa della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto alloggio.

Qualora gli studenti non si iscrivano nell'anno accademico di riferimento alla laurea magistrale sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato, corrispondendo all'Azienda la tariffa di € 250,00 mensili per il periodo di indebita permanenza e a rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato alle tariffe applicate alla generalità degli studenti.

Gli studenti devono comunicare all'Azienda l'iscrizione ovvero la mancata iscrizione al corso di laurea magistrale.

1.5. Autocertificazione delle domande.

Le domande sono presentate dagli studenti cittadini dell'Unione Europea con una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante le proprie condizioni di merito ed economiche.

Accertamenti relativi alla condizione economica.

L'Azienda controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti utilizzando, di norma, il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 25% degli idonei e beneficiari della borsa di studio. L'Azienda si adopera e si organizza in modo da ampliare progressivamente i controlli effettuati.

L'Azienda DSU attiva accordi specifici con la Guardia di Finanza al fine di promuovere e rendere più efficaci i controlli anche sostanziali sui livelli reddituali dei richiedenti i benefici a carattere selettivo.

1.6. Studenti stranieri extra Unione Europea

Gli studenti stranieri e gli studenti apolidi, rifugiati politici o con protezione sussidiaria (purché tale "status" sia comprovato dagli interessati stessi mediante documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi, dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici o con protezione sussidiaria) sono ammessi a concorrere alla borsa di studio, ai sensi del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46.

Gli studenti richiedenti asilo possono far domanda di borsa di studio presentando copia della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico. L'eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato, a seguito del quale lo studente oltre ad acquisire il diritto all'erogazione della quota monetaria della borsa, può iniziare a fruire gratuitamente dei servizi connessi alla borsa (mensa ed alloggio, se disponibile).

Gli studenti stranieri, oltre al possesso degli specifici requisiti sopra indicati ed ai relativi requisiti di merito, sono tenuti a comprovare il possesso degli altri requisiti economici e familiari previsti per la borsa di studio mediante idonee certificazioni.

La determinazione degli indicatori della condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è effettuata sulla base delle procedure e delle modalità di cui al d.p.r. 394/1999, articolo 46.

Gli studenti apolidi, rifugiati politici o con protezione sussidiaria e gli studenti richiedenti asilo sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate o Consolati.

Gli studenti stranieri sono comunque considerati studenti fuori sede, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo, come individuati nel vigente decreto del MIUR, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione e quelle alternative di cui in seguito, ai fini della quantificazione dell'importo Isee ed Ispe, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 0. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che

rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici o con protezione sussidiaria ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Gli studenti stranieri sono tenuti alla presentazione della documentazione sopra indicata al momento della prima domanda di borsa di studio; sono esonerati dalla presentazione della suddetta documentazione in sede di conferma della borsa negli anni successivi al primo e nel rispetto di quanto previsto al punto 1.2.7 bis. In questo caso viene richiesto allo studente di confermare la persistenza delle stesse condizioni economiche.

L'Azienda definirà e specificherà nel bando di concorso le modalità ed i termini di presentazione della documentazione ed eventuale integrazione della stessa.

1.7. Importo della borsa di studio

L'importo lordo delle borse di studio è diversificato in base alle condizioni soggettive dello studente.

In base alla residenza gli studenti sono classificati come segue:

a) “studente fuori sede”: si intende lo studente che risiede in Comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato e con tempi di percorrenza tra detti Comuni, con mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.

Lo studente che risieda in Comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi, con tempi di percorrenza fra detti Comuni, con mezzi pubblici di trasporto, superiori ad 1 ora ma non superiori ad un'ora e mezza, può optare fra lo stato di “fuori sede” e quello di “pendolare” con modalità che saranno definite dall'Azienda DSU.

b) “studente in sede”: si intende lo studente che risiede nel Comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Si intende “studente in sede” anche lo studente con sede prevalente del corso di studi frequentato nel Comune di:

- Firenze e residenza nei comuni, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Pontassieve, Rignano, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia se la residenza è in uno qualsiasi di questi Comuni.
- Pisa e residenza nei Comuni di Cascina, Calci, San Giuliano Terme e Vecchiano;
- Siena e residenza nei Comuni di Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Sovicille, Castelnuovo Berardenga e Asciano;

Si intende altresì come “studente in sede” lo studente iscritto a corsi di studio a distanza e lo studente detenuto.

c) “studente pendolare”: si intende lo studente che non risulta né “in sede” né “fuori sede”.

Per “sede prevalente del corso di studi frequentato” si intende il Comune dove viene erogato il maggior numero di ore dell'attività didattica prevista per l'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto, fatta eccezione per il tirocinio.

Per l'anno accademico 2020/21 gli importi delle borse di studio sono determinati in coerenza agli importi minimi fissati per l'AA 2020/21 dal DM 63 del 6 maggio 2020.

Nella successiva Tabella B) sono indicati, per tipologia di studente, gli importi netti in euro della borsa di studio.

Oltre ai valori netti vi figura il valore in euro attribuito alla gratuità dei servizi ed il valore lordo complessivo della borsa.

L'Azienda regionale fa riferimento a tali importi assicurando gratuitamente ai beneficiari delle borse di studio il servizio abitativo e di ristorazione, quest'ultimo articolato in modo che sia funzionale alle esigenze didattiche della frequenza all'Università. L'importo netto costituisce la quota monetaria della borsa di studio erogabile ai vincitori. Tale quota monetaria può essere diminuita del contributo che lo studente sia tenuto, eventualmente, a corrispondere a parziale copertura dei costi energetici dell'alloggio.

Tabella B)

Studenti in sede

Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)	Oltre 15.000 fino a 23.600,00	Da 0 fino a 15.000
Quota netta annuale (due semestri) in denaro	1.050	1.140
Valore annuale dei servizi: - Alloggio - Mensa	0 850	0 850
Valore lordo annuale in Euro	1.900	1990

Studenti pendolari

Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)	Oltre € 15.000 e fino a € 23.600,00	Da 0 sino a 15.000
Quota netta annuale (due semestri) in denaro	1.550	2.050
Valore annuale dei servizi: - Alloggio - Mensa	0 850	0 850
Valore lordo annuale in Euro	2.400	2.900

Studenti fuori sede

Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)	Oltre € 15.000 e fino a € 23.600,00	Da 0 sino a 15.000
Quota netta annuale (due semestri) in denaro	770	1.480

Valore annuale dei servizi:		
- Alloggio	3.000	3.000
- Mensa	1600	1600
Valore lordo annuale in Euro	5.370	6.080

Gli studenti che, risultati vincitori di borsa di studio, conseguano il titolo finale relativo al corso per il quale hanno richiesto la borsa di studio, percepiscono la quota monetaria della borsa (annuale o semestrale come esposto al precedente punto 1.1.), mentre decadono dai servizi (mensa e alloggio) ad essa connessi.

E' fatta eccezione a quanto sopra per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, intendono iscriversi alla laurea magistrale biennale nello stesso anno accademico di riferimento e nell'anno accademico successivo. A tali studenti, si applica quanto previsto al paragrafo 1.4. rispettivamente punto a) e punto c).

La revoca della borsa di studio, ai sensi del precedente punto 1.3.1., comporta la restituzione di quanto riscosso dagli studenti a titolo di quota netta in denaro, secondo le tipologie di cui alla precedente tabella. L'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario concesso agli studenti risultati idonei per l'ottenimento della borsa di studio ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, è concesso a prescindere dalle revoche di cui al successivo punto 1.10. fatta eccezione per quelle indicate all'ultimo comma di tale punto.

Gli studenti vincitori di borsa di studio come fuori sede che partecipino al concorso per l'assegnazione di posti alloggio, a meno che non ricadano nelle cause di incompatibilità previste per il "Servizio Alloggio", vengono nominati vincitori del concorso stesso fruendo gratuitamente del relativo servizio.

Gli studenti idonei, non vincitori di borsa di studio per esaurimento di fondi, vengono invece nominati idonei del concorso alloggio fruendo del servizio secondo quanto previsto ai punti 4.1 e 7.

Nessun importo potrà essere corrisposto per il mancato godimento totale o parziale del Servizio Alloggio a meno che non dipenda da indisponibilità di posti. E' fatta eccezione per gli studenti disabili di cui al punto 3.2., per gli studenti con figli minori di cui al successivo punto 3.3, per gli studenti coniugati conviventi con il coniuge e per gli studenti fuori sede che frequentino corsi di studio con sede prevalente in comuni in cui non siano presenti strutture abitative dell'Azienda, che possono richiedere il contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso, purché ne ricorrano tutte le altre condizioni previste.

In caso di indisponibilità di posto ai borsisti fuori sede, vincitori di posto alloggio, potrà essere concessa una somma (contributo affitto), purché i richiedenti dimostrino di alloggiare a titolo oneroso per almeno 6 mesi nel Comune o Comuni limitrofi ove ha sede prevalente il corso di studi frequentato. Il contributo affitto può raggiungere un importo massimo annuo corrispondente al valore in euro attribuito al servizio abitativo, rapportato al periodo di effettiva indisponibilità del posto stesso.

La concessione del contributo affitto agli studenti è subordinata alla presentazione di apposita richiesta presso la sede di competenza dell'Azienda con allegata copia di regolare contratto d'affitto della durata di almeno 6 mesi o – in caso di studente che alloggi senza contratto regolare ma che voglia regolarizzare il contratto ai sensi della vigente normativa sull'emersione degli affitti al nero - copia dell'istanza di passaggio a contratto regolare secondo le vigenti norme sull'emersione degli affitti al nero (o dichiarazione sostitutiva della stessa).

Qualora durante il periodo per il quale gli è stato assegnato il posto alloggio (o il contributo affitto) lo studente perda la qualità di studente fuori sede dovrà notificarlo immediatamente per scritto all'Azienda DSU di competenza, provvedendo altresì a rilasciare il posto stesso. Qualora si tratti di fruitore di contributo affitto, l'erogazione dello stesso cesserà dalla data della perdita della qualità suddetta.

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto, per un periodo di sei o dodici mesi (a seconda che risultino vincitori di borsa semestrale o annuale) a consumare gratuitamente presso la Mensa Universitaria, nei periodi di apertura della stessa, un pasto giornaliero nel caso di studenti in sede o pendolari ovvero due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede. I tempi di fruizione del servizio Mensa possono essere rimodulati prevedendo anche periodi inferiori a quelli di norma previsti.

Il numero di pasti giornalieri gratuiti è soggetto a variazioni nel caso lo studente perda la qualità di fuori sede. In tal caso è previsto l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'Azienda.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata utilizzazione del Servizio Mensa né per la mancata consumazione dei pasti nel periodo di apertura o di chiusura della Mensa Universitaria e/o dei ristoranti convenzionati con l'Azienda. E' fatta eccezione per gli studenti che non fruiscono di detti servizi perché impegnati in programmi di studio con frequenza all'estero validati dalle Università per i mesi non coperti dall'integrazione per mobilità internazionale di cui al successivo punto 5, per gli studenti disabili di cui al punto 3.2. che possono richiedere la monetizzazione del servizio e per eventuali altri casi disposti dall'Azienda così come indicato nel successivo paragrafo 10.

Per gli studenti disabili di cui al punto 3.2. gli importi della borsa di studio sopra indicati sono incrementati per un importo pari a 2.000,00 euro (1.200,00 in caso di borsa semestrale), al fine di agevolare la fruizione dell'attività didattica e di studio.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio, ammessi dalle Università a partecipare ai programmi di mobilità internazionale, possono godere di un'integrazione della borsa fino a 480 euro mensili per un massimo di 10 mesi per ogni livello di studi (cfr. successivo paragrafo 5).

1.8. Criteri per la formulazione delle graduatorie per il conferimento della borsa di studio

L'Azienda DSU si pone l'obiettivo di assegnare la borsa di studio a tutti gli studenti idonei, compatibilmente alle risorse di cui può disporre.

L'Azienda DSU Toscana utilizza, per la copertura delle borse di studio, le risorse provenienti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, la quota del fondo integrativo statale DSU e il contributo regionale finalizzato alle borse.

L'Azienda, ove il proprio bilancio lo consenta, può integrare le suddette risorse con quote dei trasferimenti regionali per spese di gestione o derivanti dalle entrate tariffarie.

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati "conferme borsa" gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l'anno accademico precedente a quello di riferimento del bando e non decaduti dal beneficio e dai servizi allo stesso connessi.

Sono inoltre considerati "conferme borsa" gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l'anno accademico suddetto e non decaduti dal beneficio che, conseguita la laurea di primo livello,

partecipano al concorso borsa per l'anno accademico di riferimento del bando come iscritti ad un corso di laurea magistrale.

Per la definizione delle graduatorie si procede sulla base delle seguenti modalità e priorità:

a) studenti "conferme borsa", con l'esclusione degli iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione: la borsa di studio viene attribuita mediante un'unica graduatoria senza alcuna differenziazione per corsi, predisposta in ordine crescente di ISEE (criterio di reddito).

b) altri studenti, con l'esclusione degli iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione: la borsa di studio viene attribuita mediante un'unica graduatoria senza alcuna differenziazione per corsi predisposta in ordine crescente di ISEE. Per gli studenti dei "primi anni" viene prevista l'assegnazione della borsa per almeno il 50% degli idonei.

c) studenti iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione "conferme borsa": la borsa di studio viene attribuita mediante un'unica graduatoria definita in ordine crescente di ISEE. Per tale graduatoria viene costituita un'apposita riserva di finanziamento e/o fissato un numero di borse da assegnare;

d) altri studenti iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione: la borsa di studio viene attribuita mediante un'unica graduatoria definita in ordine crescente di ISEE. Anche per tale graduatoria è definito un numero di borse da assegnare.

Nell'ambito delle sopra indicate graduatorie (con l'eccezione di quelle ai precedenti punti c e d), in caso di parità sul criterio di reddito, viene applicato il criterio del maggior merito.

In caso di ulteriore parità viene data precedenza al più giovane di età (punti a, b, c, d,).

Le graduatorie di cui sopra vengono predisposte su base regionale previa istruttoria delle domande effettuata da operatori dell'Azienda DSU, con garanzia di pari trattamento ed omogeneità di valutazione sull'intero territorio regionale.

Nella circostanza che le risorse disponibili non consentano l'assegnazione della borsa a tutti gli idonei in graduatoria, l'Azienda potrà effettuare successivi scorrimenti della graduatoria in caso si rendano disponibili in corso d'anno ulteriori fondi.

In caso di presenza di idonei non vincitori, saranno posti in essere meccanismi di attribuzione delle borse, che regolamentino l'accesso al beneficio degli studenti stranieri ed italiani, in modo da non penalizzare né gli uni né gli altri. A tale fine può essere utilmente definita una medesima percentuale di copertura degli idonei italiani e degli idonei stranieri.

1.9. Adozione del bando, termini per la presentazione delle domande, per la pubblicazione delle graduatorie e per il pagamento delle rate della borsa.

L'Azienda adotta un proprio bando per la presentazione delle domande di borsa ed alloggio. Al fine di facilitare la diffusione dell'informazione sui benefici DSU e di supportare gli studenti stranieri nella presentazione della domanda, il bando può essere tradotto in lingua inglese - ed eventualmente in altre lingue - fermo restando che per tutti gli effetti giuridici rimane valida solo ed esclusivamente la stesura in lingua italiana.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l'anno accademico 2020/21 alle ore 13 del 4 settembre 2020. L'Azienda fissa i termini di scadenza per la presentazione delle domande di dottorandi e specializzandi.

Fatta eccezione per gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione, l'Azienda pubblica la graduatoria provvisoria il 30 settembre 2020 mentre il termine per la graduatoria definitiva è fissato entro il 30 novembre 2020;

Limitatamente agli iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato, la graduatoria provvisoria è pubblicata entro il 15 dicembre 2020 e la definitiva entro il 15 gennaio 2021.

La quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, sarà corrisposta agli studenti aventi titolo, fatta esclusione per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello, ai corsi di laurea di secondo livello e di laurea magistrale a ciclo unico, nel modo seguente:

- fino al 50% (ovvero fino all'intera quota, qualora si tratti di borsa di studio semestrale) entro il mese di dicembre dell'anno di presentazione della domanda;
- la restante quota entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Il primo dei suddetti termini non si riferisce a dottorandi e specializzandi.

La quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, sarà corrisposta agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello, ai corsi di laurea di secondo livello e di laurea magistrale a ciclo unico nel modo che segue:

- il 50% entro il mese di dicembre dell'anno di presentazione della domanda;
- il restante 50% viene erogato soltanto a coloro che abbiano conseguito, entro e non oltre il 10 agosto dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda almeno n. 20 crediti riconosciuti per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'anno accademico nel quale hanno ottenuto la borsa di studio. In particolare se lo studente presenta certificazione o dichiarazione sostitutiva comprovante il conseguimento dei 20 crediti:
- entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda: la seconda rata è corrisposta nel mese di giugno;
- dopo il 31 maggio ed entro il 10 agosto dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda la rata è corrisposta entro ottobre.

Il pagamento degli importi monetari della borsa di studio, o di altre provvidenze, potrà essere sospeso agli studenti debitori dell'Azienda che non siano in regola con i rimborsi; detti importi potranno essere utilizzati per compensare il debito dello studente.

Gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio che non provvedono alla riscossione degli importi emessi a loro favore entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della domanda, comunque entro e non oltre il 31 dicembre del suddetto anno, decadono dal beneficio.

1.10. Decadenza e revoche, congedi per altri Atenei e rinunce agli studi.

Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea di primo livello, ai corsi di laurea di secondo livello o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico (o equiparati) che non abbiano conseguito entro il 10 agosto dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda almeno 20 crediti riconosciuti per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'anno accademico nel quale hanno ottenuto la borsa di studio, decadono dal beneficio.

Tale decadenza si riferisce alla perdita del diritto a fruire del restante 50% della quota monetaria della borsa di studio nonché, a decorrere dal 1° settembre successivo, alla perdita dell'alloggio o del contributo affitto e del servizio mensa a titolo gratuito.

Se i suddetti studenti non conseguono il requisito minimo di 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente, o infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio parte nell'altro, entro il successivo 30 novembre, il beneficio della borsa di studio viene revocato con conseguente restituzione anche della quota monetaria già percepita.

La decadenza e la revoca di cui sopra non si applicano agli studenti portatori di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%, agli studenti con figli minori di cui al successivo punto 3.3, agli studenti detenuti ed agli studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale (paragrafo 3bis).

In caso di revoca, gli studenti dovranno rimborsare quanto riscosso a titolo di quota netta in denaro della borsa di studio.

Agli studenti che entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda ottengono il congedo per altri Atenei o rinunciano agli studi è revocato il diritto alla concessione della borsa di studio indipendentemente dal numero di crediti conseguiti a tale data. L'importo netto in denaro della borsa di studio eventualmente già riscosso dovrà essere rimborsato all'Azienda.

Costituiscono eccezione a quanto previsto per il congedo, i trasferimenti tra gli Atenei della Toscana; in questo caso lo studente trasferito mantiene il diritto alla quota monetaria della borsa che verrà erogata a carico della Sede dell'Azienda in cui ha presentato domanda. La Sede dell'Azienda competente per il nuovo Ateneo assicura il servizio mensa e, qualora disponibile, il posto alloggio. Qualora questo non sia disponibile, la stessa Sede eroga, previa presentazione di richiesta e documentazione necessaria da parte dello studente, il contributo affitto.

Resta fermo quanto indicato al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° capoverso di questo punto per gli studenti che si congedano per altri Atenei o rinunciano agli studi dopo la data già menzionata.

Gli studenti ai quali la borsa di studio venga revocata per motivi diversi da quelli sopra esposti dovranno rimborsare quanto riscosso sia a titolo di importo netto in denaro della borsa di studio sia a titolo di eventuali integrazioni, di contributo affitto e di monetizzazione dei servizi, oltreché il valore dei servizi goduti.

In caso di false dichiarazioni – anche a seguito di controlli sostanziali effettuati dalla Guardia di Finanza che evidenzino scostamenti dai livelli reddituali dichiarati - sono inoltre soggetti all'applicazione della normativa penale vigente per fatti costituenti reato, oltreché delle eventuali sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Essi perdono il diritto all'esonero dalle tasse e contributi universitari e dovranno versare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla L.R. 3 gennaio 2005, n. 4.

1.11. Compatibilità

La borsa di studio è incompatibile con provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di studio, anche di dottorato, posti gratuiti o parzialmente gratuiti e servizi abitativi) che non siano state espressamente dichiarate dalla Regione Toscana compatibili con la borsa di studio. In caso di incompatibilità lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.

La borsa di studio è altresì incompatibile con qualsiasi situazione debitoria maturata nei confronti dell'Azienda DSU. Lo studente vincitore di borsa di studio e/o posto alloggio che si trovi in una situazione debitoria nei confronti dell'Azienda regionale per il DSU, che non regolarizzi la propria posizione in ordine al credito vantato dall'Azienda, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di approvazione delle graduatorie definitive, fermo restando l'obbligo di quanto già dovuto all'Azienda, decade dai benefici.

La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, fatta esclusione per il prestito

d'onore e il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici, sempre erogati dalla Regione, dichiarati espressamente incompatibili con la borsa di studio.

La borsa di studio è compatibile con le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza, con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti per incentivarne l'iscrizione a determinati percorsi di studio.

La borsa di studio è compatibile con le provvidenze attribuite da altre istituzioni ai soli fini del sostenimento dei costi per il servizio abitativo. In tal caso gli studenti fuori sede non potranno usufruire del servizio alloggio e del contributo affitto.

2. Modalità per l'esonero dal pagamento della tassa DSU per gli studenti degli Istituti universitari ad ordinamento speciale.

Ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, articolo 6, comma 1, lettera c), sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti, iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Pisa, ammessi alla Scuola Normale Superiore e alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "S. Anna" di Pisa, nonché gli iscritti ai corsi di dottorato della stesse scuole e della IMT di Lucca che presentino domanda di borsa di studio, secondo le procedure previste, e che risultino in possesso dei requisiti di merito e delle condizioni economiche previsti dal presente provvedimento per beneficiare della suddetta borsa di studio.

3. Categorie svantaggiate

3.1. Poli universitari penitenziari e detenuti studenti

In considerazione del progetto per la costituzione di Poli universitari penitenziari, in vista della costituzione in Toscana di un sistema di istruzione che coinvolga anche persone in situazioni di particolare difficoltà, l'Azienda può disporre, in accordo con il Comitato didattico-organizzativo dei Poli universitari penitenziari, particolari finanziamenti, sia per interventi in forma generalizzata (spese per materiale didattico, attrezzature e di funzionamento del polo), sia per interventi individualizzati legati a parametri di risultato. I suddetti finanziamenti possono inoltre essere utilizzati per contributi diretti annuali e ripetuti (ad ogni reinscrizione ai corsi di studio universitari) mirati anche al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario da parte di coloro che si iscrivono a corsi universitari.

Agli studenti detenuti, appartenenti o meno ai Poli universitari penitenziari, la borsa di studio viene concessa sulla base dei requisiti di merito e per i periodi previsti per gli studenti disabili, mentre per quanto attiene agli altri requisiti si fa riferimento a quelli prescritti per tutti gli altri studenti. Agli studenti detenuti, inoltre, non si applicano la decadenza e la revoca previste per il mancato conseguimento del merito di cui ai primi tre capoversi del precedente punto 1.10.

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio, gli studenti di cui trattasi sono sempre considerati in sede e, pertanto, esclusi dalla partecipazione al concorso alloggio. Non viene altresì erogato il valore monetario del servizio mensa.

3.2. Studenti disabili

Ai fini del presente atto si intende per studente disabile il soggetto con handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%.

3.2.1. L'Azienda fornisce agli studenti disabili ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi universitari nonché a quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso.

3.2.2. La durata di concessione dei benefici per gli studenti di cui trattasi è maggiorata di due semestri rispetto alla durata della concessione ordinaria prevista per la tipologia di corso seguito.

3.2.3. Per l'attribuzione della borsa di studio e del posto alloggio mediante concorso agli studenti di cui al punto 3.2. vengono stabiliti i seguenti requisiti di merito:

- 3.2.3.1 iscritti ai corsi di laurea attivati ai sensi dei nuovi ordinamenti: quelli di cui al precedente punto 1.3.2 ridotti del 40% e con arrotondamento per difetto, senza applicazione del "bonus".

In alternativa al precedente punto 3.2.3.1 l'Azienda, sentite le Università, può adottare specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti per le specifiche disabilità.

3.2.4. Agli studenti con disabilità vincitori di borsa di studio non si applicano la decadenza e la revoca previste per il mancato conseguimento del merito di cui ai primi tre capoversi del precedente punto 1.10.

3.2.5. L'Indicatore della situazione economica equivalente e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare degli studenti indicati al punto 3.2. (Indicatori individuati come al precedente punto 1.2) che intendono beneficiare dei servizi ed interventi a concorso, non possono essere superiori rispettivamente al limite di ~~30.500,00~~ 30.600,00 euro e di ~~61.100,00~~ 61.300,00 euro.

Ai fini della determinazione dell'importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l'Isee degli studenti disabili, è ricalcolato con la seguente formula:

$\frac{23.600,00 \times \text{Isee del soggetto}}{30.600,00}$

3.2.6. L'importo della borsa di studio, per gli studenti individuati al punto 3.2., è incrementato al fine di consentire loro di usufruire di tutte le occasioni che agevolano la fruizione dell'attività didattica e lo studio per un importo pari a 2.000,00 euro (1.200,00 in caso di borsa semestrale).

Agli studenti disabili il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti ed è loro riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso e la possibilità di monetizzare il servizio mensa.

3.2.7. Fatte salve situazioni particolari, l'Azienda può concedere, agli studenti con indicatori della situazione economica equivalente e patrimoniale equivalente di cui al punto 3.2.5. e con continuità negli studi, l'esenzione dalla contribuzione per i servizi e/o contributi speciali fino ad un importo di 1.000,00 euro annui.

3.3. Studenti con figli minori conviventi (con età non superiore a 6 anni)

3.3.1. La durata di concessione dei benefici per gli studenti di cui trattasi è maggiorata di due semestri rispetto alla durata della concessione ordinaria prevista per la tipologia di corso seguito.

3.3.2. Per l'attribuzione della borsa di studio e del posto alloggio mediante concorso agli studenti con figli minori conviventi vengono richiesti gli stessi requisiti di merito di cui al precedente punto 3.2.3.

3.3.3. Agli studenti con figli conviventi minori di 6 anni, vincitori di borsa di studio, non si applicano la decadenza e la revoca previste per il mancato conseguimento del merito di cui ai primi tre capoversi del precedente punto 1.10.

3.3.4 L'Indicatore della situazione economica equivalente e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare degli studenti con figli conviventi minori di 6 anni non possono essere superiori rispettivamente al limite di ~~30.500,00~~ 30.600,00 euro e di ~~61.100,00~~ 61.300,00 euro.

Ai fini della determinazione dell'importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l'Isee degli studenti con figli conviventi minori di 6 anni è ricalcolato con la formula indicata al precedente punto 3.2.5.

3.3.5 Agli studenti con figli conviventi minori di 6 anni è riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso e la possibilità di monetizzare il servizio mensa.

3/BIS. Studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale

3.1. bis La durata di concessione dei benefici per gli studenti di cui trattasi è maggiorata di due semestri rispetto alla durata della concessione ordinaria prevista per la tipologia di corso seguito.

3.2. bis Per l'attribuzione della borsa di studio e del posto alloggio mediante concorso agli studenti atleti vengono richiesti gli stessi requisiti di merito di cui al precedente punto 3.2.3.

3.3. bis Agli studenti atleti, vincitori di borsa di studio, non si applicano la decadenza e la revoca previste per il mancato conseguimento del merito di cui ai primi tre capoversi del precedente punto 1.10.

4. Alloggi

4.1. Modalità per la partecipazione all'assegnazione dell'alloggio.

4.1.1. Requisiti generali.

Per poter partecipare al concorso gli studenti, oltre che trovarsi nelle condizioni generali di cui al precedente punto 1.1. per l'ammissione al concorso della borsa di studio e possedere i prescritti requisiti di condizione economica di cui al punto 1.2., dovranno:

- essere qualificabili come "fuori sede" (qualora nel corso del periodo di assegnazione del posto alloggio perdano tale requisito dovranno attenersi a quanto indicato al punto 1.7).
- non aver già beneficiato, precedentemente all'anno accademico per il quale si concorre, del posto alloggio e/o del contributo affitto per un numero di anni pari o superiore alla durata massima prevista al successivo punto 4.1.4. per il corso di studi cui risultano iscritti per l'a.a. antecedente a quello di presentazione della domanda o, in caso di passaggio (vedi punto 1.3.2. lettera b), per il corso di studi cui sono considerati iscritti.

4.1.2. Requisiti di merito.

a) Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato delle Università e dei corsi AFAM e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici se riformati secondo il nuovo ordinamento.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che concorrono al posto alloggio devono:

- non aver cumulato in carriera, anche nell'eventualità che abbiano effettuato passaggi di corso e/o abbiano soluzioni di continuità in carriera, un numero di anni di iscrizione che superi il numero di anni per i quali può essere concesso il beneficio con non più di un fuori corso o ripetente intermedio;
- avere conseguito, se iscritti ad un corso di laurea con nuovo ordinamento, il merito previsto per l'ammissione al concorso della borsa di studio e determinato con riferimento non all'anno di corso al quale risultano iscritti ma al numero di anni di iscrizione all'Università compreso l'anno accademico cui si riferisce il concorso.

4.1.3 Cause di incompatibilità.

Gli studenti con passaggi di corso in carriera non possono ottenere il posto alloggio o il contributo affitto, per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano in precedenza, eventualmente, beneficiato.

Gli studenti che, avendo rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex -novo e non si trovano nelle condizioni di cui al punto 1.1 ultimo paragrafo, non possono ottenere il posto alloggio per i semestri corrispondenti a quelli per i quali, precedentemente alla rinuncia stessa, ne abbiano, eventualmente, già beneficiato.

Il posto alloggio è incompatibile con attività che non consentano la frequenza agli studi. Il posto alloggio è inoltre incompatibile con lo svolgimento del servizio militare, con lo status di detenuto e lo svolgimento del servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso. La retribuzione dell'attività a tempo parziale prevista dall'articolo 13 della legge 390/1991, non costituisce causa di incompatibilità.

Il posto alloggio è incompatibile con provvidenze analoghe (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente gratuiti e servizi abitativi) diverse da quelle concesse dall'azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio; è fatta eccezione per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, per il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza, per i contributi eventualmente concessi dalle Università utilizzando le graduatorie degli studenti idonei non beneficiari del concorso per la borsa di studio bandito dall'Azienda, e per le altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale.

Il posto alloggio è altresì incompatibile con qualsiasi situazione debitoria maturata nei confronti dell'Azienda DSU (cfr. 1.11).

Agli studenti decaduti dal beneficio dell'alloggio che non provvedano a riconsegnare il posto letto entro 10 giorni dalla notifica della richiesta di rilascio o dal verificarsi del motivo di decadenza è applicata la tariffa di 26,00 euro per ogni giorno di permanenza non autorizzato.

4.1.4. Termini per la presentazione delle domande e durata del beneficio.

I termini per la presentazione delle domande di posto alloggio sono fissati dall'Azienda insieme ai termini per la presentazione delle domande per le borse.

Qualora si attui un programma per l'anticipazione del beneficio, teso a far fronte alle esigenze didattiche degli studenti, i tempi di assegnazione del posto alloggio possono essere rimodulati prevedendo anche assegnazioni per periodi inferiori a quelli di norma previsti.

I posti alloggio, eventualmente, non assegnati a seguito di procedura concorsuale così come, nei periodi di tempo libero da attività accademiche, tutti i restanti posti, saranno utilizzati dall'Azienda per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università.

Per gli studenti con carriera tutta nel nuovo ordinamento e in possesso dei prescritti requisiti l'utilizzo del posto alloggio può protrarsi per 1 anno oltre la durata normale del corso di studi. Fanno eccezione gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato, ammissibili al servizio alloggio, per i quali la durata del beneficio coincide con la durata legale di detti corsi.

Per gli studenti vincitori di borsa semestrale, che abbiano effettuato l'iscrizione agli insegnamenti ai percorsi formativi di cui al decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, nel livello di studi al quale risultano iscritti nell'anno accademico 2020/21, la gratuità del servizio alloggio termina il 30/09/2021.

4.1.5. Accesso a corsi di laurea magistrale

a) Gli studenti, vincitori di posto alloggio, che ottengono la conversione della borsa di studio (Vedi punto a) del paragrafo 1.4) saranno considerati conferme o assegnazioni alloggio a seconda che abbiano ottenuto o meno l'effettiva assegnazione dello stesso nell'anno accademico precedente.

b) Gli studenti indicati nel punto b) del paragrafo 1.4, richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari di posto alloggio per l'a.a. precedente a quello di riferimento del concorso, partecipano al concorso come "conferme alloggio", rimanendo alloggiati per i tempi, con le modalità e le condizioni stabilite nel punto b) del paragrafo 1.4.

Qualora lo studente non si iscriva alla magistrale entro il termine previsto dal rispettivo Ateneo è tenuto a lasciare il posto alloggio, salvo che la mancata iscrizione non dipenda da fatto riconducibile all'amministrazione universitaria. In tale caso è consentita la permanenza nel posto alloggio. Laddove la mancata iscrizione non sia imputabile a cause riconducibili all'Amministrazione universitaria, lo studente dovrà rimborsare l'Azienda con le modalità previste nel paragrafo 1.4. punto b.

c) Gli studenti indicati nel punto c) del paragrafo 1.4 potranno mantenere il posto alloggio alle condizioni e con le modalità indicate nel suddetto punto.

Qualora, contrariamente a quanto previsto e per qualsiasi causa, per l'anno accademico successivo non si iscrivano alla laurea magistrale sono tenuti a lasciare l'alloggio ed al pagamento dello stesso secondo la tariffa di 250,00 euro mensili, per il periodo per il quale hanno fruito dello stesso dopo il conseguimento della laurea triennale.

d) Qualora gli studenti indicati nel punto d) del paragrafo 1.4 non si iscrivano nell'anno accademico di riferimento alla laurea magistrale sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato corrispondendo all'Azienda la tariffa di 250,00 euro mensili per il periodo di indebita permanenza.

4.1.6. Graduatoria per l'assegnazione degli alloggi

Sono considerati in possesso dei requisiti necessari per ottenere il posto alloggio gli studenti fuori – sede che, avendone fatto domanda e in assenza di cause di incompatibilità, siano risultati vincitori di borsa di studio (o idonei secondo le condizioni e modalità previsti nel successivo paragrafo 6.1).

L'Azienda DSU individua, per ciascuna sede, sulla base delle disponibilità abitative, una riserva di posti per gli immatricolati ai corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico non inferiore a 100 posti alloggio e non superiore a 300; individua altresì una riserva di posti per specializzandi e dottorandi non superiore a 20 posti per ciascuna sede, ovvero pari al numero di posti necessario per coloro che confermano il posto alloggio ottenuto nell'anno accademico precedente se superiore a 20.

Sono considerati **conferme alloggio** gli studenti che, vincitori di posto alloggio per l'anno accademico precedente a quello di riferimento del bando, hanno ottenuto per tale anno accademico l'effettiva assegnazione di un posto da parte dell'Azienda e non sono decaduti dal beneficio ovvero sono decaduti per aver conseguito la laurea triennale o magistrale.

Per la definizione della graduatoria si procede sulla base delle seguenti modalità e priorità:

a) Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea

La graduatoria sarà formulata secondo i seguenti criteri di precedenza:

1. Studenti conferme alloggio, vincitori di borsa di studio nell'a.a. di riferimento;
2. Studenti vincitori di borsa di studio nell'anno accademico di riferimento e vincitori di posto alloggio nell'a.a. precedente che non sono stati convocati per l'assegnazione dell'alloggio e che non sono decaduti dal beneficio;
3. Studenti vincitori di borsa di studio nell'a.a. di riferimento non appartenenti ai gruppi suddetti;
4. Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso borsa nell'a.a. di riferimento;

Nell'ambito dei gruppi 1, 4 gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

Nell'ambito dei gruppi 2 e 3 gli studenti saranno ordinati secondo l'anno convenzionale di iscrizione con priorità per il più alto; esclusivamente ai fini dell'ordinamento di tali gruppi, l'anno convenzionale degli iscritti ai corsi di laurea magistrale è incrementato del numero di semestri per i quali è prevista la concessione della borsa di studio per la laurea triennale. All'interno di ciascun anno convenzionale gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

In caso di parità fra gli studenti nell'ambito di ciascun gruppo si procederà secondo il criterio di maggior merito valevole per la graduatoria della borsa di studio.

b) Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e specializzazione

Gli iscritti ai corsi di dottorato e a quelli di specializzazione, essendo per gli stessi previsto un differimento del termine di presentazione della domanda di concorso, saranno inseriti in graduatorie separate da quelle degli altri partecipanti, formulate secondo i seguenti criteri di precedenza:

1. Studenti conferme alloggio vincitori di borsa di studio nell'a.a. di riferimento;
2. Studenti vincitori di borsa di studio nell'AA di riferimento e vincitori di posto alloggio nell'a.a. precedente che non sono stati convocati per l'assegnazione dell'alloggio e che non sono decaduti dal beneficio;
3. Studenti vincitori di borsa di studio nell'a.a. di riferimento non appartenenti ai gruppi suddetti;
4. Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso borsa nell'a.a. di riferimento;

Nell'ambito di ciascun gruppo (1, 2, 3, 4) gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

A tali studenti, fatta salva la riserva, il posto alloggio viene assegnato dopo le assegnazioni del gruppo a).

In caso di ulteriore parità tra gli studenti nell'ambito delle suddette graduatorie è data precedenza al più giovane di età.

Al momento della definizione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi l'Azienda stabilisce eventuali riserve di posti per la mobilità interuniversitaria ed altre necessità.

L'Azienda stabilisce altresì le modalità procedurali ed operative per l'assegnazione del posto alloggio. L'Azienda DSU si impegna a ricercare modalità per l'assegnazione dei posti alloggio che – salvaguardando l'efficiente funzionamento del servizio - non penalizzino gli studenti beneficiari di contributo affitto, con particolare riferimento ai vincoli connessi ai contratti di locazione che spesso non consentono loro di accettare immediatamente e senza oneri il posto alloggio assegnato dall'Azienda.

In considerazione dell'eventualità del perdurare dell'emergenza Covid-19 nell'AA 2020/21, l'Azienda stabilisce altresì modalità procedurali ed operative per l'assegnazione dell'alloggio che - sempre salvaguardando il buon funzionamento del servizio - non inibiscano per l'AA 2020/21 la possibilità di accesso al posto alloggio a quegli studenti fuori sede che - al momento della convocazione in alloggio – non siano disponibili ad accettare immediatamente il posto, a causa della temporanea erogazione didattica on line da parte dell' Università o di altre circostanze connesse al perdurare dell'epidemia.

Gli studenti vincitori di posto alloggio presenti in graduatoria alloggio che, convocati per l'assegnazione, rinuncino al posto o non si presentino, non potranno, per l'anno accademico successivo, beneficiare del contributo affitto.

L'Azienda gestisce ed organizza i servizi alloggio in modo da favorire la massima interazione e integrazione fra studenti di diversa provenienza e promuove, anche mediante attività di socializzazione *ad hoc*, inclusione ed intercultura in una logica di reale cittadinanza studentesca.

L'Azienda si adopera - compatibilmente al buon funzionamento del servizio alloggi - affinché le studentesse assegnatarie di alloggio, con figli minori, possano mantenere il posto alloggio, verificando la disponibilità di stanze singole e strutture, che assicurino idonee condizioni abitative alle studentesse ed ai minori coinvolti, nonché agli altri studenti alloggiati.

4.2. Tariffe del servizio e cauzione

La gratuità del servizio abitativo è limitata ai periodi per i quali gli studenti risultano beneficiari di borsa di studio, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.

La tariffa del servizio alloggio è determinata in euro 250 mensili.

La tariffa applicata in caso di permanenza non autorizzata nel posto alloggio è determinata in euro 26,00 giornalieri.

All'atto di accettazione del posto alloggio nella struttura di riferimento, ogni beneficiario è tenuto al versamento di una cauzione di euro 250.

5. Integrazione delle borse di studio per la mobilità internazionale

L'Azienda concede le borse per la mobilità agli studenti risultati idonei al concorso per la borsa di studio regionale e che vengono ammessi dalle Università a partecipare ai programmi di mobilità internazionale che si attuano con riferimento al medesimo anno accademico.

I programmi di mobilità studentesca non comunitari sono ammissibili alla contribuzione da parte dell'Azienda regionale DSU a condizione che tali programmi siano ammessi e validati dalle Università.

Le borse per la mobilità sono concesse con priorità agli studenti beneficiari della borsa di studio regionale sopra richiamata e, successivamente, agli studenti risultati idonei al medesimo concorso ma non beneficiari per esaurimento dei finanziamenti destinati alla borsa di studio.

L'integrazione monetaria è concessa anche per più volte, per un periodo massimo di 10 mesi per ciascun livello di studi seguito, che divengono pertanto 20 mesi in caso di iscrizione a corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

L'integrazione della borsa per la mobilità è concessa sotto forma di contributo forfettario omnicomprensivo quantificato sulla base della fascia ISEE associata allo studente, come segue:

I fascia ISEE: 480 euro mensili;

II fascia ISEE: 430 euro mensili.

L'assegnazione del contributo avverrà, previa verifica del riconoscimento di almeno 6 crediti degli esami svolti all'estero validi per il corso di studi al quale lo studente risulta iscritto. Per gli studenti che si recano all'estero per la tesi di laurea verrà invece richiesta una attestazione da parte del relatore della tesi.

Le modalità operative e le procedure di concessione del contributo sono precisate dall'Azienda regionale DSU nell'ambito dei bandi per la concessione delle borse di studio o in appositi avvisi.

Al fine di assolvere alla finalità prevista di promozione e sostegno alla mobilità internazionale, prima della partenza e su richiesta formale dello studente, potrà essere erogata quota parte del contributo di mobilità per un valore non eccedente 900,00 euro.

La borsa per la mobilità è intitolata a "Lucrezia Borghi, Valentina Gallo, Elena Maestrini" in ricordo delle tre studentesse toscane decedute nel 2016 in un incidente stradale in Spagna, durante un soggiorno Erasmus.

6. Monetizzazione dei servizi

Oltre ai casi esplicitamente richiamati nel presente atto, l'Azienda può procedere alla monetizzazione dei servizi agli studenti qualora ne ravvisi la necessità e le condizioni, compatibilmente alle disponibilità di bilancio ed alla salvaguardia del buon equilibrio organizzativo e qualitativo dei servizi.

7. Equiparazione degli studenti in unione civile o in convivenza di fatto di cui alla legge n.76 del 20/05/2016 agli studenti coniugati

L'Azienda DSU estende agli studenti in unione civile o in convivenza di fatto di cui alla legge **n.76 del 20/05/2016** le disposizioni valide per gli studenti coniugati, in materia di condivisione dell'alloggio e possibilità di richiedere il contributo affitto in luogo del posto alloggio

8. Attribuzione servizi agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio

Qualora le risorse disponibili non consentano l'attribuzione della borsa di studio a tutti gli idonei, l'Azienda DSU eroga gratuitamente agli studenti idonei non beneficiari il Servizio Mensa con le seguenti modalità:

- 1 pasto al giorno per studenti in sede e pendolari;
- 2 pasti al giorno per studenti fuori sede.

L'Azienda attribuisce altresì agli studenti idonei nel concorso alloggio, qualora disponibile, il posto alloggio, alla tariffa mensile prevista al punto 4.2., limitatamente ai periodi per i quali gli studenti risultano idonei non beneficiari di borsa di studio.

L'Azienda può disporre compatibilmente al bilancio dell'Azienda ed alle risorse disponibili, l'erogazione di altre forme di intervento ed agevolazione, con prioritario riferimento all'ambito dei trasporti, del materiale didattico e dell'alloggio.

9. Servizi ristorativi – sistema tariffario

L'Azienda regionale DSU gestisce il servizio mensa per la generalità degli studenti, applicando un sistema di tariffazione che tenga conto:

- della congruità fra la qualità ed i costi effettivi del servizio e la tariffa da applicare alle diverse tipologie di utenti;
- della natura di servizio essenziale a sostegno del diritto allo studio di tutti gli studenti;
- del rispetto del principio dell'equità sociale.

A tale fine l'Azienda – in linea con le indagini sugli impatti e sulla salvaguardia della qualità e fruibilità del servizio – applica un sistema tariffario che preveda tariffe differenziate in riferimento almeno alle seguenti tipologie di fruitori:

a - studenti borsisti;

b - altri studenti iscritti ai corsi di laurea, di dottorato e specializzazione;

c - studenti frequentanti corsi di formazione post laurea quali master e perfezionamento, non assoggettati al pagamento della tassa regionale DSU;

d - altri utenti ammessi al servizio.

Per gli studenti di cui alla lettera b) sono individuate diverse tariffe connesse ai requisiti di reddito (ISEE). Agli utenti di cui alla lettera d) è di norma applicata una tariffa corrispondente al costo effettivo del servizio o basata su appositi accordi stipulati dall'Azienda.

L'Azienda può altresì prevedere – nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio - tariffe agevolate o anche la gratuità del servizio ristorativo per gli studenti portatori di handicap riconosciuto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%. Può altresì applicare le stesse tariffe agevolate o prevedere la gratuità del servizio per l'eventuale accompagnatore dello studente con disabilità.

10. Misura a favore degli studenti che non raggiungano nell'AA 2019-2020 il merito necessario per accedere alla borsa di studio nell'AA 2020/21 – Borsa straordinaria.

Al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti universitari - anche in considerazione dei disagi e rallentamenti nello studio e delle maggiori difficoltà economiche delle famiglie, causati dalla emergenza covid-19 - con DL 19 maggio 2020, n. 34 art. 236 comma 4 è stato disposto l'incremento del fondo statale integrativo, finalizzandolo a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito. Con decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 giugno 2020 sono state approvate le linee guida per l'attuazione della misura straordinaria di cui all'articolo 236 comma 4 del DL 34/2020, destinata

agli studenti che in conseguenza del covid-19 non abbiano i necessari CFU per accedere alla borsa DSU ordinaria nell'AA 2020/21.

10.1 A tale fine l'Azienda DSU prevede nell'ambito del bando annuale di cui al precedente paragrafo 1.9 due linee di intervento:

- la linea A relativa alle borse DSU ordinarie cui possono accedere gli studenti in possesso di tutti i requisiti di reddito e merito e secondo le modalità ed i tempi indicati nei paragrafi precedenti del presente atto;
- la linea B relativa alle borse straordinarie cui possono accedere gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e secondo le modalità ed i tempi parimenti indicati nei paragrafi precedenti del presente atto, ma in possesso di requisiti di merito inferiori di quelli necessari per l'accesso alla borsa ordinaria. In particolare, questi studenti dovranno aver conseguito alla data del 10 agosto 2020 almeno il numero di CFU previsti a quella data per le borse ordinarie, avvalendosi anche di un "bonus straordinario" (cumulabile con il bonus standard già previsto). Tale bonus straordinario è pari a 5 CFU per gli studenti iscritti a corsi di laurea delle Università e pari a 10 CFU per gli studenti iscritti a corsi equiparati presso Istituzioni AFAM.

10.2 L'Azienda DSU provvede a stilare distinte graduatorie borse ed alloggi:

- per la linea A con riferimento agli idonei alle borse DSU ordinarie, secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 1.8 (borse) e nel paragrafo 4.1.6 (alloggi);
- per la linea B con riferimento agli idonei alle borse straordinarie, secondo modalità analoghe a quanto fissato nei paragrafi 1.8 e 4.1.6.

Gli idonei della linea A hanno in ogni caso la priorità nella assegnazione delle borse e degli alloggi, quindi si provvede a finanziare tutti gli idonei della linea A e solo successivamente, nei limiti delle risorse disponibili, gli idonei della linea B.

Gli studenti idonei della linea B sono comunque esonerati dal pagamento della tassa regionale DSU.

10.3 La quota monetaria della borsa straordinaria è pari almeno all'80% della quota monetaria della borsa DSU ordinaria, tenendo conto della fascia ISEE e della classificazione in studente in sede, pendolare e fuori sede. L'Azienda – in base alle disponibilità di bilancio - potrà incrementare tale quota sino al raggiungimento del valore previsto per la borsa ordinaria per corrispondente fascia ISEE e status dello studente (in sede, pendolare, fuori sede).

11. Disposizioni straordinarie relative ai borsisti primo anno dell'AA 2019/20 che non raggiungono al 30/11/20 i CFU previsti per evitare la revoca della borsa.

Gli studenti che si sono immatricolati nell'AA 2019/20 e che si iscrivono nell'AA 2020/21 al secondo anno di studi, qualora non raggiungano i CFU previsti nemmeno alla data del 30/11/20, sarebbero tenuti come previsto dall'art. 6 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001 a restituire anche la prima rata della borsa I anno (borsa AA2019-20).

In considerazione della eccezionalità dell'emergenza sanitaria covid-19 che ha caratterizzato l'AA 2019/20 e con riferimento allo stesso articolo 6 comma 3 del DPCM 2001, che prevede la possibilità per le regioni di differire per non più di 3 mesi il termine per evitare la revoca, si rinvia la necessità di conseguimento dei CFU, al fine di evitare la revoca della borsa I anno AA 2019/20, alla data del 28 febbraio 2021.

12. Assegnazione a studenti anche non borsisti privi di mezzi di posti letto con caratteristiche non funzionali alle normali modalità di gestione dei posti letto per borsisti

L'Azienda, al fine di contribuire alla soluzione della tensione abitativa degli studenti universitari, potrà sviluppare soluzioni, anche sperimentali, finalizzate a rendere disponibili a studenti fuori sede, borsisti e non borsisti, ma comunque "privi di mezzi", posti letto in unità immobiliari in disponibilità dell'Azienda, ritenuti non funzionali rispetto alle modalità di gestione dei posti letto normalmente previste nell'ambito dei servizi residenziali per gli studenti borsisti.

13. Servizio di supporto agli studenti per il reperimento di un alloggio sul mercato

Al fine di supportare gli studenti fuori sede, borsisti e non, nella ricerca e nel reperimento di un alloggio sul mercato privato a costi congrui ed in regola con le norme fiscali, di sicurezza e qualità, l'Azienda cura il funzionamento, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, di un apposito servizio a ciò dedicato, mediante l'implementazione di una specifica piattaforma di interfacciamento fra domanda ed offerta abitativa rivolta agli studenti.

14. Orientamento e pubblicizzazione opportunità DSU

L'Azienda DSU realizza attività di orientamento ed informazione, impegnandosi a pubblicizzare il bando per l'erogazione delle borse di studio, i servizi e le opportunità offerte dal DSU agli studenti. A tale fine collabora con le Università e si raccorda con l'Ufficio scolastico regionale per raggiungere il maggior numero possibile di giovani studenti.

15. Carta dei servizi

L'Azienda regionale DSU adotta la carta dei servizi per l'a.a. 2020/21 in coerenza con quanto previsto nel Decreto Legge 24.1.2012 n. 1 articolo 8. In particolare la carta servizio – nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito - indicano in modo specifico i diritti anche di natura risarcitoria che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori.

16. Carta Unica Regionale dello studente universitario

Come previsto nel protocollo di intesa fra Regione, Azienda DSU ed Università toscane per l'avvio e lo sviluppo del "Progetto Carta unica regionale dello Studente Universitario", di cui alla DGR n. 1385 del 11 dicembre 2017, l'Azienda DSU cura, in collaborazione con gli Atenei, le attività di personalizzazione delle carte degli studenti delle Università di Firenze, Pisa, Siena e Università per stranieri di Siena iscritti ad anni successivi al primo, ricevendo e/o accedendo ai dati/foto contenuti nelle anagrafiche dei rispettivi Atenei di iscrizione, provvedendo anche alla distribuzione delle stesse presso le proprie sedi localizzate sul territorio regionale. L'Azienda cura inoltre la sostituzione delle carte dello studente in caso di furto, smarrimento o deterioramento.

L'Azienda collabora con la Regione Toscana e le Università affinché – secondo quanto previsto nel protocollo - tale strumento consenta l'accesso ad una sempre più vasta gamma di servizi ed agevolazioni a favore degli studenti, oltreché l'accesso a tutti i servizi universitari e del DSU.

17. Rinnovo sperimentazione di un sistema di accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico locale in area fiorentina e convenzioni per le agevolazioni tariffarie nelle aree di Pisa e Siena

Con DGR 694 del 25 giugno 2018 è stato approvato un protocollo di intesa fra Regione, Azienda DSU, Università degli studi di Firenze, Comune di Firenze e società di trasporti ONE Scarl, finalizzato ad offrire agli studenti universitari l'accesso ai servizi di trasporto locale in area fiorentina, a tariffe particolarmente agevolate.

A seguito della sottoscrizione del protocollo è stato adottato dagli enti firmatari uno specifico atto convenzionale con il quale, in via sperimentale, è stata garantita la fruizione dei servizi di trasporto

pubblico urbano a costi agevolati sull'area fiorentina per il complesso degli studenti iscritti all'Università di Firenze.

Il costo per la fruizione di detto servizio, in parte coperto dai contributi degli enti sostenitori, è per il resto suddiviso, secondo meccanismi atti a garantire equità e salvaguardia degli studenti in condizioni economicamente più svantaggiate, fra tutti gli studenti iscritti all'Università.

L'Azienda DSU potrà partecipare al rinnovo di detto accordo anche per l'AA 2020/21 coprendo prioritariamente il costo per la fruizione di detto servizio da parte degli studenti borsisti, che non devono pertanto corrispondere alcun ulteriore importo e in seconda istanza - sulla base degli specifici meccanismi di ripartizione dei costi fra enti sostenitori previsti dalla convenzione - ulteriori costi a favore degli studenti con disabilità (con riconoscimento di handicap o invalidità pari o superiore al 66%) e di quota parte degli studenti, attivi e regolari, con ISEE inferiore ai 15.000 euro.

I costi complessivi (per borsisti e non borsisti) che l'Azienda DSU potrà sostenere per il rinnovo di detta convenzione non dovranno in ogni caso essere superiori a 500.000,00 euro.

Analogamente l'Azienda provvede a coprire il costo delle convenzioni in essere per l'ampliamento delle agevolazioni agli studenti di Pisa e Siena per l'AA 2020/21. L'Azienda sarà inoltre parte attiva nella definizione di ulteriori soluzioni per garantire l'accesso a tariffa agevolata per gli studenti delle università del polo senese e pisano, provvedendo a sostenere i costi spettanti, determinati sulla base degli specifici meccanismi di ripartizione fra gli enti sostenitori previsti dalle opportune convenzioni.

18. Tassa regionale per il DSU – determinazione importo a.a. 2020/21

Per effetto del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 art. 18 comma 8 l'importo della tassa regionale DSU che gli studenti non esonerati dovranno corrispondere per l'a.a. 2019/2020 rimane fissata ad € 140,00.

19. Contenimento spese di funzionamento dell'Azienda DSU

In un'ottica di progressivo innalzamento dell'efficienza delle politiche regionali DSU ed al fine di mantenere e consolidare i benefici destinati agli studenti, l'Azienda DSU continua ad operare in direzione di una crescente razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse, contenendo i propri costi di funzionamento.

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 834

Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica - Anno 2020. Secondo aggiornamento.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 10 marzo 1999, n. 11 e successive modifiche “Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti”;

Considerato che la L.R. 11/1999 prevede, all’art. 2) “Funzioni di programmazione”, che:

“1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

5. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, le attività di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili.”;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 della Regione Toscana, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017, e in particolare il Progetto regionale 21 “Legalità e sicurezza”;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 31 luglio 2019 n. 54, che accoglie il Progetto regionale n. 21 “Legalità e sicurezza”;

Vista la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019 approvata dal Consiglio regionale con la Deliberazione 18 dicembre 2019, n. 81;

Ricordato che alcune delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica, previste dal presente Documento, si sviluppano coerentemente con gli obiettivi del Progetto regionale 16 “Giovani” del PRS 2016-2020;

Ricordato che con le DGR n. 365 del 23.03.2020 la Giunta regionale ha approvato il “Documento delle

attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della legalità democratica – Anno 2020” con cui si definivano le azioni principali che devono essere attuate dalla Giunta Regionale nel periodo previsto, stabilendo le risorse necessarie per la loro realizzazione in base alle risorse disponibili;

Ricordato che con tale delibera la Giunta si riservava di integrare lo stesso Documento anche sulla base di nuove necessità di intervento;

Ricordato che il Documento approvato con DGR n. 365 del 23.03.2020 è stato aggiornato con DGR n. 639 del 25.05.2020 per la necessità di fronteggiare le conseguenze degli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 emersi successivamente all’approvazione del documento precedente, che comportavano la necessità di una modifica delle attività previste dallo stesso, allo scopo di rendere possibile la loro attuazione nei contesti che in questo periodo erano mutati;

Considerato che il protrarsi della situazione di emergenza rende necessario intervenire nuovamente sul Documento, in particolare per quanto riguarda il bando “Ragazzi attivi contro le mafie” di cui al punto D.3.1 del Documento, che interessa la realizzazione di attività extrascolastiche che si prevede possano realizzarsi in forma limitata rispetto a quanto era stato previsto in situazioni di normalità e ritenuto per questo di ridurre per tale bando la somma complessivamente prevista da Euro 60.000,00 a Euro 40.000,00;

Ritenuto inoltre di utilizzare le somme che si liberano dalla variazione sopra indicata per aumentare la dotazione prevista dal bando “Cittadini responsabili a scuola e nella società” di cui al punto D.3.2 del Documento, portando tale disponibilità da Euro 132.772,00 a Euro 152.772,00;

Ritenuto quindi di predisporre un secondo aggiornamento del Documento, di cui all’allegato “A” al presente atto, integrando il testo precedentemente approvato secondo quanto indicato al precedente paragrafo;

Dato atto che le modifiche al documento approvato con le delibere n. 365/2020 e 630/2020, previste dal presente atto, non comportano variazioni di spesa, per cui rimangono confermate tutte le previsioni precedenti;

Dato atto che il Responsabile del Settore “Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità”, è incaricato del coordinamento gestionale delle attività oggetto dell’accordo;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare il “Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica - Anno 2020. Secondo aggiornamento” - allegato sotto la lettera “A” al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale - che aggiorna, come indicato in narrativa, il Documento approvato con DGR n. 639 del 25.05.2020;

2) di dare atto che le modifiche previste dal presente atto non comportano variazioni di spesa, per cui rimangono confermate tutte le previsioni precedenti;

3) di incaricare il Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità dell’adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica – Anno 2020. Secondo aggiornamento
in attuazione della L.R. 10 marzo 1999, n. 11

Il presente Documento riprende e integra quanto approvato con le delibere della Giunta Regionale n. 365 del 23/03/2020 e n. 630 del 25/05/2020

Premessa

Il presente “Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica – Anno 2020. Secondo aggiornamento” [di seguito indicato come “Documento”] è redatto ai sensi della l.r. 10 marzo 1999 n. 11 e successive modifiche, “Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti” attuando la programmazione degli interventi come stabilito all’art. 2 “Funzioni di programmazione” della stessa legge:

1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFER) e alla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

(...)

5. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, le attività di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili.

Il Documento tiene dunque conto dei seguenti atti:

- del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 della Regione Toscana, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017, ed in particolare il Progetto regionale n. 21 “Legalità e sicurezza”;
- del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 31 luglio 2019 n. 54 che accoglie il Progetto regionale n. 21 “Legalità e sicurezza”;
- della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2019 approvata dal Consiglio regionale con la Deliberazione 18 dicembre 2019, n. 81;

Il Documento accoglie pienamente i contenuti degli atti di programmazione sopra indicati e individua, tenuto conto delle disponibilità del bilancio regionale, le azioni principali che dovranno essere attuate dalla Giunta Regionale, stabilendo le risorse necessarie per la loro realizzazione. Il presente Documento potrà essere integrato dalla Giunta regionale qualora nel corso dell’anno si rendessero disponibili in bilancio ulteriori risorse o sulla base di nuove necessità di intervento.

Le attività presentate nel Documento che prevedono l’erogazione di agevolazioni finanziarie a soggetti terzi, indicate al punto D del Documento, sono attuate con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. Nel Documento saranno definiti, per ciascuna di queste attività, criteri e modalità che serviranno da riferimento per l’avviso pubblico conseguente, in applicazione dei principi espressi dall’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e da quanto prescritto dalla conseguente Decisione della Giunta regionale n. 4 del 7/4/2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”.

A. Attività consultive e di coordinamento (art. 4 l.r. 11/1999)

A.1. Fra le attività consultive e di coordinamento previste all'art. 4 della l.r. 11/1999, si conferma anche per il 2020 il Tavolo "Legalità e sicurezza in Toscana", istituito con delibera della Giunta regionale n. 694 dell'8 ottobre 2007 e previsto nei successivi atti di programmazione al fine di costituire un momento di incontro e coordinamento della rete dei soggetti che partecipano alle azioni per la legalità e la sicurezza urbana in Toscana e formato dalle istituzioni locali e dalle associazioni che nell'ambito di queste tematiche operano sul territorio o in collaborazione con la Regione Toscana.

Il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia.

Alle sue riunioni viene invitato il Prefetto di Firenze, al fine della promozione di una maggiore collaborazione tra le istituzioni.

A.2. Attività specifiche del Tavolo "Legalità e sicurezza in Toscana" su temi particolari

A.2.1. Rapporti con il mondo della scuola. Le attività di coordinamento che riguardano le iniziative rivolte alle scuole vengono fatte in raccordo con le altre strutture regionali che si occupano di istruzione e di attività rivolte al mondo giovanile.

Sarà cura della Regione Toscana stabilire un raccordo con l'Ufficio scolastico regionale della Toscana per favorire al meglio la diffusione delle varie iniziative di cui al presente documento che interessano la scuola.

Tutte le iniziative si sviluppano coerentemente con gli obiettivi di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

A.2.2. Conferenza regionale sui beni confiscati in Toscana. E' stata istituita nel 2014 come articolazione del tavolo "Legalità e sicurezza in Toscana" di cui al precedente punto A.1. La Conferenza viene realizzata in raccordo con l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e vede la partecipazione dei sindaci dei comuni che ospitano i beni, dell'associazionismo impegnato nell'uso sociale degli stessi, delle forze di polizia e del Prefetto di Firenze. La sua istituzione mira a migliorare l'informazione sulla realtà delle confische e rilevare i problemi esistenti in materia, in modo che i beni possano trovare la destinazione prevista dalla legge. La Conferenza si avvale del supporto conoscitivo dell'Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana realizzato dal Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica della Regione Toscana (vedi B.8.)

A.2.3. Raccordo con la magistratura e le forze di polizia. Sarà ricercata la promozione di accordi finalizzati allo scambio di informazioni e all'acquisizione di notizie utili per migliorare la conoscenza dei fenomeni di criticità per ciò che riguarda il verificarsi di attività criminose di tipo mafioso nella regione, allo scopo di favorire la corretta informazione ai cittadini e lo sviluppo degli studi e delle ricerche su questi temi.

A.2.4. Partecipazione alle iniziative dell'Associazione Avviso Pubblico. Alle iniziative che coinvolgono gli enti locali a livello di Tavolo "Legalità e sicurezza in Toscana" (A.1.) e di Conferenza regionale sui beni confiscati (A.2.2.), va aggiunta la partecipazione alle iniziative associative di Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie per il versante delle attività che riguardano gli enti locali.

B. Attività di documentazione, ricerca e formazione su legalità, corruzione e infiltrazioni criminali

Attività specifiche di documentazione e di informazione gestite direttamente dalla Regione Toscana a cura del Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" (CCLD)

Il Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica è la struttura pubblica della Regione Toscana finalizzata alla raccolta, la produzione e la libera divulgazione di materiali informativi e documenti sui temi della criminalità organizzata e delle mafie, del terrorismo e delle stragi, della criminalità diffusa, della sicurezza urbana e dell'educazione alla legalità.

Il Centro è nato nell'ottobre 1994 e attualmente opera in attuazione dell'art. 5 della l.r. 11/1999.

Il Centro fa parte del CoBiRe (Coordinamento delle biblioteche e delle strutture documentarie della Regione Toscana) e della Rete degli archivi per non dimenticare presso il SAN (Sistema Archivistico Nazionale).

Gli indirizzi e principi generali per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" sono regolate dalla delibera della Giunta regionale n. 865 del 12 ottobre 2009, proprio in attuazione dell'articolo 5, comma 3 della l.r. 11/1999.

Si riportano di seguito le attività da realizzarsi:

B.1. Gestione ordinaria del Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica".

- a) Incremento delle collezioni anche mediante l'acquisto di materiale bibliografico.
- b) Trattamento del materiale bibliografico e archivistico.
- c) Trattamento del materiale archivistico.

Il relativo acquisto di beni e servizi è stato stabilito per gli anni 2019-2021 con apposite gare dal Documento di attività del 2019 ed è tuttora in corso. Gli importi sono stati così suddivisi:

	Capitolo di spesa	Annualità 2019	Annualità 2020	Annualità 2021
Acquisto libri	11005	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Catalogazione libri	11366	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Inventariazione archivio	11366	6.000,00	6.000,00	6.000,00

B.2. Gestione dei contenuti riguardanti il tema "Legalità" del sito della Regione Toscana.
Gestione del sito del Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica".

B.3. "Adesione e partecipazione al Coordinamento delle biblioteche e strutture documentarie della Regione Toscana (COBIRE) in attuazione del Disciplinare approvato con delibera del Consiglio regionale del 2 dicembre 2015, n. 111". Importo previsto € 2.500,00 per l'anno 2020.

B.4. Disponibilità a ospitare **stage formativi rivolti** alle scuole superiori di secondo grado e studenti coinvolti in attività di alternanza scuola/lavoro (vedi sopra raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, punto A.2.1.) presso il Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica".

B.5. Possibilità di realizzazione di forme di **collaborazione con l'Università** per favorire una migliore conoscenza della cultura della legalità e delle regole democratiche e sugli argomenti oggetto della l.r. 11/1999, mediante il coinvolgimento di studenti, laureati, tirocinanti, dottorandi e ricercatori. Le attività potranno essere finalizzate principalmente ad una o più attività riportate ad esempio nel seguente elenco:

1. lo svolgimento di tirocini curriculari e di formazione e orientamento degli studenti presso la Regione secondo il disciplinare in uso presso l'amministrazione regionale;

2. la collaborazione nell'organizzazione di corsi e master su contenuti specifici sul piano della documentazione (tesi di laurea, tesi di Master);
3. la raccolta e l'invio al Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" del materiale di documentazione prodotto nel corso di attività didattica e di ricerca.
4. l'istituzione di forme sinergiche di collaborazione tra il Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" e l'Università;
5. la raccolta e invio al Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" delle tesi discusse presso gli Atenei toscani, aventi per oggetto la trattazione dei temi di cui alla l.r. 11/1999.

B.6. Possibilità di **organizzare iniziative** che abbiano con finalità di approfondire tematiche di interesse della l.r. 11/1999 e di valorizzare l'attività che la Regione svolge con il Centro "Cultura della Legalità Democratica". Tali iniziative potranno consistere in convegni, presentazioni di libri, ecc. e potranno essere organizzate anche in collaborazione con altri soggetti.

B.7. Progetto di analisi e ricerca sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana

La Giunta regionale con le delibere n. 522 del 30 maggio 2016 e n. 1109 del 16 ottobre 2017, ha approvato lo schema dell'Accordo di collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa, sottoscritto dalle parti il 28.6.2016, per la realizzazione di attività di analisi e ricerca sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana nel triennio 2016-2018;

In considerazione dei risultati positivi ottenuti nelle attività realizzate in attuazione dell'Accordo e della necessità di dare maggiore continuità a tale attività, in modo da tenere alta l'attenzione sullo stato dei fenomeni oggetto della ricerca, la Giunta regionale ha approvato un nuovo Accordo di collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa per l'effettuazione del progetto negli anni 2019-2020, che è stato sottoscritto dalle parti il 10.1.2020 e che è stato integrato con un ulteriore atto, il cui schema è stato approvato con delibera n. 329 del 16.03.2020, con l'effetto di prolungare le attività fino alla fine del 2022.

Le attività sono finalizzate a:

1. analizzare anche in prospettiva comparata le caratteristiche degli episodi di corruzione politico-amministrativa e dei fenomeni di infiltrazione delle organizzazioni criminali manifestatisi in Toscana; contribuire alla produzione di indicatori territoriali di rischio infiltrazione criminale e di rischio corruzione nel ciclo dei contratti pubblici e in altri processi dell'amministrazione locale in collaborazione con l'Osservatorio contratti pubblici della Regione Toscana e l'IRPET;
2. analizzare le attuali politiche di prevenzione e contrasto della corruzione e della criminalità organizzata, dirette e indirette, così come implementate sul territorio toscano dalle diverse autorità competenti in materia anche allo scopo di realizzare strumenti di supporto nella redazione dei piani anticorruzione degli enti locali e per incrementare processi di coordinamento tra i diversi livelli dell'amministrazione pubblica nell'ambito di gestione di alcune politiche antimafia, come nel caso dell'affidamento e riuso dei beni confiscati e della certificazione antimafia;
3. contribuire alla formazione degli amministratori pubblici, tramite:
 - a) l'elaborazione di strumenti di aggiornamento degli amministratori pubblici sul territorio regionale rispetto ai diversi profili inerenti all'analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione
 - b) l'organizzazione di specifiche iniziative formative rivolte agli amministratori e al personale della pubblica amministrazione in materia di gestione dei contratti pubblici di appalto.
4. la realizzazione dei seguenti prodotti:

- la pubblicazione di una relazione scientifica dove vengono presentati i risultati della ricerca sui diversi profili di indagine, integrata da schede di approfondimento su temi di interesse più specifico;
- attività di presentazione pubblica e disseminazione dei risultati della ricerca, rivolta in particolare agli amministratori pubblici; Per gli anni 2021-2022: attività di formazione rivolte agli amministratori e al personale della pubblica amministrazione in materia di gestione dei contratti pubblici di appalto
- l'aggiornamento dell'archivio digitale che costituisce il basamento informativo della ricerca, denominato MoMaCo, progettato e implementato nell'ambito della precedente accordo di collaborazione scientifica, nel quale sono state raccolte le diverse fonti istituzionali e non istituzionali utilizzate nel corso della ricerca. Lo sviluppo di nuove funzionalità dell'applicativo MoMaCo, in relazione all'archiviazione delle informazioni e alla consultazione e visualizzazione da parte dei soggetti autorizzati da parte del suo amministratore, il Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" della Regione.

Il valore complessivo delle attività è il seguente:

- per il biennio 2019-2020 in € 100.000,00 (di cui € 70.000,00 a carico della Regione Toscana ed € 30.000,00 a carico della Scuola normale superiore di Pisa)
- per il 2021: € 115.000 di cui € 80.000 a carico di Regione Toscana ed € 25.000 a carico della Scuola Normale Superiore);
- per il 2022: € 115.000 di cui € 80.000 a carico di Regione Toscana ed € 25.000 a carico della Scuola Normale Superiore);

B.8. Sviluppo dell'“Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana (OBCT)”

L'Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana è realizzato dal Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" (CCLD) della Regione Toscana ed è finalizzato alla pubblicizzazione di tutta la documentazione disponibile sui beni confiscati alla criminalità organizzata presenti nella regione, con il proposito di facilitare le attività di studio, prevenzione e riutilizzo sociale dei beni. La sua banca dati, che è liberamente consultabile sul sito della Regione Toscana con accesso georeferenziato (<http://mappe.regione.toscana.it/tolomeo.html?preset=33224>), contiene le informazioni dei beni confiscati comunicati dall'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

L'iniziativa è nata in occasione della XVIII giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie (Firenze, 16 marzo 2013) in collaborazione con Libera Associazioni, nomi e numeri contro mafie.

Le informazioni ufficiali comunicate dall'ANBSC sul sito OPEN REGIO sono verificate periodicamente e pubblicate in OBCT. La Regione integra queste informazioni con approfondimenti sui beni immobili destinati alle amministrazioni locali. OBCT è aperto ai contributi di tutti i soggetti interessati all'informazione sul tema.

Una parte dell'osservatorio è dedicata al monitoraggio della situazione dei beni immobili destinati alle amministrazioni locali.

L'osservatorio fa da supporto alla Conferenza regionale sui beni confiscati in Toscana (Vedi punto A.2.2.) e ha anche la funzione di fornire informazioni utili all'elaborazione di forme di sostegno verso i soggetti interessati a restituire alla collettività i beni confiscati come quelle indicate nella parte F.

Come previsto nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 le attività dell'osservatorio serviranno da supporto alle iniziative del Progetto 7 "Rigenerazione e riqualificazione urbana", ed in particolare per le seguenti funzioni:

- un supporto all'attività di mappatura delle aree da sottoporre a riqualificazione urbana con interscambio di dati da parte del nostro Osservatorio;
- collaborazione alla realizzazione delle "Conferenze regionali sui beni confiscati in Toscana" e nei gruppi di lavoro più specifici realizzati nell'ambito delle attività di coordinamento previste dalla LR 11/1999 e nel Progetto 21 allo scopo coordinare le politiche e le iniziative.

B.9. Progetto "Riordino, schedatura e digitalizzazione dei processi per le stragi degli anni 1993-1994"

Per le finalità della L.R. 11/1999 e in applicazione da quanto previsto nel DEFR 2020 riguardo al PR 21 "Legalità e sicurezza" la Giunta regionale, con deliberazione n. 159 del 17.2.2020 ha approvato il progetto "Riordino, schedatura e digitalizzazione dei processi per le stragi degli anni 1993-1994" da realizzarsi in collaborazione con la Procura della Repubblica di Firenze, l'Archivio di Stato di Firenze, del Tribunale di Firenze, del Ministero della Giustizia - Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria (PRAP), nel quadro del protocollo di intesa sottoscritto nel 2015 con il Ministero dei Beni culturali e del turismo e Ministero della Giustizia per l'individuazione di progetti di digitalizzazione di processi di interesse storico. Tale progetto prevede la compartecipazione della Regione Toscana che viene stimata nell'importo massimo di € 41.500,00 da utilizzarsi per l'acquisto attrezzature e software, utili all'allestimento delle attività di digitalizzazione.

C. Attività formative rivolte agli operatori della prevenzione

C.1. Progetto di formazione “Piazze aperte: l’impegno civile per l’ecologia umana”

Anci Toscana in collaborazione con Legambiente Toscana e Libera Toscana realizzano dal 2016 iniziative formative rivolte agli amministratori locali sui temi dei reati ambientali e della prevenzione all’insorgere dei fenomeni corruttivi criminali. L’esperienza realizzata fino a oggi ha riscosso molto successo di partecipazione, e rinnovare l’opportunità di strutturare il percorso formativo dà ancora più forza alle amministrazioni pubbliche per contrastare tutte le forme di corruzione e migliorare certamente la qualità dei servizi. Inoltre una pubblica amministrazione vicina ai cittadini anche su questi temi consolida e riafferma il ruolo di sussidiarietà tra enti locali, Regione Toscana e le migliori esperienze associative del Terzo Settore.

Il progetto proposto per il 2020, intitolato “Piazze Aperte: l’impegno civile per l’ecologia umana” riprende questi temi ed è finalizzato alla divulgazione sui temi della prevenzione, della legalità e della solidarietà presso le pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di dare strumenti per contrastare i fenomeni criminali e offrendo un nuovo modello di approccio ai temi dello sviluppo economico. Le attività formative cureranno in modo particolare l’ascolto e partecipazione dei partecipanti: il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e del terzo settore darà valore agli aspetti normativi, in vista della condivisione di strategie di sistema che combattano su più fronti l’illegalità. Le tappe del percorso formativo saranno tre e si svolgeranno nelle città capoluogo più popolose della Toscana: Firenze, Prato e Livorno, anche in modalità telematica. In ciascun appuntamento verranno invitati tutti quei soggetti, pubblici e privati, che a livello regionale sono interessati alle varie tematiche proposte.

I temi che saranno sviluppati sono i seguenti:

- Aggiornamento statistico e qualitativo degli Ecoreati in Toscana (dati 2019).
- I Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici, se e come vengono applicati dagli enti locali.
- La nostra proposta di Economia Civile come antidoto contro l’illegalità.
- Beni confiscati (Livorno).
- Mafie italiane e mafie straniere (Prato).
- Memoria civile e contrasto alle mafie (Firenze).

Il percorso 2020 sarà caratterizzato, come di consueto, dall’attiva e costante collaborazione con l’Assessorato alla Presidenza e col Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica” della Regione Toscana.

Destinatari

Dirigenti della Pubblica Amministrazione (Comuni, Città Metropolitana, Province, AATO, Regione Toscana), uffici stampa dei comuni, funzionari, amministratori (Sindaci, Assessori all’ambiente, all’urbanistica, alle attività produttive), ufficiali preposti ai controlli ambientali (NOE, Carabinieri Forestali, Guardia Costiera, Polizie Municipali, ARPAT, etc.), forze dell’ordine e figure professionali potenzialmente interessate dai fenomeni trattati nel corso.

Docenti

I docenti, come nelle precedenti edizioni saranno esperti di livello regionale e nazionale (magistrati, avvocati, giuristi e giornalisti).

Prodotti

- Realizzazione di documentazione di carattere fotografico e mappe georeferenziate
- Iniziativa regionale

Nel corso del percorso formativo sarà organizzata una conferenza plenaria che affronterà, oltre alle tematiche toccate nelle varie tappe, il tema della Prevenzione e dei Percorsi di educazione ambientale di legalità anche insieme alle Scuole, agli Assessorati alla cultura, all'ambiente e alla scuola. L'iniziativa, da realizzarsi entro dicembre 2020, sarà condivisa con gli uffici dell'Assessorato e con il Centro di Documentazione per la Cultura della Legalità Democratica.

Nel corso delle attività saranno impegnati operatori esperti dotati di profili professionali e di competenze complementari tra loro. Tra le altre attività, e per ottimizzare l'esito del progetto, il coordinamento del progetto si farà carico, oltre che degli aspetti organizzativi, anche delle procedure in collaborazione con i partner del progetto. Verrà svolta attività di supporto e assistenza ai docenti e ai tutor per la gestione dell'intervento formativo e le associazioni, insieme, forniranno un supporto di tipo comunicativo e promozionale dei corsi e del seminario finale attraverso i canali social e i siti internet.

Impegno previsto: 20.000,00 euro.

D. Contributi per la promozione delle attività di educazione alla legalità rivolte ai giovani e alla scuola

L'iniziativa ha la finalità di promuovere la realizzazione di attività di educazione alla legalità che vedano coinvolti i giovani toscani nell'anno 2020 o nell'anno scolastico 2020/2021. I contributi saranno erogati attraverso procedure di evidenza pubblica.

Come indicato in premessa si indicano di seguito i criteri e le modalità per l'attuazione dell'attività, stabiliti in base alla Decisione della Giunta regionale n. 4 del 7/4/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti" relativi a questa attività.

D.1. Finalità generali dell'intervento

Le finalità generali dell'intervento sono le seguenti:

- Promuovere iniziative di educazione alla legalità rivolte ai giovani.
- Sviluppare attività che interessino aspetti importanti della vita sociale anche al di là dei contenuti dell'attuale programmazione scolastica.
- Valorizzare l'impegno sociale e le attività realizzate dall'associazionismo impegnato nei temi dell'antimafia sociale.
- Promuovere metodologie che valorizzino il protagonismo giovanile con attività realizzate dai ragazzi in prima persona e in cui le esperienze siano trasmesse fra i partecipanti in modo orizzontale anche utilizzando modalità telematica di comunicazione fra i partecipanti e verso i destinatari esterni delle attività.
- Promuovere iniziative che prevedano il coordinamento con le istituzioni e le altre forme associative ivi presenti.
- Per i progetti di interesse regionale: Promuovere iniziative con un ampio grado di diffusione sul territorio regionale.

Le attività previste si sviluppano coerentemente con gli obiettivi di Giovani+, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, e in particolare si inseriscono all'interno di Giovani+, l'area del progetto regionale dedicata a temi come partecipazione, cultura, sociale e sport.

D.2. Soggetti beneficiari

Dal 2014 la Giunta regionale ha scelto di attuare le finalità sopra elencate utilizzando le esperienze provenienti dal complesso delle iniziative che l'associazionismo ha maturato in questi ultimi anni sul tema della promozione della cultura della legalità. Considerati i buoni risultati di questa impostazione, la Giunta regionale intende continuare questa azione anche per il 2020.

I progetti saranno promossi e realizzati dalle associazioni del terzo settore, così come indicate nell'articolo 17 della l.r. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".

Le attività che prevederanno un coinvolgimento delle scuole dovranno essere effettuate in modo coordinato e collaborativo con le stesse per soddisfare i bisogni formativi dei ragazzi.

Oltre alle associazioni e alle scuole, le reti di partenariato costituite per la realizzazione del progetto potranno interessare tutti i soggetti già indicati nella l.r. 11/1999: le università e gli istituti di ricerca, gli enti pubblici locali.

Le associazioni dovranno avere la sede legale o operativa nel territorio toscano. Nel caso di sola sede operativa, dovrà essere dimostrata l'avvenuta realizzazione di attività continuativa svolta negli ultimi tre anni riguardante i temi indicati al successivo punto 3.

Le associazioni devono comunque essere costituite da almeno sei mesi alla data di presentazione dei progetti.

I progetti possono essere presentati da singole associazioni o da un “Gruppo di associazioni” e cioè due o più associazioni; in questo caso dovrà essere individuata un’associazione capofila. Il “Gruppo di associazioni” si ha nel caso in cui più associazioni collaborino in maniera paritaria all’ideazione, progettazione, gestione e rendicontazione del progetto.

Ciascuna associazione, come capofila o come facente parte di un “Gruppo di associazioni”, nell’ambito di ciascun bando non potrà presentare più di un progetto.

Ai fini della valutazione, il tema trattato all’interno del progetto presentato dovrà essere coerente agli statuti e agli scopi sociali delle associazioni proponenti (sia come singola che come facente parte del “Gruppo di associazioni”) e al loro specifico campo di intervento sul territorio.

I progetti possono prevedere la presenza di altri partner. Sono considerati partner tutti quei soggetti pubblici e/o privati che aderiscono al progetto offrendo un tipo di collaborazione – coerente alle loro caratteristiche – operativa (con messa a disposizione di risorse umane o strumentali) o di cofinanziamento. Ciascun partner, nell’ambito di ciascun bando, non potrà partecipare a più di un progetto. Fanno eccezione le scuole, che possono partecipare come partner anche a più progetti.

D.3. Tipologia degli interventi finanziabili

Sono promossi i seguenti bandi:

1) Ragazzi attivi contro le mafie

Contenuto

Le attività dovranno avere valenza regionale e essere finalizzate a valorizzare il protagonismo dei giovani nelle attività di volontariato condotte sul tema della legalità e dell’impegno sociale, con riferimento al tema dell’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Finalità

- Valorizzazione della valenza formativa delle attività di volontariato sociale in tema di legalità;
- Partecipazione a iniziative di antimafia attiva;
- Scambio di esperienze con le realtà impegnate in contesti di presenza mafiosa;
- Esperienze di uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Sostegno ai soggetti impegnati nella gestione dei beni confiscati;
- Attività di studio e approfondimento sui temi della LR 11/1999;

Destinatari

Persone fino ai 40 anni di età, in attività extrascolastiche. Il contributo è finalizzato alla partecipazione dei giovani toscani nei campi antimafia organizzati in tutta Italia e dei giovani provenienti dalle altre regioni che partecipano alle iniziative che si terranno in campi da realizzarsi in Toscana.

Tempi di realizzazione

I progetti dovranno realizzarsi nel corso del 2020 e concludersi nel mese di novembre.

Limitazioni dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il bando sarà predisposto e le attività saranno realizzate in conformità con le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana e la normativa nazionale che dispongono in materia di campi estivi.

2) Cittadini responsabili a scuola e nella società

Contenuto

Attività rivolte agli studenti e ai giovani della Toscana sul tema dell'educazione alla legalità, dell'impegno sociale, della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica che soddisfino uno o più fra i seguenti obiettivi e caratteristiche:

Finalità

- Conoscenza del fenomeno mafioso, della corruzione e delle forme di criminalità e illegalità ad essi collegate in rapporto alla realtà regionale;
- Memoria e diritto all'informazione;
- Promozione della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva da parte dei ragazzi;
- Conoscenza delle istituzioni e del loro territorio e creazione di occasioni di incontro e di scambio intorno a tematiche di interesse sociale;
- Valorizzazione dei momenti istituzionali di rappresentanza giovanile, come assemblee studentesche, organi collegiali, consigli comunali dei ragazzi e consulte giovanili;
- Valorizzazione delle forme non convenzionali di rappresentanza e partecipazione giovanile;
- Valorizzazione degli strumenti comunicativi più vicini al modo giovanile (arte, musica teatro, web);
- Attività di studio e approfondimento sui temi della LR 11/1999.

I progetti potranno essere di interesse regionale o locale.

Destinatari

Studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana, giovani fino ai 25 anni.

Tempi di realizzazione

I progetti saranno realizzati nel corso dell'a.s. 2020/2021.

D.4. Quadro finanziario

L'attuazione dell'avviso regionale di cui alla presente Parte D. del Documento, per il quale vengono messi a bando complessivamente € 192.772,00, trova copertura finanziaria a valere sul bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020 e 2021, secondo la seguente articolazione per annualità e importo:

Anno 2020: € 79.372,00

Anno 2021: € 113.400,00

Risorse disponibili:

1) Ragazzi attivi contro le mafie

Questo bando dispone complessivamente di € 40.000 sul bilancio 2020. I progetti sostenuti saranno finanziati con un contributo massimo di € 20.000 in base alla disponibilità di risorse.

2) Cittadini responsabili a scuola e nella società

Sono previste le seguenti linee di finanziamento che trovano copertura finanziaria per € 39.372,00 sul bilancio 2020 e per € 113.400,00 sul bilancio 2021:

- a) Progetti di interesse regionale, disponibilità complessiva: € 108.000. Contributo massimo per progetto: € 27.000.

b) Progetti di interesse locale, disponibilità complessiva: € 44.772. Contributo massimo per progetto: € 5.000.

Le risorse che si rendessero disponibili da eventuali economie dovute alla mancata effettuazione di uno dei due bandi o dal mancato raggiungimento, all'interno di una linea di finanziamento, del massimo della spesa previsto per quella linea, possono essere utilizzate per incrementare le linee di finanziamento che non avessero sufficiente copertura.

Ogni progetto dovrà essere obbligatoriamente - pena la non ammissibilità - cofinanziato dall'associazione per il 20% del suo costo complessivo. Il cofinanziamento, nella percentuale obbligatoria richiesta, può essere realizzato con risorse proprie dell'associazione proponente o delle associazioni facenti parte il "Gruppo di associazioni" (se presente), oppure con risorse di altri partner (valorizzazione beni e servizi offerti, contributo in denaro).

Non sono ammessi altri finanziamenti regionali a copertura di costi riconducibili allo stesso progetto o ad attività ad esso relative.

Le attività non devono avere scopo di lucro. Le eventuali quote di partecipazione richieste ai partecipanti alle iniziative, finalizzate alla copertura di costi non coperti dal contributo regionale, devono essere quantificate e valorizzate nel bilancio dell'iniziativa.

Il contributo sarà erogato secondo la seguente modalità:

1) Ragazzi attivi contro le mafie

- anticipo del 50% del totale a valere sul bilancio di esercizio 2020 a seguito della comunicazione riguardante l'avvenuto avvio del progetto da parte dei aventi diritto a contributo;
- saldo del 50% del totale a valere sul bilancio di esercizio 2020 a conclusione delle attività, dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e verifica della medesima, secondo quanto dettagliatamente indicato al successivo punto.

2) Cittadini responsabili a scuola e nella società

- primo anticipo riguardante la quota a valere sul bilancio 2020; l'erogazione avverrà a seguito della comunicazione riguardante l'avvenuto avvio del progetto da parte degli aventi diritto a contributo;
- secondo anticipo riguardante il completamento della copertura del 50% del contributo concesso a valere sul bilancio 2021 da corrispondersi a seguito di una prima relazione in merito alle attività realizzate fino al 30 gennaio 2021;
- saldo del restante 50% del contributo a valere sul bilancio 2021; l'erogazione avverrà a conclusione delle attività, dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e verifica della medesima, secondo quanto dettagliatamente indicato al successivo punto.

D.5. Spese ammissibili e rendicontazione

Sono considerate ammissibili tutte le spese inerenti al progetto approvato e chiaramente riferibili ad attività ed azioni previste dallo stesso, effettivamente sostenute e corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovati da fatture o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, intestati al soggetto beneficiario del contributo.

Nel rendiconto deve essere chiaramente indicata la partecipazione finanziaria del proponente e di ogni partner del progetto, gli eventuali contributi richiesti a soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione Toscana o richiesti ai partecipanti alle iniziative.

I costi relativi al personale interno impiegato nella realizzazione del progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato, titolari di borse di studio e assegni di ricerca) dovranno riferirsi al tempo dedicato per la realizzazione delle attività previste dal progetto. Le ricevute relative ai compensi del personale dovranno attestare il totale del tempo dedicato all'attività e il relativo importo.

Le spese generali (tra cui utenze, costi di segreteria ed amministrazione, utilizzo attrezzature proprie) sono ammissibili per un importo non superiore al 15% del costo complessivo del progetto purché adeguatamente documentate.

Sono in ogni caso considerate spese non ammissibili:

- IVA, se non dovuta;
- Quantificazione economica del lavoro volontario;

Eventuali spese giustificate da documentazione fiscalmente valida ma non intestate al soggetto beneficiario sono considerate ammissibili esclusivamente nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- tali spese sono state specificate nel progetto presentato e sono sostenute da soggetti partner nella realizzazione del progetto;
- il rapporto tra ente beneficiario e soggetto/i partner è attestato con le apposite dichiarazioni di partenariato allegare al progetto;
- tali spese non risultano prevalenti rispetto al costo complessivo del progetto.

Eventuali quote di contributo trasferite dall'Ente beneficiario al soggetto partner per la realizzazione del progetto, sono rendicontate con le stesse modalità previste per il contributo regionale.

La rendicontazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione del progetto e comunque secondo le seguenti scadenze:

- 1) Ragazzi attivi contro le mafie: entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
- 2) Cittadini responsabili a scuola e nella società: entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

D.6. Verifica di ammissibilità circa la presenza dei requisiti di accesso alla valutazione

Tale verifica concerne:

- a) la presenza dei requisiti indicati al punto D.2. del presente Documento, con riguardo alle caratteristiche del soggetto responsabile del progetto nonché la presenza degli altri requisiti formali dettagliati dal bando;
- b) l'attinenza del progetto alla tematica individuata al precedente punto D.3. per la linea di finanziamento prescelta.

Tale verifica se positiva è condizione di ammissibilità del progetto alla valutazione. Essa è svolta dal Settore competente.

D.7. Criteri di valutazione delle richieste di finanziamento

I progetti, rispetto alla linea di finanziamento prescelta, saranno esaminati secondo i seguenti criteri di valutazione:

- Valutazione della qualità del progetto

La valutazione della qualità dei progetti, riguarda gli obiettivi e la congruenza delle azioni rispetto agli stessi, nonché la consistenza delle ricadute sui destinatari delle attività e l'uso delle risorse disponibili rispetto ai risultati. Essa sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri:

	<i>Parametro</i>	<i>Punteggio assegnabile</i>
1	Ricaduta del progetto in termini di area territoriale e di partecipanti destinatari delle attività previsti	Max punti 9
2	Numero degli operatori impiegati e tipo di professionalità utilizzate	Max punti 10
3	Livello di realizzazione delle finalità indicate in D.3	Max punti 10
4	Grado di coinvolgimento dei destinatari	Max punti 12
5	Grado di innovatività delle metodologie utilizzate e replicabilità dell'esperienza	Max punti 4
6	Tipologia, numero dei prodotti realizzati come risultato del progetto o come strumenti per la diffusione e pubblicizzazione delle attività e loro livello qualitativo	Max punti 12
7	Tipo di monitoraggio previsto	Max punti 5
8	Dimensione organizzativa dell'istituzione proponente ed esperienza maturata nell'ambito oggetto del bando	Max punti 12
9	Coinvolgimento delle realtà associative e istituzionali locali	Max punti 7
10	Realizzazione di iniziative pubbliche, loro estensione e qualità	Max punti 9
11	Specifica attenzione dedicata al bene confiscato "Azienda agricola Suvignano", mediante iniziative, campi scuola dedicati, meeting o altro	Max punti 10

In caso di parità di punteggio complessivo di due o più progetti sarà considerato prevalente il progetto che avrà ottenuto la migliore valutazione di qualità di cui al presente punto.

Un punteggio di valutazione superiore a 25 punti complessivi è requisito minimo per l'ammissione in graduatoria dei progetti.

In esito alla valutazione sarà redatta una graduatoria per ciascun bando. Saranno finanziati i progetti con il punteggio più alto in relazione alle risorse disponibili. Potranno essere finanziati ulteriori progetti qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili in bilancio ulteriori risorse.

D.8. Documentazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti

I beneficiari sono tenuti a monitorare le attività svolte e ad inviare la documentazione eventualmente richiesta dagli uffici regionali. Gli uffici regionali potranno disporre visite in loco per verificare le attività realizzate. I risultati del monitoraggio saranno allegati alla rendicontazione. Il soggetto attuatore dei progetti sarà tenuto a far pervenire alle scadenze previste la rendicontazione relativa alle attività svolte, nonché altri dati informativi che la Regione dovesse richiedere sui progetti. Sarà richiesta documentazione fotografica o multimediale delle attività svolte.

D.9. Pubblicizzazione delle attività e uso del marchio della Regione Toscana

Il progetto ammesso a contributo dovrà essere pubblicizzato in Internet con pagine appositamente dedicate;

Sarà cura del responsabile del progetto ammesso a contributo fornire informazioni sulle iniziative di interesse pubblico prodotte nel corso delle attività anche per permettere l'eventuale partecipazione della Regione alle stesse.

Qualsiasi forma di promozione esterna delle attività oggetto di contributo dovranno esplicitare il sostegno della Regione Toscana in forma testuale e, quando possibile, grafica attraverso l'uso del logo della Regione Toscana. Tale logo dovrà essere utilizzato nel rispetto delle modalità previste dalla normativa regionale di cui al link: <http://www.regione.toscana.it/regione/statuto/stemma>.

D.10. Commissione di valutazione

I progetti saranno esaminati da un'apposita Commissione di valutazione, istituita e nominata presieduta dal dirigente del Settore Politiche per la sicurezza dei cittadini e Cultura della legalità e composta da personale interno della Regione Toscana. La Commissione di valutazione procederà alla valutazione dei progetti sulla base di quanto indicato nel presente Documento.

E. Iniziative promosse dalla Regione per lo studio, la documentazione e l'informazione sui fenomeni di eversione terrorismo e criminalità che hanno interessato l'Italia nel Dopoguerra.

E.1. Iniziative finalizzate alla memoria della strage di via dei Georgofili - Collaborazione con l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili

La Regione Toscana conferma per l'anno in corso la collaborazione con l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla documentazione della strage, alla conservazione e alla divulgazione della sua memoria, mediante incontri fra i testimoni, i superstiti e i familiari delle vittime della strage e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana anche in vista della celebrazione del 27° anniversario della strage. Questa collaborazione ha permesso negli anni la realizzazione di iniziative di alto livello qualitativo, fra cui le manifestazioni per l'anniversario della strage. Importo previsto del contributo da liquidare a seguito di rendicontazione delle spese sostenute. Importo del contributo: € 12.500,00

E.2. Iniziative di sostegno alla Giornata per la memoria delle vittime del terrorismo

La Regione Toscana collabora con le associazioni tra i familiari delle vittime del terrorismo, convocate in un gruppo di lavoro apposito (vedi A.1.), per la migliore riuscita delle Giornate della memoria delle vittime del terrorismo il 9 maggio di ogni anno con la legge 4 maggio 2007, n. 56.

F. Attività finalizzata a promuovere fra i cittadini toscani la conoscenza della Tenuta di Suvignano confiscata alla mafia

1. Contributo straordinario di € 600.000,00 per l'anno 2020 a Ente Terre Regionali Toscane per il sostegno a interventi collegati a azioni regionali di promozione della cultura della legalità da attuarsi presso la Tenuta di Suvignano

Per mezzo di una disposizione specifica della l.r. 23 dicembre 2019, n. 79, a cui ha fatto seguito la DGR 191/2020, la Regione Toscana interviene nel 2020 con un contributo straordinario di € 600.000,00 per curare la ristrutturazione e l'adeguamento degli immobili aziendali della Tenuta di Suvignano -- uno dei principali beni confiscati del Centro-Nord Italia, trasferita nel 2018 dall'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata a Ente Terre Regionali Toscane -- in modo da prevenire le situazioni di degrado dei beni e renderli idonei a ospitare le attività di educazione alla legalità programmate per il futuro.

Il contributo viene utilizzato per l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili della Tenuta di Suvignano. Tali interventi sono orientati a supportare e favorire l'ospitalità e la socializzazione dei visitatori impegnati nelle iniziative di turismo sociale o di testimonianza antimafia.

2. Festa della Legalità a Suvignano

La Tenuta di Suvignano ospiterà anche nel 2020 la Festa della Legalità in Toscana. L'iniziativa prevede interventi sul tema della legalità, concerti ed attività di animazione rivolte a famiglie e bambini, passeggiate con lettura di brani, presenza di stand espositivi delle associazioni antimafia e di produttori locali. L'organizzazione dell'evento è affidata a Fondazione Sistema Toscana che sarà incaricata di tutti gli aspetti organizzativi, da realizzare in stretto raccordo con Ente Terre Regionali Toscane. Le risorse previste per tale attività sono individuate in 25.000,00 Euro.

3. Tavolo di coordinamento sulla valorizzazione della Tenuta di Suvignano

Proseguirà anche nel 2020 l'attività di coordinamento svolta nell'ambito del Tavolo istituito con l'accordo di collaborazione fra Regione, Ente Terre Regionali Toscane, Comuni di Monteroni d'Arbia e Murlo approvato con la delibera della Giunta regionale n. 1147/2018. La segreteria del Tavolo di coordinamento è assicurata dal Settore responsabile per le attività in materia di cultura della legalità.

G. Quadro finanziario

L'attuazione del presente Documento di attività, per il quale si prevede l'utilizzazione di complessivi € 882.500,00 di cui € 225.772,00 da prenotarsi con il presente documento, trova copertura finanziaria a valere sul bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, 2021 e 2022, secondo la seguente articolazione per annualità, importo e capitolo:

A valere delle risorse disponibili del bilancio 2020:

- € 3.500,00 sul capitolo 11005 (già prenotati con delibera n. 134/2019);
- € 8.500,00 sul capitolo 11366 (già prenotati con delibera n. 134/2019);
- € 45.000,00 sul capitolo 11004 (già prenotati con delibera n. 134/2019);
- € 600.000,00 sul capitolo 11465 (già prenotati con delibera n. 191/2020);
- € 15.000,00 sul capitolo 71071 (già prenotati con delibera n. 159/2020);
- € 26.500,00 sul capitolo 73000 (già prenotati con delibera n. 159/2020);
- € 136.872,00 sul capitolo 11003 (di cui € 25.000,00 già prenotati con delibera n. 1454/2019);
- € 2.500,00 sul capitolo 11379;

A valere delle risorse disponibili del bilancio 2021:

- € 3.500,00 sul capitolo 11005 (già prenotati con delibera n. 134/2019);
- € 8.500,00 sul capitolo 11366 (già prenotati con delibera n. 134/2019);
- € 80.000,00 sul capitolo 11004 (già prenotati con delibera n. 329/2020);
- € 113.400,00 sul capitolo 11003 (di cui € 25.000,00 già prenotati con delibera n. 1454/2019);

A valere delle risorse disponibili del bilancio 2022:

- € 3.500,00 sul capitolo 11005 (già prenotati con delibera n. 134/2019);
- € 8.500,00 sul capitolo 11366 (già prenotati con delibera n. 134/2019);
- € 80.000,00 sul capitolo 11004 (già prenotati con delibera n. 329/2020);

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 836

Proroga disposizioni fornite agli uffici della Giunta Regionale, agli enti e alle agenzie regionali con la Delibera n. 313 del 09/03/2020 in ordine allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara e alle modalità di stipula dei contratti e con la Delibera n. 422 del 30/03/2020 che ha fornito disposizioni integrative per lo svolgimento delle procedure contrattuali.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, il regolamento di attuazione DPGR 27 maggio 2008 n. 30/R “Regolamento di attuazione del Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38” e la Delibera GRT n. 105 del 03/02/2020 che dettano disposizioni in ordine alla gestione delle procedure di gara e alla stipula dei contratti;

Vista la Delibera di Giunta n. 313 del 09/03/2020 con la quale sono state fornite agli uffici della Regione Toscana e agli enti e agenzie regionali disposizioni organizzative temporanee relativamente alle procedure contrattuali onde preservare il regolare svolgimento delle attività nel periodo di emergenza dal coronavirus, con particolare riferimento alla stipula dei contratti pubblici e all’espletamento delle sedute di gara;

Vista la Delibera di Giunta n. 422 del 30/03/2020 con la quale è stata disposta la proroga delle disposizioni di cui alla Delibera n. 313/2020 e sono state fornite agli uffici, enti ed agenzie regionali disposizioni integrative per lo svolgimento delle procedure contrattuali, prevedendo, per le procedure gestite attraverso il sistema telematico Start, la videoconferenza quale modalità di svolgimento delle sedute pubbliche di gara e di quelle riservate di valutazione delle commissioni giudicatrici e introducendo una deroga alla verbalizzazione in forma pubblica, a cura dell’ufficiale rogante, delle sedute pubbliche di gara aperte e ristrette;

Visto che le indicazioni fornite dalle sopra citate Delibere di Giunta restano in vigore fino alla cessazione della situazione di emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus Covid-19 e all’avvenuto ripristino delle condizioni ordinarie di lavoro presso gli uffici regionali e, in ogni caso, per un termine di 90 giorni dall’adozione della D.G.R. n. 422 del 30/03/2020;

Preso atto che la situazione di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19 persiste e che è tuttora in atto lo stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;

Tenuto conto che la prestazione lavorativa del personale dipendente della Giunta regionale continua ad essere svolta ordinariamente in forma agile;

Ritenuto quindi necessario prorogare le disposizioni organizzative fornite agli uffici della Regione Toscana e agli enti e agenzie regionali con le Delibere di Giunta n. 313/2020 e 422/2020 fino al 30 settembre 2020, fatta salva la facoltà di revoca delle stesse disposizioni nel caso in cui siano ripristinate le condizioni ordinarie di lavoro presso gli uffici regionali;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di prorogare ulteriormente le disposizioni fornite agli uffici della Giunta Regionale e agli enti e agenzie regionali con la Delibera n. 313 del 09/03/2020 in ordine allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara e alle modalità di stipula dei contratti e con la Delibera n. 422 del 30/03/2020 che ha fornito disposizioni integrative per lo svolgimento delle procedure contrattuali.

Le presenti disposizioni restano in vigore fino al 30 settembre 2020, fatta salva la facoltà di revoca delle stesse nel caso in cui siano ripristinate le condizioni ordinarie di lavoro presso gli uffici regionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 838

D.G.R. n. 660/2020. Linee guida progetti educativi zonali P.E.Z. 2020/2021: rettifica riparto risorse.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/08/2003, n. 47/R e ss.mm, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/07/2013, n. 41/R ss.mm che approva il Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia;

Visto il Programma di Governo 2015-2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 1 del 30 giugno 2015;

Visto il Programma regionale di sviluppo -P.R.S.- 2016/2020, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 e in particolare il Progetto regionale 12 "Successo scolastico e formativo" che prevede:

1. Interventi per potenziare e qualificare l'educazione prescolare

- Rafforzamento e sviluppo del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, anche tramite la progettazione educativa territoriale

2. Interventi per promuovere il successo scolastico e formativo

2.1. Riduzione dell'abbandono scolastico precoce e della dispersione scolastica e formativa

- Contrasto e prevenzione dell'abbandono scolastico, anche tramite la progettazione educativa territoriale che prevede la coprogettazione tra istituzioni scolastiche e zone educative

- Orientamento scolastico e professionale

- Promozione di esperienze educative e di socializzazione, anche attraverso attività integrative in orario extrascolastico;

Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2020, approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 81 del 18/12/2019 nonché l'"Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFER 2020" approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 38 del 23 giugno 2020, ed in particolare il Progetto regionale 12 "Successo scolastico e formativo";

Vista la propria precedente Deliberazione n. 660 del 25/05/2020 "L.R. n. 32/2002: approvazione delle 'Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale - anno educativo/scolastico 2020/2021.' Progetti Educativi Zonali P.E.Z." con la quale, tra l'altro:

- si approvano le "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale - Anno educativo/scolastico 2020/2021",

- si procede all'assegnazione dei fondi per l'a.s. 2020/2021 a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni

per la realizzazione dei P.E.Z. per l'importo complessivo di € 6.200.000,00 ripartiti tra le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, assumendo contestualmente le seguenti prenotazioni sul bilancio finanziario gestionale 2020-2022:

- capitolo 61210 anno 2020 prenotazione generica n. 20201843 euro 3.500.000,00

- capitolo 61210 anno 2021 prenotazione generica n. 20201843 euro 2.500.000,00

- capitolo 62196 anno 2021 prenotazione generica n. 20201844 euro 200.000,00;

Richiamata inoltre la propria precedente Deliberazione n. 725 del 15/06/2020 "L.R. 32/2002, D.G.R. n. 660 del 25/05/2020 'Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale - anno educativo/scolastico 2020/2021' interventi nei P.E.Z. finalizzati al contrasto della dispersione scolastica nell'ambito delle comunità rom, sinti e caminanti";

Rilevato che, per mero errore materiale, la suddetta D.G.R. n. 660/2020 riporta in Allegato 1 - Tabella 1 a pag. 22 un errato riparto delle risorse destinate alla realizzazione dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- Età scolare per l'a.s. 2020/2021, pari a complessivi euro 5.200.000,00 ripartiti tra le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione;

Valutato che il riparto effettivo tra le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione delle risorse destinate alla realizzazione dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- Età scolare per l'a.s. 2020/2021, pari a complessivi euro 5.200.000,00 risulta quello contenuto in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e che rettifica - limitatamente alla sezione relativa all'età scolare - la citata Tabella 1 a pag. 22 dell'allegato 1 della precedente DGR n. 660/2020;

Tenuto conto che al momento attuale le Conferenze zonali si trovano in una fase avanzata dell'approntamento della progettazione, sviluppata sulla base di quanto contenuto nella D.G.R. n. 660/2020 e dato altresì atto dell'apertura già in corso della procedura di presentazione dei Progetti Educativi Zonali - P.E.Z.- agli uffici regionali per la loro approvazione;

Ritenuto pertanto opportuno procedere, con il presente atto, a destinare ulteriori risorse integrative per l'a.s. 2020/2021 pari a complessivi € 47.256,76 a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni per la realizzazione dei Progetti Educativi Zonali - P.E.Z., in modo da ripristinare il riparto effettivo per le Conferenze zonali che hanno subito una erronea riduzione dell'importo, secondo il dettaglio per beneficiario ed importo di cui alla colonna "C" della tabella contenuta nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, la

cui copertura finanziaria risulta assicurata dal capitolo 61210 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2021 (competenza pura) che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto altresì opportuno procedere a recuperare in maniera graduale e dilazionata nel tempo le risorse destinate in eccesso con la D.G.R. n. 660/2020 a favore delle Conferenze zonali Grossetana, Lunigiana e Amiata -Val d'Orcia che invece hanno goduto per l'a.s. 2020/2021 di una maggiorazione dell'importo loro spettante con l'applicazione del coefficiente di riferimento e pari a complessivi € 47.256,76, secondo il dettaglio per beneficiario ed importo di cui alla colonna "C" della tabella contenuta nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, dando atto fin d'ora che si provvederà con successivi atti a ridurre gli importi che verranno loro destinati per le future programmazioni P.E.Z. per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 di due quote annuali pari ciascuna al 50% della maggiorazione goduta per l'a.s. 2020/2021;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2020 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 2/07/2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta il riparto effettivo tra le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione delle risorse destinate alla realizzazione dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- Età scolare per l'a.s. 2020/2021, pari a complessivi euro 5.200.000,00 a rettifica - limitatamente alla sezione relativa all'età scolare - di quanto già approvato con la tabella 1 a pag. 22 dell'allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 25/05/2020.

2. Di destinare ulteriori risorse integrative per l'a.s. 2020/2021 pari a complessivi € 47.256,76 a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni per la realizzazione dei Progetti Educativi Zonali - P.E.Z., in modo da ripristinare il riparto effettivo per le Conferenze zonali che hanno subito una erronea riduzione dell'importo, secondo il dettaglio per beneficiario ed importo di cui alla colonna "C" della tabella contenuta nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, la cui copertura finanziaria risulta assicurata dal capitolo 61210 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2021 (competenza pura) che presenta la necessaria disponibilità.

3. Di procedere a recuperare in maniera graduale e dilazionata nel tempo le risorse destinate in eccesso con la D.G.R. n. 660/2020 a favore delle Conferenze zonali Grossetana, Lunigiana e Amiata -Val d'Orcia che invece hanno goduto per l'a.s. 2020/2021 di una maggiorazione dell'importo pari a complessivi € 47.256,76, secondo il dettaglio per beneficiario ed importo di cui alla colonna "C" della tabella contenuta nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, dando atto fin d'ora che si provvederà con successivi atti a ridurre gli importi che verranno loro destinati per le future programmazioni P.E.Z. per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 di due quote annuali pari ciascuna al 50% della maggiorazione goduta per l'a.s. 2020/2021.

4. Di precisare che resta invariato il rimanente contenuto dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 660/2020.

5. Di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

6. Di trasmettere la presente Deliberazione agli Enti interessati.

7. Di demandare ai competenti uffici della Giunta Regionale tutti gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nel presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Tabella 1 - PROGETTI EDUCATIVI ZONALI - P.E.Z. - RIPARTO RISORSE 2020/2021

Età scolare

		Riparto DGR 660/2020 Euro	riparto effettivo Euro	differenza Euro
		A	B	C
AR	Aretina	194.770,05	194.770,05	0,00
	Casentino	53.419,55	53.419,55	0,00
	Valdarno	126.205,02	126.205,02	0,00
	Val di Chiana Aretina	70.100,88	70.100,88	0,00
	Val Tiberina	55.545,01	57.976,30	2.431,29
	Provincia di Arezzo	500.040,51	502.471,80	2.431,29
FI	Empolese	256.549,18	256.549,18	0,00
	Fiorentina Nord-Ovest	241.087,79	241.087,79	0,00
	Fiorentina Sud-Est	124.293,33	124.293,33	0,00
	Firenze	594.107,41	594.107,41	0,00
	Mugello	87.275,46	92.243,81	4.968,35
	Valdarno e Valdisieve	45.963,74	45.963,74	0,00
	Provincia di Firenze	1.349.276,91	1.354.245,26	4.968,35
GR	Amiata Grossetana	37.047,58	42.763,88	5.716,30
	Colline dell'Albegna	43.011,81	50.267,24	7.255,43
	Colline Metallifere	55.495,68	55.495,68	0,00
	Grossetana	152.640,85	145.825,44	-6.815,41
	Provincia di Grosseto	288.195,92	294.352,24	6.156,32
LI	Bassa Val di Cecina	101.182,21	101.182,21	0,00
	Elba	49.045,89	49.045,89	0,00
	Livornese	209.216,90	209.216,90	0,00
	Val di Cornia	67.002,35	67.002,35	0,00
	Provincia di Livorno	426.447,35	426.447,35	0,00
LU	Piana di Lucca	239.741,97	241.579,01	1.837,04
	Valle del Serchio	101.541,16	101.541,16	0,00
	Versilia	179.457,35	181.297,21	1.839,86
	Provincia di Lucca	520.740,48	524.417,38	3.676,90
MS	Apuane	177.433,00	177.433,00	0,00
	Lunigiana	91.248,91	74.135,97	-17.112,94
	Provincia di Massa	268.681,91	251.568,97	-17.112,94
PI	Pisana	257.441,13	257.441,13	0,00
	Valdarno Inferiore	55.620,36	73.581,50	17.961,14
	Valdera	161.047,23	161.047,23	0,00
	Val di Cecina	39.420,93	40.490,69	1.069,76
	Provincia di Pisa	513.529,65	532.560,55	19.030,90
PO	Pratese	474.368,89	474.368,89	0,00
	Provincia di Prato	474.368,89	474.368,89	0,00
PT	Pistoiese	272.914,66	272.914,66	0,00
	Val di Nievole	188.207,91	188.207,91	0,00
	Provincia di Pistoia	461.122,57	461.122,57	0,00
SI	Alta Val d'Elsa	84.486,93	88.664,52	4.177,59
	Amiata - Val d'Orcia	46.960,76	23.632,35	-23.328,41
	Senese	186.016,33	186.016,33	0,00
	Val di Chiana Senese	80.131,79	80.131,79	0,00
	Provincia di Siena	397.595,81	378.444,99	-19.150,82
TOSCANA		5.200.000,00	5.200.000,00	0,00

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 839

DGR 661/2020 “Disposizioni straordinarie e integrative della disciplina regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzate allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma professionale per l’anno scolastico e formativo 2019/2020” - modifica.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e in particolare l’ articolo 13 bis, comma 1, lettera a) relativo ai percorsi IeFP;

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e in particolare l’ Art. 66 decies relativo alla Commissione d’esame per la certificazione delle competenze;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 661 del 25 maggio 2020 che approva le “Disposizioni straordinarie e integrative della disciplina regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzate allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma professionale per l’anno scolastico e formativo 2019/2020” e gli atti in essa richiamati;

Considerato opportuno precisare le modalità di calcolo del punteggio di ammissione all’esame finale di qualifica o diploma IeFP degli allievi che frequentano gli interventi integrativi attivati dagli Istituti Professionali nelle classi terze e quarte dell’a.s. 2019/2020;

Considerato altresì opportuno, data la contingente fase di emergenza epidemiologica, specificare i tempi e le modalità di realizzazione della % minima di stage necessaria per l’ammissione all’esame finale degli allievi;

Ritenuto pertanto necessario apportare le conseguenti modifiche e integrazioni all’allegato A alla sopra citata DGR 661/2020 con specifico riferimento a:

- il paragrafo 1. “Premessa”;
- il paragrafo 2. “Ammissione all’esame”

come dettagliatamente riportato all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto opportuno approvare il testo aggiornato del documento “Disposizioni straordinarie e integrative della disciplina regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzate allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma professionale per l’anno scolastico e formativo 2019/2020”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce l’analogo documento approvato con la DGR 661/2020;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 2 luglio 2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di modificare e integrare l’allegato A alla sopra citata DGR 661/2020 con specifico riferimento a:

- il paragrafo 1. “Premessa”;
- il paragrafo 2. “Ammissione all’esame”

come dettagliatamente riportato all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare conseguentemente il testo aggiornato del documento “Disposizioni straordinarie e integrative della disciplina regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzate allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma professionale per l’anno scolastico e formativo 2019/2020”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce l’analogo documento approvato con la DGR 661/2020.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO 1)**Modifiche all'allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 661 del 25/05/2020****Disposizioni straordinarie e integrative della disciplina regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzate allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma professionale per l'anno scolastico e formativo 2019/2020****Paragrafo 1. "Premessa"**

Nel primo capoverso dopo "realizzati in sussidiarietà" aggiungere il seguente testo:
integrativa o complementare

Paragrafo 1. "Premessa"

Al termine del primo capoverso aggiungere il seguente testo:

e

- degli interventi integrativi realizzati dagli Istituti Professionali nelle classi III e IV dell'a.s. 2019/2020 finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma IeFP.

Paragrafo 2. "Ammissione all'esame"

Dopo il primo capoverso aggiungere il seguente testo:

Per gli interventi integrativi attivati nelle classi terze e quarte la valutazione degli apprendimenti a fine UF non rientra nel calcolo del punteggio di ammissione all'esame, che sarà quindi dato dalla media delle valutazioni dell'andamento del percorso e dello stage, in quanto per tali interventi non è stata richiesta in sede di progettazione l'articolazione in unità formative.

Paragrafo 2. "Ammissione all'esame"

Al termine del paragrafo aggiungere il seguente testo:

L'individuazione della % minima di stage necessaria per l'ammissione all'esame è rimessa all'istituto scolastico in quanto collegata alla preparazione raggiunta dagli allievi e alla valutazione delle competenze che questi ultimi devono acquisire nel contesto pratico per poter sostenere un esame di qualifica o diploma professionale.

In caso di impossibilità di realizzazione dello stage presso le imprese, come disciplinato dal decreto dirigenziale n. 6199/2020, è consentita la sostituzione delle ore di stage con project work e/o impresa simulata. Nel caso di realizzazione di attività mista stage/project work/impresa simulata, la valutazione della UF stage è data dalla media tra le attività svolte.

In considerazione del fatto che, come previsto nel successivo par. 4, gli esami possono essere programmati fino al 31 ottobre 2020, le ore di stage, di project work, impresa simulata possono essere realizzate fino al 30 settembre 2020.

ALLEGATO A)**Disposizioni straordinarie e integrative della disciplina regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzate allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma professionale per l'anno scolastico e formativo 2019/2020****1. Premessa**

Data la contingente fase di emergenza epidemiologica e considerato il carattere straordinario, il presente documento disciplina le modalità di effettuazione degli esami di qualifica e diploma professionale:

- dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati in sussidiarietà integrativa o complementare dagli Istituti Professionali che giungono a conclusione nell'a.s.f. 2019/2020 e
- degli interventi integrativi realizzati dagli Istituti Professionali nelle classi III e IV dell'a.s. 2019/2020 finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma IeFP.

Considerato che entro la fine di questo anno scolastico 2019/2020 le classi terze e le classi quarte dei percorsi IeFP dovranno sostenere l'esame finale volto all'acquisizione, rispettivamente, della qualifica professionale IeFP e del diploma professionale IeFP, si ritiene infatti opportuno prevedere disposizioni straordinarie e integrative della disciplina regionale in materia di esami conclusivi.

Le misure contenute nel presente documento possiedono un carattere straordinario rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione regionale in materia, che mantiene comunque il suo carattere di cornice regolamentare di riferimento.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente documento si rinvia al decreto dirigenziale n. 2137 del 22/05/2014.

2. Ammissione all'esame

Sono ammessi all'esame finale gli allievi che hanno raggiunto un punteggio minimo relativo alla valutazione intermedia del percorso di almeno 60/100¹. Il punteggio minimo è dato dalla media aritmetica delle tre valutazioni riferite a:

- valutazione andamento del percorso,
- valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage),
- valutazione UF Stage.

Per gli interventi integrativi attivati nelle classi terze e quarte la valutazione degli apprendimenti a fine UF non rientra nel calcolo del punteggio di ammissione all'esame, che sarà quindi dato dalla media delle valutazioni dell'andamento del percorso e dello stage, in quanto per tali interventi non è stata richiesta in sede di progettazione l'articolazione in unità formative.

Per quanto riguarda la durata dell'annualità in corso si precisa che l'attività formativa si riferisce alle ore complessivamente erogate, comprensive delle ore effettuate in modalità FAD sincrona e asincrona.

1 In casi eccezionali, e debitamente motivati dal Consiglio dei docenti, un allievo può essere ammesso all'esame anche con un punteggio inferiore al 60/100 sulla valutazione intermedia del percorso. In tale caso, è necessario documentare le motivazioni e presentarle alla Commissione di esame e il punteggio attribuito è considerato valido ai fini del peso dello stesso sulla valutazione finale dell'esame.

Poiché, ai sensi del comma 2 art. 91 del Decreto “Rilancio” del 19 maggio 2020, l’anno scolastico e formativo 2019/2020 resta valido anche se non è stato effettuato il numero minimo di ore previste dal percorso formativo, è consentita l’ammissione all’esame degli allievi che non hanno raggiunto:

- la percentuale minima del 75% di frequenza alle attività formative annuali (in deroga a quanto previsto al comma 2 art. 20 del D. Lgs. 226/2005);
- la percentuale minima del 50% di presenza alle attività di stage esterno (in deroga a quanto previsto dalla DGR 988/2019).

L'individuazione della % minima di stage necessaria per l'ammissione all'esame è rimessa all'istituto scolastico in quanto collegata alla preparazione raggiunta dagli allievi e alla valutazione delle competenze che questi ultimi devono acquisire nel contesto pratico per poter sostenere un esame di qualifica o diploma professionale.

In caso di impossibilità di realizzazione dello stage presso le imprese, come disciplinato dal decreto dirigenziale n. 6199/2020, è consentita la sostituzione delle ore di stage con project work e/o impresa simulata. Nel caso di realizzazione di attività mista stage/project work/impresa simulata, la valutazione della UF stage è data dalla media tra le attività svolte.

In considerazione del fatto che, come previsto nel successivo par. 4, gli esami possono essere programmati fino al 31 ottobre 2020, le ore di stage, di project work, impresa simulata possono essere realizzate fino al 30 settembre 2020.

3. Composizione della commissione di esame

La commissione di esame è nominata con decreto dirigenziale dal Settore regionale competente per territorio (UTR) alla gestione dei percorsi formativi, è costituita da quattro componenti ed è così composta:

- un presidente, con funzioni di verifica e controllo della correttezza formale dell’esame, ovvero della correttezza procedurale della realizzazione delle prove;
- un componente iscritto nell’elenco degli esperti di settore;
- un componente che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad esclusione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative, in sostituzione dell'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, come previsto dal comma 8 dell’art. 66 decies del Regolamento n. 47/R/2003;
- un esperto di settore individuato dall’Istituto scolastico che realizza il percorso formativo, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 66 decies del Regolamento n. 47/R/2003.

4. Periodo di svolgimento dell’esame

Gli esami per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale leFP possono essere programmati a decorrere dal 1 luglio 2020 e devono concludersi entro il 31 ottobre 2020. Qualora si ravvisi la necessità di superare il termine del 31 ottobre 2020, deroghe a tale data devono essere espressamente richieste all’UTR che le autorizza in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate.

5. Modalità di effettuazione dell’esame

Per l’a.s.f. 2019/2020 l’esame conclusivo dei percorsi leFP è effettuato preferenzialmente in presenza, nel rispetto delle condizioni di sicurezza (controllo della temperatura corporea, distanziamento fisico, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sanificazione dei locali e degli strumenti), fatto salvo eventuali ulteriori disposizioni governative e regionali. L’accesso ai locali dovrà essere scaglionato ed effettuato a intervalli di tempo tali da permettere le necessarie misure di igienizzazione.

L'esame si compone di:

- una prova tecnico-pratica finalizzata all'accertamento delle dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali (art. 18 del D. lgs. 226/2005). La dimensione tecnico-professionale costituisce l'elemento fondamentale di riferimento dell'esame e può fornire anche elementi di accertamento delle competenze di base;
- un colloquio orale, che potrà vertere anche sui risultati delle prove tecnico-pratiche effettuate.

Se l'esame in presenza non può essere realizzato nel rispetto delle condizioni di sicurezza sopra descritte, limitatamente ai percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale leFP per una delle figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP), può essere sostituito con prove d'esame a distanza costituite:

- dalla realizzazione di un project work, attraverso la presentazione di un manufatto/capolavoro realizzato dall'allievo/a, secondo le modalità previste dalla DGR n. 356/2020 e dalla circolare n. 0116091/2020 che ne fornisce le indicazioni operative;
- da un colloquio individuale che potrà vertere anche sui risultati del project work.

Nel caso di effettuazione dell'esame a distanza, l'Istituto scolastico dovrà fare ricorso a strumenti tecnologici che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità della procedura e dovrà verificare il possesso di un'adeguata dotazione informatica da parte degli studenti nonché le condizioni di connessione alla rete.

Per i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale leFP per una delle figure del Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata (RRFR)², l'esame è svolto obbligatoriamente in presenza.

Nel peso complessivo dell'esame finale (indicato in centesimi) verrà attribuito un peso obbligatorio del 50% relativo alla valutazione intermedia del percorso come definita al par. 2. Il peso relativo alle prove realizzate nella sessione di esame avrà quindi un peso residuo del 50%.

2 Si tratta delle qualifiche di Estetista (addetto), Acconciatore (addetto), Tecnico mecatronico delle autoriparazioni (addetto) e i diplomi professionali di Estetista (addetto) – Percorso formativo di specializzazione per estetista per la gestione di attività autonoma di estetica e Acconciatore (addetto) – Percorso di specializzazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore.

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 841

Elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessione di una indennità straordinaria FSE ai tirocinanti e ai praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2/12/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP;

Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo ed in particolare l’art. 16 relativo all’iniziativa a favore dell’occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile;

Visto il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Reg. (UE) 58/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

Dato atto che le modifiche al regolamento generale approvate con il Reg. UE 58/2020 consentono di attuare interventi straordinari e di selezionare le operazioni per il sostegno FSE prima dell’approvazione del POR modificato;

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Toscana per il sostegno agli “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e la Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26/07/2018 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;

Vista la DGR n. 17/2015 che prende atto del POR del FSE 2014/20 della Regione Toscana approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014 e della DGR n. 1004 del 18/09/2018 con il quale è stato preso atto del testo del POR FSE 2014-2020 così come modificato e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) n. 5127 del 26/07/2018;

Vista la DGR n. 361 del 23/03/2020 che approva l’ultima versione del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014/20 e in particolare l’Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” che individua nei giovani inattivi e disoccupati fino a 29 anni di età i destinatari del contributo per l’attivazione dei tirocini non curriculari e per l’accesso alle professioni ordinistiche;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 9 dicembre 2019 che approva il Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020;

Visti i Criteri di selezione delle operazioni finanziabili approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella seduta del 25/08/2018, come da ultimo modificati dal Comitato di Sorveglianza del 4 giugno 2019;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47 del 15/3/2017;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti;

Visto il “Documento di economia e finanza regionale 2020 (DEF 2020) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 31.07.2019 e successiva Nota di aggiornamento approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 23/06/2020;

Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15.3.2017, ed in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” nel quale sono evidenziati quale priorità strategica i tirocini non curriculari e i praticantati dei giovani professionisti;

Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” e in particolare l’art. 6 che disciplina il tirocinio per l’accesso alle professioni;

Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 all'art. 9, comma 4, il quale, in relazione ai tirocini per l'accesso alle professioni, ha disposto che al tirocinante sia riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio che hanno dettato disposizioni applicative del citato d.l. 6/2020, ed in particolare l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dell'1 aprile 2020 che conferma la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza ai corsi di formazione, lasciando ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) ed in particolare l'art. 1, commi 1, in base al quale la Regione Toscana promuove interventi per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale;

Dato atto che il comma 2 del citato art. 1 della legge regionale 32/2002, stabilisce che gli interventi di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere;

Richiamati inoltre i seguenti articoli della legge regionale 32/2002:

- l'art. 17 bis, comma 1 in base al quale la Regione tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa e professionalizzante, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- art. 21, comma 1 in base al quale la Regione agevola l'inserimento lavorativo e il reinserimento nella vita sociale attraverso l'integrazione fra le politiche del lavoro della formazione e dell'istruzione;

- art. 21, comma 2, lettera b) in base al quale la Regione, nell'ambito delle politiche integrate in materia di formazione, istruzione e lavoro, svolge interventi a sostegno delle persone;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro");

Visto il Documento della Commissione Europea "Question and Answers -IT" del 10/4/2020, e in particolare la Domanda n. 8 relativa ai Tirocini sospesi per limitare la propagazione del virus Covid-19 e alla possibilità di versare l'indennità prevista ai partecipanti attraverso il finanziamento del FSE e dato atto che la Commissione ha risposto affermativamente prevedendo che "quando i tirocini vengono sospesi per ritardare la diffusione di COVID-19 in modo da garantire l'accesso al sistema sanitario, i costi per le indennità di partecipazione sono sicuramente ammissibili nell'ambito del FSE, ma a valere sulla priorità di investimento sull'accesso ai servizi, priorità di investimento 9.iv.";

Vista la DGR n. 558/2020 con la quale sono stati approvati gli "Elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso per la concessione di un contributo straordinario FSE per il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19";

Visto il D.D. n. 7198 del 19/05/2020 che in attuazione della DGR 558/2020 ha approvato l'Avviso pubblico finalizzato a erogare il contributo straordinario ai tirocinanti e ai praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 per mitigare gli effetti economici negativi causati dalla mancata corresponsione del rimborso spese mensile durante il periodo di sospensione;

Rilevato che le risorse finanziarie destinate all'intervento sopracitato prenotate con la DGR 558/2020 derivano dall'Asse A del POR FSE, e in particolare l'Attività A.2.1.3.a) "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato" e l'Attività A.2.1.3.f) Tirocini - Incentivi all'assunzione, Annualità 2020, per il quale i beneficiari dei relativi interventi sono giovani di età compresa tra 18 e 29 anni di età;

Dato atto che la DGR 558/2020 citata prevede che con successivi atti di Giunta saranno disposte la proposta,

ai sensi dell'art. 30 par. 5 del Reg. UE 1303/2013, di trasferimento di risorse tra Assi del POR FSE 2014/2020 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza del POR FSE o, se del caso, la proposta di riprogrammazione da sottoporre alla Commissione Europea e al Comitato di Sorveglianza, e la variazione del PAD FSE al fine di ricondurre le risorse utilizzate per l'intervento oggetto della DGR 558/2020 alla corretta attività del medesimo;

Dato atto altresì che l'Asse cui le risorse saranno trasferite è l'Asse B - Inclusione sociale e lotta alla povertà e in particolare all'Attività B.2.1.4.a) "Interventi in emergenza COVID-19: indennità per Tirocini sospesi" per la quale non sussiste alcun vincolo relativamente all'età dei beneficiari;

Dato atto che alla luce della flessibilità stabilita dal citato Reg. UE 558/2020 è consentita l'attuazione di interventi straordinari e la selezione di operazioni per il sostegno FSE prima dell'approvazione del POR modificato;

Ritenuto opportuno attuare, nel rispetto dell'art. 1 della legge regionale 32/2002 e del citato Documento CE "Question and Answers - IT" del 10/4/2020, un intervento straordinario volto a salvaguardare l'integrazione sociale di soggetti che a causa del Covid-19 si sono trovati in una condizione di precarietà economica e di marginalità nel mercato del lavoro, senza alcuna tutela;

Ritenuto quindi opportuno garantire un'indennità straordinaria anche ai tirocinanti e ai praticanti di età superiore ai 30 anni i cui tirocini e i relativi rimborsi spese e indennità mensili sono stati sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Ritenuto altresì opportuno stabilire la priorità nell'accesso all'indennità da parte di:

- a) tirocini non curricolari e praticantati svolti da soggetti disabili
- b) tirocini non curricolari svolti in area di crisi
- c) tirocini non curricolari svolti da donne inserite in percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

Visto l'Allegato A "Elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso per la concessione di una indennità straordinaria FSE ai tirocinanti e ai praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Ritenuto necessario dare mandato al Dirigente del competente Settore di adottare gli atti amministrativi

necessari a disporre la chiusura dell'Avviso pubblico approvato con il Decreto Dirigenziale n. 7198 del 19/05/2020 e la successiva emanazione dell'Avviso secondo gli elementi essenziali di cui all'Allegato A della presente deliberazione;

Vista la seduta della Commissione Regionale Tripartita del 16/6/2020;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 2/7/2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Allegato A "Elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso per la concessione di una indennità straordinaria FSE ai tirocinanti e ai praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

2. di dare mandato al Dirigente del competente Settore "Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, Territoriale e Individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" di provvedere alla chiusura dell'avviso adottato con DD 7198/2020;

3. di dare mandato al Dirigente del competente Settore "Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, Territoriale e Individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" di provvedere, con proprio successivo atto e in coerenza con i gli elementi essenziali approvati con la presente deliberazione, all'approvazione dell'Avviso per la concessione di una indennità FSE finalizzata a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ai tirocinanti e ai praticanti sul territorio regionale i cui tirocini e i relativi rimborsi spese e indennità mensili sono stati sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso per la concessione di una indennità straordinaria FSE ai tirocinanti e ai praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Concessione di una indennità straordinaria ai tirocinanti e ai praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

L'intervento costituisce una misura straordinaria con la finalità di mitigare gli effetti economici negativi causati dalla mancata corresponsione del rimborso spese mensile durante il periodo di sospensione.

Destinatari dell'intervento	<p>I destinatari sono soggetti che svolgono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tirocini non curriculari presso soggetti privati o enti pubblici ospitanti <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tirocini obbligatori e non obbligatori presso professionisti, soggetti privati o enti pubblici ospitanti, al fine di accedere alle professioni ordinistiche.
Condizioni per l'ammissibilità all'indennità	<p>Ai fini dell'ammissibilità all'indennità il tirocinante deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) essere inattivo o disoccupato; B) svolgere un tirocinio (non curriculare o per l'accesso alle professioni) in Toscana presso la sede del soggetto ospitante (professionista, soggetto privato o ente pubblico) oggetto di sospensione a causa dell'emergenza Covid-19; C) aver svolto un tirocinio (non curriculare o per l'accesso alle professioni) in Toscana presso la sede del soggetto ospitante (professionista, soggetto privato o ente pubblico) che sia stato sospeso a causa dell'emergenza Covid-19 e che sia terminato durante la fase di sospensione; <p>Ai fini dell'ammissibilità all'indennità il tirocinio deve inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) in caso di tirocinio in corso: <ul style="list-style-type: none"> - essere stato sospeso per un periodo superiore a 15 giorni;

	<p>B) in caso di tirocinio concluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere data di fine tirocinio nel periodo di sospensione per emergenza Covid-19; - essere stato sospeso per un periodo superiore a 15 giorni prima della data di fine tirocinio.
Entità dell'indennità e modalità di erogazione	<p>L'indennità, nei limiti delle risorse disponibili, è di € 433,80 mensili;</p> <p>L'indennità è erogata per il periodo di sospensione, se superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 2 mesi.</p>
Priorità	<p>Nell'accesso all'indennità sono ritenuti prioritari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i tirocini non curricolari e praticantati svolti da soggetti disabili di cui all'art.1 comma 1 della L. 68/1999, b. i tirocini non curricolari svolti in area di crisi, c. i tirocini non curricolari svolti da donne inserite in percorsi di fuoriuscita dalla violenza.
Criteri di valutazione delle richieste di finanziamento	<p>Trattandosi di un avviso a sportello non vi è la formazione di un punteggio e della relativa graduatoria.</p> <p>Le richieste di indennità presentate da parte dei tirocinanti che rispettano i requisiti di ammissibilità saranno finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Le domande saranno finanziate mediante l'ordine cronologico di arrivo registrato sul sistema informativo FSE, tenuto conto delle priorità individuate nel presente allegato.</p>
Definizione del quadro finanziario	<p>Risorse POR FSE 2014-2020 già prenotate con DGR 558/2020.</p>

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 843

Misure accessorie per la gestione venatoria del cinghiale nel territorio a caccia programmata della Toscana. Annata venatoria 2020-21.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Visto il D.P.G.R. 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 625 del 18/05/2020 relativa alla approvazione del Calendario Venatorio Regionale 2020-21;

Visto la Delibera n. 668 del 25/05/2020 che approva “il Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie cinghiale nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2020-maggio 2021”;

Considerato che il Calendario venatorio prevede che gli ATC possono riservare nelle aree non vocate il prelievo selettivo sulla specie cinghiale ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale sino a 400 metri dal confine delle aree vocate;

Considerato inoltre che Calendario venatorio prevede che durante il periodo della caccia in braccata è consentito alle squadre porre le poste in area non vocata sino a metri 100 di distanza dal confine dell’area vocata;

Considerato che in alcune aree non vocate del territorio regionale sono presenti aree cespugliate e boscate che offrono rifugio ai cinghiali e che non consentono un congruo prelievo con le altre metodologie di caccia previste per tali aree dal Calendario venatorio;

Considerato che, dai dati in possesso della Regione Toscana, i danni da cinghiale all’agricoltura avvengono

maggiormente nelle aree non vocate rispetto a quelle vocate;

Considerato che, dai dati in possesso della Regione Toscana, il numero massimo di capi per uscita di cinghiali abbattuti viene realizzato con la tecnica della braccata;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di autorizzare gli ATC, sul territorio di propria competenza ricadente in area non vocata al cinghiale, alla organizzazione ed esecuzione di interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale con la forma della braccata, nel rispetto dei criteri sotto elencati:

- le attività dovranno svolgersi nel periodo 1 ottobre - 31 dicembre;

- gli interventi dovranno essere condotti esclusivamente nei giorni di lunedì e giovedì, con inizio dopo le ore 10.00;

- le attività si svolgeranno secondo un calendario deciso dall’ATC, che dovrà essere comunicato con almeno 48 di anticipo alla Polizia Provinciale, e in aree individuate dal medesimo;

- le attività potranno essere effettuate dalle squadre iscritte all’ATC, da questo di volta in volta individuate;

- l’ATC dovrà assicurare una turnazione delle squadre partecipanti per ciascuna area di intervento, escludendo qualsiasi forma di assegnazione;

- le aree di intervento saranno prioritariamente quelle colpite da danni all’agricoltura da parte del cinghiale nel corso del 2020;

- le attività di cui al presente atto dovranno essere rese note da parte dell’ATC sul proprio sito istituzionale con almeno 48 di anticipo;

- è facoltà dell’ATC di escludere dalle attività le squadre che adotteranno comportamenti difformi alle direttive impartite o che non collaboreranno alla efficace realizzazione dei prelievi;

- le attività di cui al presente atto dovranno comunque rispettare lo svolgimento delle altre forme di caccia attuate in tali territori;

- spetta all’ATC di informare e sensibilizzare i partecipanti sul rispetto delle principali norme di sicurezza, in relazione al luogo di attività; tutti i partecipanti dovranno indossare indumenti ad alta visibilità;

- durante la caccia in braccata nelle ANV valgono, in particolare, le norme di cui all’art. 73, comma 10, 12, 13 del 48/R.

2) di disporre che i prelievi effettuati vengano rendicontati dagli ATC all’interno del portale faunistico regionale, suddivisi per Unità di gestione dell’area non vocata.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, **n. 844**

L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni forestali per l'anno 2020.

SEGUE ATTO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, che regola l’intervento della Regione in questi settori con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e relative procedure contabili. Modifica alla L.R. 20/2008”;

Richiamato l’articolo 10 comma 5 della L.R. n. 1/2015 che consente al Programma Regionale di Sviluppo (PRS) di indicare quali piani e programmi prorogare per la legislatura (tra quelli previsti dalla normativa nazionale), se coerenti con il PRS stesso;

Considerato che il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) non è stato riproposto nella presente legislatura come da risoluzione del Consiglio Regionale del 6 ottobre 2015, n. 13;

Vista la risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 con cui il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020;

Richiamato l’articolo 8 della L.R. 15/2017 che dispone che fino all’approvazione del Piano Forestale Regionale restano in vigore le disposizioni del Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012-2015, approvato con delibera del Consiglio Regionale 24 gennaio 2012, n. 3, inerenti al settore forestale;

Vista la delibera del Consiglio Regionale 23 giugno 2020, n. 38 “Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020”;

Dato atto pertanto che il Piano Regionale Agricolo Forestale resta in vigore unicamente per le misure inerenti al settore forestale non applicandosi più per gli altri settori agricoli;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale 1 settembre 2014, n. 745 di attuazione generale del Piano Regionale Agricolo Forestale per l’anno 2014 ed in particolare l’allegato A contenente le “Procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e controllo del piano”;

Ritenuto di confermare le suddette “Procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e controllo del piano” anche per l’anno 2020;

Ricordato che nel corso dell’anno 2020, con la delibera della Giunta Regionale 27 aprile 2020, n. 550, sono già state attivate e finanziate le seguenti misure del settore forestale per l’importo complessivo di euro 8.910.932,94:

Misura	Azione
D.2.1 – Interventi pubblici forestali	a – Interventi pubblici forestali in amministrazione diretta – spese investimento
D.2.4 – Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi	a – Finanziamento agli enti competenti e contributi ai Comuni
D.2.4 – Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi	b – Contributi ai soggetti convenzionati
D.2.4 – Previsione, prevenzione e lotta agli	d – Finanziamento agli Enti competenti e contributi ai

incendi boschivi	Comuni - investimenti
D.3.1 – Cura e gestione del patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR)	a – Cura e gestione PAFR in amministrazione diretta – spese investimento
F.1.22 – Interventi a favore della tartuficoltura	c - Finanziamento interventi a favore della tartuficoltura” azione c “Finanziamento nel settore della tartuficoltura per i quali è subentrata la Regione Toscana ai sensi dell’art. 11 bis della L.R. 22/15
F.1.23 - Funzionamento dei centri operativi provinciali (COP AIB)	b - Funzionamento dei Centri Operativi Provinciali (COP AIB) di Pistoia-Prato e Lucca- Massa Carrara
F.1.42 - Regione Toscana - Segretariato della Rete Mediterranea delle Foreste Modello	a - Contributo all’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine e all’Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve per il supporto all’attività di Segretariato della Rete Mediterranea delle Foreste Modello

Considerata la necessità di attivare le seguenti misure/azioni:

- misura D.1.6 “Interventi di miglioramento ambientale” azione a “Interventi di miglioramento ambientale in amministrazione diretta” per la somma di euro 516.221,24;
 - misura D.2.5 “Attività di informazione sui prodotti secondari del bosco” azione a “Interventi di informazione ed educazione per la somma di euro 100.000,00
- per un importo complessivo di euro 616.221,24;

Preso atto delle disponibilità di bilancio di previsione 2020 sui capitoli di spesa su cui sono stanziati le risorse che afferiscono al Piano Regionale Agricolo Forestale e dato atto che le risorse necessarie all’attuazione delle misure/azioni da avviare con il presente atto sono stanziati sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2020 per i seguenti importi:

Capitolo	euro	Tipo stanziamento
52264	516.221,24	Avanzo
52450	100.000,00	Avanzo
Totale	616.221,24	

Ritenuto pertanto di ripartire fra le misure e azioni del PRAF attivate con il presente atto le risorse finanziarie a valere sui capitoli di bilancio riportati e per gli importi indicati nella seguente tabella:

Misura	Azione	Capitolo di bilancio 2020	Risorse da trasferire ad ARTEA	Importo
D.1.6 – Interventi di miglioramento ambientale	a – Interventi di miglioramento ambientale in amministrazione diretta	52264	SI	516.221,24
D.2.5 . Attività di informazione sui prodotti secondari del bosco	a – Interventi di informazione ed educazione	52450	SI	100.000,00
Totale				616.221,24

Richiamato il paragrafo 9 del PRAF “Procedure di attuazione del Piano Regionale Agricolo Forestale” che stabilisce che tutte le risorse necessarie alla attuazione del PRAF sono trasferite annualmente ad ARTEA, che assume il ruolo di Organismo Pagatore del Piano e che tali risorse sono annualmente impegnate alla Agenzia, in una o più soluzioni, in base alle disponibilità di bilancio;

Dato atto che per le azioni indicate nella precedente tabella in cui ARTEA assume il ruolo di Organismo pagatore è necessario destinare alla Agenzia le risorse stanziati, secondo il seguente schema, per l’importo complessivo di euro 616.221,24:

Capitolo	euro	Tipo stanziamento
52264	516.221,24	Avanzo
52450	100.000,00	Avanzo
Totale	616.221,24	

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" e la Delibera della Giunta Regionale 7 gennaio 2020, n. 1 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022";

Visto il parere positivo del CD in data 2 luglio 2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di attivare le seguenti misure/azioni:

Misura	Azione
D.1.6 – Interventi di miglioramento ambientale	a – Interventi di miglioramento ambientale in amministrazione diretta
D.2.5 . Attività di informazione sui prodotti secondari del bosco	a – Interventi di informazione ed educazione

2. di approvare le schede di attuazione PRAF D.1.6.a e D.2.5.a di cui agli allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di ripartire fra le misure e azioni del PRAF attivate con il presente atto le risorse finanziarie a valere sui capitoli di bilancio riportati e per gli importi indicati nella seguente tabella:
- 4.

Misura	Azione	Capitolo di bilancio 2020	Risorse da trasferire ad ARTEA	Importo
D.1.6 – Interventi di miglioramento ambientale	a – Interventi di miglioramento ambientale in amministrazione diretta	52264	SI	516.221,24
D.2.5 . Attività di informazione sui prodotti secondari del bosco	a – Interventi di informazione ed educazione	52450	SI	100.000,00
Totale				616.221,24

5. di destinare l'importo complessivo di euro 616.221,24 ad ARTEA, a valere sui seguenti capitoli di bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2020:

Capitolo	euro	Tipo stanziamento
52264	516.221,24	Avanzo
52450	100.000,00	Avanzo
Totale	616.221,24	

6. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte sono subordinate al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni

operative stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D. Lgs 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

6. di dare mandato al dirigente responsabile delle singole misure attivate con il presente atto di avviare i procedimenti stabiliti dalle singole schede di misura solo successivamente alla certificazione del decreto di impegno delle risorse ad ARTEA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A**Scheda di attuazione PRAF – misura D.1.6 azione a****Codice misura D.1.6****Titolo misura**

Interventi di miglioramento ambientale

Titolo azione

Azione a: Interventi di miglioramento ambientale in amministrazione diretta

Descrizione dell'azione

Con questa misura vengono finanziati i programmi annuali di interventi pubblici forestali in amministrazione diretta predisposti dagli Enti competenti ai sensi della L.R. 39/00 funzionali al raggiungimento degli obiettivi della L.R. 16/99 e s.m.i.

Beneficiari

Enti competenti ai sensi della L.R. 39/00: Unioni di Comuni, Città Metropolitana di Firenze.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Vengono finanziati gli interventi pubblici forestali attuati in amministrazione diretta dagli Enti competenti e funzionali agli obiettivi di miglioramento dell'ambiente forestale e della sua fruizione previsti dalla normativa regionale in materia di raccolta dei funghi epigei (L.R. 16/99 e s.m. e i.). L'assegnazione finanziaria per questa azione è complementare a quella relativa alla misura D.2.1 azioni a).

Forma del sostegno

Finanziamento del 100% del costo previsto ed indicato nella proposta di programma come concordata in sede di istruttoria della proposta stessa.

Priorità

In sede di istruttoria delle proposte di programma, una volta verificata la congruità delle proposte e le relative priorità di intervento, verranno definite le assegnazioni dei finanziamenti che, sulla base della superficie forestale di riferimento territoriale, saranno ripartiti proporzionalmente a tutti gli enti competenti fino a concorrenza dell'importo complessivo.

Spese ammissibili

Sono ammesse a finanziamento le spese relative a interventi pubblici forestali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'ambiente forestale e della sua fruizione, previsti dalla normativa regionale in materia di raccolta dei funghi epigei, attuati in amministrazione diretta dagli Enti competenti.

Responsabile del procedimento

Sono responsabili dell'espletamento di tutte le procedure connesse con la realizzazione degli interventi gli Enti competenti. Il Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente è il Settore responsabile dell'assegnazione delle risorse.

Modalità attuative e scadenze

Nell'ambito della propria programmazione annuale ogni Ente competente definisce tipologia, localizzazione e fabbisogno finanziario stimato per gli interventi pubblici forestali indicando specificatamente quelli funzionali al raggiungimento degli obiettivi della L.R. 16/99. Le proposte di programma vengono istruite dal Settore attraverso incontri con i singoli Enti; nel corso

dell'istruttoria viene verificata la congruità della proposta di programma determinando eventuali priorità di intervento; il settore Forestazione, Usi civici, Agroambiente procede quindi alla ripartizione e assegnazione delle risorse disponibili. Successivamente alla ricezione dei consuntivi di spesa, il Settore procede con il decreto di liquidazione delle risorse assegnate.

Allegato B**Scheda di attuazione PRAF – misura D.2.5 azione a****Codice misura**

D.2.5

Titolo misura

Attività di informazione sui prodotti secondari del bosco

Descrizione della misura

Con questa misura vengono finanziati interventi di informazione/educazione rivolti ai raccoglitori occasionali di funghi secondo gli obiettivi della L.R. 16/99 e s.m. e i.. e la realizzazione di attività finalizzate alla conoscenza, valorizzazione e tutela dei funghi epigei e degli altri prodotti secondari del bosco

Beneficiari

Centro Regionale di Coordinamento per la Micologia, Enti competenti ai sensi della L.R. 39/00.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Vengono finanziate attività di informazione/educazione rivolte alla cittadinanza e riguardanti la raccolta dei funghi e degli altri prodotti del sottobosco, la tutela dell'ambiente forestale, la valorizzazione dei prodotti del sottobosco di provenienza locale. Vengono altresì finanziate la realizzazione di eventi e materiale illustrativo sui prodotti secondari del bosco destinati alla cittadinanza ed alle scuole, la realizzazione di interventi informativi/educativi in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado.

Forma del sostegno

Finanziamento del 100% del costo previsto per i programmi di educazione/informazione organizzati dal Centro Regionale di Coordinamento per la Micologia.
Finanziamento dal 50 al 100% delle iniziative realizzate dagli Enti competenti ai sensi della L.R. 39/00.

Priorità

La misura finanzia prioritariamente i programmi di educazione/informazione rivolti ai cittadini toscani, organizzati dal Centro Regionale di Coordinamento per la Micologia con la collaborazione degli Ispettorati micologici e dei Gruppi micologici aderenti all'A.G.M.T..

In base alle disponibilità finanziarie la misura può assegnare contributi agli Enti competenti ai sensi della L.R.39/00 per la realizzazione di attività finalizzate alla conoscenza, valorizzazione e tutela dei funghi epigei e degli altri prodotti secondari del bosco.

Spese ammissibili

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese riconducibili alla realizzazione degli interventi previsti dalla misura. La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere svolta per il tramite di: relazione descrittiva dell'attività svolta, un quadro economico riepilogativo e copie dei relativi giustificativi di spesa, chiaramente riconducibili all'attività.

Responsabile del procedimento.

Sono responsabili dell'espletamento di tutte le procedure connesse con la realizzazione degli interventi il Centro Regionale di Coordinamento per la Micologia e gli Enti competenti. Il Settore "Forestazione. Usi civici. Agroambiente" è il Settore responsabile dell'assegnazione delle risorse.

Modalità attuative e scadenzeCentro Regionale di Coordinamento per la Micologia

Annualmente, sulla base del programma concordato fra Amministrazione regionale e Centro Regionale di Coordinamento per la Micologia, viene assegnata la necessaria copertura finanziaria per le attività di cui alla presente scheda previa verifica della congruità delle proposte.

Enti competenti ai sensi della L.R. 39/00

Nell'ambito della propria programmazione annuale, ogni Ente competente ai sensi della L.R. 39/00 definisce tipologia e fabbisogno finanziario stimato per gli interventi di informazione/educazione funzionali al raggiungimento degli obiettivi della L.R. 16/99.

Il Settore "Forestazione. Usi civici. Agroambiente" procede alla ripartizione delle risorse disponibili per ciascun Ente competente sulla base della superficie forestale di riferimento territoriale e verifica la congruità delle proposte determinando eventuali priorità di intervento.

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 846

Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie daino nelle aree vocate e non vocate per l'annata venatoria 2020-2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" che recita:

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.";

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita." Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.";

Visto il DPGR 48/R del 5 settembre 2017 "Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)" ed in particolare gli articoli da 64 a 85;

Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 7 bis, comma 1;

Visto l'articolo 6 bis comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, che definisce le finalità della gestione degli ungulati nelle aree vocate e non vocate;

Vista la pubblicazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) "Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi" n. 91/2013;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 674 del 25.05.2020 con la quale è stato approvato il "Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana" relativo agli anni 2020-2022, di cui all'allegato A) della suddetta delibera, contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;

Vista la richiesta di parere sul suddetto Protocollo inviata ad ISPRA con nota di cui prot. n. 0144859 del 20 aprile 2020, contenente tra l'altro le proposte per la predisposizione dei piani di prelievo dell'annata venatoria 2020-21 in relazione all'emergenza COVID-19;

Visto il parere favorevole giunto da ISPRA con nota di cui prot. 18242 del 30 aprile 2020, sia sul suddetto Protocollo, sia sulle proposte operative per la redazione dei piani di prelievo nella contingente emergenza COVID-19 contenute nella predetta nota di cui prot. n. 0144859 del 20 aprile 2020;

Considerato che il Protocollo di cui trattasi ha validità triennale e che, come riportato nel medesimo documento a pagina 1, "il parere favorevole concesso da ISPRA al presente protocollo include il parere ai piani presentati entro il suddetto portale e approvati dalla Regione in ottemperanza alle indicazioni delle sotto riportate Linee Guida, per il periodo di validità del protocollo" ovvero per gli anni 2020, 2021 e 2022;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7727 del 6/6/2017 di approvazione delle "Linee guida per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Regione Toscana" il cui contenuto viene compreso e modificato nel Protocollo sopra richiamato;

Viste le proposte di piani di prelievo e le altre informazioni gestionali per la specie daino inserite nel Portale TosCaccia, relative a ciascuna delle 244 Unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie) poste nelle aree vocate e non vocate della Regione, per l'annata venatoria 2020-2021, redatte da parte dei tecnici degli ATC e dei titolari degli istituti faunistici privati sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione;

Considerate le istruttorie tecniche effettuate dagli uffici regionali sulle suddette proposte di piano di prelievo

del daino per ciascuna delle Unità di gestione, inserite nel Portale di cui sopra e la successiva estrazione dei piani per ciascuna Unità ammessa al prelievo, contenuta nell'Allegato A) del presente atto;

Vista la richiesta di parere sui calendari venatori per le specie di Cervidi e per il Muflone in Toscana per l'annata venatoria 2020-2021 inviata ad ISPRA con nota di cui prot. 163858 del 7 maggio 2020;

Visto il parere espresso da ISPRA sulla suddetta richiesta, inviato da ISPRA con nota di cui prot. 19987 del 12 maggio 2020, contenente l'indicazione di ridurre, per il daino:

- il periodo di prelievo per femmine e piccoli, consentendolo solo nel periodo 1° gennaio-15 marzo;
- il periodo di prelievo dei maschi fusoni consentendolo nel periodo 1-30 settembre e 1 novembre-15 marzo;
- il periodo di prelievo dei maschi adulti e sub-adulti, consentendolo nel periodo 1 novembre-15 marzo;

Viste le Linee Guida ISPRA sopra richiamate, che al paragrafo 4.4.5 "La gestione dei cervidi nelle aree problematiche", usualmente indicate come aree non vocate in termini gestionali, riportano: "Gli obiettivi di gestione stabiliti dall'Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle quali l'agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (...). Ferma restando l'organizzazione territoriale esposta in precedenza, l'obiettivo di riduzione e mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe essere perseguito attuando una gestione non conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltreché alla riduzione delle densità nelle aree problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per una più o meno rapida ricolonizzazione. E' di particolare importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l'attività venatoria ordinaria, senza ricorrere all'applicazione dell'art. 19 ("Controllo della fauna selvatica") della legge 157/92.";

Considerato che l'approccio utilizzato dalla Regione Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate Linee Guida, stante la proposta di effettuare nelle aree non vocate un prelievo selettivo non conservativo, per diminuire i danni alle colture agricole e tendere alla eradicazione dei nuclei di Daino di cui al presente atto;

Tenuto conto che tali danni sono arrecati da animali appartenenti a qualsiasi classe di sesso e di età, specie nel periodo estivo e di maturazione delle uve e che i nuclei di Daino suddetti si situano in diversi casi in prossimità di aree viticole di pregio;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire l'obiettivo della gestione non conservativa individuato all'art. 6 bis comma 2 lettera I della l.r. 3/1994, adottare tempi più estesi per il prelievo della specie daino, nelle aree non vocate, così privilegiando l'attività venatoria ordinaria rispetto all'applicazione dell'art. 19 della legge 157/92, come indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;

Considerato inoltre quanto indicato nelle predette linee guida ISPRA in merito alla gestione delle specie non autoctone, quale appunto il daino, attraverso una gestione che tenda a diminuire la consistenza dei nuclei presenti, cercando di ovviare anche alla limitata realizzazione dei piani di prelievo dell'anno precedente, come anche evidenziato da Ispra nel suddetto parere;

Dato atto che il piano di prelievo con tale tempistica, realizzato "a scalare" ai sensi dell'art. 67 comma 8 del D.P.G.R. 48/R del 2017, permette di modulare il completamento del piano per le diverse componenti, realizzandosi in due periodi disgiunti e successivi;

Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con quanto suggerito nel volume "Ungulate Management in Europe: Problems and Practices", Putman R, Apollonio M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti di gestione degli ungulati in Europa;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra citate, di mantenere i tempi di prelievo previsti nella proposta inviata a Ispra, ovvero di consentire per tutte le classi di sesso ed età il periodo compreso tra il 15 agosto ed il 20 ottobre e successivamente dal 1° novembre al 15 marzo 2021, allo scopo di aumentare le possibilità di prelievo e la realizzazione equilibrata dei piani tra le diverse classi di sesso ed età;

Visto il "Piano di prelievo" sulla specie daino nelle aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2020-2021 di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto contenente i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione di ciascun Comprensorio;

Considerato che coerentemente a quanto indicato all'art. 67 comma 8 del D.P.G.R. 48/R del 2017, sia opportuno al fine di massimizzare gli obiettivi di

prelievo, poter attuare per il Comprensorio o parte di esso il prelievo “a scalare” su tutti i capi complessivamente previsti in prelievo, sommando i piani delle singole Unità di Gestione (UdG) poste in area non vocata, che compongono i singoli nuclei;

Considerato, altresì, che la realizzazione del prelievo sulla componente femminile e sulle altre classi sarà monitorata attraverso la rendicontazione fornita dai responsabili delle diverse unità di gestione (Distretti e Istituti privati), mensilmente attraverso l’implementazione del Portale TosCaccia a ciò conformato;

Considerato, infine, che per ciascuna unità di gestione gli eventuali errori di prelievo nelle classi femminili dovuti ad errori di riconoscimento, non verranno considerati come errore di abbattimento se compensabili entro il piano assegnato a ciascuna Unità di Gestione;

Visto l’art. 21 comma 9 della Legge Regionale 3/94 relativo alla approvazione dei piani di prelievo sugli Ungulati nelle Aziende Agrituristiche Venatorie;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del 27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale, e ritenendo che il piano di cui al presente atto rappresenti analoghe modalità di attuazione;

Considerato quanto previsto all’art. 21, comma 1 lett. m) dalla L. 157/92 che prevede la possibilità di esercitare la caccia di selezione agli Ungulati anche su terreno coperto da neve;

Considerato che ai sensi di quanto previsto nelle delibere annuali di approvazione del calendario venatorio approvate a partire dall’anno 2016, il tesserino venatorio regionale è sempre disponibile per i cacciatori toscani, durante i periodi di prelievo sulla specie, sia nella forma cartacea sia nella forma digitale con l’utilizzo della App TosCaccia;

Ritenuto pertanto che il tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, assolva alle necessità previste all’art. 6 bis della l.r. 10 giugno 2002, n. 20;

Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all’approvazione del presente piano;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il documento “Piani di prelievo della specie Daino, per la stagione 2020-21, relativi ai 14 Comprensori di gestione della specie in Regione Toscana” di cui all’allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (UdG);

2. di stabilire, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, il seguente calendario venatorio relativo ai periodi di prelievo del Daino in funzione delle classi di sesso/età :

<i>Classe di sesso e di età</i>	<i>Periodo</i>
Maschi adulti (palanconi)	dal 15 agosto al 20 ottobre 2020 e dal 1° novembre 2020 al 15 marzo 2021
Maschi sub-adulti (balestroni)	dal 15 agosto al 20 ottobre 2020 e dal 1° novembre 2020 al 15 marzo 2021
Maschi giovani (fusoni)	dal 15 agosto al 20 ottobre 2020 e dal 1° novembre 2020 al 15 marzo 2021
Femmine adulte, sottili e Piccoli (entrambi i sessi)	dal 15 agosto al 20 ottobre 2020 e dal 1° novembre 2020 al 15 marzo 2021

3. di stabilire che nelle aree non vocate siano posti in essere da parte degli ATC e dei titolari di UdG forme di gestione del prelievo che tendano a concentrarlo soprattutto nelle aree più interessate da danni all’agricoltura;

4. di stabilire che, fermi restando gli obblighi previsti dalla l.r. 3/94, il prelievo nelle aziende agrituristiche venatorie poste in aree vocate avverrà sulla base di quanto indicato all’art. 69 comma 7 del DPGR 48/R/2017;

5. di disporre che per l’attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il

prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve;

6. di stabilire che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all’art. 6 della l.r. 20/2002;

7. di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte

annotazioni debbono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale;

8. di disporre altresì che i titolari di ciascuna UdG inseriscano mensilmente nel Portale regionale TosCaccia gli esiti dei prelievi effettuati;

9. di stabilire che l'attuazione dei piani, sia in area vocata che non vocata alla specie, avvenga con il prelievo "a scalare" dei capi previsti in abbattimento in ciascun Comprensorio o parte di esso, allo scopo di raggiungere il massimo equilibrio tra le diverse classi di sesso e di età;

10. di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo

necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

dmg_2020/02/26/2646

DCS-3-15	MONTENAPOLI OVEST • ZIV. CA. L. ALTO • ZIV. RENESCIOLA	STRETTO	5.233,00	2	3	6	15	14	44
DCS-3-18	MONTENAPOLI OVEST • ZIV. CA. L. ALTO • ZIV. RENESCIOLA	STRETTO	8.063,00	3	4	9	29	19	62
DCS-3-23	MONTENAPOLI OVEST • ZIV. CA. L. ALTO • ZIV. RENESCIOLA	STRETTO	8.031,00	2	4	14	10	0	32
DCS-3-25	VAL D'ELSA SUD • ZIV. POGGIO A ROVERE	STRETTO	23.055,00	12	18	10	35	0	113
DCS-3-26	VAL D'ELSA SUD • ZIV. POGGIO A ROVERE	STRETTO	9.262,00	7	14	20	54	41	118
AVV-3-24	BORGARJA	AREA URSOLA	473,50	1	4	1	1	2	9
AVV-3-25	BORGARJA	AREA URSOLA	473,50	1	4	1	1	2	9
AVV-3-26	BORGARJA	AREA URSOLA	473,50	1	4	1	1	2	9
DCS-3-27	SANTERAMO	AREA NON URSOLA (PROBLEMATICA)	598,12	2	3	2	4	0	11
DCS-3-28	SANTERAMO	AREA NON URSOLA (PROBLEMATICA)	598,12	2	3	2	4	0	11
DCS-3-29	SANTERAMO	AREA NON URSOLA (PROBLEMATICA)	598,12	2	3	2	4	0	11
DCS-3-30	SANTERAMO	AREA NON URSOLA (PROBLEMATICA)	598,12	2	3	2	4	0	11
DCS-3-31	VAL DI ASSA • ZIV. LA TROVIA • ZIV. LA VALE	STRETTO	5.011,00	3	4	7	4	2	17
DCS-3-32	VAL DI ASSA • ZIV. LA TROVIA • ZIV. LA VALE	STRETTO	5.011,00	3	4	7	4	2	17
DCS-3-33	VAL DI ASSA • ZIV. LA TROVIA • ZIV. LA VALE	STRETTO	5.011,00	3	4	7	4	2	17
DCS-3-34	VAL DI ASSA • ZIV. LA TROVIA • ZIV. LA VALE	STRETTO	5.011,00	3	4	7	4	2	17
DCS-3-35	VAL DI CHIANA SUD • ZIV. MONTECOLLINO • ZIV. LA FORE	STRETTO	8.701,21	4	6	4	8	2	30

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 847

Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie cervo nelle aree non vocate per l'annata venatoria 2020-2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" che recita:

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157."

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita." Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..";

Visto il DPGR 48/R del 5 settembre 2017 "Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)" ed in particolare gli articoli da 64 a 85;

Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 7 bis, comma 1;

Visto l'articolo 6 bis comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994,

che definisce le finalità della gestione degli ungulati nelle aree vocate e non vocate;

Vista la pubblicazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) "Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi" n. 91/2013;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 674 del 25.05.2020 con la quale è stato approvato il "Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana" relativo agli anni 2020-2022, di cui all'allegato A) della suddetta delibera, contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;

Vista la richiesta di parere sul suddetto Protocollo inviata ad ISPRA con nota di cui prot. n. 0144859 del 20 aprile 2020, contenente tra l'altro le proposte per la predisposizione dei piani di prelievo dell'annata venatoria 2020-21 in relazione all'emergenza COVID-19;

Visto il parere favorevole giunto da ISPRA con nota di cui prot. 18242 del 30 aprile 2020, sia sul suddetto Protocollo, sia sulle proposte operative per la redazione dei piani di prelievo nella contingente emergenza COVID-19 contenute nella predetta nota di cui prot. n. 0144859 del 20 aprile 2020;

Considerato che il Protocollo di cui trattasi ha validità triennale e che, come riportato nel medesimo documento a pagina 1, "il parere favorevole concesso da ISPRA al presente protocollo include il parere ai piani presentati entro il suddetto portale e approvati dalla Regione in ottemperanza alle indicazioni delle sotto riportate Linee Guida, per il periodo di validità del protocollo" ovvero per gli anni 2020, 2021 e 2022;

Viste le proposte di piani di prelievo e le altre informazioni gestionali per la specie cervo inserite nel Portale TosCaccia, relative a ciascuna delle 63 Unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie) poste nelle aree non vocate della Regione, per l'annata venatoria 2020-2021, redatte da parte dei tecnici degli ATC e dei titolari degli istituti faunistici privati sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione;

Considerate le istruttorie tecniche effettuate dagli uffici regionali sulle suddette proposte di piano di prelievo del cervo per ciascuna delle Unità di gestione, inserite nel Portale di cui sopra e la successiva estrazione dei piani per ciascuna Unità ammessa al prelievo, contenuta nell'Allegato A) del presente atto;

Vista la richiesta di parere sui calendari venatori per le specie di Cervidi e per il Muffone in Toscana per l'annata venatoria 2020-2021 inviata ad ISPRA con nota di cui prot. 163858 del 7 maggio 2020;

Visto il parere espresso da ISPRA sulla suddetta richiesta, inviato da ISPRA con nota di cui prot. 19987 del 12 maggio 2020, contenente l'indicazione di ridurre, per il cervo:

- il periodo di prelievo per femmine di classe I e superiori, consentendolo solo nel periodo 1° gennaio-15 marzo;

Viste le Linee Guida ISPRA sopra richiamate, che al paragrafo 4.4.5 "La gestione dei cervidi nelle aree problematiche", usualmente indicate come aree non vocate in termini gestionali, riportano: "Gli obiettivi di gestione stabiliti dall'Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle quali l'agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (...). Ferma restando l'organizzazione territoriale esposta in precedenza, l'obiettivo di riduzione e mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe essere perseguito attuando una gestione non conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltreché alla riduzione delle densità nelle aree problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per una più o meno rapida ricolonizzazione. E' di particolare importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l'attività venatoria ordinaria, senza ricorrere all'applicazione dell'art. 19 ("Controllo della fauna selvatica") della legge 157/92.";

Considerato che l'approccio utilizzato dalla Regione Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate Linee Guida, stante la proposta di effettuare nelle aree non vocate un prelievo selettivo non conservativo, per diminuire i danni alle colture agricole e tendere alla eradicazione dei nuclei di cervo di cui al presente atto;

Tenuto conto che tali danni sono arrecati da animali appartenenti a qualsiasi classe di sesso e di età, specie nel periodo estivo e di maturazione delle uve e che i nuclei di cervo suddetti si situano in diversi casi in prossimità di aree viticole di pregio;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire l'obiettivo della gestione non conservativa individuato all'art. 6 bis comma 2 lettera I della l.r. 3/1994, adottare tempi più estesi per il prelievo della specie cervo nelle aree non vocate, così privilegiando l'attività venatoria ordinaria rispetto all'applicazione dell'art. 19 della legge

157/92, come indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;

Considerato inoltre quanto indicato nelle predette linee guida ISPRA in merito alla gestione delle specie originatesi da introduzioni accidentali e di entità genica non autoctona, quale appunto i nuclei di cervo di cui trattasi, attraverso una gestione che tenda a diminuire la consistenza dei nuclei presenti, cercando di ovviare anche alla limitata realizzazione dei piani di prelievo dell'anno precedente, come anche evidenziato da Ispra nei pareri degli anni precedenti;

Dato atto che il piano di prelievo con tale tempistica, realizzato "a scalare" ai sensi dell'art. 67 comma 8 del D.P.G.R. 48/R del 2017, permette di modulare il completamento del piano per le diverse componenti, realizzandosi in due periodi disgiunti e successivi;

Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con quanto suggerito nel volume "Ungulate Management in Europe: Problems and Practices", Putman R, Apollonio M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti di gestione degli ungulati in Europa;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra citate, di mantenere i tempi di prelievo previsti nella proposta inviata a Ispra, ovvero di consentire per tutte le classi di sesso ed età il periodo compreso tra il 15 agosto ed il 15 settembre 2020 e, successivamente, dal 1° ottobre al 15 marzo 2021 - con l'eccezione dei maschi adulti il cui periodo invernale termina il 15 febbraio 2021- allo scopo di aumentare le possibilità di prelievo e la realizzazione equilibrata dei piani tra le diverse classi di sesso ed età, pur preservando il periodo degli accoppiamenti;

Visto il Piano di prelievo sulla specie cervo nelle aree non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2020-2021 di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto contenente i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione di ciascun Comprensorio;

Considerato che coerentemente a quanto indicato all'art. 67 comma 8 del D.P.G.R. 48/R del 2017, sia opportuno al fine di massimizzare gli obiettivi di prelievo, poter attuare per il Comprensorio o parte di esso il prelievo "a scalare" su tutti i capi complessivamente previsti in prelievo, sommando i piani delle singole Unità di Gestione (UdG) che compongono i singoli nuclei;

Considerato, altresì, che la realizzazione del prelievo sulla componente femminile e sulle altre classi sarà monitorata attraverso la rendicontazione fornita dai

responsabili delle diverse unità di gestione (Distretti e Istituti privati), mensilmente attraverso l'implementazione del Portale TosCaccia a ciò conformato;

Considerato, infine, che per ciascuna unità di gestione gli eventuali errori di prelievo nelle classi femminili dovuti ad errori di riconoscimento, non verranno considerati come errore di abbattimento se compensabili entro il piano assegnato a ciascuna Unità di Gestione;

Visto l'art. 21 comma 9 della Legge Regionale 3/94 relativo alla approvazione dei piani di prelievo sugli Ungulati nelle Aziende Agrituristiche Venatorie;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del 27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale, e ritenendo che il piano di cui al presente atto rappresenti analoghe modalità di attuazione;

Considerato quanto previsto all'art. 21, comma 1 lett. m) dalla L. 157/92 che prevede la possibilità di esercitare la caccia di selezione agli Ungulati anche su terreno coperto da neve;

Considerato che ai sensi di quanto previsto nelle delibere annuali di approvazione del calendario venatorio approvate a partire dall'anno 2016, il tesserino venatorio regionale è sempre disponibile per i cacciatori toscani, durante i periodi di prelievo sulla specie, sia nella forma

cartacea sia nella forma digitale con l'utilizzo della App TosCaccia;

Ritenuto pertanto che il tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, assolva alle necessità previste all'art. 6 bis della l.r. 10 giugno 2002, n. 20;

Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo, necessarie per correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il documento "Piano di prelievo della specie Cervo, per la stagione 2020-21, relativo alle aree non vocate alla specie in Regione Toscana" di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (UdG);

2. di stabilire, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, il seguente calendario venatorio relativo ai periodi di prelievo del cervo nelle aree non vocate, in funzione delle classi di sesso/età :

<i>Classe di sesso e di età</i>	<i>Periodo</i>
Maschi adulti (classi III-IV)	dal 15 agosto al 15 settembre 2020 e dal 1 ottobre 2020 al 15 febbraio 2021
Maschi sub-adulti (classi II)	dal 15 agosto al 15 settembre 2020 e dal 1 ottobre 2020 al 15 marzo 2021
Maschi giovani (classi I)	dal 15 agosto al 15 settembre 2020 e dal 1 ottobre 2020 al 15 marzo 2021
Femmine adulte, giovani e Piccoli (entrambi i sessi)	dal 15 agosto al 15 settembre 2020 e dal 1 ottobre 2020 al 15 marzo 2021

3. di stabilire che nelle aree non vocate siano posti in essere da parte degli ATC e dei titolari di UdG forme di gestione del prelievo che tendano a concentrarlo soprattutto nelle aree più interessate da danni all'agricoltura;

4. di stabilire che, fermi restando gli obblighi previsti dalla l.r. 3/94, il prelievo nelle aziende agrituristiche venatorie poste in aree vocate avverrà sulla base di quanto indicato all'art. 69 comma 7 del DPGR 48/R/2017;

5. di disporre che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque

giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve;

6. di stabilire che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002;

7. di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni debbono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale;

8. di disporre altresì che i titolari di ciascuna UdG inseriscano mensilmente nel Portale regionale TosCaccia gli esiti dei prelievi effettuati;

9. di stabilire che l'attuazione dei piani, in area non vocata alla specie, avvenga con il prelievo "a scalare" dei capi previsti in abbattimento in ciascun Comprensorio o parte di esso, allo scopo di raggiungere il massimo equilibrio tra le diverse classi di sesso e di età;

10. di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali

relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

plms_2020070112251

Comune	Nome	Tipologia	Specie	Area vocazione caccia	AUS	Piano - M ADULTO III	Piano - M SUBADULTO I	Piano - M ADULTO I	Piano - F	Piano - P PICOLO	Piano - N, totale capi in pianello
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	9.019,00	1	1	2	11	2	6
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	8.623,10	1	1	1	1	0	24
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	6.296,26	1	1	1	1	0	5
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	1.564,13	1	2	3	1	0	15
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	3.011,45	1	1	0	1	2	9
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	7.459,59	1	2	2	1	5	15
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	5.024,00	1	3	3	3	3	23
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	157,00	1	1	3	2	0	8
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	1.441,00	1	1	1	1	1	7
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	384,00	2	2	13	6	3	25
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	462,00	2	2	6	1	2	16
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	481,00	1	1	1	1	0	5
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	8.677,00	7	1	1	2	10	21
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	8.099,00	1	0	1	1	4	6
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	458,00	1	0	1	1	2	4
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	7.641,00	1	1	3	2	0	8
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	7.291,00	1	1	1	1	1	7
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	779,50	1	1	1	1	4	3
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	5.035,00	1	2	1	3	1	8
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	7.089,00	2	1	2	5	2	12
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	4.218,00	0	1	1	2	1	5
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	1.594,00	1	1	3	2	0	7
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	1.007,00	1	0	1	3	0	6
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	4.275,00	2	1	1	1	1	5
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	3.503,00	0	2	1	1	1	5
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	190,46	0	1	1	2	0	4
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	8.229,00	2	12	12	66	29	141
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	8.540,00	1	1	12	7	3	24
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	12.171,00	10	9	35	24	2	85
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	15.201,00	2	2	6	10	6	25
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	636,00	1	1	0	0	0	3
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	951,00	1	1	2	2	1	7
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	1.522,00	2	4	6	4	2	12
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	562,00	1	1	2	1	0	6
AR	ARRE - ZIV. TERRACCE	FR	CERVO	AREA NON VOCATA PROBLEMATICA	522,00	0	1	1	1	3	6

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 848

Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie muflone nelle aree vocate e non vocate per l'annata venatoria 2020-2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" che recita:

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157."

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita." Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..";

Visto il DPGR 48/R del 5 settembre 2017 "Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)" ed in particolare gli articoli da 64 a 85;

Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 7 bis, comma 1;

Visto l'articolo 6 bis comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994,

che definisce le finalità della gestione degli ungulati nelle aree vocate e non vocate;

Vista la pubblicazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) "Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi" n. 91/2013;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 674 del 25.05.2020 con la quale è stato approvato il "Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana" relativo agli anni 2020-2022, di cui all'allegato A) della suddetta delibera, contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;

Vista la richiesta di parere sul suddetto Protocollo inviata ad ISPRA con nota di cui prot. n. 0144859 del 20 aprile 2020, contenente tra l'altro le proposte per la predisposizione dei piani di prelievo dell'annata venatoria 2020-21 in relazione all'emergenza COVID-19;

Visto il parere favorevole giunto da ISPRA con nota di cui prot. 18242 del 30 aprile 2020, sia sul suddetto Protocollo, sia sulle proposte operative per la redazione dei piani di prelievo nella contingente emergenza COVID-19 contenute nella predetta nota di cui prot. n. 0144859 del 20 aprile 2020;

Considerato che il Protocollo di cui trattasi ha validità triennale e che, come riportato nel medesimo documento a pagina 1, "il parere favorevole concesso da ISPRA al presente protocollo include il parere ai piani presentati entro il suddetto portale e approvati dalla Regione in ottemperanza alle indicazioni delle sotto riportate Linee Guida, per il periodo di validità del protocollo" ovvero per gli anni 2020, 2021 e 2022;

Viste le proposte di piani di prelievo e le altre informazioni gestionali per la specie muflone inserite nel Portale TosCaccia, relative a ciascuna delle 46 Unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie) poste nelle aree vocate e non vocate della Regione, per l'annata venatoria 2020-2021, redatte da parte dei tecnici degli ATC e dei titolari degli istituti faunistici privati sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione;

Considerate le istruttorie tecniche effettuate dagli uffici regionali sulle suddette proposte di piano di prelievo del muflone per ciascuna delle Unità di gestione, inserite nel Portale di cui sopra e la successiva estrazione dei piani per ciascuna Unità ammessa al prelievo, contenuta nell'Allegato A) del presente atto;

Vista la richiesta di parere sui calendari venatori per le specie di Cervidi e per il Muflone in Toscana per

l'annata venatoria 2020-2021 inviata ad ISPRA con nota di cui prot. 163858 del 7 maggio 2020;

Visto il parere espresso da ISPRA sulla suddetta richiesta, inviato da ISPRA con nota di cui prot. 19987 del 12 maggio 2020, contenente l'indicazione di ridurre, per il muflone:

- il periodo di prelievo per i maschi, consentendolo non oltre il 15 febbraio;
- il periodo di prelievo proposto nei comprensori di Lucca e Livorno, prevedendo un unico periodo per tutte le classi dal 1° novembre al 15 febbraio;

Viste le Linee Guida ISPRA sopra richiamate, che al paragrafo 4.4.5 "La gestione dei cervidi nelle aree problematiche", usualmente indicate come aree non vocate in termini gestionali, riportano: "Gli obiettivi di gestione stabiliti dall'Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle quali l'agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (...). Ferma restando l'organizzazione territoriale esposta in precedenza, l'obiettivo di riduzione e mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe essere perseguito attuando una gestione non conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltreché alla riduzione delle densità nelle aree problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per una più o meno rapida ricolonizzazione. E' di particolare importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l'attività venatoria ordinaria, senza ricorrere all'applicazione dell'art. 19 ("Controllo della fauna selvatica") della legge 157/92."

Considerato che l'approccio utilizzato dalla Regione Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate Linee Guida, stante la proposta di effettuare nelle aree non vocate un prelievo selettivo non conservativo, per diminuire i danni alle colture agricole e tendere alla eradicazione dei nuclei di cervo di cui al presente atto;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire l'obiettivo della gestione non conservativa individuato all'art. 6 bis comma 2 lettera I della l.r. 3/1994, adottare tempi più estesi per il prelievo della specie muflone nelle aree non vocate, così privilegiando l'attività venatoria ordinaria rispetto all'applicazione dell'art. 19 della legge 157/92, come indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;

Considerato inoltre quanto indicato nelle predette linee guida ISPRA in merito alla gestione delle specie non autoctone e originatesi da introduzioni accidentali, attraverso una gestione che tenda a diminuire la consistenza dei nuclei presenti, cercando di ovviare anche alla limitata realizzazione dei piani di prelievo dell'anno precedente, come anche evidenziato da Ispra nei pareri degli anni precedenti;

Dato atto che il piano di prelievo con tale tempistica, realizzato "a scalare" ai sensi dell'art. 67 comma 8 del D.P.G.R. 48/R del 2017, permette di modulare il completamento del piano per le diverse componenti, realizzandosi in due periodi disgiunti e successivi;

Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con quanto suggerito nel volume "Ungulate Mangement in Europe: Problems and Practices", Putman R, Apollonio M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti di gestione degli ungulati in Europa;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra citate, di mantenere i tempi di prelievo previsti nella proposta inviata a Ispra, ovvero di consentire per ciascuna classe di sesso ed età i seguenti periodi:

Maschi adulti (arieti classe II, III e IV)*	dal 1° agosto al 30 settembre 2020 e dal 1° novembre 2020 al 15 marzo 2021
Maschi giovani (binelli)*	dal 1° agosto al 30 settembre 2020 e dal 1° novembre 2020 al 15 marzo 2021
Femmine adulte, sottili e Piccoli (entrambi i sessi)*	dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021

* Comprensori di Lucca e Livorno: unico periodo di prelievo su tutte le classi e sessi dal 1° ottobre 2020 al 15 marzo 2021

allo scopo di aumentare le possibilità di prelievo e la realizzazione equilibrata dei piani tra le diverse classi di sesso ed età, pur preservando il periodo degli accoppiamenti;

Visto il Piano di prelievo sulla specie muflone

nelle aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2020-2021 di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto contenente i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione di ciascun Comprensorio;

Considerato che coerentemente a quanto indicato all'art. 67 comma 8 del D.P.G.R. 48/R del 2017, sia opportuno al fine di massimizzare gli obiettivi di prelievo, poter attuare per il Comprensorio o parte di esso il prelievo "a scalare" su tutti i capi complessivamente previsti in prelievo, sommando i piani delle singole Unità di Gestione (UdG) che compongono i singoli nuclei;

Considerato, altresì, che la realizzazione del prelievo sulla componente femminile e sulle altre classi sarà monitorata attraverso la rendicontazione fornita dai responsabili delle diverse unità di gestione (Distretti e Istituti privati), mensilmente attraverso l'implementazione del Portale TosCaccia a ciò conformato;

Considerato, infine, che per ciascuna unità di gestione gli eventuali errori di prelievo nelle classi femminili dovuti ad errori di riconoscimento, non verranno considerati come errore di abbattimento se compensabili entro il piano assegnato a ciascuna Unità di Gestione;

Visto l'art. 21 comma 9 della Legge Regionale 3/94 relativo alla approvazione dei piani di prelievo sugli Ungulati nelle Aziende Agrituristiche Venatorie;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del 27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale, e ritenendo che il piano di cui al presente atto rappresenti analoghe modalità di attuazione;

Considerato quanto previsto all'art. 21, comma 1 lett. m) dalla L. 157/92 che prevede la possibilità di esercitare la caccia di selezione agli Ungulati anche su terreno coperto da neve;

Considerato che ai sensi di quanto previsto nelle delibere annuali di approvazione del calendario venatorio approvate a partire dall'anno 2016, il tesserino venatorio regionale è sempre disponibile per i cacciatori toscani, durante i periodi di prelievo sulla specie, sia nella forma cartacea sia nella forma digitale con l'utilizzo della App TosCaccia;

Ritenuto pertanto che il tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, assolva alle necessità previste all'art. 6 bis della l.r. 10 giugno 2002, n. 20;

Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo, necessarie per correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il documento "Piano di prelievo della specie Muflone, per la stagione 2020-21, relativo alle aree vocate e non vocate alla specie in Regione Toscana" di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (UdG);

2. di stabilire, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, il seguente calendario venatorio relativo ai periodi di prelievo del cervo nelle aree non vocate, in funzione delle classi di sesso/età:

Classe di sesso e di età	Periodo
Maschi adulti (arieti classe II, III e IV)*	dal 1° agosto al 30 settembre 2020 e dal 1° novembre 2020 al 15 marzo 2021
Maschi giovani (binelli)*	dal 1° agosto al 30 settembre 2020 e dal 1° novembre 2020 al 15 marzo 2021
Femmine adulte, sottili e Piccoli (entrambi i sessi)*	dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021

* Comprensori di Lucca e Livorno: unico periodo di prelievo su tutte le classi e sessi dal 1° ottobre 2020 al 15 marzo 2021

3. di stabilire che nelle aree non vocate siano posti in essere da parte degli ATC e dei titolari di UdG forme di gestione del prelievo che tendano a concentrarlo soprattutto nelle aree più interessate da danni all'agricoltura;

4. di stabilire che, fermi restando gli obblighi previsti dalla l.r. 3/94, il prelievo nelle aziende agrituristiche venatorie poste in aree vocate avverrà sulla base di quanto indicato all'art. 69 comma 7 del DPGR 48/R/2017;

5. di disporre che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve;

6. di stabilire che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002;

7. di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni debbono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale;

8. di disporre altresì che i titolari di ciascuna UdG inseriscano mensilmente nel Portale regionale TosCaccia gli esiti dei prelievi effettuati;

9. di stabilire che l'attuazione dei piani, sia in area vocata che non vocata alla specie, avvenga con il prelievo "a scalare" dei capi previsti in abbattimento, allo scopo di raggiungere il massimo equilibrio tra le diverse classi di sesso e di età;

10. di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

file:///C:/Users/2020/702114107

Codice	Nome	Nome ATC	Specie	Area vocazione vocata	AUS	Piano - M ARIETE	Piano - M BINELLO I	Piano - F II	Piano - AGNELLO (MFF)	Piano - N, totale capi in prelievo
DCS_03_17	CARRIGLIA - ZRV BOCCHIGLIANOZZO - ZRV SANVA BARBARA	MS3	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	9.573,12	2	2	0	0	5
DCS_03_18	CAVALLI - ZRV BOCCHIGLIANOZZO - ZRV SANVA BARBARA	MS3	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	2.235,00	0	0	0	0	2
DCS_03_19	CAVALLI - ZRV BOCCHIGLIANOZZO - ZRV SANVA BARBARA	MS3	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	2.235,00	2	2	0	0	4
DCS_03_20	CAVALLI - ZRV BOCCHIGLIANOZZO - ZRV SANVA BARBARA	MS3	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	9.314,00	3	3	5	5	11
DCS_03_21	CAVALLI - ZRV BOCCHIGLIANOZZO - ZRV SANVA BARBARA	MS3	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	7.285,00	4	4	6	6	3
DCS_03_22	CAVALLI - ZRV BOCCHIGLIANOZZO - ZRV SANVA BARBARA	MS3	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	9.654,00	3	3	9	9	4
DCS_03_23	CAVALLI - ZRV BOCCHIGLIANOZZO - ZRV SANVA BARBARA	MS3	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	7.269,00	2	2	9	9	4
DCS_03_24	CAVALLI - ZRV BOCCHIGLIANOZZO - ZRV SANVA BARBARA	MS3	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	7.352,00	7	7	21	21	9
DCS_03_25	CAVALLI - ZRV BOCCHIGLIANOZZO - ZRV SANVA BARBARA	MS3	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	9.866,00	2	2	3	3	7
AFV_LU_01	MONTE PRUNESE	LU12	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	3.954,88	3	3	4	4	11
AFV_MS_03	SASSO BRANCO	MS13	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	876,69	2	2	4	4	10
AFV_MS_04	VALLE DEL MONDINO	MS13	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	779,58	11	11	9	9	37
DCS_03_01	LA MONTICATTINI-ZRV MONTICATTINI	MS14	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	5.062,00	3	3	2	2	7
DCS_03_02	LA MONTICATTINI-ZRV MONTICATTINI	MS14	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	5.062,00	3	3	2	2	7
DCS_03_03	LA MONTICATTINI-ZRV MONTICATTINI	MS14	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	5.062,00	1	1	3	3	5
DCS_03_04	LA MONTICATTINI-ZRV MONTICATTINI	MS14	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	5.062,00	2	2	1	1	7
DCS_03_05	LA MONTICATTINI-ZRV MONTICATTINI	MS14	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	4.210,00	2	2	1	1	5
DCS_03_06	LA MONTICATTINI-ZRV MONTICATTINI	MS14	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	2.098,00	6	6	12	12	30
DCS_03_07	LA MONTICATTINI-ZRV MONTICATTINI	MS14	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	9.492,00	1	1	3	3	8
DCS_03_08	LA MONTICATTINI-ZRV MONTICATTINI	MS14	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	9.492,00	1	1	3	3	8
DCS_03_09	LA MONTICATTINI-ZRV MONTICATTINI	MS14	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	81,00	2	2	3	3	5
DCS_03_10	LA MONTICATTINI-ZRV MONTICATTINI	MS14	MUFELONE	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	81,00	1	1	1	1	5

DELIBERAZIONE 6 luglio 2020, n. 852

Potenziamento dei call center delle Aziende Sanitarie.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il D.L. del 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);

Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM del 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, approvato con delibera del CR 73/2019, che conferma quale obiettivo strategico il superamento delle liste di attesa quale requisito di equità di accesso alle cure;

Preso atto che il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno siglato, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del d.lgs. 28/agosto/1987, n. 281, in data 21 Febbraio 2019, l'Intesa (Rep. Atti 28/CSR) sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 1, comma 280 della Legge 23/12/2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la Dgr 604/2019, con la quale è stato approvato il Piano regionale del governo delle liste di attesa 2019-2021;

Tenuto conto che nel periodo di massima evoluzione del fenomeno pandemico si è assistito ad una naturale contrazione della richiesta di prestazioni sanitarie e, in ragione del riassetto organizzativo dei servizi prevalentemente orientati alla presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19, si è assistito ad una diversa allocazione del personale;

Preso atto che, nella fase successiva al picco della emergenza sanitaria, anche in ragione della ripresa a pieno regime dei servizi, si è riscontrato un importante innalzamento della domanda di prestazioni sanitarie, in merito alla quale si rende necessario prevedere interventi finalizzati a ripristinare e mantenere gli indici di catchment registrati nel periodo pre-CoViD mediante misure potenziamento delle attività dei call center e dei punti di prenotazione delle Aziende ed Enti del SSR;

Considerato che gli indici di riferimento sono quelli già registrati nei primi quindici giorni di febbraio 2020, come risultanti dal monitoraggio elaborato dal Tavolo Regionale permanente, costituito per il governo delle liste di attesa, disponibile per le Aziende ed Enti del SSR sulla piattaforma di reportistica regionale;

A voti unanimi

DELIBERA

- che le Aziende ed Enti del SSR procedano, con effetto immediato, al potenziamento delle attività dei

propri call center e punti di prenotazione, in modo tale da raggiungere, entro e non oltre il 15 Luglio 2020, gli indici di catchment registrati nel periodo pre-CoViD (rapporto fra prenotato e prescritto), con riferimento alle prestazioni previste dal Piano Regionale Governo Liste di Attesa (PRGLA);

- di dare mandato ad ESTAR di porre in essere tutte le necessarie procedure per la eventuale acquisizione temporanea di personale da allocare presso i call center aziendali e i punti di prenotazione delle Aziende ed Enti del SSR, sulla base dei fabbisogni dichiarati da quest'ultimi, al fine di raggiungere e mantenere l'equilibrio fra domanda e prenotazione;

- di potenziare, attraverso i propri canali aziendali, con effetto immediato, la modalità di prenotazione on line, prevedendo l'estensione delle prestazioni prenotabili attraverso il portale regionale dedicato;

- di dare mandato alla Direzione competente di effettuare il monitoraggio continuo del processo di riallineamento fra prescrizioni e prenotazioni, per Area Vasta e per singole Aziende;

- di dare atto che i costi derivanti dall'attuazione della presente delibera sono posti a carico dei bilanci delle aziende sanitarie.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T., ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della legge regionale 23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 9 luglio 2020, n. 855

Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020" ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio Europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 e ss.mm.ii;

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il "Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Toscana la cui proposta è stata adottata con propria deliberazione n. 1023 del 18 novembre 2014 e la cui vigente versione 6 approvata dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 3538 del

26 maggio 2020 contiene già una prima risposta del Programma all'emergenza sanitaria da Covid-19 e alle conseguenze socio-economiche legate alla diffusione dell'epidemia;

Visto il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Toscana adottato con Decisione della Commissione C(2014) n. 9913/2014 e modificato con Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26/07/2018;

Visto l'art. 44 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) il quale prevede:

- al comma 1: al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse FSC, gli attuali documenti programmatori del FSC (Accordi di Programma Quadro, Programmi attuativi (PAR), e Piani operativi nazionali) sono sostituiti da un unico Piano operativo per ogni amministrazione titolare denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

- al comma 7: gli interventi per i quali è previsto l'inserimento nel Piano in sede di prima approvazione sono:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31/12/2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui alla L. 147/2013;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

Vista l'emergenza sanitaria da COVID-19 attualmente in corso che richiede interventi pubblici di massima efficacia ed un'azione coordinata ed incisiva per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali, e per il rilancio economico e sociale nel prossimo futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili;

Condivisa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale

l'opportunità di utilizzare i Fondi Strutturali e di Investimento Europei del FESR e del FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare nell'immediato in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) che all'articolo 126, comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19;

Visto il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell'emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

Atteso che in tale contesto le operazioni di riprogrammazione consentono non solo l'utilizzo delle risorse europee in funzione di contrasto all'emergenza, ma anche di adeguare finalità, modalità e tempistiche degli interventi della Politica di Coesione originariamente programmati alla luce delle oggettive complessità di attuazione che la crisi per la pandemia sta comportando;

Ritenuto opportuno definire con urgenza un accordo tra il Governo e la Regione Toscana per una strategia di intervento che preveda da un lato, gli ambiti prioritari su cui concentrare tali risorse, con misure individuate sulla base delle loro caratteristiche di efficacia nel contrasto alla crisi e di più semplice rendicontabilità sui programmi europei e, dall'altro lato, il contributo tangibile del Programma operativo Regionale da destinare alle priorità dell'emergenza COVID-19;

Preso atto che lo schema di Accordo proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", il cui testo è riportato nell'Allegato A) del presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, prevede di individuare le risorse del POR FESR e del POR FSE della Toscana, per la riprogrammazione volta al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19;

Dato atto che a seguito dei confronti intercorsi tra le Autorità di gestione e gli uffici titolari delle Azioni/

Attività dei POR FESR e FSE della Toscana, è stato possibile determinare un importo, sull'attuale valore complessivo dei Programmi, pari a complessivi 264,7 milioni di euro, di cui 168,1 milioni a valere sul POR FESR e 96,6 milioni a valere sul POR FSE non ancora attivati, oltre ad economie da riattribuire, da utilizzare per la riprogrammazione volta al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19;

Ritenuto inoltre opportuno valutare l'utilizzo nella misura più ampia possibile dell'opportunità prevista dal Regolamento (UE) 2020/558, per l'anno contabile 2020-2021, di cofinanziamento al 100% con risorse europee delle spese rendicontate in tale periodo dai POR della Regione Toscana;

Ritenuto di stabilire che le risorse relative al POR FESR così individuate per la riprogrammazione, siano mantenute per circa 154,7 milioni di euro nella dotazione del Programma e destinate a tipologie di interventi finalizzati a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e per 13,4 milioni di euro deprogrammate a favore di una riprogrammazione POR FSE per la copertura di costi relativi ad interventi in risposta all'emergenza medesima;

Dato inoltre atto che in base alle previsioni dello schema di Accordo di cui all'Allegato A):

- allo scopo di consentire alla Regione Toscana di riorientare le risorse dei propri POR 2014-2020, non ancora oggetto di rendicontazione, al finanziamento di tutte le iniziative di contrasto all'emergenza riconducibili alle quattro citate priorità, viene assicurata una opportuna riprogrammazione della quota di Fondo Sviluppo e Coesione attribuita alla Regione Toscana, che verrà approvata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190,

- al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dai Fondi europei, saranno utilizzate risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del Decreto Legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, nonché nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo, di risorse FSC 2014-2020. Le assegnazioni saranno iscritte a contestuale copertura dei cronoprogrammi di avanzamento degli interventi riprogrammati sostituiti da iniziative di contrasto all'emergenza;

- il Governo si impegna ad adottare la Delibera CIPE di approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione regionale previsto dal citato articolo 44 per il complesso delle risorse che vi confluiranno e che nel nuovo Piano Sviluppo e Coesione saranno previste sezioni dedicate

in cui confluiscono l'ammontare delle risorse necessarie alla copertura finanziaria dei progetti non più sostenuti dai POR nonché eventuali ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC, anche considerate le più ampie tipologie previste dall'articolo 241 del Decreto Legge n. 34/2020;

Visto l'Allegato B) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, che per il POR FESR e il POR FSE 2014-2020 indica sia le Azioni/attività che saranno oggetto di deprogrammazione sia le tipologie di intervento di nuova destinazione delle risorse, per un importo complessivo di 264,7 milioni di euro;

Visto l'Allegato C) al presente atto, parte integrante e sostanziale che riassume le risorse ricadenti nell'articolo 44 del DL 34/2019 e quantifica in un massimo di 14 milioni le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) libere da ogni impegno che possono essere utilizzate per concorrere al finanziamento dei progetti deprogrammati dai POR FESR e FSE 2014/2020;

Ritenuto di stabilire il finanziamento del quadro degli interventi delineati nell'Allegato D) al presente atto, originati dalla deprogrammazione dei POR, mediante le risorse del FSC come segue:

- per 14 milioni di euro a valere sulle risorse residue dell'Intesa 2000/2006 spettanti alla Regione Toscana libere da ogni impegno;
- per 250,7 milioni mediante la richiesta al Governo di assegnazione di risorse FSC 2014/2020 aggiuntive da effettuarsi con la prossima delibera CIPE come previsto dallo schema di accordo;

Ritenuto inoltre di richiedere, nell'accordo, l'impegno del Governo a prevedere in apposita delibera CIPE:

- a) che le risorse FSC oggetto della presente deliberazione, sia quelle derivanti dalla riprogrammazione ex art. 44 sia quelle aggiuntive, siano iscrivibili in bilancio ed impegnabili a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti e dell'avvenuta pubblicazione della stessa in G.U., anche nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;
- b) il 31/12/2025 come termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per i nuovi interventi da inserire nel nuovo Piano Sviluppo e Coesione;

Vista la propria decisione n. 25 del 7 luglio 2014, riconfermata dalla successiva Decisione della Giunta n. 7 del 28 settembre 2015, che individua l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;

Vista la propria decisione n. 7 del 28 settembre 2015 che individua l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020;

Ritenuto di dare mandato alle Autorità di Gestione del POR FESR e del POR FSE di adottare gli adempimenti necessari alla riprogrammazione dei rispettivi Programmi con l'opportuno raccordo con tutti i soggetti coinvolti, ivi incluse le verifiche con gli uffici della Commissione Europea, per la predisposizione di proposte di modifica da sottoporre ai rispettivi Comitati di Sorveglianza per quanto di competenza, secondo quanto previsto dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dare mandato all'Organismo di Programmazione del FSC di predisporre il nuovo Piano di Sviluppo e Coesione sulla base del quadro delineato nell'allegato D);

Preso atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alle risorse POR FESR, POR FSE ed FSC già assegnate e da assegnarsi alla Regione Toscana sulla base dell'accordo allegato;

Visto il Quadro strategico regionale approvato con delibera G. R. n.78 del 3 febbraio 2020 e ritenuto opportuno avviare su questo una concertazione per la definizione dei POR 2021-2027, nonché la per la definizione delle strategie d'intervento da attuare in Toscana con le nuove risorse comunitarie che verranno assegnate anche in seguito all'emergenza;

Visto il parere del CD del 9 luglio 2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare lo schema di Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di destinare ai fini dell'accordo di cui al punto 1) del presente atto, l'ammontare complessivo di 264,7 milioni di euro di cui 168,1 milioni a valere sul POR FESR 2014-2020 e 96,6 milioni a valere sul POR FSE 2014-2020 della Toscana;

3) di stabilire che le risorse relative al POR FESR così individuate per la riprogrammazione siano mantenute per 154,7 milioni di euro nella dotazione del Programma e per 13,4 milioni di euro siano deprogrammate a favore di una corrispondente riprogrammazione POR FSE per

la copertura di costi relativi ad interventi in risposta all'emergenza sanitaria da COVID-19;

4) di stabilire che le risorse relative al POR FSE così individuate per la riprogrammazione siano mantenute nella dotazione del Programma ed incrementate per 13,4 milioni di euro determinati dalla corrispondente deprogrammazione del POR FESR per la copertura di costi relativi ad interventi in risposta all'emergenza sanitaria da COVID-19;

5) di approvare l'Allegato B) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, che per il POR FESR e il POR FSE 2014-2020 indica sia le Azioni che saranno oggetto di deprogrammazione sia le tipologie di intervento di nuova destinazione delle risorse, per un importo complessivo di circa 264,7 milioni di euro;

6) di finanziare il quadro degli interventi delineato nell'Allegato D) al presente atto, originato dalla deprogrammazione dei POR, mediante le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione come segue:

- per 14 milioni di euro a valere sulle risorse residue dell'Intesa 2000/2006 spettanti alla Regione Toscana libere da ogni impegno derivanti dalla ricognizione ex art. 44 del DL 34/2019 e riassunta nell'allegato C) al presente atto;

- per 250,7 milioni di euro mediante la richiesta al Governo di assegnazione di risorse FSC 2014/2020 aggiuntive da effettuarsi con la prossima delibera CIPE come previsto dallo schema di accordo;

7) di richiedere l'impegno del Governo, da recepire nel testo dell'accordo, a prevedere nella prossima delibera CIPE:

a) che le risorse FSC oggetto della presente deliberazione, sia quelle derivanti dalla riprogrammazione ex art. 44 sia quelle aggiuntive, siano iscrivibili in bilancio ed impegnabili a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti e dell'avvenuta pubblicazione della stessa in G.U., anche nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;

b) il 31/12/2025 come termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per i nuovi interventi da inserire nel nuovo Piano Sviluppo e Coesione;

8) di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR e del POR FSE di adottare gli adempimenti necessari alla riprogrammazione dei rispettivi Programmi con l'opportuno raccordo con tutti i soggetti coinvolti, ivi incluse le verifiche con gli uffici della Commissione Europea, per la predisposizione di proposte di modifica da sottoporre ai rispettivi Comitati di Sorveglianza per quanto di competenza secondo quanto previsto dell'art. 47 del Reg. (UE) n.1303/2013 e ss.mm.ii.;

9) di dare mandato all'Organismo di Programmazione del FSC di predisporre il nuovo Piano di Sviluppo e Coesione sulla base del quadro degli interventi delineato nell'Allegato D al presente atto;

10) di dare mandato al direttore generale della Giunta regionale di coordinare gli uffici competenti per seguire i futuri fondi europei e, in base agli indirizzi politici, definire la proposta di utilizzo di tali risorse e l'assetto organizzativo più adeguato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR n. 23/2007.

Segreteria Della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Regione Toscana

Presidente

Accordo

Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020

PREMESSO

che la pandemia COVID-19 richiede un'azione coordinata e incisiva per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali, e per il rilancio economico e sociale nel prossimo futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili;

che pertanto il Ministro per il sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione Toscana concordano sulla opportunità di utilizzare i fondi strutturali europei (FESR e FSE) come una delle principali fonti finanziarie da attivare nell'immediato in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;

che la Commissione Europea, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/460 e del Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei fondi strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei fondi, in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia;

che l'articolo 126, comma 10 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19;

che il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell'emergenza Covid-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

che l'operazione di riprogrammazione consente non solo l'utilizzo delle risorse europee in funzione di contrasto all'emergenza, ma anche di adeguare finalità, modalità e tempistiche degli interventi della politica di coesione originariamente programmati alla luce delle oggettive complessità di attuazione che la crisi per la pandemia sta comportando;

che è opportuno definire con urgenza un accordo tra il Governo e la Regione Toscana per una strategia di intervento che preveda da un lato, gli ambiti prioritari su cui concentrare tali risorse, con misure individuate sulla base delle loro caratteristiche di efficacia nel contrasto alla crisi e di più semplice rendicontabilità sui programmi europei e, dall'altro lato, il contributo tangibile del Programma operativo Regionale da destinare alle priorità dell'emergenza COVID-19;

che l'accordo - nel salvaguardare l'addizionalità e nel rispetto dei principi costituzionali e di legge in ordine alla ripartizione territoriale delle risorse per la coesione - consente di preservare sia le prospettive di medio termine di alcune scelte di intervento importanti nell'ottica propria della coesione, sia i progetti (e la relativa attività amministrativa legata alle procedure di attivazione) già selezionati dalle Autorità di gestione, ma che avrebbero bisogno, proprio a causa della crisi, di tempi più lunghi per poter essere attuati.

Tutto ciò premesso

Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Toscana concordano:

di individuare le risorse dei POR FESR e FSE della Regione Toscana, per la riprogrammazione volta al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19, per un importo, sull'attuale valore complessivo del Programma, pari a complessivi 264,7 milioni di euro, di cui 168,1 milioni a valere sul PO FESR e 96,6 milioni a valere sul PO FSE, secondo le modalità di seguito individuate;

di utilizzare nella misura più ampia possibile l'opportunità prevista dal Regolamento (UE) 2020/558, per l'anno contabile 2020-2021, di cofinanziamento al 100% con risorse europee delle spese rendicontate in tale periodo dai POR della Regione Toscana;

di stabilire che le risorse relative ai POR così individuate per la riprogrammazione sono mantenute nella dotazione degli stessi programmi, e concorrono al finanziamento delle sottoelencate priorità:

Emergenza sanitaria (per complessivi 70 milioni di euro): spese sostenute da Centrali di committenza nazionali per l'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari (Dipartimento Protezione Civile, Consip, Struttura Commissariale) e da Centrali di Committenza Regionali nonché da Agenzie regionali di Protezione civile e da Aziende dei Servizi sanitari regionali; Assunzione di personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale; aree sanitarie temporanee; rafforzamento di reti e presidi territoriali per la salute;

Istruzione e formazione (per complessivi 5 milioni di euro): acquisto di beni e attrezzature per gli istituti e per i beneficiari finalizzato al superamento del divario digitale nell'accesso all'istruzione e alla formazione professionale (ad esempio laptop, software, e spazio digitale su server), adeguamento delle strutture o competenze nel mondo della scuola e delle istituzioni formative regionali;

Attività economiche (per complessivi 141 milioni di euro): istituzione o rafforzamento della dotazione di sezioni regionali del Fondo Centrale di Garanzia per il finanziamento di misure di garanzia per il sostegno al capitale circolante, di garanzia a sostegno della moratoria dei debiti delle imprese, per la concessione di prestiti a lungo termine a tassi agevolati; di garanzia anche attraverso i Confidi regionali per l'abbattimento dei tassi di interesse, ovvero rafforzamento di strumenti finanziari regionali finalizzati a sostenere la liquidità delle imprese e/o già attivati per sostenere soggetti con difficoltà di accesso al credito ordinario derivanti dall'emergenza da Covid 19, nonché strumenti previsti nell'ambito del temporary framework per sovvenzioni a fondo perduto a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi;

Lavoro (per complessivi 18,7 milioni di euro): Sostegno ai redditi dei lavoratori dipendenti del settore privato mediante finanziamento di ammortizzatori sociali e di strumenti di conciliazione fra lavoro, formazione e cura dei minori; sviluppo del lavoro agile; indennità di tirocinio.

Sociale (per complessivi 30 milioni di euro): aiuti alimentari per i Comuni di medio-piccole dimensioni; servizi di sostegno e cura per le persone in condizione di fragilità aggravata dalla crisi; sostegno alle fasce sociali a rischio tramite operatori del III Settore.

La Regione Toscana si impegna, altresì, a comunicare prontamente al Dipartimento per le politiche di coesione il dettaglio degli interventi attuati in relazione a ciascuna delle citate priorità.

Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e Presidente della Regione Toscana concordano altresì di individuare le seguenti modalità operative per pervenire alla riprogrammazione delle risorse:

allo scopo di consentire alla Regione Toscana di riorientare le risorse dei propri POR 2014-2020, non ancora oggetto di rendicontazione, al finanziamento di tutte le iniziative di contrasto all'emergenza riconducibili alle quattro citate priorità, viene assicurata una opportuna riprogrammazione della quota di Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) attribuita all'Amministrazione della Regione Toscana, che verrà approvata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Anche al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dai Fondi europei, sono utilizzabili:

- a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 14 milioni di euro.
- b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 250,7 milioni di euro. Le assegnazioni saranno iscritte a contestuale copertura dei cronoprogrammi di avanzamento degli interventi riprogrammati sostituiti da iniziative di contrasto all'emergenza.

A seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti e della pubblicazione in G.U. della delibera CIPE di riprogrammazione ed assegnazione delle risorse di cui ai precedenti punti a) e b) è consentita l'iscrivibilità in bilancio ed impegnabilità delle stesse anche nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione.

Il Governo si impegna ad adottare, dopo la sottoscrizione del presente accordo, la Delibera CIPE di approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione regionale previsto dal citato articolo 44 per il complesso delle risorse che vi confluiranno.

Nel nuovo Piano Sviluppo e Coesione (PSC) saranno previste sezioni dedicate in cui confluiscono: l'ammontare delle risorse necessarie alla copertura finanziaria dei progetti non più sostenuti dai POR; eventuali ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC, anche considerate le più ampie tipologie previste dall'articolo 241 del decreto legge 34/2020.

Per i nuovi interventi finanziati con il FSC attraverso le riprogrammazioni di cui ai punti precedenti il Governo si impegna, nella delibera CIPE di istituzione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione regionale, a prevedere il 31.12.2025 come termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Ove la Regione proceda alle rimodulazioni dei programmi operativi attraverso la revisione del tasso di cofinanziamento UE fino al 100% per l'anno contabile 2020-2021, come anche previsto dall'articolo 242 del decreto legge 34/2020, le risorse nazionali di cofinanziamento, non più necessarie in effetto della revisione del tasso di cofinanziamento per il periodo di riferimento, confluiscono nel Programma Operativo Complementare (POC), già esistente o da istituire, e possono essere destinate a ulteriore salvaguardia e implementazione delle iniziative già attivate nel programma dei fondi strutturali europei di riferimento.

Il Governo si impegna a supportare la Regione nella predisposizione delle modifiche da effettuare al POR per realizzare la riprogrammazione e nell'interlocuzione con la Commissione europea per la sua successiva notifica e approvazione.

Il Governo si impegna ad avviare una adeguata interlocuzione negoziale con la Commissione Europea volta a consentire la finanziabilità, nel prossimo periodo di programmazione 2021-2027, dei progetti avviati nel periodo di programmazione 2014-2020 e non completati;

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM-DPCoe), l'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato (IGRUE), forniranno alle Autorità di Gestione l'assistenza e le indicazioni necessarie alla riprogrammazione e ad assicurare la rendicontabilità delle spese relative, in particolare per le tipologie di azione in contrasto all'emergenza COVID-19 da inserire nei Programmi Operativi e le relative modalità attuative e di verifica.

Tutti gli interventi finanziati dalle politiche di coesione comunitarie e nazionali a esito delle riprogrammazioni effettuate per fronteggiare l'emergenza COVID-19 saranno sottoposte agli obblighi di monitoraggio vigenti e in ottemperanza delle specifiche indicazioni fornite con apposita Circolare dell'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'UE della Ragioneria Generale dello Stato.

Data

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
Giuseppe L. C. Provenzano

Il Presidente della Regione Toscana
Enrico Rossi

Allegato B)**RIPROGRAMMAZIONE POR FESR E FSE 2014-2020**

Tabella 1 – INTERVENTI CHE FUORIESCONO DAI POR E VENGONO FINANZIATI CON RISORSE DELL'FSC

Provenienza	Destinazione	FSC
FESR		
168,1 mln di cui: <ul style="list-style-type: none"> • Fondo capitale di rischio startup innovative – 2,0 mln • Progetti R&S con accordi MIUR – 0,1 mln • Azioni di sistema - collaborazioni pubblico-privato 1,0 mln • Infrastrutture di banda larga e ultralarga – 13,6 mln • Soluzioni tecnologiche e servizi digitali – 17,5 mln • Garanzia toscana – 20,0 mln • Attrazione investimenti – 0,8 mln • Tramvia Citta Metropolitana di Firenze – 80 mln • Progetto Piombino – 6,0 mln • Efficientamento energetico – soggetti pubblici e privati – 7,1 mln • Piste ciclabili e azioni per la mobilità sostenibile- 1,6 • Acquisto materiale rotabile – 9,0 mln • Progetti infrastrutturali per la cultura – 5,5 mln • Piattaforma digitale per la cultura – 3,9 mln 	Progetti a regia regionale	168,1 mln FSC 2014-2020
FSE		
96,6 mln di cui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato – 5,1 mln ▪ Orientamento scolastico – 4,2 mln ▪ Percorsi leFP Drop out, Stage transnazionali per migliorare le 	Progetti a regia regionale	96,6 mln FSC 2014-2020

Provenienza	Destinazione	FSC
<p>transizioni istruzione/formazione/lavoro e favorire lo sviluppo delle soft skills e Misure di integrazione istruzione/formazione/lavoro, (anche impresa formativa simulata) campagne informative e servizi a supporto delle imprese, degli Organismi Formativi, delle scuole e dei soggetti del mercato del lavoro interessati a vario titolo nell'attuazione del Sistema Duale, finalizzati all'attivazione di contratti di apprendistato in duale – 4,8 mln</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizio Civile – 15,0 mln ▪ Inserimento soggetti disabili e Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia – 13,0 mln ▪ Inserimento soggetti svantaggiati e inserimento lavorativo dei senza fissa dimora – 11,2 mln ▪ Percorsi di alta formazione e ricerca (AFR): composti da periodi di formazione post laurea all'estero seguiti da periodi di ricerca presso università, centri di ricerca e imprese e Orientamento in uscita dall'università – 2,6 mln ▪ Orientamento verso l'università nella scelta dei corsi post-laurea e all'uscita dall'università – 0,7 mln ▪ Corsi post - laurea organizzati in rete fra più università ed enti di ricerca anche in collaborazione e con il cofinanziamento di 		

Provenienza	Destinazione	FSC
<p>imprese (borse Pegaso) -0,2 mln</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi e di azioni di empowerment finalizzate a rafforzare i percorsi di professionalizzazione e stabilizzazione professionale ed occupazionale dei lavoratori (Prometeo) – 0,6 mln ▪ Sostegno a forme di erogazione e fruizione dei servizi per la prima infanzia (PEZ) – 14,0 mln ▪ TRIO – infrastrutture per la formazione a distanza – 4,6 mln ▪ Campagne informative mercato del lavoro - 0,2 mln ▪ CPI (Interventi di informazione, orientamento e consulenza finalizzati all'occupabilità e Attività di monitoraggio e valutazione delle prestazioni e dei servizi per il rafforzamento del mercato del lavoro e della promozione della occupabilità) – 12,1 mln ▪ Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders – 1,3 mln ▪ Assegni di ricerca per giovani nelle imprese – 4,7 mln ▪ Tirocini curriculari, altre work experience e stage formativi – 0,2 ▪ Voucher per frequenza di corsi post laurea in Italia – 0,5 ▪ Formazione per l'inserimento lavorativo (Strategica) e Formazione per l'inserimento 		

Provenienza	Destinazione	FSC
lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente – 1,6 mln		

Tabella 2 – NUOVE DESTINAZIONI DELLE RISORSE EUROPEE DA RIPROGRAMMARE

Priorità accordo Provenzano	FESR	FSE
<u>Emergenza sanitaria</u> spese sostenute da Centrali di committenza nazionali per l'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari (Dipartimento Protezione Civile, Consip, Struttura Commissariale) e da Centrali di Committenza Regionali nonché da Agenzie regionali di Protezione civile e da Aziende dei Servizi sanitari regionali; Assunzione di personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale; aree sanitarie temporanee; rafforzamento di reti e presidi territoriali per la salute	(rafforzamento di reti e presidi territoriali per la salute) 10 milioni	Spese sostenute dalle centrali di committenza regionali e dalle aziende dei servizi sanitari regionali (personale sanitario, incentivi, dispositivi di protezione individuale) 60 milioni
<u>Istruzione e formazione</u> acquisto di beni e attrezzature per gli istituti e per i beneficiari finalizzato al superamento del divario digitale nell'accesso all'istruzione e alla formazione professionale (ad esempio laptop, software, e spazio digitale su server), adeguamento delle strutture o competenze nel mondo della scuola e delle istituzioni formative regionali	Beni e attrezzature 3,7 milioni	Competenze digitali 1,3 milioni
<u>Attività economiche</u> istituzione o rafforzamento della dotazione di sezioni regionali del Fondo Centrale di Garanzia per il finanziamento di misure di garanzia per il sostegno al capitale circolante, di garanzia a sostegno della moratoria dei debiti delle imprese, per la concessione di prestiti a lungo termine a tassi agevolati; di garanzia anche attraverso i Confidi regionali per l'abbattimento dei tassi di	Contributi a fondo perduto per PMI e micro imprese 141 milioni	

Priorità accordo Provenzano	FESR	FSE
<p>interesse, ovvero rafforzamento di strumenti finanziari regionali finalizzati a sostenere la liquidità delle imprese e/o già attivati per sostenere soggetti con difficoltà di accesso al credito ordinario derivanti dall'emergenza da Covid 19, nonché strumenti previsti nell'ambito del temporary framework per sovvenzioni a fondo perduto a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi;</p>		
<p><u>Lavoro</u> Sostegno ai redditi dei lavoratori dipendenti del settore privato mediante finanziamento di ammortizzatori sociali e di strumenti di conciliazione fra lavoro, formazione e cura dei minori; sviluppo del lavoro agile; indennità di tirocinio</p>		<p>Cura minori e indennità tirocini sospesi 18,7 milioni</p>
<p><u>Sociale</u> aiuti alimentari per i Comuni di medio-piccole dimensioni; servizi di sostegno e cura per le persone in condizione di fragilità aggravata dalla crisi; sostegno alle fasce sociali a rischio tramite operatori del III Settore</p>		<p>Sostegno a fasce sociali a rischio anche attraverso aiuti alimentari per i comuni di medio piccole dimensioni 30 milioni</p>
<p>Totale risorse (264,7) NB 13,4 milioni da riprogrammare da POR FESR verso POR FSE</p>	<p>154,7</p>	<p>110</p>

Foglio1

CICLO	PROGRAMMA	Descrizione	RISORSE COE PROGRAMMATE	RISORSE COE MONITORATE	RISORSE NON MONITORATE	progetti "duplicati" già verificate positivamente con DPCOE	"procedure amministrative abbreviate" già verificate positivamente con DPCOE	assegnazioni economiche previste da Tavoli conclusi già verificate positivamente da DPCOE	RISORSE IN ART.44 COMMA 7.a	RISORSE da valutare EX ART.44 COMMA 7.b - già verificate positivamente da DPCOE	RISORSE DISPONIBILI POST VERIFICA ART.44 RIPROGRAMMAZIONE ACCORDO		
2014-2020	Piano stralcio	POLO INDUSTRIALE DI PIOMBINO bonifiche CIPE 47/2014	50,0	50,0						50,0			
	Piano stralcio	COMPLETAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DELLA CITTÀ DI PRATO CIPE 107/2017	10,0	10,0					0,0	10,0			
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) TOSCANA	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) TOSCANA	504,0	497,0		0,1				495,0			
		overbooking indicativa		-2,0									
		procedura attivazione economie ricerca pubblica in sanità		1,4				1,4					
		accantonamento CPT (vedi circolare DPCOE)		-0,5									
		Plombino Protocolli insediamento banda in corso			7,1			7,1					
		POLO INDUSTRIALE DI PIOMBINO - Interventi per la riqualificazione e la riconversione industriale del porto di Piombino CIPE 46/2014	20,0	20,0						20,0			
		MUSEO DELLE TERME DI MONTECATINI CIPE 28/2016	5,0	5,0						5,0			
		INTESA TOSCANA 2000/2006	505,1	498,3						485,8			
		Interventi senza progettazione esecutiva di recente inserimento post approvazione Tavolo e strategici									2,4		
		differenza già concordate con DPCOE e carrette in monitoraggio		1,8									
2000-2006	INTESA TOSCANA 2000/2006	CIPE 135/1999 monitorata ma non conteggiata nella dotazione Intesa 2000/2006 in verifica		-15,3									
		CIPE 84/2000 risorse di riequilibrio/135/99 monitorata ma non conteggiata nella dotazione Intesa 2000/2006 in verifica		-1,85									
		CIPE 142/99 Patto Territoriale Pisa Infrastrutture		5,2									
		Risorse ex CIPE 19/2004 ex Piombino bonifica Città Futura sostituite da risorse MATTM			13,5							13,5	
		economie con Tavoli non conclusi o non riprogrammate			3,5								
		Tavolo Sottoscrittori economie da mantenere su completamento Interventi SR 2 Cassia								1,8			
		Tavolo Sottoscrittori Competitività da chiudere garantendo assegnazione a Intervento Degana/ucco Abatone								0,24			
		CIPE 41/2012 contributo solidarietà a favore Abruzzo per reintegro taglio fatto con delibera CIPE 3/2009											-0,9
		TOTALE		1.093,6	1.076,7	17,0	0,1	8,5	2,04	1.005,8	62,4	14,0	

Foglio1

Destinazione – Nuovo Piano sviluppo e coesione FSC – Importi originati dalla de-programmazione del POR FESR

Tipologia interventi (infrastrutturale - beni e servizi - aiuti)	Ambito di intervento	TITOLO PROGETTO	Costo totale progetto (€)	Finanziamento FSC ex verifica art. 44 (€)	Finanziamento FSC (€) aggiuntivo	Cronoprogramma finanziario (FSC) risorse aggiuntive						
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aiuti alle imprese	Ricerca sviluppo e innovazione	Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblico-private, Distretti tecnologici	246,031		123,015			123,015				
Beni e servizi	Ricerca sviluppo e innovazione	Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema regionale, Azioni di sistema.	915,546		915,546	200,000		715,546				
Aiuti alle imprese	Sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative partecipazione al capitale di rischio	Sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative partecipazione al capitale di rischio	2,000,000		2,000,000	2,000,000						
Aiuti alle imprese	Ricerca sviluppo e innovazione	Aiuti agli investimenti R&S delle imprese	48,000,000		18,149,446	6,049,446		7,200,000	4,800,000			
Beni e servizi	Promozione turistica	Supporto alla valorizzazione dell'immagine della Toscana, con particolare attenzione all'identità territoriale, alla valorizzazione delle risorse endogene del territorio al fine di qualificare l'offerta turistica nella fase post-COVID, finanziamento di eventi e manifestazioni che ampliano e diversificano l'offerta turistica territoriale	5,000,000		5,000,000	4,500,000		500,000				
Beni e servizi	Promozione turistica	Piano Straordinario Promozione del brand e dell'offerta turistica	5,000,000		5,000,000	1,500,000		3,500,000				
Beni e servizi	Attrazione investimenti	Creazioni di occasione di incontro fra imprenditori italiani ed esteri finalizzate ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolta ai potenziali investitori esteri	785,000		785,000	157,000		157,000	157,000	157,000	157,000	
Beni e servizi	Interventi per la fruizione del patrimonio culturale	Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi ed sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate	3,851,429		3,851,429	153,157		1,862,676	1,835,596			
Infrastrutturali	Interventi per la tutela del patrimonio culturale	La Villa Medicea di Careggi: lavori di restauro, recupero e adeguamento	7,857,137		5,499,996	1,422,053		1,019,496	1,019,496	1,019,496	1,019,496	
Beni e servizi	Servizi digitali	Realizzazione di un sistema di gestione open e big data	600,000		600,000	300,000		200,000	100,000			
Beni e servizi	Servizi digitali	Potenziamento del sistema Open Toscana	1,500,000		1,500,000	600,000		500,000	400,000			
Beni e servizi	Servizi digitali	Servizio di sicurezza infrastrutturale e applicativo per la PA Toscana, OSCAT continuous integratori e controllo qualità del codice sorgente	3,994,606		3,994,606			998,652	998,652	998,652	998,652	
Beni e servizi	Servizi digitali	Potenziamento del sistema Cloud Toscana (SCT)	4,657,979		4,657,979			1,164,495	1,164,495	1,164,495	1,164,495	
Beni e servizi	Servizi digitali	Realizzazione del sistema informativo per le smart cities	2,300,000		2,300,000	500,000		600,000	600,000	600,000		
Beni e servizi	Servizi digitali	Evoluzione del sistema SUAP	2,635,877		2,635,877			658,969	658,969	658,969	658,969	
Beni e servizi	Servizi digitali	Competenze Digitali	840,000		840,000	210,000		210,000	210,000	210,000		
Infrastrutturali	Banda Ultralarga	Interventi infrastrutturali per la banda Ultralarga	13,600,000		13,600,000	3,400,000		3,400,000	3,400,000	3,400,000		
Beni e servizi	Servizi digitali	Evoluzione tecnologica del portale del sistema di autenticazione autorizzazione per l'accesso ai servizi online (ARPA)	1,000,000		1,000,000	100,000		300,000	300,000	300,000		
Infrastrutturali	Mobilità sostenibile	Interventi per il miglioramento della mobilità collettiva nell'area metropolitana fiorentina, mediante estensione del sistema tramviario	305,940,000		80,000,000	784,314		16,993,454	33,464,052	23,006,536	5,751,634	
Infrastrutturali	Mobilità sostenibile	Ciclopostale di Arno Firenze – Scandicci	1,265,000		1,134,232			470,662	663,570			
Beni e servizi	Mobilità sostenibile	Rinnovo materiale rotabile	14,081,002		9,000,000	9,000,000						
Infrastrutturali	Mobilità sostenibile	Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina – Realizzazione di pista ciclabile della Villa Medicea a Corsuana (tratto 13 – 21)	666,938		453,950			362,240	90,710			
Beni e servizi	Assistenza tecnica	Assistenza tecnica	5,085,942		5,085,942			1,017,189	2,034,376	2,034,376		
TOTALE			431,722,487		166,126,618	14,569,524		43,890,898	55,735,467	38,349,514	13,150,236	2,340,980

Destinazione – Nuovo Piano sviluppo e coesione FSC – Importi originati dalla de-programmazione del POR FSE

Tipologia interventi (contributi - beni e servizi - aiuti)	Ambito di intervento	TITOLO PROGETTO	Costo totale progetto	Finanziamento FSC ex verifica art. 44 (€)	Finanziamento FSC (€) aggiuntivo	Cronoprogramma finanziario (FSC) risorse aggiuntive						
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Contributi	Sostegno alle domiciliazioni e inserimento soggetti disabili	Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia – Inserimento soggetti disabili	13,033,342		13,033,342			6,516,671	6,516,671			
Contributi	Inserimento soggetti svantaggiati	Inserimento soggetti svantaggiati	11,248,430		11,248,430			5,624,215	5,624,215			
Contributi	Servizio Civile	Servizio Civile	15,000,000	14,000,000	1,000,000			1,000,000				

Foglio1

Beni e servizi	Rafforzamento centri per l'impiego	Interventi di informazione, orientamento e consulenza finalizzati all'occupabilità. Interventi di rafforzamento del mercato del lavoro e della promozione dell'occupabilità attuati anche tramite attività di monitoraggio e valutazione delle prestazioni e dei servizi	9,760,000		3,398,214		3,398,214			
Beni e servizi	Servizi di formazione per l'inserimento e l'reinserimento dei lavoratori con rispetto di lavoro processi e soluzioni e per lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali a ciclo politico passivo	Servizi e azioni di empowerment finalizzate a rafforzare i percorsi di professionalizzazione e stabilizzazione professionale ed occupazionale dei lavoratori	582,848		582,848		136,701	273,402	172,745	
Beni e servizi	Rafforzamento centri per l'impiego	Interventi di informazione, orientamento e consulenza finalizzati all'occupabilità; Supporto alla valutazione delle competenze	8,744,185		8,744,185		8,744,185			
Beni e servizi	Interventi di informazione e comunicazione	Campagne informative	228,848		228,848			114,424	114,424	
Contributi	Diritto allo Studio universitario, Alta Formazione	Compensare il lock-down per i dottorandi toscani: estensione del biennio di dottorato che terminano nel AA 2019-2020	249,000		249,000	99,600	149,400			
Contributi	Diritto allo Studio universitario, Alta Formazione	Progetti a sostegno della frequenza universitaria nel contesto dell'emergenza covid	2,570,000		2,570,200		2,513,000	257,000		
Contributi	Diritto allo Studio universitario, Alta Formazione	Azioni per l'occupabilità di giovani con formazione di livello universitario	4,700,000		4,700,200		1,880,000	2,350,000	470,000	
Contributi	Diritto allo Studio universitario, Alta Formazione	Tirocini curriculari retribuiti nell'ambito dei percorsi universitari AA 2020/21	200,000		200,200		150,000	50,000		
Contributi	Diritto allo Studio universitario, Alta Formazione	Orientamento verso l'Università	701,027		701,227		280,410	350,513	70,104	
Contributi	Diritto allo Studio universitario, Alta Formazione	Sostegno giovani laureati per accesso a formazione post laurea (Master in Italia) per AA 2020/21	450,000		450,200		225,000	225,000		
Contributi	Percorsi FFP	Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi di FFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali - Annualità 2021-2022 e percorsi FFP realizzati dagli organismi formativi	4,797,249		4,797,249		1,918,969	1,439,178	959,456	479,725
Contributi	Voucher formativi	Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per la formazione di un elenco degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time	307,740		307,740		307,740			
Aiuti alla formazione	Formazione continua	Strategia regionale Industria 4.0-Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17, comma 1 lettera A) e comma 3 della Legge regionale 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di ampliamento rivolto a lavoratori collegate a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reinviduazione	4,000,000		4,000,200		2,400,000	1,200,000	400,000	
Contributi	Finanza	Sostegno Sistema ZEROSE	13,869,076		13,869,076	6,934,538	6,934,538			
Contributi	Educazione e Istruzione	Promozione del successo scolastico e formativo	4,198,302		4,198,302	2,500,000	1,698,302			
Beni e servizi	Formazione a distanza	Progetto TRIO (proroga contratto in essere)	1,038,051		1,038,251		879,480	158,571		
Beni e servizi	Formazione a distanza	Progetto TRIO (nuova gara di affidamento servizi)	3,523,731		3,523,731		403,604	1,614,418	1,505,713	
Aiuti alla formazione	Formazione	Formazione dei liberi professionisti e degli imprenditori per l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze digitali	1,107,330		1,107,330		553,668	553,668		
Contributi	Formazione	Suoniamo avviso pubblico di formazione strategica per "Digital job" e "Green job"	1,334,384		1,334,384		533,754	533,754	266,877	
Beni e servizi	Rafforzamento Capacità istituzionale	Progetto scambio PA secondo ciclo	170,000		170,200		85,000	85,000		
Beni e servizi	Rafforzamento Capacità istituzionale	Progetto Eco-sistema Informativo per il governo del territorio	80,000		80,200		50,000	30,000		
Beni e servizi	Rafforzamento Capacità istituzionale	Attività formative per il personale dell'Amministrazione regionale	650,000		650,200		250,000	200,000	100,000	100,000
Beni e servizi	Rafforzamento Capacità istituzionale	Smart working	200,000		200,200		50,000	120,000	30,000	
Beni e servizi	Rafforzamento Capacità istituzionale	Sistemi informativi regionali per la gestione del personale	228,000		228,200		50,000	100,000	78,000	
TOTALE			102,971,543	14,000,000	82,609,757	9,534,138	46,532,778	21,795,808	4,167,311	679,725

TOTALE GENERALE FSC AGGIUNTIVO	Finanziamento FSC (€) aggiuntivo	Cronoprogramma finanziario (FSC) risorse aggiuntive					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	250,736,375	24,103,662	90,513,676	77,531,272	42,516,824	13,729,960	2,340,980

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 21 maggio 2020, n. 37

Autorità regionale per la partecipazione - Proroga dei termini per la presentazione dei progetti preliminari per le richieste di sostegno ai processi partecipativi locali (L.R. 46/2013, art. 14, comma 3).

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l'articolo 11 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- il regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è statodichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Preso atto che in data 5 maggio 2020 si è tenuta la seduta di insediamento della nuova Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale del 19 novembre 2019 n. 3;

Visto il verbale della seduta sopra richiamata nel quale, tra le altre cose, si rileva l'opportunità di procedere ad una proroga del prossimo termine per la presentazione dei progetti preliminari per le richieste

di sostegno ai processi partecipativi locali, stabilito al 31 maggio 2020 ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett.b) della l.r. 46/2013 al successivo 30 giugno 2020 in ragione della limitatezza del tempo a disposizione per la redazione e la presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati;

Ritenuto di condividere tale proposta in quanto il limitato tempo a disposizione, dopo la prolungata vacatio dell'Autorità, non consente un'adeguata informazione al riguardo e che l'attuale e perdurante condizione di emergenza sanitaria limita oggettivamente l'operatività dei soggetti interessati;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di prorogare, eccezionalmente e per cause di forza maggiore, la scadenza del 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020, dando atto che tale proroga ha carattere contingente e non determina modifiche alle scadenze per gli anni successivi;

DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni espone in narrativa, il termine per la presentazione dei progetti preliminari per il sostegno ai processi partecipativi locali, stabilito al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett.b) della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) al successivo 30 giugno 2020;

2. di dare atto che tale proroga ha carattere contingente e non determina modifiche alle scadenze per gli anni successivi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, lettera f) e articolo 5 bis, comma 2 della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Silvia Fantappiè

DELIBERAZIONE 2 luglio 2020, n. 45

Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale del consiglio regionale 2020-2022.

SEGUE ATTO

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;-la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l'articolo 11 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Visto l'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti;

Visto l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 165/2001 il quale stabilisce che allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e dalla performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente;

Visto l'articolo 6, comma 3, d.lgs. 165/2001 il quale stabilisce che, in sede di definizione del piano triennale di fabbisogno del personale, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

Visto l'articolo 6, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;

Viste le Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 ter del sopra citato decreto legislativo, contenute nel Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 luglio 2018, che costituiscono indicazioni di principio per le amministrazioni regionali nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad esse riconosciute dalle fonti normative nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Considerato che l'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 75/2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica. Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6, infatti, assume valenza primaria la coerenza tra piano triennale dei fabbisogni e organizzazione degli uffici, mentre il concetto di

dotazione organica, in definitiva, si risolve nel valore finanziario di “spesa potenziale massima” e che tale valore finanziario, per le Regioni e gli Enti Territoriali sottoposti a tetti di spesa del personale, resta comunque quello previsto dalla normativa vigente;

Visto l’articolo 14 bis del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, consente alle regioni di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Visto e richiamato l’articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui, “a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni”;

Visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, del 3 settembre 2019, attuativo dell’articolo 33, comma 1, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, concernente “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni” di personale a tempo indeterminato delle regioni) recante le misure attuative del succitato articolo 33, comma 1, del d.l. 34/2019 per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2020, a partire dalla definizione di spesa del personale ed entrate correnti, dall’individuazione dei valori di soglia massima di spesa di personale in correlazione alle fasce demografiche di differenziazione delle amministrazioni regionali, fino alla definizione delle percentuali massime di incremento annuali, nel limite del valore soglia, della spesa di personale registrata nel 2018 per assunzioni di personale a tempo indeterminato in fase di prima applicazione fino al 31 dicembre 2024, stabilendo che la maggior spesa derivante dall’applicazione delle disposizioni del medesimo non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017, nelle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, che consente alle pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, di attivare per il triennio 2020-2022, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, per un numero di posti non superiore al 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 3 Luglio 2019, n.66 "Ridefinizione della dotazione organica del personale del Consiglio regionale.";

Considerato che con la sopra citata deliberazione si provvedeva a sostituire n. 2 categorie livello B con n. 1 categoria di livello C, riducendo la dotazione organica di n. 1 unità e riservandosi di utilizzare le economie di spesa per ulteriori future operazioni di sostituzione di categorie B con categorie C, al fine di rispondere a esigenze di rafforzamento delle funzioni amministrative e informatiche;

Considerato che con la deliberazione sopracitata si ridefiniva la dotazione organica consiliare come di seguito indicato :

Deliberazione UP n° 66/2019	DIR	CAT. D	CAT. C	CAT. B	CAT. A	TOTALE
dotazione organica	12	102	104	45	2	265
DI CUI						0
indisponibili	1	1	1			3
POSTI VINCOLATI EX L. 68/99			4			4

Considerato che con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 maggio 2019, n. 44 "Linee di indirizzo per la programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021" era stato dato mandato al Segretario generale di approvare il piano occupazionale annuale relativo alla copertura delle posizioni di lavoro vacanti, secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 6 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale), valutando la opportunità di trasformare, nel rispetto dei limiti finanziari, i posti di cat. B in posti di categoria C;

Visto il decreto del Segretario Generale n. 1034 del 16 dicembre 2019 con cui si provvedeva a sopprimere n. 2 posti di categoria B e sostituirli con n. 2 posti di categoria C, approvando la dotazione organica così modificata come segue:

DECRETO 1034 DEL 16/12/2019	DIR	CAT. D	CAT. C	CAT. B	CAT. A	TOTALE
Totali della nuova dotazione organica	12	102	106	43	2	265

Preso atto delle cessazioni certe future comunicate dai competenti uffici della Giunta per il triennio 2020-2022 per le categorie e nelle misure di seguito riepilogate:

	2020	2021	2022
B	4	1	
C	4		3
D	4		3
DIR	1		
redattori			1
Totale comparto	13	1	7

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 aprile 2020, n. 29 avente oggetto "Modifica obiettivi strategici del Consiglio regionale anno 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; con cui vengono rivisti gli obiettivi strategici assegnati ai dirigenti delle strutture, ponendo l'accento sulla necessità di uno sviluppo dei processi informatici a supporto dell'azione amministrativa istituzionale;

Considerata la necessità di dotare l'Ente delle risorse umane necessarie per garantire l'attuazione degli obiettivi sopracitati, si stabilisce con la presente deliberazione di modificare la dotazione organica del Consiglio prevedendo la sostituzione di n. 2 categorie B con n. 2 categorie C utilizzando le economie di spesa residue derivanti dalla soppressione di n. 1 figura come stabilito con la delibera U.P. n. 66/2019, come rappresentato nella tabella seguente:

DOTAZIONE ORGANICA 2020-2022

	DIR	CAT. D	CAT. C	CAT. B	CAT. A	TOTALE
Dotazione organica 2019-2021	12	102	106	43	2	265
Modifiche di cui al presente piano			+2	-2		
Dotazione organica modificata 2020-2022	12	102	108	41	2	265

Dato atto che il piano del fabbisogno del personale è determinato dalla necessità di prevedere l'assunzione di figure in sostituzione di personale che cesserà per pensionamento, nelle more dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale e delle linee di indirizzo e programmazione che verranno stabilite e la cui attuazione detterà le scelte organizzative e, di conseguenza, assunzionali;

Considerata la necessità di procedere alla adozione del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, allegato A al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto della comunicazione alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori dell'Ente;

A voti unanimi;

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e

dell'articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale del Consiglio regionale 2020-2022 (PTFP 2020-2022) riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le risorse finanziarie copertura del medesimo sono definite in coerenza con gli stanziamenti di bilancio nonché del rispetto dei limiti previsti dai parametri di cui all'articolo 4 del decreto della presidenza dei Ministri 3 settembre 2019 (Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.), attuativo dell'articolo 33, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, relativamente alla spesa complessiva di personale del triennio, dalla deliberazione di Giunta regionale n.795 del 29 giugno 2020;

2. di approvare, parimenti ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 11 della l.r. 4/2008, la rimodulazione al 31/12/2020 della dotazione organica del Consiglio regionale sulla base delle effettive esigenze di personale dell'anno, secondo l'articolazione riportata nell'allegato piano (allegato A), al paragrafo 1.3 Dotazione organica – modifiche e di seguito riportata in sintesi:

DOTAZIONE ORGANICA 2020-2022

	DIR	CAT. D	CAT. C	CAT. B	CAT. A	TOTALE
Dotazione organica modificata	12	102	108	41	2	265

3. di dare atto che la dotazione di personale giornalista dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale risulta al momento quella determinata dall'Ufficio di Presidenza ai sensi della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 "Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale)", come di seguito riepilogato:

capo ufficio stampa ex art. 4 l.r.2011	1
Capiservizio	3
Redattori	5
totale	9

4. di confermare che l'utilizzo temporaneo di personale di altre amministrazioni, tramite l'istituto del comando ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 8 gennaio. 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), debba avvenire nei limiti delle risorse stanziare sui capitoli n.13222 e il 13223 del bilancio di previsione 2020/2022 della Giunta regionale tenendo conto dei posti disponibili in dotazione organica e garantendo un bilanciamento con i comandi in uscita e le aspettative non retribuite;
5. di dare atto che, fermo restando la conferma dei posti definiti fino al 2021 con la precedente programmazione 2019-2021 di cui al decreto del Segretario generale. del 16 dicembre 2019 n. 1034 da coprire con il reclutamento da mobilità e da procedure concorsuali già attivate dalla Giunta regionale ai sensi del decreto della Giunta regionale del 29 aprile 2019 n. 6340, e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento deve intendersi con valore autorizzatorio per la sola annualità 2020 del Piano dei fabbisogni 2020-2022 di cui al punto 1,

potendosi determinare, per le successive annualità 2021 e 2022 del medesimo, modifiche anche significative in ragione dell'andamento delle entrate e della conseguente verifica di sostenibilità finanziaria della spesa prevista;

6. di dare mandato al Segretario generale per la definizione con proprio decreto delle procedure di reclutamento da programmare a completamento del piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 e in attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 approvato con il presente provvedimento;
7. di provvedere alla trasmissione ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale alla Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti;
8. di provvedere altresì agli obblighi di pubblicazione del PTFP 2020-2022 ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Silvia Fantappiè

SEGUE ALLEGATO

PTFP 2020-2022 DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

ALLEGATO A

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2020-2022

Consiglio regionale della Toscana

SOMMARIO

INTRODUZIONE	
1. STATO ATTUALE DEL PERSONALE.....	
1.1 Assetti organizzativi, dotazione organica e personale	
1.2 Procedure di assunzione in corso – attuazione PTFP 2019-2021	
1.3 Dotazione organica – modifiche.....	
2. CAPACITÀ ASSUNZIONALI E FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022	

INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il **Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del Consiglio regionale della Toscana** per il triennio 2020-2022 (di seguito anche Piano), definito in coerenza con le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 75/2017.

Il D.Lgs. 75/2017 ha recato rilevanti modifiche e integrazioni al Testo Unico del Pubblico Impiego, di cui al D.Lgs. 165/2001, ai sensi della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Legge Madia di Riforma della Pubblica Amministrazione) in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. In particolare, l'articolo 4 del Decreto è intervenuto sull'art. 6 del TUPI affidando il perseguimento dell'obiettivo di programmazione delle risorse umane allo **strumento del Piano triennale dei fabbisogni di personale** (di seguito PTFP), allo scopo di **ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili** e perseguire **obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini**.

L'art. 6 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il PTFP in coerenza con la **pianificazione pluriennale delle attività e della performance**, nonché con le **Linee di indirizzo emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione** (ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1) sotto il profilo della predisposizione del piano stesso in termini operativi e temporali. Nello specifico, come esplicitamente dichiarato nelle Linee di indirizzo, le Regioni adottano il loro Piano annualmente e lo approvano secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, anche al fine di poter avviare le relative procedure di autorizzazione connesse con il reclutamento.

Tra le indicazioni più significative introdotte dai mutamenti normativi in materia di fabbisogni di personale risalta il concetto di **"superamento" della dotazione organica**: da strumento rigido, sotto il profilo quantitativo e qualitativo delle risorse, a strumento flessibile e modulabile proprio sulla base delle esigenze effettive, reali ed emergenti rilevate dalla programmazione dei fabbisogni, connesse sia alle specifiche politiche regionali di sviluppo, sia ai percorsi evolutivi dell'organizzazione del lavoro che caratterizzano l'odierna era "digitale", in termini di nuove professionalità e competenze.

Il presente Piano è stato sviluppato attraverso un approccio metodologico coerente con le disposizioni normative e funzionale ad attivare un **ciclo virtuoso** che **integra la programmazione delle risorse umane con la pianificazione triennale degli obiettivi di performance**. In particolare, l'approccio alla definizione del fabbisogno **tiene conto sia della programmazione finanziaria** e, conseguentemente, delle somme monetarie spendibili con riferimento agli stanziamenti di bilancio, ai limiti assunzionali e ai tetti di spesa a normativa vigente, **sia dell'analisi per l'individuazione delle specifiche esigenze quantitative e qualitative** di risorse umane per garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente. In tal senso, si articola nei tre passaggi descritti sinteticamente più avanti, applicati alla definizione del fabbisogno relativo al personale delle categorie. Con riferimento alle assunzioni di personale dirigenziale, queste rimangono correlate alle esigenze di copertura delle strutture organizzative che si rendono vacanti per cessazione del rapporto di lavoro dei relativi responsabili. Di seguito si descrivono sinteticamente i principali passaggi della metodologia adottata per la definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 per il Consiglio regionale:

1. Definizione delle risorse finanziarie

PTFP 2020-2022 DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Preso atto preliminarmente dell'inesistenza di situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o finanziarie, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, è stata verificata d'intesa con la Giunta regionale la disponibilità delle risorse finanziarie spendibili dalla programmazione per il triennio 2020-2022.

2. Rilevazione dei fabbisogni di personale

La dotazione del personale del Consiglio regionale, approvata con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n°66 del 03 luglio 2020 e decreto del S.G. n°1034/2019 è la seguente:

	DIR	CAT. D	CAT. C	CAT. B	CAT. A	TOTALE
dotazione organica C.R.	12	102	106	43	2	265

È stata effettuata una **rilevazione dei fabbisogni di risorse umane** attraverso la **rilevazione delle esigenze espresse dalle strutture organizzative**.

Al fine di indirizzare correttamente la valutazione, è stata preliminarmente condotta una **analisi del contesto alla luce degli obiettivi pluriennali assegnati alle strutture**; sono state inoltre rilevate le cessazioni effettive e prospettiche di ciascuna struttura nel triennio di riferimento. Tutte le informazioni sopra descritte sono state utilizzate per la valutazione delle esigenze sotto un **profilo quantitativo**, ossia in termini di **consistenza numerica**, e **qualitativo**, ossia in termini di **tipologie di profili e inquadramenti contrattuali**.

3. Definizione fabbisogno di personale del Consiglio regionale triennio 2020-2022

Nel corso degli ultimi anni l'evoluzione normativa ha imposto lo svolgimento di un numero sempre crescente di processi e procedure con modalità digitali. Inoltre, la gestione degli aspetti legati alla comunicazione tramite portale e social media, ha comportato nuove esigenze in termini di fabbisogni di personale.

Per rispondere a queste esigenze, si rende necessario procedere alla sostituzione di alcuni dipendenti inquadrati con profili di categoria B cessati o che cesseranno per pensionamento, con dipendenti di categoria C destinati al rafforzamento delle funzioni amministrative, informatiche e della comunicazione, in coerenza con le esigenze determinate dal piano degli obiettivi strategici assegnati alla struttura.

1. STATO ATTUALE DEL PERSONALE**1.1 Assetti organizzativi, dotazione organica e personale**

In aderenza al modello organizzativo disciplinato dalla L.R. 5 febbraio 2008, n°4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) la struttura operativa di presidio degli ambiti di intervento del Consiglio regionale è articolata in Segretariato generale, da cui dipendono una Direzione di Area assistenza istituzionale e n°7 settori, oltre all'ufficio .

La struttura del Consiglio regionale al 31 maggio 2020 è così articolata:

SEGRETARIO GENERALE

PTFP 2020-2022 DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

SETTORI:

SETTORE Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, ai Garanti e all'Autorità per la partecipazione.

SETTORE Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP, Tipografia.

SETTORE Organizzazione e personale. Informatica

SETTORE Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi.

SETTORE Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al CORECOM

SETTORE Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti.
Formazione del personale

SETTORE Assistenza al CdAL, alla CoPAS, alla CPO.

Ufficio stampa

DIREZIONE DI AREA Assistenza istituzionale**SETTORI:**

SETTORE Assistenza generale alle Commissioni consiliari.

SETTORE Assistenza giuridica e legislativa.

SETTORE Bilancio e finanze

L'assetto organizzativo è rispondente alle attuali esigenze del Consiglio regionale.

La dotazione organica del Consiglio regionale è stata stabilita con la deliberazione dell'U.P. n° 66 del 03 luglio 2019, con la quale è stato deciso di sostituire due unità di livello B con una unità di livello C, riducendo la dotazione organica da n° 266 persone a n° 265 persone e riservandosi di destinare le economie provenienti da tale operazione alla sostituzione di ulteriori figure di livello B con personale di livello C da destinarsi al rafforzamento delle funzioni amministrative.

Con il decreto del Segretario Generale n° 1034 del 16 dicembre 2019, è stato approvato il fabbisogno del personale del consiglio regionale per il triennio 2019-2021 e si è stabilito di utilizzare una parte dei resti delle economie sopracitate per sostituire due dipendenti di categoria B con due dipendenti di categoria C.

La tabella 1 seguente mostra il quadro della **dotazione organica del Consiglio regionale**, come da ultimo individuata con **deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n° 66 del 03 luglio 2019 e con la successiva modifica apportata con il decreto del Segretario generale n° 1034 del 16 dicembre 2019**, ivi compresi i posti mantenuti indisponibili a vario titolo:

TABELLA 1 - DOTAZIONE ORGANICA

PTFP 2020-2022 DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Delib. UP n° 66/2019 e Decreto SG n° 1034/2019	DIR	CAT. D	CAT. C	CAT. B	CAT. A	TOTALE
totali della nuova dotazione organica	12	102	106	43	2	265

Il personale in servizio alla data del 30 maggio 2020 è il seguente (tabella 2):

TABELLA 2 - PERSONALE IN SERVIZIO

PERSONALE IN SERVIZIO al 30/05/2020	DIR	CAT. D	CAT. C	CAT. B	CAT. A	TOTALE
dipendenti attualmente in servizio	11	89	86	37	2	225
Posti indisponibili	1	1	1			3
totale	12	90	87	37	2	228

Il decreto del Segretario generale n° 1034/2019 ha approvato il quadro delle assunzioni attivando le procedure di reclutamento in parte per mobilità e in parte per concorso, rinviando a successivo atto l'approvazione dell'avviso di mobilità per la copertura dei posti da sostituire con tale procedura di reclutamento, e dando mandato alla Giunta di procedere alla copertura dei restanti posti con le procedure concorsuali in corso di predisposizione, per la copertura delle categorie C e D per i profili appartenenti alle famiglie professionali "Amministrativa" e "Gestione risorse finanziarie".

In aderenza agli indirizzi espressi dall'Ufficio di Presidenza e relativi alla approvazione degli obiettivi gestionali, il piano assunzionale è finalizzato all'obiettivo di attuare un progressivo ricambio generazionale del personale delle categorie attraverso l'acquisizione di nuove risorse umane prevalentemente con riferimento a aree di competenze professionali da formare e aggiornare in relazione ai ruoli specifici da ricoprire nell'organizzazione regionale.

Si evidenzia che con il decreto è stato stabilito di rinviare a valutazioni future la sostituzione di una figura di livello C e una figura di livello D, per le quali era prevista la cessazione per pensionamento nel corso dell'anno 2020.

TABELLA 3 - ASSUNZIONI DA EFFETTUARE - DECRETO SG n° 1034/2019

assunzioni deliberate da decreto SG 1034/2019	DIR	CAT. D	CAT. C	CAT. B	CAT. A	TOTALE
da avviso di mobilità gennaio 2020		5	7	3		15
da concorso		4	8			12
posti vincolati ex l. 68/99 (concorso)			4			4
totali assunzioni deliberate	0	9	19	3	0	31

Sommando al personale in servizio le assunzioni programmate, come da tabella 3, si raggiunge un contingente n° 259 dipendenti; mancano n° 3 categorie liv. D e n° 3 categorie di livello B (totale n° 6 dipendenti) per completare la dotazione organica del Consiglio regionale, come sintetizzato nella tabella 4:

TABELLA 4 - PERSONALE DA ASSUMERE PER COMPLETARE L'ORGANICO

	DIR	CAT. D	CAT. C	CAT. B	CAT. A	TOTALE

PTFP 2020-2022 DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Dotazione organica (Del. UP 66/2019- Decr. SG 10334/19)	12	102	106	43	2	265
Personale in servizio dopo le assunzioni ex decreto SG n° 1034/19	12	99	106	40	2	259
personale da assumere per completare l'organico	0	3	0	3	0	6

1.2 Procedure di assunzione in corso – attuazione PTFP 2019-2021

Con riferimento al Piano del fabbisogno del personale 2019-2021, per quanto riguarda le assunzioni da procedure concorsuali, queste sono state avviate dalla Giunta regionale.

Con il decreto del Segretario generale n°4 del 16 gennaio 2020 è stato approvato l'avviso di mobilità tra enti per l'assunzione delle seguenti figure:

N. posti	Cat.	Profilo professionale
5	D	Funzionario amministrativo
6	C	Assistente amministrativo
1	C	Assistente sistemi informativi e tecnologie
3	B	Collaboratore servizi direzionali

Le procedure per la selezione dei candidati sono state sospese a causa dell'emergenza Covid19 e sono state riavviate nel mese corrente (Giugno 2020).

L'emergenza COVID19 che ha imposto il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, ha comportato una accelerazione delle modalità di lavoro da remoto, dei processi di digitalizzazione e una revisione degli obiettivi strategici dell'ente. Con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 aprile 2020, n. 29 avente oggetto "Modifica obiettivi strategici del Consiglio regionale anno 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", vengono rivisti gli obiettivi strategici assegnati ai dirigenti delle strutture, ponendo l'accento sulla necessità di uno sviluppo dei processi informatici a supporto dell'azione amministrativa e istituzionale.

Con decreto n°388 dell'11 giugno 2020, è stato stabilito il rinvio dei colloqui dei candidati al profilo B e al contempo è stata decretata la riduzione delle assunzioni da n° 3 dipendenti in categoria B, profilo professionale "Collaboratore servizi direzionali" a n° 1 dipendente in categoria B profilo professionale "Collaboratore servizi direzionali".

1.3 Dotazione organica – modifiche

Al fine di dotare l'Ente delle risorse umane necessarie per garantire l'attuazione degli obiettivi alla luce dell'ultima revisione approvata con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 aprile 2020, n. 29 sopracitata, si stabilisce con il

PTFP 2020-2022 DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

presente piano dei fabbisogni di personale di modificare la dotazione organica del Consiglio prevedendo la sostituzione di n° 2 categorie B con n° 2 categorie C utilizzando le economie di spesa residue derivanti dalla soppressione di n° 1 figura di categoria B come stabilito con la delibera UP n° 66/2019.

TABELLA 5 - DOTAZIONE ORGANICA 2020-2022

	DIR	CAT. D	CAT. C	CAT. B	CAT. A	TOTALE
Dotazione organica 2019-2021	12	102	106	43	2	265
Modifiche di cui al presente piano			+2	-2		
Dotazione organica modificata	12	102	108	41	2	265

I due nuovi posti di categoria C sono da destinarsi alle seguenti funzioni:

- una categoria C profilo amministrativo, da destinarsi al rinforzo delle funzioni svolte dall'URP in materia di comunicazione tramite social e sito;
- una categoria C assistente informativo, per il rafforzamento del servizio informatico.

2. CAPACITÀ ASSUNZIONALI E FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022

Il Consiglio regionale si rinnoverà a seguito di elezioni nell'anno in corso. Pertanto, essendo a fine mandato, la programmazione degli obiettivi strategici ha una prospettiva necessariamente a breve termine, in attesa che i nuovi organi di indirizzo stabiliscano le linee strategiche del prossimo mandato elettorale. Il piano delle assunzioni future al momento è determinato dalla necessità di prevedere l'assunzione di figure in sostituzione di personale che cesserà per pensionamento, nelle more dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale e delle linee di indirizzo e programmazione che verranno stabilite e la cui attuazione detterà le scelte organizzative e, di conseguenza, assunzionali.

Nella tabella 6 vengono indicati i numeri delle figure per cui è prevista la cessazione certa a causa di pensionamento e per le quali si prevede la sostituzione:

TABELLA 6 - PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

	DIR	CAT. D	CAT. C	CAT. B	CAT. A	giornalista	TOTALE
assunzioni previste nel triennio 2020-2022	1	7	7	5	0	1	21

Il reclutamento delle figure da assumere avverrà mediante ricorso alle procedure di mobilità e di scorrimento delle graduatorie dei concorsi in svolgimento nei limiti e nei termini stabiliti dalla legge. Saranno inoltre attivate sui posti del presente Piano 2020-2022 le procedure selettive per la progressione tra le categorie al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale di ruolo, nel limite massimo del 30% attualmente previsto dall'art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017.

PTFP 2020-2022 DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

In aderenza agli indirizzi espressi dall'Ufficio di Presidenza e relativi alla approvazione degli obiettivi gestionali, il piano assunzionale è finalizzato all'obiettivo di attuare un progressivo ricambio generazionale del personale delle categorie attraverso l'acquisizione di nuove risorse umane prevalentemente con riferimento a aree di competenze professionali da formare e aggiornare in relazione ai ruoli specifici da ricoprire nell'organizzazione regionale.

L'art. 33 del D.L. n. 34/2019 (c.d. "decreto crescita")¹, in combinato disposto con il decreto ministeriale attuativo 3 settembre 2019, modifica significativamente la logica di definizione delle capacità assunzionali delle amministrazioni regionali con la precipua finalità, prevista dalla stessa norma, di imprimere un'accelerazione alla realizzazione degli interventi finanziati dagli investimenti pubblici, principalmente nei settori della mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per i restanti programmi previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2019.

Le innovazioni normative superano il parametro del turn over (ovvero la stretta correlazione tra nuove assunzioni e cessazioni di personale) ed introducono un criterio generale di sostenibilità finanziaria.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, infatti, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, fino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP, non superiore al valore soglia definito percentualmente in rapporto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, nelle misure differenziate per fascia demografica e secondo le modalità di calcolo della stessa spesa di personale e delle entrate correnti individuate dal decreto ministeriale.

Lo stesso D.M. stabilisce altresì che per il primo quinquennio di applicazione della normativa, ovvero fino al 31 dicembre 2024, le regioni che si collocano al di sotto del valore soglia e nei limiti di quest'ultimo, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel

¹A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

PTFP 2020-2022 DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

2018, secondo misure differenziali crescenti fino ad un valore massimo del 25%², parimenti in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Occorre d'altro canto osservare come l'articolo 6 del D. Lgs. 165/2001, nelle modifiche introdotte dall'articolo 4 del D.Lgs. 75/2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica a favore di uno nuovo strumento flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze che si risolve in un valore finanziario di "spesa potenziale massima" sostenibile, assumendo valenza primaria la coerenza tra piano triennale dei fabbisogni e organizzazione degli uffici.

Per il corrente triennio 2020-2022 di programmazione dei fabbisogni la spesa massima di personale è quindi individuabile in base alla sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 33 del D.L. 34/2019, e del conseguente decreto attuativo del 03.09.2019.

Le assunzioni del personale del Consiglio regionale vengono stabilite previa interlocuzione con la Giunta regionale, competente ad effettuare le necessarie verifiche finanziarie.

Resta fermo che, posta la copertura finanziaria dei posti definiti fino al 2021 con la precedente programmazione 2019-2021, e la valenza autorizzatoria per la sola annualità 2020 della copertura finanziaria dei posti previsti dalla presente programmazione 2020-2022, occorre considerare che in sede di aggiornamento del medesimo si potranno determinare modifiche significative delle risorse spendibili per le successive annualità 2021 e 2022, in ragione dell'andamento delle entrate e della conseguente verifica di sostenibilità finanziaria della spesa.

²Le percentuali massime di incremento annuali della spesa 2018 sono fissate dall'art. 5 del DM 3 settembre 2019 al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024.

DELIBERAZIONE 2 luglio 2020, n. 46

Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)/Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) 2016/679".

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito anche regolamento europeo), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) (art. 37-39);

Visto lo schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito anche RDP) ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679, messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali;

Visto che il regolamento (UE) 2016/679 prevede l'obbligo per il titolare del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

Considerato che le richiamate disposizioni prevedono che il RPD possa essere un dipendente del titolare del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi (art. 37, paragrafo 6) e che debba essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (articolo 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti

di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del regolamento (UE) 2016/679);

Considerato che le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (articolo 37, paragrafo 3 del regolamento europeo);

Considerato che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, il RPD è incaricato di svolgere almeno i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del regolamento europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Dato atto che il Consiglio regionale, nonché gli Enti e le Agenzie regionali, si sono avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento europeo 2016/679, procedendo alla nomina condivisa del Responsabile della protezione dei dati - DPO nella persona del dr. Giancarlo Galardi con adeguamento della propria organizzazione ai dettami del GDPR;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 18 aprile 2018, n. 44 "Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/679" con la quale è stato nominato il dr. Giancarlo Galardi, già nominato

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della Giunta regionale, anche per il Consiglio regionale;

Considerato che il Dott. Giancarlo Galardi cesserà dal servizio per collocamento a riposo a far data dal 1 luglio e che si rende, pertanto, necessario procedere a nuova designazione del Responsabile della protezione dei dati - DPO per la Regione Toscana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 790 del 29 giugno 2020 "Nomina del responsabile della protezione dei dati (RPD) – Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/679 con la quale è nominato il dirigente, in servizio presso la Giunta Regionale in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, ing. Leonardo Borselli quale Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) per la Giunta regionale;

Considerato in particolare che la suddetta delibera stabilisce che il Consiglio regionale, gli Enti e le Agenzie regionali, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento europeo, possano procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD in considerazione delle dimensioni delle relative strutture organizzative, dell'affinità tra la tipologia di funzioni, attività e trattamenti di dati personali, oltre che a fini di omogeneità nell'indirizzo e nell'applicazione della relativa disciplina e razionalizzazione della spesa;

Considerato altresì che la suddetta delibera impegna il dott. Leonardo Borselli a rendersi disponibile quale Responsabile dei dati personali (RPD) per il Consiglio regionale, gli Enti e Agenzie regionali che, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 ne facciano formalmente richiesta di designazione;

Vista la richiesta formulata dal Consiglio regionale di procedere alla nomina condivisa;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento europeo, procedendo alla nomina condivisa anche per il Consiglio regionale, dello stesso RPD della Giunta regionale, in considerazione delle dimensioni delle relative strutture organizzative, dell'affinità tra la tipologia di funzioni, attività e trattamenti di dati personali, oltre che a fini di omogeneità nell'indirizzo e nell'applicazione della relativa disciplina e razionalizzazione della spesa;

Considerato che il l'ing. Leonardo Borselli possiede il livello di conoscenza specialistica e le competenze richieste dall'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento

(UE) 2016/679 per assolvere al ruolo di Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) anche per il Consiglio regionale e che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare per il Consiglio regionale;

Ritenuto pertanto di designare ing. Leonardo Borselli quale Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) del Consiglio regionale;

Considerato che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla Regione Toscana e che, di conseguenza, è necessario stabilire che tutte le strutture regionali collaborino allo svolgimento delle attività che si renderanno necessarie, attenendosi alle indicazioni fornite dal RPD con messa a disposizione della documentazione, del materiale;

Ritenuto necessario stabilire che il Settore Organizzazione e personale, Informatica – dirigente dr. Ugo Galeotti, competente in materia di informatica e privacy in Consiglio regionale, garantisca il necessario raccordo e supporto al Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) ing. Leonardo Borselli;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di designare l'ing. Leonardo Borselli dirigente in servizio presso la Giunta regionale in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, quale Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) del Consiglio regionale per la durata di un anno rinnovabile a far data dal presente atto;

2. di incaricare l'ing. Leonardo Borselli, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679, in merito all'insieme dei trattamenti di dati effettuati, di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni per il titolare del trattamento dati del Consiglio regionale della Toscana:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche

del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f) definire un piano di azioni per la piena applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa di riferimento per il Consiglio regionale, avvalendosi della collaborazione delle competenti strutture, in relazione ai trattamenti di cui sono responsabili;

3. di stabilire che il Settore Organizzazione e personale, Informatica – dirigente dr. Ugo Galeotti competente in materia di informatica e privacy in Consiglio regionale, garantisca il necessario raccordo e supporto al Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) ing. Leonardo Borselli;

4. di rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) nella Intranet del Consiglio regionale della Toscana, comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali e di pubblicare, altresì, i dati sul sito Internet istituzionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Silvia Fantappiè

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale -**

Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 3 luglio 2020, n. 9940

certificato il 06-07-2020

**D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifica sostanziale della esistente installazione per la gestione dei rifiuti, ubicata in Via E. Majorana n. 101/103 nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), proposto da Faggi Enrico S.p.A.
Provvedimento conclusivo.**

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. 19/R del 11/04/2017, come modificato dal D.P.G.R. 62/R del 09/10/2019;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con D.C.R. 18.11.2014, n.94;

Visto il vigente Piano regionale della qualità dell'aria, approvato con D.C.R. n. 72/2018;

Visti i Decreti Legge n.18/2020, art.103 comma 1, e n.23/2020, art.37, in materia di differimento dei termini dei procedimenti amministrativi, a causa della emergenza epidemiologica coronavirus;

Premesso che:

il proponente Faggi Enrico Spa (sede legale: Via E. Majorana n.101/103, Sesto Fiorentino - FI; partita IVA: 03614430480), con istanza pervenuta il 13.12.2019 al protocollo regionale (prot. AOOGR/0464458) e successivamente perfezionata in data 16.01.2020 (prot. AOOGR/16826/2020) ha chiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, relativamente al progetto di modifiche sostanziali dell'installazione esistente, ubicata via in

E. Majorana n. 101/103, nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), trasmettendo i relativi elaborati progettuali e ambientali;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 8 lettera t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)." dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'attività in esercizio, per quanto riguarda la normativa in materia di VIA, ricade tra quelle di cui alla parte seconda del D.lgs 152/2006:

allegato III lettera m) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152." dell'allegato III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

allegato IV) lettera z.a) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

allegato IV) lettera z.b) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

il proponente, in data 11.12.2019 e in data 15.01.2020, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo di € 500 come da note di accertamento n.18726 e 18729 del 06.02.2020;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 21.01.2020;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs 152/2006, ha comunicato, con nota del 21.01.2020 (AOOGRT/22851), ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa sul sito web della Regione Toscana, chiedendo altresì un contributo tecnico istruttorio;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

ARPAT - Area Vasta Centro dip. Firenze (AOOGRT/0099613 del 10.03.2020);

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (AOOGRT/ 0089539 del 04.03.2020);
Publiacqua (AOOGRT/ 0084991 del 02.03.2020);
e dei seguenti Settori regionali:

Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti (AOOGRT/0091939 del 04.03.2020);

Settore Genio Civile Valdarno Superiore (AOOGRT/0058545 del 14.02.2020);

il Settore VIA con nota del 01.04.2020 (AOOGRT/125283), sulla base degli esiti istruttori, ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata a corredo dell'istanza, disponendo inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, la proroga di 30 giorni del termine per l'adozione del provvedimento di verifica;

il proponente in data 08.05.2020 ha presentato la documentazione integrativa richiesta ed acquisita al protocollo regionale in pari data (AOOGRT/166124);

la documentazione integrativa e di chiarimento depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA, con nota del 14.05.2020 (AOOGRT/172853), ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati,

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

Consorzio di Bonifica Medio Valdarno (prot. AOOGRT/181482 del 22.05.2020);

Publiacqua Spa (prot. AOOGRT/179605 del 21.05.2020);

ARPAT (prot. AOOGRT/202416 del 10.06.2020);

e dei competenti Settori Regionali:

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti (prot. AOOGRT/157140 del 30.04.2020);

Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. AOOGRT/178535 del 20.05.2020);

Dato atto che la documentazione trasmessa dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositati in data 13.12.2019 e completati formalmente in data 16.01.2020, e dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 08.05.2020;

Dato atto che:

l'installazione è in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'attività IPPC di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 8986/2016 della Regione Toscana poi aggiornato con modifiche ed integrazioni con D.D. n. 3949/2017, D.D. n. 5353/2018, D.D. n. 16431/2018 e D.D. n. 4560/2019;

il progetto di modifica sostanziale autorizzato con D.D. n. 4560/2019 (consistente nell'ampliamento del fabbricato industriale, con la costruzione di un

nuovo capannone in adiacenza a quello esistente e trasferimento dei macchinari e di allestimento dei luoghi di lavoro in più fasi) è stato oggetto di esclusione dalla procedura di VIA, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità (provvedimento di verifica: D.D. n. 11842/2018);

una modifica alla installazione, di cui alla comunicazione del gestore del 17.04.2019, è stata valutata dal Settore VIA regionale, ai sensi dell'art 58 della l.r. 10/2010 (nota prot. 124492 del 19.03.2019), come non sostanziale e suscettibile di provocare effetti negativi significativi sull'ambiente;

il gestore in data 8.11.2019 (prot. AOOGR/416353) - come risulta dalla nota del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti (prot. AOOGR/157140 del 30.04.2020) - avrebbe presentato per l'installazione in esame, comunicazione ai sensi dell'art 29 nonies del d.lgs. n.152/2006, afferente a modifiche dal medesimo ritenute non sostanziali: le modifiche sarebbero state assentite per decorrenza del termine di 60 giorni senza alcun riscontro da parte del competente Settore regionale. La comunicazione afferisce all'incremento dei valori limite, per alcune sostanze e per alcuni dei punti emissivi in atmosfera relativi alla installazione in esame. Tale comunicazione non è stata portata a conoscenza del Settore scrivente, ai sensi dell'art 58 della L.R. 10/2010;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, quanto segue:

il complesso produttivo è formato dall'insieme di due edifici denominati Edificio 1, composto da una palazzina uffici a tre piani fuori terra ed un corpo fabbrica, ed Edificio 2, composto da una palazzina uffici ad un piano fuori terra ed un corpo fabbrica, tutti collegati fra loro;

l'impianto dispone anche di un piazzale ad uso esclusivo, circoscritto da muro in cemento armato su due lati e muro in cemento armato con griglia metallica, accessibile mediante 4 cancelli di dimensioni tali da garantire l'ingresso dei mezzi e da due cancelli per il passaggio pedonale;

lungo il perimetro dell'impianto è messa a dimora una fitta siepe con alternati arbusti sempreverdi ed alberi da frutto sui tre lati ad eccezione del lato sud dove, a ridosso del muro perimetrale, è prevista una tettoia;

sotto le tre tettoie sono depositate, in appositi imballi muniti di bacino di contenimento, le sostanze utilizzate per le lavorazioni, i rifiuti prodotti e gli impianti tecnologici.

Nello stabilimento in oggetto è svolta l'attività principale di Produzione di metalli preziosi (codice NACE 24.41), e le attività secondarie di: Fabbricazione di altri prodotti chimici (codice NACE 20.59); Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (codice NACE 38.21), Trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi (codice NACE 38.22); "Recupero dei materiali selezionati (codice NACE 20.32);

tali attività sono sintetizzabili nelle seguenti fasi di processo:

- il deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (R13, D15);

- il recupero di metalli preziosi da rifiuti speciali pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi e scarti mediante trattamento termico, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, trattamento chimico-fisico rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, nonché selezione e cernita manuale di rifiuti solidi non pericolosi (R4, R12);

- lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti cianuri (D9);

- l'intermediazione di rifiuti senza detenzione (pericolosi e non pericolosi);

- il trasporto in conto proprio di rifiuti speciali di terzi (pericolosi e non pericolosi);

- la commercializzazione di metalli preziosi e prodotti chimici contenenti preziosi;

- la produzione di sostanze/miscele contenenti preziosi;

il progetto di modifica riguarda:

- un ampliamento delle tipologie di rifiuti prodotti oggetto di miscelazione;

- il raddoppio da 8 al 16 delle ore giornaliere di accensione degli impianti di trattamento termico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero di metalli preziosi;

- aumento della quantità da 1,3 Mg/g a 2,6 Mg/g di rifiuti soggette a trattamento termico con il relativo aumento dei quantitativi annuali;

- aggiornamento del quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera con incremento dei valori limiti di alcuni inquinanti in alcuni punti emissivi;

Resteranno invariati, rispetto a quanto attualmente autorizzato, gli ambienti di lavoro, le attrezzature, gli impianti e macchinari;

relativamente alle attività oggetto di modifica, per quanto attiene alla miscelazione di rifiuti:

nello stato attuale l'azienda è autorizzata alla miscelazione dei rifiuti liquidi pericolosi (con caratteristiche di pericolo HP4 e HP14) prodotti nel trattamento e recupero dei metalli preziosi e di abbattimento cianuri;

tuttavia da questi processi è prodotta anche una quantità rilevante di rifiuti con caratteristiche di pericolo diverse quali HP7, HP10, HP11, HP13, dovute alla presenza di metalli pesanti (i più comuni sono lo zinco, il rame e soprattutto il nichel in forma di sali disciolti nei rifiuti conferiti per il trattamento o provenienti dalle lavorazioni di recupero cui sono sottoposti), che non possono essere miscelati con quelli aventi esclusivamente caratteristiche di pericolo HP4 - HP14 e quindi attualmente sono conferiti separatamente ad idonei impianti di smaltimento;

allo stato di progetto il proponente prevede di poter

miscelare le tipologie di rifiuti liquidi prodotti (con caratteristiche diverse da HP4 e HP14), al fine di:

- ottimizzare la capacità del deposito temporaneo interno;
- ridurre il numero dei trasporti di rifiuti ed i rischi connessi sia per gli addetti che per l'ambiente;
- consentire lo svolgimento delle attività di movimentazione interna e deposito in condizioni di maggior sicurezza sia per gli addetti che per l'ambiente;

le tipologie di rifiuti liquidi da miscelare sono:

- rifiuti non infiammabili, non comburenti e non esplosivi con $\text{pH} > 7$. Sarà previsto che gli operatori addetti a questa miscelazione siano correttamente informati e formati sulla necessità di controllare il contenuto di cianuri e il pH, prima di procedere a questa operazione. I rifiuti liquidi da miscelare sono classificati con il codice CER 19.02.11* "Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose" ed avranno una o più tra le seguenti caratteristiche di pericolo: HP4, HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP13, HP14 dovute al contenuto di sali di metalli pesanti (zinco, nichel, rame, stagno, cadmio, piombo, cromo, cobalto e altri) oppure liquidi acquosi contenenti formiato di ammonio con caratteristiche di pericolo HP4. La miscela ottenuta manterrà il codice CER 19.02.11* "Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose" ed è costituita da rifiuti liquidi non infiammabile con inquinanti prevalentemente inorganici e caratteristiche di pericolo (da confermare mediante analisi di laboratorio specifiche) almeno HP4, HP7, HP14. Al fine della verifica dei corretti codici di pericolo sono previsti campionamenti periodici sui rifiuti in uscita, destinati ad impianti per il trattamento chimico fisico biologico per operazione di smaltimento (D9). La miscela è depositata in serbatoi posti all'esterno dell'impianto, Edificio 2, sotto tettoia e all'interno di bacino di contenimento. Il processo di miscelazione prevede: preventiva verifica analitica di congruità del rifiuto, e solo se positiva successivo invio, mediante pompa di travaso, all'interno dei serbatoi di stoccaggio, provvisti di allarme visivo e acustico di troppo pieno. Il tempo di permanenza nei serbatoi della miscela così generata non deve superare, per disposizione aziendale, i 90 giorni a partire dal primo travaso successivo allo svuotamento;

- rifiuti organici provenienti dalla produzione di sostanze a base di metalli preziosi costituiti da solventi utilizzati per il lavaggio dei prodotti stessi e precisamente:

reflui di alcool etilico classificati come HP3, HP4, HP5

reflui di metiletilchetone classificato come HP3, HP4

reflui di metil ter-butyl etere classificati come HP3, HP4

La miscela, costituita da rifiuti liquidi infiammabili con inquinanti prevalentemente organici, è classificata con codice CER 07.01.04* "Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri" le cui caratteristiche di pericolosità (da confermare mediante analisi di

laboratorio specifiche) sono almeno HP3 e HP4. Al fine della verifica dei corretti codici di pericolo sono previsti campionamenti periodici sui rifiuti in uscita, destinati ad impianti per il trattamento chimico fisico biologico per operazione di smaltimento (D9).

La miscela è depositata in fusti omologati da 200 litri posti all'esterno dell'impianto, Edificio 2, sotto tettoia e all'interno di bacino di contenimento. Il tempo di permanenza nei serbatoi della miscela così generata non deve superare, per disposizione aziendale, i 90 giorni a partire dal primo travaso successivo allo svuotamento;

per quanto attiene la modifica dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a trattamento termico ed alle ore di funzionamento dei forni, allo stato attuale, per il trattamento termico vengono utilizzati n. 4 impianti denominati F01, F02, F03 ed F04 ognuno dei quali è dotato di bruciatore, camera primaria e post-combustore a seguito del completamento della fase 1 saranno attivati ulteriori n. 3 forni elettrici denominati F05, F06, F07 ognuno dotato di post combustore e camino di emergenza.

Per esigenze di lavorazione gli impianti sono stati progettati e realizzati per non funzionare tutti contemporaneamente, essi hanno capacità complessiva di trattamento pari a 1,3 Mg/giorno corrispondente ad un ciclo di trattamento nel forno di capacità maggiore (F03).

I forni sono autorizzati ad un funzionamento di 8 ore/giorno per 260 giorni/anno.

Lo stato di progetto prevede l'utilizzo dei forni per almeno 16 ore al giorno per 260 giorni/anno, aumentando la capacità complessiva di trattamento fino a 2,6 t/giorno (capacità del ciclo di trattamento nel forno di capacità maggiore (F03). Il quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera sarà quindi modificato per l'emissione E2 di cui raddoppia la durata;

i quantitativi di rifiuti trattati saranno così modificati:

- rifiuti liquidi fangosi pericolosi e non pericolosi per l'attività R4, R12 passano da 9,8 t/go a 11,1 t/giorno, ovvero da 2.700 t/anno a 2.886 t/anno (intesa come sommatoria della capacità di trattamento giornaliera dell'impianto: 7 t/g trattamento chimico-fisico ; 1,5 t/g trattamento catalizzatori esausti PGM su carbone ; 2,6 t/g trattamento termico);

- rifiuti solidi pericolosi trattamento R4, R12 da 4,3 t/g a 5,6 t/g ovvero da 600 t/anno a 1.456 t/anno (intesa come sommatoria della capacità di trattamento giornaliera dell'impianto: 2,6 t/g trattamento termico; 1,5 t/g fusione e macinazione; 1,5 t/g catalizzatori esausti con carbone attivo addizionato con PGM (Platinum Group Metal) - nome commerciale Carbofast ;

- rifiuti solidi non pericolosi trattamento R4, R12 da 16,8 t/g a 18,1 t/g ovvero da 1.800 t/anno a 4.706 t/anno (intesa come sommatoria della capacità di trattamento giornaliera dell'impianto: 2,6 t/g trattamento termico; 1,5 t/g fusione e macinazione, 14,0 t/g trattamento fili e laminati per immersione acida e alcalina e selezione e cernita manuale);

- rifiuti liquidi fangosi pericolosi e rifiuti solidi pericolosi la capacità di trattamento D9 rimane invariata sia per la quantità giornaliera pari a 8,5 t/g sia la quantità annuale pari a 2.000 t/anno per i rifiuti liquidi fangosi pericolosi, di 10 t/anno per i rifiuti solidi pericolosi;

per quanto attiene la modifica dei valori limite di alcuni inquinanti in alcune emissioni, rispetto al quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera valutato nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità, conclusosi con D.D. 11842/2018, il proponente ritiene che per alcuni inquinanti (quali HCl e NO₂) i valori limite indicati per alcune emissioni non permettano, in fase di esercizio, di svolgere la propria attività in piena tranquillità essendo tali limiti molto prossimi ai valori effettivamente emessi durante le proprie operazioni di trattamento. Pertanto il proponente richiede di adottare i valori limite di cui alla Tabella C - Punto 4 "Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore" dell'Allegato 1 alla Parte Seconda dell'Allegato 2 al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria approvato con D.C.R. 72/2018 (PRQA). Nello specifico il proponente richiede l'aggiornamento dei limiti delle emissioni E4 - E5 - E12 per i contaminanti HCl e NO₂;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'intervento in esame, dai quali emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'area dove è ubicato l'impianto, dall'analisi del Regolamento Urbanistico, RU (approvato con D.C n. 6 del 28/01/2014), non è soggetta a vincolo:

- idrogeologico, di cui al R.D. 30/12/1923, n. 3267;

- di beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell'art.142 del D.lgs. 42/200442 (fino all'approvazione del Piano Paesistico ai sensi dell'art.156);

- di beni paesaggistici riconosciuti tali dal D.M.31 maggio 2001, sottoposti a tutela ai sensi dell'art.136 Dlgs.,42/2004;

- archeologico ex L. 1089/1939, di cui al Titolo I del D.Lgs 42/2004;

è compresa nella scheda 54 del regolamento urbanistico del Comune di Sesto Fiorentino;

il sito in oggetto, posto in un'area pressoché pianeggiante con quote comprese tra 34,0 m e 35,0 m.s.l.m., caratterizzato da processi e forme morfologiche essenzialmente rappresentate, o direttamente correlate, ai corsi idrici naturali e artificiali presenti oppure correlate a forme antropiche quali rilevati di infrastrutture;

dal punto di vista idraulico l'area è situata entro la piana di Sesto Fiorentino in destra idrografica del corso del Fiume Arno, tra gli affluenti di destra T. Mugnone e T. Bisenzio, in un settore interessato da copiosi interventi di bonifica idraulica, consistenti principalmente in una complessa rete di canali e di fossi drenanti; l'area in oggetto è collocata nella "zona Acque Basse" e, in particolare, tra il Fosso Osmannoro ed il Canale Macinante;

dal punto di vista geologico i terreni appartengono ai

Depositi Clastici Quaternari costituiti dai sedimenti lacustri e alluvionali del Bacino di Firenze-Prato-Pistoia, dell'Arno e dei suoi principali affluenti. Questi terreni sono caratterizzati da permeabilità variabili con la falda che si attesta a circa -1,5 m da p.c.;

relativamente alla caratteristiche di pericolosità idraulica al sito in esame è attribuita, secondo gli strumenti urbanistici comunali:

pericolosità idraulica I.3. (pericolosità elevata), comprendendo aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 30<TR<200 anni e presenta una Fattibilità idraulica limitata F4 con prescrizioni in relazione anche ai nuovi interventi edilizi. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha fissato, per la cella idraulica che comprende anche la scheda 54 dove è collocato l'impianto in oggetto, il battente idrico associato ad eventi con tempo di ritorno 200 anni in 37,00 m sul livello del mare;

pericolosità geologica G2a (pericolosità medio bassa) con fattibilità geologica FG2 con normali vincoli; pericolosità sismica S2 (pericolosità sismica locale media) con fattibilità sismica FS2 con normali vincoli;

nel Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA, approvato con DPCM 27.10.2016) l'area ricade all'interno della classe di pericolosità media (P2) e classe di rischio R3 (elevato);

del Piano Comunale di Classificazione Acustica di Sesto Fiorentino ricade in classe V "area prevalentemente industriale"; considerata l'ubicazione dell'area in oggetto (in piena area industriale); i recettori sensibili più prossimi all'impianto risultano essere tre edifici industriali in classe V;

il proponente prende in esame, a livello preliminare, le caratteristiche dimensionali dell'impianto e i fattori di impatto relativi;

il proponente ha descritto le componenti ambientali interessate ed ha esaminato gli impatti sulle medesime dovuti alle attività in esame, nonché le relative misure di mitigazione;

il proponente ha analizzato le ricadute socio-economiche connesse alla realizzazione dell'intervento e alla sua successiva gestione;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici acquisiti agli atti, ed in particolare:

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore conferma quanto espresso nel precedente contributo istruttorio e non rileva "... ulteriori aspetti di competenza in relazione alle tutele di cui al R.D. 523/1904, della L. 37/94 e dell'art. 3 della L.R. 41/2018 e del DPGR 60/R del 12/08/2016...";

il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti nel primo contributo del 04.03.2020 ha dato atto di quanto riportato dal proponente nello specifico approfondimento tecnico giuridico, richiesto al fine di chiarire se l'incremento della capacità di trattamento dei rifiuti speciali

pericolosi (fra le modifiche proposte) possa determinare il superamento della soglia di 10 Mg/giorno, prevista al punto 5.1 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, nel quale è indicato che le attività condotte presso l'impianto, non sono riconducibili alle attività previste al suddetto, punto 5.1;

nel secondo contributo, del 30.04.2020 tale settore conferma che i vigenti limiti emissivi sono quelli di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art 29 - nonies D.lgs 152/2006, pervenuta dal gestore in data 8.11.2019 prot. R.T. n. 416353 (codice aramis 33482) in quanto essendo trascorso il termine di 60 giorni, indipendentemente dalla "necessità" o meno di aggiornare il provvedimento autorizzatorio da parte dell'Autorità Competente, decorso tale termine, il gestore può procedere alle modifiche comunicate l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale preso atto che, per quanto dichiarato nello Studio Preliminare Ambientale, le modifiche apportate all'attività in oggetto non generano nuovi impatti ambientali relativamente alle componenti acqua, suolo e sottosuolo rispetto a quanto già autorizzato rilevano quanto segue, in riferimento al:

Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) approvato con PCM 27.10.2016, l'impianto in esame ricade tra le "Aree a pericolosità da alluvione media" (P2), disciplinate dall'art. 9 delle norme di piano; vista la tipologia delle modifiche in oggetto (modifiche a carattere gestionale), le stesse non sono soggette a parere dell'Autorità di Bacino, e ricorda che nelle aree P2 le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi;

Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 6.5.2005 l'impianto in esame non ricade in aree classificate a pericolosità da frana;

Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con DPCM 27.10. 2016 la normativa di piano non prevede l'espressione del proprio parere, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno rilevato che il progetto di modifica in oggetto relativo alle condotte di scarico è conforme a quanto presentato ai fini del rilascio della concessione precaria a titolo oneroso n. 1977, autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 13/03/2019 ed, avente ad oggetto "Scarico diretto di acque meteoriche, con tubazione in PVC DE315 provenienti da uno stabilimento ad uso industriale nel canale Nuovo Gavina in località Osmannoro nel Comune di Sesto Fiorentino (FI)", riconferma il precedente parere rilasciato nell'ambito di quello stesso procedimento;

Publiacqua, nel proprio contributo finale, evidenzia quanto segue:

diversamente a quanto era stato stipulato nella convenzione urbanistica del 22/04/2017, che prevedeva la realizzazione della fognatura per le AMD su Via Torta fino al collettore di Publiacqua, è stato realizzato uno scarico privato direttamente nel canale Nuovo Gavina (autorizzato dal Consorzio di Bonifica con atto n. 124 del 13/03/2019), per il quale il proponente ha richiesto la concessione permanente di occupazione del sottosuolo pubblico;

non sono presenti scarichi industriali scaricati in pubblica fognatura e le infrastrutture in gestione a Publiacqua non sono soggette ad eventuali impatti generati dalle modifiche previste dalla Ditta;

stante quanto avanti riportato rilascia parere favorevole alle modifiche richieste;

nel proprio contributo finale, ARPAT comunica che la ditta ha fornito elementi sufficienti a chiarire le criticità evidenziate nel precedente contributo istruttorio, e formula alcune considerazioni e prescrizioni con riferimento alla successiva fase autorizzativa, sia per la componente atmosfera che per i rifiuti prodotti e miscelati;

Dato atto che il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali ovvero prescrizioni al provvedimento di verifica, ove necessario;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

il presente procedimento è relativo alle modifiche sostanziali che il proponente intende apportare all'impianto esistente ed in esercizio, in possesso di autorizzazione integrata ambientale;

con riferimento al rischio idraulico, il proponente (come riportato nel D.D. di AIA n. 4560/2019) ha ottemperato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica del 2018:

- realizzando una cintura idraulica dotata di sistemi di impermeabilizzazione e paratie mobili per le aperture secondo le richieste dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

- estendendo i piani di sicurezza ed allerta relativi ai locali interni anche alle aree esterne e al parcheggio, come richiesto dal Genio Civile Valdarno superiore;

- progettando dei sistemi di auto - sicurezza con l'impiego di porte stagne;

relativamente agli scarichi idrici, il proponente, ha realizzato un nuovo collettore di scarico delle ac-

que meteoriche direttamente nel canale Nuovo Gavina ed ottenuto dal Consorzio di Bonifica la concessione precaria n. 1977 (U.T. 1859) sulla base della Determina n.124 del 13/03/2019 del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;

ai fini della tutela della risorsa idrica, delle acque superficiali e del suolo/sottosuolo, l'attività di trattamento rifiuti e produzione di prodotti chimici in progetto dà origine a reflui di tipo industriale conferiti come rifiuti presso impianti di trattamento esterni. Le acque reflue prodotte dai servizi igienici sono raccolte e convogliate in fossa biologica per poi essere scaricate nella pubblica fognatura comunale, mentre le acque meteoriche provenienti dalle coperture (pluviali) sono raccolte (mediante la rete di captazione dello stabilimento) e convogliate alla pubblica fognatura attraverso specifica rete, separata da quella per le acque meteoriche di dilavamento piazzali;

Le pavimentazioni dei due edifici adibiti alle lavorazioni sono dotate di una finitura superficiale resistente agli attacchi delle sostanze stoccate e movimentate all'interno dei locali. Ai fini della protezione del suolo e sottosuolo tutte le aree interne agli impianti interessate da messa in riserva, stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi e fangosi sono dotate di vasche di contenimento di varie dimensioni adeguatamente dimensionate per il contenimento e la fuoriuscita accidentale delle sostanze (di capacità circa 1 mc ogni due vasche).

E' attuata un'opportuna procedura di controllo, monitoraggio e manutenzione dello stato di conservazione della pavimentazione a garanzia della sua impermeabilizzazione.

Per le aree esterne tutti i prodotti depositati sotto tettoia sono dotati di bacino di contenimento.

Ai fini della verifica dello stato di contaminazione della falda sono presenti due piezometri a servizio dello stabilimento esistente per il controllo del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per le acque sotterranee;

Arpat rileva che le modifiche proposte non andranno ad influire sull'efficienza dei presidi ambientali previsti dal sistema di gestione delle acque reflue in quanto nell'insediamento si originano solo reflui dai servizi igienici e acque meteoriche dilavanti non contaminate;

in relazione alle emissioni in atmosfera il quadro emissivo comunicato ai sensi dell'art 29-nonies D.lgs. 152/2006, con nota del 08.11.2019 (prot. AOOGR/416353), risulta:

- E1 da laboratorio chimico portata 6.000 Nm³/h Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1 – Allegato IV parte I, lettera jj) D.Lgs. 152/06

- E3 da macinazione grossami di incenerimento portata 10.000 Nm³/h; inquinanti Polveri 20 mg/Nm³,

- E4 da produzione Tetrakis portata 2.000 Nm³/h; COT 20 mg/Nm³ - HCl 2 mg/Nm³ - NO₂ 37 mg/Nm³ - SO₂ 12 mg/Nm³ - NH₃ 2 mg/Nm³ - N₂H₄ 5 mg/Nm³

- E5 affinazione e produzione di sostanze (emissione acida) portata 6.000 Nm³/h; HCOOH 20 mg/Nm³ - HCl 9 mg/Nm³ - NO₂ 162 mg/Nm³ - HCHO 5 mg/Nm³ - CHO₂ 20 mg/Nm³

- E6 forno fusorio portata 9.000 Nm³/h; inquinanti Polveri 50 mg/Nm³

- E7 emergenza forno statico; portata 1.600 Nm³/h; Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1 – Allegato IV parte I, lettera jj) D.Lgs. 152/06

- E8 emergenza forno statico; portata 1.600 Nm³/h; Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1 – Allegato IV parte I, lettera jj) D.Lgs. 152/06

- E9 emergenza forno statico; portata 4.100 Nm³/h; Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1 – Allegato IV parte I, lettera jj) D.Lgs. 152/06

- E10 affinazione e produzione sostanze (emissione alcalina) portata 4.000 Nm³/h; inquinanti NH₃ 30 mg/Nm³ -E11 Laboratorio preparazione sali di oro e aspirazione cabina CN; portata 3.000 Nm³/h; HCN 5mg/Nm³

- E12 trattamento acido; portata 8.000 Nm³/h; H₂SO₄ 1 mg/Nm³ - HCl 3 mg/Nm³ - NO₂ 100 mg/Nm³

- E13 trattamento alcalino; portata 16.000 Nm³/h; NOx 120 mg/Nm³ - HCN 5 mg/Nm³ - CH₂O 5 mg/Nm³

- E14 forni fusori reparti di affinazione e produzione sostanze; portata 2.000 Nm³/h; Polveri 15 mg/Nm³

-E15 caldaia produzione vapore; Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1 – Allegato IV parte I, lettera jj) D.Lgs. 152/06

- E19 camino emergenza forno F04; Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1 – Allegato IV parte I, lettera jj) D.Lgs. 152/06

- E2 da incenerimento; portata 11.500 Nm³/h; inquinanti ossidi di zolfo espressi come SO₂ 200 mg/Nm³ - composti inorganici del Cl sottoforma di gas o vapori espressi come HCl 60 mg/Nm³ - Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come HF 4 mg/Nm³ - Cadmio ed i suoi composti espressi come (Cd) e Tallio ed i suoi composti espressi come (Tl) 0,05 mg/Nm³ in totale - Mercurio e i suoi composti espressi come Hg 0,05 mg/Nm³ - Antimonio e suoi composti espressi come (Sb); Arsenico e suoi composti espressi come (As); Piombo e suoi composti espressi come (Pb); Cromo e suoi composti espressi come (Cr); Cobalto e suoi composti espressi come (Co); Rame e suoi composti espressi come (Cu); Manganese e suoi composti espressi come (Mn); Nichel e suoi composti espressi come (Ni); Vanadio e suoi composti espressi come (V) 0,5 mg/Nm³ in totale - Ammoniaca (prescrizione k1 Allegato 1 del D. 4560 del 29.03.2019);

Diossine e furani (PCDD + PCDF) e PCB 0,1 ng/Nm³- idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,01 mg/Nm³- PCB DL 0,1 ng/Nm³- NOx 400 mg/Nm³

- E2 da incenerimento; portata 11.500 Nm³/h; inquinanti (parametri misurati in continuo) Polveri totali 10 mg/Nm³ (media giornaliera), rispettivamente 30 mg/Nm³ (media semioraria al 100%) e 10 mg/Nm³ (media

semioraria al 97%) - COT 10 mg/Nm³ (media giornaliera), rispettivamente 20 mg/Nm³ (media semioraria al 100%) e 10 mg/Nm³ (media semioraria al 97%) - CO 50 mg/Nm³ (media giornaliera), rispettivamente 100 mg/Nm³ (media semioraria al 100%), 150 mg/Nm³ (media su 10 min);

il quadro emissivo come modificato in esito alla comunicazione di cui al precedente capoverso non è stato oggetto di valutazione da parte del Settore scrivente;

pertanto, ai fini del presente procedimento, sono stati presi a riferimento, per lo stato attuale, i limiti autorizzati in AIA (di cui al decreto recante l'ultima modifica AIA: n. 4560/2019) e valutati nel procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui al decreto n.11842/2018, di seguito riportati:

- E1 da laboratorio chimico portata 6.000 Nm³/h Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1 - Allegato IV parte I, lettera jj) D.Lgs. 152/06;

- E3 da macinazione grossami di incenerimento portata 10.000 Nm³/h; inquinanti Polveri 20 mg/Nm³

- E4 da produzione Tetrakis portata 2.000 Nm³/h; COT 20 mg/Nm³ - HCl 1 mg/Nm³ - NO₂ 15 mg/Nm³ - SO₂ 12 mg/Nm³ - NH₃ 2 mg/Nm³ - N₂H₄ 5 mg/Nm³

- E5 affinazione e produzione di sostanze (emissione acida) portata 6.000 Nm³/h; HCOOH 20 mg/Nm³ - HCl 1 mg/Nm³ - NO₂ 140 mg/Nm³ - HCHO 5 mg/Nm³

- E6 forno fusorio portata 8.000 Nm³/h; inquinanti Polveri 50 mg/Nm³

- E7 emergenza forno statico; portata 1.600 Nm³/h; Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1 - Allegato IV parte I, lettera jj) D.Lgs. 152/06;

-E8 emergenza forno statico; portata 1.600 Nm³/h; Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1 - Allegato IV parte I, lettera jj) D.Lgs. 152/06;

- E9 emergenza forno statico; portata 4.100 Nm³/h; Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1 - Allegato IV parte I, lettera jj) D.Lgs. 152/06;

- E10 affinazione e produzione sostanze(emissione alcalina) portata 4.000 Nm³/h; inquinanti NH₃ 30 mg/Nm³

-E11 Laboratorio preparazione sali di oro e aspirazione cabina CN; portata 3.000 Nm³/h; HCN 5mg/Nm³

- E12 trattamento acido; portata 8.000 Nm³/h; H₂SO₄ 1 mg/Nm³ - HCl 1 mg/Nm³ - NO₂ 140 mg/Nm³

- E13 trattamento alcalino; portata 16.000 Nm³/h; NOx 120 mg/Nm³ - HCN 5 mg/Nm³ - CH₂O 5 mg/Nm³

- E14 forni fusori reparti di affinazione e produzione sostanze;portata 2.000 Nm³/h; Polveri 15 mg/Nm³

- E15 caldaia produzione vapore; Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1 - Allegato IV parte I, lettera jj) D.Lgs. 152/06;

- E19 camino emergenza forno F04; Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1 - Allegato IV parte I, lettera jj) D.Lgs. 152/06;

- E2 da incenerimento; portata 11.500 Nm³/h; inquinanti ossidi di zolfo espressi come SO₂ 50 mg/Nm³ - composti inorganici del Cl sottoforma di gas o vapori

espressi come HCl 10 mg/Nm³ - Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come HF 2 mg/Nm³ - Cadmio ed i suoi composti espressi come (Cd) e Tallio ed i suoi composti espressi come (Tl), 0,05 mg/Nm³ in totale - Mercurio e i suoi composti espressi come Hg 0,05 mg/Nm³ - Antimonio e suoi composti espressi come (Sb); Arsenico e suoi composti espressi come (As); Piombo e suoi composti espressi come (Pb); Cromo e suoi composti espressi come (Cr); Cobalto e suoi composti espressi come (Co); Rame e suoi composti espressi come (Cu); Manganese e suoi composti espressi come (Mn); Nichel e suoi composti espressi come (Ni); Vanadio e suoi composti espressi come (V) 0,5 mg/Nm³ in totale - NH₃ Ammoniacca (prescrizione k1 Allegato 1 del D. 4560 del 29.03.2019); Diossine e furani (PCDD + PCDF) e PCB 0,1 ng/Nm³- idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,01 mg/Nm³- PCB DL 0,1 ng/Nm³- NOx 400 mg/Nm³

- E2 da incenerimento; portata 11.500 Nm³/h; inquinanti (parametri misurati in continuo) Polveri totali 10 mg/Nm³ (media giornaliera), rispettivamente 30 mg/Nm³ (media semioraria al 100%) e 10 mg/Nm³ (media semioraria al 97%) - COT 10 mg/Nm³ (media giornaliera), rispettivamente 20 mg/Nm³ (media semioraria al 100%) e 10 mg/Nm³ (media semioraria al 97%) - CO 50 mg/Nm³ (media giornaliera), rispettivamente 100 mg/Nm³ (media semioraria al 100%), 150 mg/Nm³ (media su 10 min);

con riferimento all'Ammoniacca dell'emissione E2, il gestore deve effettuare campionamenti con periodicità quadrimestrale per due anni dalla data di effettuazione del primo autocontrollo, con metodo ufficiale; il limite è stabilito in 30 mg/Nm₃;

la modifica oggetto del presente procedimento prevede invece i seguenti incrementi dei valori limite rispetto all'autorizzazione AIA (D.D. n.4560/2019):

- E4: per il parametro HCl da 1 mg/Nm³ a 30 mg/Nm³, per il parametro NO₂ da 15 mg/Nm³ a 400 mg/Nm³;

- E5: per il parametro HCl da 1 mg/Nm³ a 30 mg/Nm³, per il parametro NO₂ da 140 mg/Nm³ a 400 mg/Nm³;

- E12: per il parametro HCl da 1 mg/Nm³ a 30 mg/Nm³, per il parametro NO₂ da 140 mg/Nm³ a 400 mg/Nm³; -E2: un incremento delle ore di funzionamento giornaliere da 8 a 16 con gli stessi giorni/anno;

la proposta, oggetto del presente procedimento, di modifica dei valori limite afferenti alle emissioni E4, E5, E12, riguarda gli stessi parametri oggetto della comunicazione AIA, art 29-nonies del D.lgs. 152/2006 del 08.11.2019. Per l'emissione E2, la modifica oggetto del presente procedimento non riguarda i valori limite; tuttavia tali valori limite sono stati oggetto della comunicazione AIA del 8.11.2019;

relativamente alle emissioni E4, E5, E12, ed agli inquinanti "HCl" ed "NO₂", ARPAT - nel primo contributo del 10.03.2020 - evidenzia che i valori limite richiesti dal

proponente sono quelli previsti all'Allegato 2 del PRQA, per la classe IV della tabella C, punto 4 dell'allegato 1 ("Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore"). Secondo l'Agenzia tali emissioni potrebbero piuttosto essere assimilabili ad emissioni da trattamenti elettrolitici (sgrassaggio) delle lavorazioni orafe (attività 31 del PRQA) o a quelli delle attività 38 e 39, per le quali sono previsti i seguenti limiti: Cl⁻ (come HCl): 5mg/Nm³; NO_x (come HNO₃): 5 mg/Nm³;

inoltre osserva che la Dec 2018/1147/UE prevede (tab. 6.10) come "Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate di HCl in atmosfera provenienti dal trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa", l'intervallo 1÷5 mg/Nm³.

Nel contributo conclusivo del 10.06.2020, ARPAT si esprime ritenendo che "per quanto si possa condividere la non assimilabilità delle attività svolte a quelle prospettate con riferimento a BAT o a tabelle specifiche dell'allegato 2 al PRQA, non è condivisibile l'assimilazione dei fumi derivanti dalle attività in cui si impiega acido nitrico con gli ossidi di azoto come definiti alla classe IV della tabella C. Il principio che regola le sostanze non espressamente riportate è la similitudine sotto il profilo dell'impatto sulla salute, sull'ambiente e sui beni materiali. Gli ossidi di azoto sono regolamentati in tutti i processi di combustione "canonici" con limiti specifici in funzione dell'impianto e del combustibile impiegato; alcuni processi termici non sono regolamentati in specifico, ad esempio il caso di contatto diretto tra fumi e materia e in tal senso sono previsti limiti decontestualizzati per gli ossidi di azoto. La caratteristica degli ossidi di azoto da combustione è di essere costituiti essenzialmente da una miscela NO + NO₂ in cui quest'ultimo è presente nell'ordine di pochi punti percentuali.

E' NO₂ ad essere regolamentato con limiti in qualità dell'aria in quanto di impatto ben più rilevante in termini sanitari e ambientali (piogge acide), mentre NO è di interesse essenzialmente in quanto può passare a NO₂ per processi fotochimici.

Dall'impiego di acido nitrico concentrato si sviluppano, oltre che l'acido stesso per drift, forme di azoto ad elevato grado di ossidazione, NO₂ e N₂O₄, tutte caratterizzate, oltre che dalla letalità per inalazione, anche dalla classe di pericolosità H314 (ustionante) che le fa assimilare non tanto a NO (o alla "miscela" NO + NO₂), bensì ad altri acidi quali HCl. Stessa considerazione vale per SO₂, con percentuali di SO₃ rispetto all'acido solforico e ad SO₃ come singolo inquinante. In sintesi, volendo assimilare i vapori derivanti dall'attacco acido, si dovrebbe far riferimento alla classe III, con limite a 30 mgNm³ per la sommatoria di HCl e degli altri acidi inorganici non altrimenti normati"; sottolinea che "le modifiche richieste dal proponente relativamente alle emissioni E4, E5 e E12, ed agli inquinanti "HCl"

ed "NO₂", non scaturiscono da effettive modifiche dei cicli lavorativi. Per questo motivo, nel caso di limiti assegnati in tempi passati con valori diversi, gli stessi sono fatti salvi fino a modifica; nel caso di richiesta in tal senso, il valore cui possono essere autorizzati, qualora non rientranti nelle casistiche particolari previste, è quello di cui alla classe III" del PRQA;

per quanto riguarda il clima acustico, in relazione alla riorganizzazione gestionale e alla necessità di estendere il funzionamento dei forni nel periodo notturno, il proponente ha redatto una relazione previsionale di impatto acustico con lo scopo di valutare gli effetti dell'emissione sonora nei confronti dell'ambiente circostante. Sulla base dei dati acquisiti con i rilievi fonometrici e dei calcoli relativi, le emissioni acustiche dell'attività nel periodo notturno rispetteranno i limiti di emissione, immissione assoluta e differenziale definiti dalla vigente normativa con le condizioni e le modalità operative indicate. Per il periodo (notturno) è obbligatorio rispettare il funzionamento in contemporanea e i tempi delle macchine così come considerati nell'ipotesi di valutazione (tabella 5.2. dell'elaborato Rif 36/15 a firma del tecnico acustico); dall'analisi dei risultati della valutazione emerge che le emissioni di rumore al Ricettore R1 rispetteranno i limiti di poco, anche se i calcoli effettuati sono stati eseguiti valutando condizioni sfavorevoli. Pertanto viene proposto, successivamente alla messa in esercizio dell'impianto come modificato, di effettuare una nuova valutazione di impatto acustico comprensiva di misure fonometriche per confermare il rispetto dei limiti di legge stessi;

in riferimento al consumo di materie prime, acqua ed energia:

i consumi idrici, con alimentazione esclusivamente da pubblico acquedotto, sono per gli usi igienici e per le attività di trattamento dei rifiuti nonché produzione prodotti chimici. Il trattamento termico non prevede l'utilizzo di acqua per cui non vi saranno variazioni nei consumi;

relativamente ai consumi energetici le modifiche che l'azienda intende apportare comporteranno un maggior consumo di energia elettrica in parte ammortizzato dall'installazione sul tetto dell'edificio 2 di pannelli solari termici. Aumenterà inoltre il consumo di materiale adsorbente, la sola materia prima utilizzata nel trattamento termico, che, trattandosi di sostanza non pericolosa, non apporterà alcuna variazione alla significatività del rischio;

in relazione al traffico indotto, l'attività in progetto si svolge in un'area a destinazione prevalentemente industriale e commerciale servita da un'adeguata viabilità e collegata ad infrastrutture viarie di ambito provinciale, regionale e nazionale.

La modifica proposta si prevede genererà i seguenti flussi di traffico indotto:

- n. 40 automezzi / giorno con portata inferiore a 3,5 t;
- n.1-2 automezzi / giorno con portata superiore a 10,0 t.

L'accesso e le manovre degli autocarri in uscita e in entrata all'impianto avverrà senza particolari problematiche considerate le pertinenze (piazzali) a servizio dell'impianto e la presenza di più cancelli di accesso.

L'azienda è in possesso di mezzi per il trasporto dei rifiuti pertanto buona parte dei conferimenti di rifiuti in uscita/ingresso avvengono mediante i propri mezzi.

La quasi totalità dei mezzi in arrivo è costituita da furgoni o piccoli autocarri in quanto è previsto il conferimento di rifiuti in piccole/medie quantità; pertanto anche le attività di scarico determinano soste molto brevi;

il proponente segnala che il piazzale esterno sarà illuminato nel periodo notturno da fari proiettori simmetrici (rivolti verso il basso), installati sui confini della recinzione e sulla facciata tergale del fabbricato e che, considerando che l'impianto si colloca in una zona ad elevata densità di industrie, l'impatto luminoso è da ritenersi trascurabile;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione e agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti e incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. Ai fini della richiesta di modifica dell'AIA vigente, sulla base del livello definito della progettazione, il proponente deve:

a) ai fini della proposta di nuovi valori limite relativamente alle emissioni E4, E5, E12 ed agli inquinanti "HCl" ed "NO₂", tenere conto delle indicazioni di ARPAT riportate in premessa al presente atto, con

riferimento a quanto previsto dall'Allegato 2 al vigente Piano regionale della qualità dell'aria;

b) relativamente all'emissione E2, dato atto che l'incremento delle ore di marcia è da considerare modifica sostanziale di detta emissione, effettuare un approfondimento tecnico circa la ottimale altezza del camino, in applicazione del vigente Piano regionale della qualità dell'aria;

c) dare evidenza che le operazioni di miscelazione dei rifiuti pericolosi autoprodotti (rifiuti di classe HP4 con rifiuti di classe HP4 o HP14, congiunte a classe di pericolo HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP13) non andrà ad incidere sull'efficacia delle operazioni di smaltimento a cui tali rifiuti saranno in ultimo destinati;

d) a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto nell'assetto modificato, come da progetto oggetto del presente procedimento, il proponente deve prevedere le modalità di esecuzione di misure fonometriche da svolgere al fine di confermare l'effettivo rispetto dei limiti acustici previsti dalla legge e dal Piano Comunale di Classificazione Acustica;

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)

Ritenuto che i valori limite per le emissioni in atmosfera, di riferimento per l'installazione in oggetto allo stato attuale, siano quelli di cui alla documentazione afferente al procedimento conclusosi con il provvedimento di verifica n. 11842/2018, nonché di cui all'atto di modifica AIA n.4560/2019;

Ritenuto necessario raccomandare, ai fini della modifica dell'AIA vigente, fatto salvo quanto riportato al precedente punto 1., di riallineare i valori limite relativi alle emissioni in atmosfera della installazione in esame, tenuto conto del citato decreto n. 4560/2019, recante l'ultima modifica dell'AIA, nonché delle indicazioni riportate nel presente atto;

Ritenuto inoltre necessario ricordare che ogni modifica della installazione in esame, anche a carattere gestionale, deve essere sottoposta al giudizio del Settore scrivente ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere l) ed l bis) nonché dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e del regolamento di cui al D.P.G.R. 19R/2017;

Ritenuto infine opportuno ricordare al proponente quanto segue, in merito alla pertinente normativa ambientale ed ai pertinenti strumenti di piano, come emerso dall'istruttoria condotta nell'ambito del presente procedimento:

in riferimento al Piano di gestione delle acque del Distretto dell'Appennino settentrionale, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, il

proponente dovrà assicurare, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dall'impianto, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

il proponente deve provvedere all'aggiornamento dei documenti di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, con riferimento alle nuove e diverse lavorazioni previste dal progetto in esame;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'installazione in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo alle modifiche sostanziali dell'installazione esistente, ubicata in via E. Majorana n. 101/103, nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), proponente e gestore: Faggi Enrico S.p.a. (sede legale: via E. Majorana n.101/103, Sesto Fiorentino - FI; partita IVA: 03614430480), per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 Allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Faggi Enrico S.p.A.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Attività Produttive Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico

DECRETO 3 luglio 2020, n. 9993
certificato il 07-07-2020

**L.r. 35/2015, art. 40 e D.G.R. 1511/2019 -
definizione dei criteri e parametri di valutazione dei
Piani Economici Finanziari.**

LA DIRIGENTE

Vista la L.R. 35/2015 ed in particolare l'art. 40 "Nucleo tecnico di valutazione" di cui al Capo VI "Disposizioni relative al distretto apuo-versiliese", il quale prevede la nomina di una commissione composta da tecnici regionali (non remunerati) e da tecnici esterni indipendenti e remunerati, esperti in economia o ingegneria aziendale;

Preso atto altresì che il quarto comma dello stesso art. 40 prevede che la Giunta Regionale definisca la struttura standard dei Piani Economico Finanziari previsti nell'ambito delle procedure per il rilascio delle concessioni nuove ed esistenti di cui agli articoli 35 e 38 della legge, in quanto documentazione essenziale alle valutazioni di competenza del Nucleo Tecnico di Valutazione;

Richiamata la Delibera G.R. n. 1511 del 02/12/2019 che approva la composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo tecnico di valutazione (Allegato 1), nonché la struttura standard dei Piani Economici Finanziari (Allegato 2) finalizzati all'istruttoria di valutazione per il rilascio delle concessioni previste agli articoli 35 e 38 della L.R. 35/2015;

Considerato che l'Allegato 1 della Delibera G.R. n. 1511/2019 rinvia a successivo decreto dirigenziale la de-

finizione dei criteri e parametri di valutazione dei Piani Economico Finanziari;

Preso atto che la Delibera G.R. 1511/2019 assegna a Sviluppo Toscana lo svolgimento, nelle annualità 2020 e 2021, delle attività di supporto e di assistenza tecnica specialistica al Nucleo Tecnico di Valutazione, ivi compresa l'individuazione e la remunerazione degli esperti esterni, nell'ambito delle risorse finanziarie che la stessa Sviluppo Toscana S.p.A. percepisce in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 321 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto n. 4162 del 16/03/2020 avente ad oggetto "Piano di attività 2020 di Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con D.G.R. n. 321/2020 - impegno parziale di risorse inerenti le attività istituzionali continuative del punto 2 del Piano" con il quale sono state impegnati sul capitolo 52893 euro 5.000,00 per l'attività n. 3 punto 2) del Piano attività 2020;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4580 del 26/03/2020 con cui la Regione Toscana ha costituito il Nucleo Tecnico di Valutazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 35/2015 e indicato i relativi componenti interni ed esterni;

Richiamate le sedute di insediamento del Nucleo Tecnico di Valutazione svolte il 27/04/2020 e il 26/05/2020 in videoconferenza, ai fini della definizione dei criteri sopra richiamati, come esposti nell'Allegato 1. al presente atto;

DECRETA

1. di approvare i criteri da applicare alla valutazione dei Piani Economico Finanziari di competenza del Nucleo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 40, comma 4, della L.R. 35/2015, Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di notificare a cura dello scrivente Settore il presente atto alle Direzioni interessate, mediante lettera da inoltrare con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia;

3. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. quale organismo intermedio;

4. di notificare a cura dello scrivente Settore il presente atto ai Comuni soggetti a cava Agri-Marmifere, mediante lettera da inoltrare con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

La Dirigente
Simonetta Baldi

SEGUE ALLEGATO

<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE - NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE EX ART. 40 L.R. 35/2015</i>		
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI AI PIANI ECONOMICO FINANZIARI (DGRT N. 1511/2019)		
elemento oggetto di valutazione	criteri di valutazione	note
Valore Attuale Netto (VAN)	Il VAN è atteso maggiore di zero, calcolato utilizzando un tasso di attualizzazione pari al 6%	Uno specifico progetto concorre a formare il complesso degli investimenti aziendali ed è finanziato dal complesso dei finanziamenti aziendali (sia a titolo di debito, sia a titolo di capitale netto). Il saggio di attualizzazione di un progetto di investimento posto in essere da una specifica impresa è riferito al relativo costo medio del capitale che, per le imprese italiane negli attuali mercati, è almeno del 6%
Saggio interno di rendimento (TIR) calcolato sul flusso di cassa netto dopo la gestione finanziaria	Il TIR deve essere pari o superiore al costo medio del capitale, corrispondente al tasso di attualizzazione del 6% applicato nel criterio del VAN (quindi TIR almeno pari al 6%)	Il criterio indicato è teso a verificare che sia evitata la potenziale riduzione di valore del capitale investito
Sensibilità delle voci del cash flow ritenute significative ai fini del TIR risultante	Sono considerati sensibili i progetti per i quali una variazione del +/- 20% su una o più delle voci flusso di cassa identificate, renda il TIR inferiore al tasso di sconto. Sono considerati molto sensibili i progetti per i quali una variazione del +/- 10% su una o più delle voci di flusso di cassa identificate, renda negativo il TIR	
Verifica della coerenza delle ipotesi contenute nel piano economico finanziario	verifica della coerenza delle ipotesi contenute nel piano economico-finanziario in merito all'articolazione delle voci di costo e di ricavo liberamente espressa dal proponente	

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale -
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 3 luglio 2020, n. 10039
certificato il 07-07-2020

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di realizzazione di un uovo impianto di depurazione biologica IDL Torricella, posto nel Comune di Reggello (FI). Proponente Publicacqua S.p.A. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti l'art.103 comma 1 del D.L. 18/2020 e l'art.37 del D.L. 23/2020, in materia di differimento dei termini dei procedimenti amministrativi durante l'emergenza epidemiologica coronavirus;

Premesso che:

il proponente Publicacqua S.p.a. (sede in Via Villamagna, 90/c – Firenze; c.f. e p.iva: 05040110487), con istanza pervenuta alla Regione Toscana il 22.04.2020, al protocollo n. 0147645, ha richiesto al Settore VIA, VAS, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di realizzazione di un uovo impianto di depurazione biologica IDL Torricella, posto nel Comune di Reggello (FI);

i Comuni di Rignano sull'Arno (FI) e Figline - Incisa in Valdarno (FI) possono essere interessati a livello di impatti;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 15.07.2019 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 27.04.2020;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 08.04.2020, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 19344 del 24.04.2020;

ha provveduto ad assolvere gli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R.642/1972);

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 7 lett. v) "impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti", tenuto conto dei criteri e delle condizioni di cui al Paragrafo 4 dell'Allegato al D.M.30.3.2015; quindi il progetto è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il proponente, con nota depositata il 23.06.2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2016, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ove necessario, specifichi eventuali prescrizioni;

il Settore VIA, con nota del 27.04.2020, ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Comune di Rignano sull'Arno, Comune di Reggello, Azienda USL Toscana Centro, ARPAT, Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Settore Sismica e Settore Forestazione Usi civici. Agroambiente;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuti in data 22.04.2020;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di depurazione, realizzato in loc. Torricella nel Comune di Reggello (FI), in un'area ubicata al di fuori del territorio urbanizzato e posta tra il corso dell'Arno e via di Bruschetto in destra idraulica rispetto al Fiume Arno. La realizzazione del nuovo impianto IDL Torricella, si rende necessaria per risolvere le problematiche derivanti dagli scarichi civili provenienti da numerose località limitrofe all'abitato di Rignano sull'Arno, e per l'inadeguatezza della posizione del depuratore esistente, che non permette di effettuare adeguati interventi di potenziamento dello stesso. L'impianto viene dimensionato per raccogliere

le fognature provenienti da utenze poste nei Comuni di Rignano sull'Arno, di Reggello e di Figline - Incisa in Val d'Arno, per una potenzialità pari a 7.000 AE, e sarà dotato di un margine di disponibilità di trattamento pari al 20% del totale (ovvero pari a circa 1.000 AE), in grado di sopperire all'aumento del carico dovuto alla crescita della popolazione residente nel medio-lungo periodo, oltre ad un ulteriore margine di potenzialità disponibile pari al 14% del totale;

l'impianto è progettato, nella sezione biologica e di sedimentazione, su due linee in parallelo ed è predisposto per il funzionamento a ciclo alternato; schematicamente, il ciclo biologico si svolge nel modo seguente: i liquami in arrivo all'impianto, preventivamente grigliati, attraversano, in parte mediante sollevamento, il dissabbiatore, ove avviene la separazione delle particelle minerali presenti, e confluiscono verso il comparto biologico e in parte, sfiorando a valle del dissabbiatore, vengono inviati ad un sedimentatore primario con funzione di bacino di equalizzazione e successivamente alla disinfezione finale.

Dopo i trattamenti preliminari, i liquami vengono immessi nei bacini di defosfatazione, denitrificazione e successivamente di ossidazione-nitrificazione (schema A2/O), ove l'intensa aerazione, favorendo l'azione biologica dei fanghi attivi, provoca l'abbattimento delle sostanze organiche inquinanti. In questa fase è possibile ottenere anche un abbattimento del fosforo (di emergenza) per via chimica a mezzo di immissione di elettroliti (policloruro di alluminio). Scegliendo un impianto ad aerazione prolungata si ottiene un elevato rendimento. Con tale soluzione viene infatti eliminata la fase di sedimentazione primaria e vengono attribuiti alti tempi di detenzione al reparto biologico per far sì che il fango, continuamente ricircolato (Mixed Liquor) risulti già stabilizzato. Tale stabilizzazione avviene contemporaneamente alla fase di aerazione e questo comporta, a parità di grado di stabilizzazione finale del fango, un volume della vasca di aerazione maggiore dei volumi necessari ad un impianto a fanghi attivi classico. Si avrà conseguentemente una notevole semplificazione del processo in termini di gestione e poiché nella vasca di aerazione si sviluppa una massa biologica maggiore rispetto agli impianti tradizionali, essa risulterà meno sensibile alle variazioni delle condizioni esterne. Dall'ossidazione i liquami passano quindi ai bacini di sedimentazione finale, dove chiarificano separando al fondo i fiocchi di fango attivo e l'eventuale fango chimico dovuto all'abbattimento del fosforo. Infine, i liquami attraversano la vasca di disinfezione, ove vengono disinfettati con dosaggio di ipoclorito di sodio, vengono quindi inviati all'uscita dell'impianto e immessi nel ricettore finale. I fanghi attivi, separati al fondo dei sedimentatori secondari, vengono sollevati ed in parte ricircolati al trattamento ossidativo (fanghi di ricircolo); la frazione residua (fanghi di supero) perviene prima all'ispessimento fanghi, quindi alla stabilizzazione

aerobica e successivamente alla disidratazione tramite centrifughe per ridurne il contenuto in acqua. I fanghi verranno quindi conferiti a discarica controllata o ad un futuro riutilizzo in agricoltura. L'intervento si completa con la realizzazione di due volumi di compenso a nord e sud dell'impianto realizzati per bilanciare il fatto di dover eseguire l'impianto stesso su di un rilevato di altezza pari a 3,2 m a per la messa in sicurezza idraulica; le aree dei volumi di compenso saranno rimboschite con la messa a dimora di piante di pioppo. Verrà realizzata in progetto una nuova viabilità privata di accesso all'impianto che si collegherà alla viabilità esistente;

il proponente in merito all'analisi delle norme, piani e programmi pertinenti con le opere in esame, evidenzia quanto segue:

nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM del 26 ottobre 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017, la zona di progetto ricade nell'UoM Arno; la classe di pericolosità individuata è la P2 (media). L'intervento risulta ricadere tra le opere per le quali è necessario ottenere il parere dell'Autorità di Bacino;

nell'ambito del PAI, entrato in vigore con la pubblicazione del D.P.C.M. 6 maggio 2005 "Approvazione del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico" (GU n. 230 del 3/10/2005), esclusivamente in riferimento alla pericolosità da frana e da fenomeni geomorfologici di versante, l'area in oggetto non presenta criticità relativamente a tali fenomeni morfogenetici;

nell'ambito del Piano di Gestione delle Acque, piano stralcio del piano di bacino, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs 152/2006, il tratto del Fiume Arno oggetto di previsione è classificato in uno stato ecologico "cattivo" ed in uno stato chimico "non buono". Il Proponente evidenzia che l'opera in progetto risulta coerente con le previsioni di piano, che ipotizza di riportare lo stato ecologico a "buono" entro l'anno 2027 e lo stato chimico a "buono" entro l'anno 2021;

nell'ambito di applicazione dell'art. 13 della L.R. 41/2018, la realizzazione dell'impianto è subordinata alla contestuale realizzazione di opere che ne garantiscano la messa in sicurezza idraulica; nello specifico, l'opera di messa in sicurezza prevista nel progetto rientra nella categoria di cui art. 8 lett. c) della L.R. 41/2018, ovvero opere di sopraelevazione senza aggravio del rischio in altre aree. A tal proposito il Proponente evidenzia che la sopraelevazione avverrà mediante la realizzazione di un rilevato di altezza pari a 3.2 m sul piano campagna (quota di 115,3 m s.l.m.) con la conseguente realizzazione di due volumi di compenso idraulico in modo da garantire la condizione di non aggravio del rischio in altre aree, queste ultime saranno rimboschite con la messa a dimora di piante di pioppo;

il proponente evidenzia che l'area interessata dall'impianto di depurazione liquami, nell'ambito del Piano di

Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico, ricade nell'Ambito territoriale 11 denominato – “Val d’Arno Superiore” e, per le ridotte dimensioni areali, non pregiudica in maniera significativa il grado di naturalità complessivo delle aree;

l’area oggetto d’intervento ricade nei seguenti ambiti di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1:

lettera c - i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua;

lettera g - i territori coperti da foreste e da boschi;

lettera h - zona gravata da usi civici;

nell’ambito degli studi idrologici-idraulici redatti a supporto del Piano Strutturale del Comune di Reggello, approvato con Delibera C. C. n. 25 del 28/03/2018, si evince che l’area di intervento non è soggetta ad esondazione dovuti al reticolo minore per eventi con tempo di ritorno fino a 500 anni. L’area è però soggetta ad allagamento per eventi con tempo di ritorno superiore a 30 anni relativi al F. Arno, dunque è classificata con pericolosità P.2 ai sensi del P.G.R.A. e pericolosità I.3 ai sensi del Regolamento 53/R/2011. A fronte di ciò, le opere previste nel progetto saranno edificate previa la contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni; gli interventi saranno tali da non aumentare il rischio in altre aree;

il proponente evidenzia che, sulla base quanto estratto dalla Relazione Geologico-Tecnica del piano strutturale del Comune di Reggello, l’area in oggetto risulta classificabile come a “vulnerabilità elevata” per la presenza di un acquifero libero in materiali alluvionali a granulometria da grossolana a media (alluvioni recenti) senza o con scarsa protezione; a tal proposito evidenzia che, per proteggere la sottostante falda da accidentali sversamenti di reflui od altre sostanze contaminanti, sarà prevista la realizzazione di misure per la riduzione di tale fattore di rischio (vasche e manufatti in calcestruzzo facenti parte dell’impianto di depurazione saranno impermeabilizzati con idonei e specifici prodotti);

ai sensi dell’art. 25 delle norme (NTA) del regolamento urbanistico del Comune di Reggello, l’area di intervento rientra nella zona E, sottozona E7 – Sottozona agricola di pianura. L’area di intervento è oggetto di conferenza di pianificazione ad opera di tutte le parti interessate e variante urbanistica per la trasformazione dello strumento urbanistico e la predisposizione della zona affinché sia adibita al nuovo impianto di depurazione;

in merito al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Reggello, l’area all’interno della quale si propone la localizzazione dell’IDL, ricade in classe III;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività dell’impianto in esame, dalla cui analisi emerge - tra l’altro - quanto segue:

in merito all’impatto sulla componente aria, il proponente rileva che nel caso specifico dell’impianto di depurazione IDL Torricella, le emissioni convogliate sono rappresentate dagli sfiati delle cisterne di stoccaggio dei reagenti chimici che si attivano in fase di riempimento.

Dette emissioni sono di modesta entità, e non si ritiene determinino un impatto potenziale significativo. Per quanto attiene le principali emissioni diffuse invece derivano da tutte le superfici superiori dei vari manufatti scoperti nei quali si svolgono i vari trattamenti, sia lungo la linea liquami che sulla linea fanghi, e le emissioni diffuse sono attribuibili essenzialmente all’emissione degli odori molesti derivanti da specifiche fasi del processo depurativo ed al transito dei mezzi di trasporto in entrata e uscita all’impianto per le normali operazioni di gestione. In merito all’impatto odorigeno, il proponente precisa che l’impianto in oggetto, trattando un quantitativo di reflui corrispondente ad un carico inferiore ai 10.000 A.E., non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e che l’impianto di depurazione è di nuova realizzazione con opportuno dimensionamento e studio della migliore soluzione finalizzata a contenere gli impatti odorigeni. Il digestore aerobico dei fanghi è stato infatti progettato in modo da ottenere la completa stabilizzazione del fango. Il processo di ossidazione sarà spinto fino alla fase di respirazione endogena e cioè fino a quella fase nella quale, risultando assente o scarsa la riserva di materiale organico da demolire, si determina la distruzione del materiale cellulare degli stessi microrganismi e la stabilizzazione dei fanghi. Inoltre per quanto riguarda l’aerazione sono stati scelti diffusori a bolle fini che garantiscono aerazione omogenea dei fanghi evitando la formazione di zone anossiche suscettibili di produrre odori. Per quanto sopra esposto l’emissione è da considerare di modesta entità in quanto i fanghi sono ben stabilizzati ed aerati. Il proponente precisa che la possibilità della scelta dell’area in cui ubicare l’impianto rappresenta un vantaggio per la mitigazione degli impatti odorigeni, visto che l’area individuata è prettamente rurale, con una distanza dai centri abitati superiore ai 100 m; inoltre è prevista la piantumazione di alberi all’interno dei volumi di compenso e sul confine dell’impianto sia per minimizzare l’impatto visivo che per realizzare un effetto barriera;

per quanto riguarda il traffico veicolare in ingresso ed uscita dall’impianto, le emissioni di gas di scarico e polveri sono da ritenersi trascurabili data la modesta entità dei transiti e visto che la viabilità interna al depuratore sarà asfaltata;

in fase di cantiere, il proponente rileva che i potenziali impatti sulla componente atmosfera derivanti dalle opere previste dal progetto derivano essenzialmente dalla potenziale emissione di polveri durante le operazioni di scavo e dalla movimentazione e stoccaggio del materiale di risulta. A tal proposito precisa che la viabilità di cantiere sarà opportunamente predisposta con materiali e modalità opportune atte a prevenire lo sviluppo di polveri durante il transito dei mezzi. Per la stima delle emissioni diffuse, il proponente ha fatto riferimento alle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto,

carico o stoccaggio di materiali polverulenti”, contenute al capitolo 6, dell’allegato 2 al Piano Regionale per la Qualità dell’aria ambiente (PRQA Regione Toscana, luglio 2018)) che si riferiscono sia al PM 10, ma anche alle PTS (polveri totali sospese) e ai PM 2,5. In conclusione, dallo studio effettuato dal proponente, si rileva che il calcolo delle emissioni di particolato derivanti dall’intero cantiere è pari a 177 g/h; il recettore sensibile più prossimo all’area del depuratore è collocato ad una distanza compresa fra 50 e 100 m (civile abitazione); è possibile provvedere all’applicazione di misure di mitigazione per l’abbattimento dell’emissione di polveri, che il proponente ha indicato;

in merito all’ambiente idrico, suolo e sottosuolo, il proponente ritiene che, in relazione alle acque superficiali, l’esercizio dell’impianto di depurazione IDL Torricella genererà acque di scarico, con relativo impatto potenziale sull’ambiente e per questo motivo lo scarico nel corpo idrico recettore sarà oggetto di monitoraggio periodico. Il proponente sostiene che un’analisi complessiva del contesto è indubbiamente a favore della realizzazione dell’impianto di depurazione in quanto permetterà la risoluzione delle problematiche derivanti da scarichi civili diretti, presenti nelle aree limitrofe, vista l’inadeguatezza della posizione del depuratore attualmente presente a Rignano sull’Arno, che non permette di effettuare adeguati interventi di potenziamento dello stesso. I manufatti dell’impianto sono realizzati con vasche opportunamente impermeabilizzate al fine di evitare fenomeni di infiltrazione e fessurazione. Sulla base dei criteri costruttivi dell’impianto, e dell’implementazione delle procedure di prevenzione utili ad impedire o minimizzare il verificarsi di eventi potenzialmente inquinanti, il proponente considera bassa la probabilità che la falda freatica possa essere contaminata dai liquami trattati presso l’impianto;

in fase di cantiere, il proponente ritiene che il principale fattore di rischio è determinato dal dilavamento di solidi sospesi e di eventuali sostanze contaminanti nel suolo e nelle acque, considerando la presenza di fossi minori di scolo a margine dell’area interessata dall’intervento. Le analisi preliminari condotte su due campioni di terreno non hanno rilevato la presenza di inquinanti. Altra eventualità, che rappresenta potenzialmente un fattore di impatto, è lo sversamento, anche accidentale, di sostanze contaminanti che possano raggiungere le acque sotterranee e superficiali;

preliminarmente all’avvio delle opere, i materiali di scavo saranno oggetto di specifica caratterizzazione volta a verificare l’assenza di contaminanti. Poiché gli scavi previsti sono di tipo meccanico, senza l’impiego di sostanze chimiche, non si prevede la produzione di terre e rocce da scavo contaminate;

in merito ai consumi idrici, il proponente rileva che i consumi di acqua industriale, necessari per effettuare le operazioni di pulizia e di manutenzione, potranno essere soddisfatti attraverso il recupero e riutilizzo delle acque

depurate dall’impianto, quindi senza incidere sulla rete di approvvigionamento idrico acquedottistica e utilizzando una risorsa di minore qualità;

in merito alla componente rumore, il proponente ha depositato un documento di valutazione di impatto acustico, dal quale si evince che non è previsto il superamento dei limiti acustici; è prevista la regolare manutenzione delle apparecchiature e dei macchinari dell’impianto. Per la fase di cantiere, il proponente segnala che un approfondimento acustico sarà svolto dalla ditta appaltatrice dei lavori, che provvederà eventualmente ad attivare la richiesta di deroga temporanea ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. h della Legge 447/1995 e del vigente regolamento comunale per le attività rumorose temporanee;

Dato atto che:

il Comune di Rignano sull’Arno, nel proprio contributo del 12.06.2020, esprime posizione favorevole suggerisce alcune indicazioni inerenti il collettamento dei reflui;

il Comune di Reggello, nel proprio contributo del 26.06.2020, esprime posizione favorevole e suggerisce alcune indicazioni;

l’Azienda USL Toscana Centro, nel contributo del 09.06.2020, esprime posizione favorevole con prescrizioni;

l’ARPAT, nel contributo del 08.06.2020, esprime posizione favorevole;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel proprio contributo del 11.06.2020, esprime posizione favorevole con prescrizioni;

il Settore Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente nel contributo del 09.06.2020, esprime posizione favorevole e suggerisce alcune indicazioni;

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel proprio contributo del 12.06.2020, esprime posizione favorevole e ricorda alcuni approfondimenti per la fase autorizzativa;

il Settore Sismica, nel proprio contributo del 11.06.2020, ricorda che si esprimerà con riferimento al livello di progettazione esecutiva;

Considerato che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il presente procedimento attiene la realizzazione di un impianto di depurazione, realizzato in loc. Torricella nel Comune di Reggello (FI), finalizzato a risolvere le problematiche derivanti dagli scarichi civili provenienti da numerose località facenti parte dei tre comuni interessati, tenuto conto della posizione del depuratore esistente, la quale non permette di effettuare adeguati interventi di potenziamento dello stesso;

il progetto in esame contribuisce al miglioramento delle attività di depurazione delle acque nel Valdarno fiorentino;

gli impatti principali del progetto sono riferibili alla fase di realizzazione; in fase di esercizio al controllo delle emissioni odorigene;

in riferimento agli aspetti progettuali, ai fini della mitigazione del rischio idraulico, risulta che la messa in sicurezza idraulica sarà ottenuta mediante la realizzazione di un rilevato sul quale sorgerà l'impianto di depurazione di altezza pari a 3,2 m sul piano campagna attuale. La sommità del rilevato pertanto sarà a 115,3 m slm; in questo modo il piano campagna di progetto sarà posto a +0,2 m rispetto al livello del battente idraulico raggiunto in occasione di eventi con Tr 200 anni (115,1 m slm). La realizzazione del rilevato sarà subordinata allo scavo di due volumi di compenso, a nord e a sud dell'impianto, di area complessiva pari a 10.858 mq e profondità di scavo pari a 2,2 m (volume complessivo pari a 23.888 me), ovvero pari al medesimo volume sottratto all'esondazione per la realizzazione del rilevato;

l'intervento in esame deve rispettare le condizioni di cui all'art. 8 comma 1 della L.R. n. 41/2018. A tal fine la condizione di non aggravio del rischio al contorno deve essere comprovata attraverso una modellazione idraulica che confronti gli scenari relativi allo stato attuale e quello di progetto in termini di pericolosità, battenti e magnitudo, utilizzando gli stessi dati idraulici della modellazione più aggiornata disponibile, ossia quella del Piano Operativo del Comune di Reggello;

il proponente deve effettuare esaustive indagini geognostiche e sismiche al fine di poter definire la caratterizzazione geotecnica dei terreni per svolgere le necessarie considerazioni e verifiche geotecniche del caso: (possibilità di verificarsi di cedimenti e/o cedimenti differenziali, individuazione della quota piezometrica e verifica di stabilità dei fronti di scavo per la realizzazione dell'imposta dei fabbricati da cui desumere l'eventuale necessità di opere di presidio);

in relazione alla qualità delle acque del fiume Arno, dai dati in serie storica di monitoraggio ARPAT e dalla scheda tratta dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, risulta che lo stato di qualità delle acque del fiume Arno, nel tratto "Arno -Valdarno superiore" (stazione MAS 106), sia distante dagli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa e pertanto è necessario mettere in atto azioni efficaci volte a ridurre sensibilmente le pressioni sul corpo idrico. In questo scenario si inserisce l'impianto in oggetto, contribuendo in modo fattivo alla riduzione della pressione esercitata dagli scarichi diretti sullo stato di qualità dei corpi idrici recettori. Il progetto in esame risulta quindi coerente con la necessità di raggiungimento degli obiettivi di qualità espressi dalle normative;

il progetto non ricade nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ma ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico;

l'impianto, durante il funzionamento a regime, non genererà emissioni convogliate in atmosfera, ad eccezione degli sfiati dei serbatoi di stoccaggio degli eventuali reagenti chimici (policloruro d'alluminio e ipoclorito di sodio);

per quanto riguarda le emissioni diffuse, l'impianto, gestito e mantenuto correttamente, non darà origine ad emissioni diffuse e neppure ad emissioni di odori molesti. Le emissioni della linea di trattamento fanghi non sono soggette ad autorizzazione, in quanto rientrano tra gli impianti e le attività in deroga di cui all'articolo 272, comma 1 del D.Lgs. 152/2006;

per quanto riguarda le emissioni di polveri durante le operazioni di scavo e movimentazione dei materiali per la risistemazione delle superfici, il proponente considera la sola fase di realizzazione dei volumi di compensazione, maggiormente critica per la vicinanza rispetto ai recettori. Gli unici recettori in prossimità dell'area sono costituiti da alcune civili abitazioni poste a nord della futura area di cantiere, a circa 20 metri dal confine stesso dell'area di cantiere, in prossimità alla porzione di area dove verrà realizzato uno dei 2 bacini di compensazione. Per la stima delle emissioni diffuse generate dall'attività di cantiere, la ditta proponente ha seguito le indicazioni contenute nelle linee guida di cui al PRQA della Regione Toscana. In particolare ha preso in considerazione i seguenti contributi:

- scotico (19 g/h);
- scavo (11,4 g/h);
- carico camion (57,35 g/h);
- formazione e stoccaggio cumuli (5,76 g/h);
- erosione del vento dai cumuli (22,25 g/h);
- transito su strade non asfaltate (60,93 g/h).

Complessivamente il proponente stima un'emissione complessiva di PM10 di circa 177 g/h. Le lavorazioni più significative, ai fini dell'impatto, si svolgeranno ad una distanza dai recettori compresa fra i 50- 100 m e sono quelle necessarie per la realizzazione del bacino di compensazione posto a nord dell'impianto (scavo per abbassare il piano di campagna) Pertanto il valore emissivo stimato risulta inferiore alla soglia assoluta di emissione di PM10 di 189 g/h (indicato nelle linee guida suddette), al di sotto del quale, per attività ubicate tra 50 e 100 m dai ricettori e svolte per un periodo compreso tra i 150 e i 200 giorni l'anno, non sono previste azioni da svolgere. In ogni caso si condivide la scelta della ditta che si impegna ad adottare le seguenti ulteriori mitigazioni:

- effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non;
- pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;
- coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
- attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (non superiore a 20 km/h);

- eventualmente coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccati nelle aree di cantiere;

- evitare la movimentazione di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;

in merito agli scarichi idrici, l'impianto di trattamento reflui in oggetto originerà uno scarico con portata media oraria Q24 = 80 m³/h. La realizzazione dell'impianto di depurazione in oggetto permetterà la graduale dismissione di punti di scarico originati da agglomerati isolati, che attualmente scaricano reflui domestici e/o urbani non depurati, o comunque depurati con impianti non idonei;

eventuali ulteriori reflui potrebbero originarsi in fase di cantiere. A tal proposito la ditta proponente segnala quanto segue: "Qualora il cantiere si sviluppi su di un'area di superficie superiore ai 5.000 m², sarà attivato, preliminarmente all'avvio delle lavorazioni, l'iter previsto per il rilascio dell'autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche dilavanti, sensi dell'art. 40 ter del D.P.G.R. Toscana n. 46/R del 08/09/2008. La richiesta di autorizzazione verrà presentata all'Ente competente, presentando un Piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al Capo 2 dell'Allegato 5 del D.P.G.R. Toscana n. 46/R del 08/09/2008";

in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, la ditta proponente segnala che: "La destinazione precisa delle terre in eccesso, sarà stabilita in fase di progettazione definitiva. Tale destinazione potrà essere decisa tra le seguenti opzioni:

1. riutilizzo in loco;

2. smaltimento come rifiuto;

3. recupero in siti autorizzati a ricevere terre con valori rientranti entro la colonna A tabella 1 allegato 5 del D.Lgs 152/2006";

in merito alla componente paesaggio, richiamando la Disciplina dei Beni Paesaggistici, Elaborato 8B del PIT-PPR (piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), si rileva che il progetto è interessato dai seguenti vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1:

lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

L'area ricade per intero nel buffer del Fiume Arno.

Si richiamano le seguenti prescrizioni pertinenti:

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :

1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;(...)

c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esi-

stenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;

2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;

3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;

4 - non modificano i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;

5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.

lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Il progetto propone nella Relazione paesaggistica, solo per la perimetrazione delle aree boscate, la tavola del Piano Strutturale del Comune di Reggello con una delimitazione diversa da quanto riportato nella cartografia del PIT/PPR. Allo stato attuale, la cartografia del PIT-PPR riconosce l'estensione di aree boscate nella parte ovest e sud ovest, dove è prevista la realizzazione sia dell'impianto che del bacino di compenso sud e innalzamento del rilevato limitatamente all'area dell'impianto, interessando anche la realizzazione dell'opera di scarico verso il Fosso del Borraccino. In considerazione di tale anomalia rappresentativa, riconoscendo il PIT-PPR il carattere ricognitivo delle categorie di beni di cui all'art. 142 del Codice, Aree tutelate per legge, si richiama quanto definito e disposto dall'art. 5 della Disciplina dei Beni paesaggistici, Elaborato 8B del PIT-PPR:

Articolo 5 - Definizioni e disposizioni generali

1. In attuazione dell'art. 143, comma 1, lettera c) del Codice, il Piano Paesaggistico comprende la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al comma 1 dell'art.142 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica in scala 1.10.000, nonché la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione.

2. La definizione dei suddetti beni è contenuta nel Documento del Piano relativo alla "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice" (Elaborato 7B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente disciplina.

3. La rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art. 142 lettere a), b), c), d), g) del Codice, per la me-

todologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B.

4. Gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul territorio, nell'ambito delle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, possono proporre le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio che, una volta validate dal MiBACT e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle suddette procedure, sono recepite negli elaborati del Piano, ai sensi dell'art.21 della LR65/2014.

Si precisa tuttavia che tale area ha subito una parziale rinaturalizzazione per effetto dell'abbandono delle pratiche agricole pregresse, in quanto la vegetazione è costituita da essenze vegetali non di pregio. L'intervento non insisterà sulle aree in cui tale processo di rinaturalizzazione è più spinto, ovvero in prossimità dell'alveo del Fiume Arno. In fase di Autorizzazione Paesaggistica, sarà necessario dare seguito al procedimento di riconoscimento della perimetrazione oggetto di verifica, da effettuarsi a cura di tecnico agronomo forestale coerente con la L.R. n. 39/2000, cui l'art. 8.4 dell'Elaborato 7B del PIT-PPR – Metodologia di acquisizione - riferisce.

Si richiamano le seguenti prescrizioni di cui all'art.12.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR:

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi.

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico. Dagli elaborati dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015 la zona di intervento interessa la Scheda d'ambito n.11 - Valdarno superiore.

In riferimento alla Prima Invariante strutturale, I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici, l'area viene classificata come Fondovalle (FON).

Per tale morfotipo si ricordano i seguenti valori paesaggistici e le criticità, di cui all'Abaco delle invarianti del PIT/PPR: per le aree di Fondovalle (FON), la Scheda

d'ambito rileva il valore di supporto di paesaggi agrari e insediativi di valore e la criticità di elevato consumo di suolo e rischio strutturale di esondazione. Si riportano, dall'Abaco delle invarianti strutturali pertanto le seguenti indicazioni per le azioni, riferite al morfotipo di Fondovalle: limitare il consumo di suolo per ridurre l'esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.

La Seconda Invariante strutturale, I caratteri ecosistemici del paesaggio, riconosce per l'area il morfotipo della matrice agroecosistemica collinare, come da cartografia del PIT-PPR. Si rileva a tal proposito una scollatura interpretativa tra la cartografia del PIT-PPR pubblicata sul sito del Settore Paesaggio di RT e quanto riportato nella Relazione Generale, (Estratto della Tavola 13, Strategie dello sviluppo sostenibile, UOTE e sistemi territoriali, allegata al Piano Strutturale del Comune di Reggello) e nello Studio preliminare ambientale in cui viene attribuito all'area in oggetto il morfotipo di Matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata, riportando però la cartografia corretta del PIT-PPR, che associa all'area la vestizione del morfotipo collinare. La matrice agroecosistemica collinare è caratterizzata dalla dominanza di seminativi mosaicati da elementi vegetali, come boschetti, siepi, filari alberati, alberi camporili; riveste un ruolo importante negli ecosistemi agropastorali con la funzione di migliorare la connessione ecologica tra nodi/matrici forestali. La criticità maggiore del morfotipo è quella legata all'aumento del consumo di suolo con conseguente abbandono delle aree agricole e progressiva espiazione degli elementi caratterizzanti vegetali, lineari o puntuali, per processi di urbanizzazione o artificializzazione. L'Abaco delle invarianti prospetta le seguenti Indicazioni per le azioni, a superamento delle criticità:

- riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato diffuso e delle infrastrutture;

- aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive anche mediante la ricostituzione/riqualificazione delle dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, alberi camporili).

Gli Indirizzi per le politiche della Scheda d'ambito n. 11, danno indicazioni sulle caratteristiche e tipologie di opere ammissibili:

Nelle aree riferibili ai sistemi della Pianura e Fondovalle (vedi la cartografia dei sistemi morfogenetici)

11. al fine di preservare, valorizzare e riqualificare dal punto di vista paesaggistico e ambientale il fiume Arno, avviare azioni volte a:

- migliorarne la qualità ecosistemica complessiva anche aumentando la copertura depurativa dei reflui urbani e industriali;

- contrastare il consumo di suolo nelle aree di pertinenza fluviale;

- adottare una gestione delle fasce ripariali finalizzata al miglioramento del continuum ecologico dei corsi

d'acqua, anche perseguendo interventi di riqualificazione di ricostituzione delle vegetazione ripariale (con priorità per le aree classificate come "corridoio ecologico fluviale da riqualificare");(...)

- riqualificare i waterfront urbani degradati, la viabilità e gli spazi pubblici rivieraschi;

- migliorare l'accessibilità al fiume e la sua riconoscibilità nel contesto urbano;

- valorizzare il ruolo connettivo storico dell'Arno, promuovendo forme di fruizione sostenibile della via d'acqua e delle sue riviere e progetti di recupero di manufatti di valore storico-culturale legati alla risorsa idrica.

La disciplina d'uso della Scheda d'ambito indica obiettivi e direttive, di cui si riportano quelli pertinenti:

Obiettivo 1 Salvaguardare e valorizzare le relazioni fra le aree pedecollinari e i centri di pianura, riqualificando i margini urbani, tutelando la morfologia dei centri abitati e i loro rapporti con il territorio rurale. Con le seguenti direttiva correlata:

1.2 - contenere i carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato, ristabilendo dei confini fra edificato e territorio rurale;

Obiettivo 2 Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici della pianura alluvionale e dei terrazzi fluvio-lacustri del bacino dell'Arno. Con la seguente direttiva correlata:

2.1 - mantenere le aree agricole nella pianura alluvionale riducendo i processi di dispersione insediativa nei territori rurali, ed evitando i processi di saldatura lineare tra le espansioni dei centri urbani collocati lungo il fiume. Orientamenti:

- mantenere gli spazi agricoli residui come varchi ineditati, salvaguardando le visuali panoramiche verso il fiume e verso i sistemi collinari.

In conclusione la natura dell'opera non appare in contrasto con il PIT/PPR in quanto migliorativa della qualità eco sistemica del Fiume Arno, ma si ritengono necessarie, al fine di un miglior inserimento paesaggistico, attenersi alle prescrizioni riportate nel successivo quadro prescrittivo;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitiga-

zione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti e incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della approvazione del progetto definitivo, il proponente, in relazione alla tutela degli addetti e della popolazione, deve dare conto di quanto segue:

a) al fine di prevenire emissioni odorigene fuggitive, dettagliare la modalità con cui verrà garantito il controllo dello stato di depressione nel locale box scarrabile, contenente il fango disidratato. Dettagliare i provvedimenti che adotterà per garantire la salubrità del locale disidratazione nei confronti degli odori, data la presenza di operatori;

b) con riferimento ai campi elettromagnetici generati dai quadri media tensione e dai trasformatori media / bassa tensione, dare evidenza del rispetto dei valori limiti previsti dalla normativa con riferimento ai lavoratori (professionalmente esposti) che occupano i locali uffici e laboratorio;

c) prevedere un monitoraggio del livello di contaminazione biologica dell'aria a tutela della salute dei lavoratori;

d) prevedere una specifica procedura circa la pulizia (programmata) di impianti, componenti e parti strutturali che potrebbero essere origine, soprattutto nella stagione calda, di possibili molestie olfattive;

e) prevedere il programma di rimozione di tutti i rifiuti prodotti nell'impianto (da intensificarsi nei mesi estivi) e della successiva pulizia e disinfezione dei relativi contenitori;

f) predisporre un piano di monitoraggio degli infestanti e di disinfestazione che preveda: la programmazione e la gestione degli interventi antilarvali e adulticidi contro muscidi, nonché gli interventi blatticidi, finalizzati alla prevenzione di episodi di infestazione con conseguenti e connessi rischi igienico sanitari per la popolazione ed i lavoratori. Prevedere modalità per l'utilizzo al bisogno di larvicidi specifici per muscidi;

g) prevedere il programma per la sfalcatura sistematica dell'area a verde pertinente all'impianto;

h) definire un piano di gestione delle emergenze odorigene, al fine della conseguente ricerca delle cause e loro risoluzione. Si raccomanda il coinvolgimento della popolazione limitrofa all'impianto;

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura dell'Azienda USL Toscana Centro, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)

2. fatte salve le indicazioni di cui all'elaborato 8B del piano paesaggistico, ai fini della richiesta di autorizzazione paesaggistica, il proponente, sulla base del livello

definitivo della progettazione, deve dare conto di quanto segue:

a) eseguire un approfondimento circa la consistenza dell'area boscata interessata dal progetto, come disposto dall'art. 5 della Disciplina dei Beni paesaggistici, Elaborato 8B del piano paesaggistico regionale (PIT/PPR); b) quantificare le superfici di area boscata che saranno interessate dall'opera in esame e le alberature da sottoporre al taglio;

c) al fine di mitigare l'impatto dell'opera ed aumentare la naturalità delle parti verdi, per le scarpate del nuovo rilevato, prevedere la piantumazione con specie erbacee e arbustive autoctone;

d) nelle nuove piantumazioni, sia perimetrali che delle vasche di compenso idraulico, ricreare una vegetazione diversificata con specie arboree diverse, alternandole ad arbusti, similmente alla ricchezza e varietà delle fasce fluviali e del paesaggio agricolo del contesto, in modo da non sottolineare la barriera costituita dalle nuove modellazioni del terreno e mitigare il perimetro della recinzione;

e) garantire il mantenimento e il ripristino delle reti di drenaggio superficiale, qualora interferite, come da "indicazioni per le azioni", per il sistema morfogenetico del fondovalle interessato dall'opera (prima invariante del PIT/PPR);

(la presente prescrizione n.2. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Reggello, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze della Soprintendenza, ai sensi dell'art.146 del d.lgs.152/2006)

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente, con riferimento alla corretta gestione del cantiere:

di adottare, nel capitolato d'appalto, le buone pratiche di cui alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, gennaio 2018), pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia;

fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, di adottare, nel capitolato d'appalto, le buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo di cui alle linee guida del Sistema nazionale per la protezione ambientale (SNPA, 22/2019), pubblicate sul sito istituzionale SNPA;

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente di prendere in esame la seguente richiesta avanzata dal Comune di Rignano sull'Arno: prevedere il collettamento al depuratore di progetto di altri agglomerati urbani al momento non serviti dalla rete oppure serviti da piccoli impianti;

Ritenuto infine opportuno ricordare al proponente le pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

gli elaborati geologici di supporto alla progettazione dell'intervento devono contenere le indicazioni in merito alle opportune scelte fondazionali e le valutazioni sui ce-

dimenti, in ottemperanza ai disposti del D.M. 17.1.2018 (norme tecniche per le costruzioni);

sia per l'aspetto geotecnico che per quello sismico, la campagna di indagini geognostiche di supporto alla progettazione deve essere programmata in funzione dei contenuti del regolamento regionale d.p.g.r. n. 36/R/2009. In relazione all'aspetto sismico si rende necessario realizzare una campagna di indagini geofisiche (ad esempio profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a carotaggio continuo) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepoliti, al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico (contrasto di impedenza). Trattandosi di zona di bordo della valle, per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico. In relazione alla rilevata particolare situazione di depositi di fondovalle in zona di bordo valle su substrato lapideo stratificato è da prevedere la verifica relativa alla Risposta Sismica Locale.

A tale proposito, prima della realizzazione dei lavori deve essere presentato il progetto esecutivo degli interventi al competente Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il portale telematico PORTOS, per gli adempimenti previsti per l'inizio lavori nelle zone soggette a rischio sismico, ai sensi del D.P.R. 380/2001 artt. 93, 94 e 95, ed ai sensi del Capo V ("Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico") del Titolo VI della L.R. 65/2014, artt. da 156 a 182;

il proponente deve definire lo stato di stabilità del ciglio di sponda del Fiume Arno ed individuare la idonea minima distanza da esso, sia per le costruzioni in progetto sia per le modificazioni morfologiche necessarie per la mitigazione del rischio idraulico, tenendo presente lo stato di attività della linea di ripa e le sue possibili evoluzioni in fatto di retrogressione a causa dell'evoluzione naturale dell'attuale configurazione dell'alveo fluviale;

con riferimento alle fognature prevalentemente di tipo misto, afferenti al depuratore in esame, in applicazione della l.r. 20/2006 e del regolamento d.p.g.r. 48R/2008, il proponente deve adottare accorgimenti per evitare che, in caso di precipitazioni intense, al depuratore afferisca una portata idrica eccessiva, con conseguente difficoltà di efficiente trattamento dei reflui;

in fase di costruzione devono essere rispettati i limiti acustici previsti dal Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Reggello, fatta salva la possibilità della richiesta di deroga, da presentare al Comune dopo avere previsto le possibili misure di mitigazione;

con riferimento alla perdita di soprassuolo boschivo (trasformazione boschiva ai sensi dell'art.42 della L.R.

39/2000), il progetto in esame è assoggettato al rimboschimento compensativo ai sensi dell'art.44 della L.R. 39/2000 e all'art.81 del suo regolamento di cui al d.p.g.r. 48/R/2003, nei termini e con le modalità ivi indicati. La misurazione della superficie boschiva deve essere effettuata in campo, secondo la definizione di bosco di cui all'art 3 della suddetta legge 39/2000;

il proponente deve rispettare le fasce di tutela dei corsi d'acqua, di cui al R.D. 523/1904 ed alla l.r. 41/2018, con riferimento al Fiume Arno ed al Fosso del Borrattino;

con riferimento ad eventuali danni al manto stradale della strada comunale di accesso all'impianto, dovuti al traffico di mezzi pesanti in fase di cantiere, il proponente deve procedere al ripristino;

con riferimento alla prevista strada privata di accesso all'impianto, il proponente deve tenere conto delle interferenze con la prevista "Ciclovía dell'Arno";

l'innesto della strada privata di accesso all'impianto sulla strada comunale deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice della strada e dal Regolamento attuativo. Si raccomanda di realizzare un'apposita illuminazione per segnalare adeguatamente l'accesso alla strada privata che conduce all'impianto;

Dato atto delle misure di mitigazione previste dal proponente nella documentazione agli atti del presente procedimento;

Dato infine atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione biologica "IDL Torricella", nel Comune di Reggello (FI), proposto da Publiacqua S.p.a. (sede legale in Via Villamagna, 90/c, Firenze; c.f. e p.iva: 05040110487), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali

Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Publiacqua S.p.a.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 7 luglio 2020, n. 10100
certificato il 08-07-2020

**D.Lgs. 152/2006, art. 19, L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifica sostanziale all'impianto esistente di gestione rifiuti speciali non pericolosi attraverso operazioni di cernita, selezione, eventuale frantumazione ed operazioni di recupero per l'ottenimento di materie prime secondarie per l'industria tessile, sito in via Cappellini, nel Comune di Pistoia. Proponente: Toscoambiente srl. - Provvedimento conclusivo.**

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto l'art.208 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. 18.11.2014 n. 94;

Visto il D.L. n. 18 del 17/03/2020 ("Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") e art.36 del DL 23/2020, ed in particolare il comma 1 dell'art.103 recante la "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza";

Premesso che:

il proponente Toscoambiente S.r.l. (sede legale: via Ripa Castel Traetti n.1, Pistoia – PT; partita IVA e codice fiscale: 01489210474), con istanza pervenuta alla Regione Toscana in data 21/02/2020 (prot. n. 0070369), ha richiesto al Settore VIA, VAS, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art.19 del D.lgs.152/2006 ed all'art.48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di gestione rifiuti speciali ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 nell'area sita in via Cappellini snc – 51100 Pistoia (PT);

in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il progetto di modifica è sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 in quanto l'attività rientra nell'Allegato IV alla parte seconda D.Lgs. 152/2006, ed in particolare al punto 7:

lettera zb) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all' Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo" e lettera t) "impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)";

il progetto, ai fini della sua realizzazione ed esercizio, è soggetto all'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 24/02/2020 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 24/02/2020;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana;

il proponente, in data 20/02/2020, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 19037 del 18/03/2020;

il progetto prevede la modifica dell'attività svolta all'interno dell'esistente impianto recupero dei rifiuti non pericolosi sito in via Cappellini snc a Pistoia (PT), all'interno della zona industriale Sant'Agostino. La modifica proposta consiste nell'inserimento di attività di pre trattamento degli scarti tessili (finalizzato all'invio presso altri stabilimenti per recupero o smaltimento) e nell'aumento dei quantitativi annuali di recupero effettivo degli scarti.

Ad oggi l'attività di gestione rifiuti viene svolta in forma semplificata di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06, mentre per effetto delle modifiche proposte passerà sotto il regime normativo ordinario ex D.Lgs. 152/2006, art. 208;

il proponente, con nota prot. 229305 del 02/07/2020 ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2016, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ove necessario, specifichi eventuali condizioni ambientali (prescrizioni);

il Settore VIA, con nota n.74437 del 25/02/2020, ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Genio Civile Valdarno Centrale, ARPAT, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Publiacqua SpA e della Provincia di Pistoia;

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 21/04/2020 (nota prot.146042), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente con nota prot.182465 del 25/05/2020;

con nota del 26/05/2020 prot.185344, il Settore VIA ha richiesto sulla documentazione integrativa e di chiarimento il contributo tecnico di ARPAT, che è pervenuto in data 18/6/2020;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico sul procedimento;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e am-

bientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuti in data 21/02/2020 e dalla documentazione di integrazione e chiarimento depositata il 25/05/2020;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto è relativo alle attività di lavorazione dei rifiuti (operazione R12/R13 di cui all'Allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e D13/D15 di cui all'Allegato B del citato decreto) per il miglioramento delle loro caratteristiche facilitandone il recupero/smaltimento effettivo in impianti esterni, nonché all'esecuzione di attività di recupero effettivo (operazione R3) per la produzione di MPS tessili;

la modifica che il proponente intende apportare riguarda:

- una differente gestione dei flussi di rifiuti, intesa come pretrattamento finalizzato al trattamento finale in impianti esterni, siano essi di recupero o di smaltimento;
- l'aumento dei quantitativi annuali di recupero effettivo degli scarti tessili da 1.200 a 10.000 tonnellate l'anno;
- l'aumento del numero di giorni lavorativi da 250 a 300 giorni l'anno;

all'interno dell'impianto si prevede l'ingresso di materiali, intesi come rifiuto, sia destinati alle operazioni di recupero che a quelle di smaltimento. Nello stabilimento è previsto il completamento del solo ciclo di lavorazione degli scarti tessili destinati a recupero, mentre per gli altri rifiuti verranno effettuate attività di selezione, cernita, frantumazione ed eventuale pressatura per migliorare le caratteristiche, di fatto non eliminando la qualifica amministrativa di rifiuto e facilitando il completamento del ciclo di trattamento in impianti esterni;

l'area complessivamente interessata è di circa 2.430 m², 960 dei quali coperti. Nelle aree esterne asfaltate non si svolgeranno attività oggetto del procedimento; movimentazione, accettazione e stoccaggio rifiuti avverranno in un capannone industriale alto oltre 7 m il cui pavimento è costituito da cemento lisciato a massetto di riporto con corazzatura superficiale in quarzo-cemento a spolvero.

L'area destinata alla messa in riserva R13 avrà un'estensione di circa 145 m², mentre quella destinata al deposito preliminare D15 avrà un'estensione di circa 65 m². La potenzialità dell'attività R13, può essere indicata in circa 400 m³ e quella D15 in circa 200 m³.

Verranno predisposte due aree di lavorazione, una per le attività R12 ed una per le attività D13;

si elencano di seguito le attività previste nello stabilimento sui rifiuti in ingresso per soddisfare le esigenze di accettazione degli impianti esterni dove verranno conferiti, che potranno essere effettuate o meno a seconda della qualità del rifiuto in ingresso:

1. Selezione e cernita – eliminazione di frazioni indesiderate e selezione di rifiuti con caratteristiche omoge-

nee al fine di ottenere gruppi di rifiuti merceologicamente simili. Le operazioni vengono svolte manualmente dagli operatori. I rifiuti vengono raggruppati per codici CER omogenei e possono essere destinati al deposito nelle rispettive aree di R13 o D15 oppure possono essere sottoposti alle successive fasi di trattamento;

2. Triturazione – avviene tramite macchinario elettrico per ridurre la volumetria e rendere i rifiuti più lavorabili negli impianti esterni per il recupero o per lo smaltimento finale. Il rifiuto in uscita viene classificato come codice CER 19.12. ...“rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti” e stoccato nell'area dedicata in planimetria;

3. Pressatura - può essere svolta sia sui rifiuti triturati sia su quelli semplicemente selezionati e cerniti. Non è prevista la triturazione di rifiuti inerti da costruzione e demolizione;

in particolare l'attività di recupero R3 effettuata sugli scarti tessili consiste nelle seguenti operazioni:

- omogeneizzazione del rifiuto secondo le caratteristiche di colore e tipologia del tessuto;
- eliminazione (per semplice separazione manuale) delle frazioni indesiderate quali carta, plastica, metallo;
- igienizzazione eseguita tramite l'impiego di un prodotto sanificante. I valori di CIM Concentrazione Inibente Minima del prodotto sono indicati dall'azienda produttrice nella scheda tecnica di riferimento.

Il proponente, con la modifica presentata nel corso della presente procedura, oltre ad aumentare i quantitativi di rifiuti tessili trattati, intende effettuare anche operazioni di selezione e cernita sui rifiuti tessili, identificabile come R12;

la futura gestione di rifiuti nello stabilimento sarà così articolata:

- recupero di vetro, cuoio, legno, cartongesso, plastica, carta, misti, isolanti, metalli, inerti, RAEE con attività R13-R12 : recupero finale presso impianti esterni per 120.000 T/anno;
- recupero rifiuti tessili con attività R13-R12-R3: produzione materie prime secondarie per l'industria tessile per 10.000 T/anno;
- smaltimento di tessili, cuoio, legno, trattamento acque, plastica, carta, misti, isolanti per 60.000 T/anno.

A seguito delle modifiche proposte, il proponente si munirà di un macchinario che svolga la funzione di trituratore di rifiuti e di pressa compattatrice, nonché di un ragno sollevatore;

il proponente ha valutato la opzione zero; l'eventualità di non effettuare le operazioni di triturazione e selezione sui rifiuti in ingresso ostacolerebbe il naturale percorso di riciclo e smaltimento degli stessi. In tale condizioni si obbligherebbero i produttori locali a conferire i propri rifiuti a impianti dislocati a distanze maggiori, aggravando la gestione logistica degli stessi;

il proponente prende in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'impianto in esame ed evidenza – tra l'altro - quanto segue:

in relazione al Piano Gestione Rischio Alluvioni del bacino del Fiume Arno (P.G.R.A.) l'area di gestione rifiuti risulta collocata in zona a rischio idraulico R2 ed a pericolosità idraulica bassa P1;

il sito d'impianto è localizzato in via Cappellini snc a Pistoia (PT), all'interno della zona industriale Sant'Agostino; in merito al Regolamento Urbanistico del Comune di Pistoia, pubblicato sul BURT n. 24 del 12.06.2013 (Parte Seconda, Sezione II), l'area occupata dall'impianto è classificata come "Aree a destinazione industriale ed artigianale - TP1 - Tessuti per attività industriale e artigianale";

in riferimento al Piano comunale di classificazione acustica vigente nel Comune di Pistoia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 11/06/2001, emerge che l'area di interesse ricade in Classe "V aree prevalentemente industriali";

l'area di impianto non è soggetta a vincolo paesaggistico e non interessa Aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, Siti proposti o siti di interesse regionale;

lo stabilimento risulta conforme alla normativa nazionale, regionale e locale analizzata: PTCP, Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, Piano Regionale di Rifiuti e Bonifiche - II Stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi;

in riferimento al vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, allegato 4 (criteri localizzativi) il proponente rileva l'assenza sia di criteri escludenti che di criteri penalizzanti per lo stabilimento in esame.

I criteri per la localizzazione di nuovi impianti di stoccaggio dei rifiuti, indicati nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, al Paragrafo 6,3 prevedono che per l'operazione di recupero, in via prioritaria, debbano essere considerate le aree con destinazione urbanistica "a zona industriale" o "a servizi tecnologici ed equivalenti". Secondo il Comune di Pistoia l'area è classificata a destinazione d'uso e "Aree a destinazione industriale ed artigianale - TP1 - Tessuti per attività industriale e artigianale" e quindi compatibile con i dettami del Piano Regionale;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività dell'impianto in esame, i fattori di impatto del medesimo ed i conseguenti possibili impatti; dall'analisi svolta emerge – tra l'altro - quanto segue:

in merito alla componente aria, l'impatto dell'impianto in esercizio si riduce alle emissioni dagli automezzi e mezzi d'opera in transito, ritenute estremamente limitate e sostanzialmente trascurabili. Dal punto di vista olfattivo il proponente dichiara che la tipologia di trattamento in questione è effettuata su rifiuti non putrescibili, per cui non è necessario fare ricorso ad un impianto di abbattimento delle emissioni odorigene;

il proponente ha verificato le condizioni di esclusione ai sensi dell'Articolo 39 comma 1 del DPGR Toscana n. 46/R/2008 "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", in base alle quali è possibile considerare le acque meteoriche ricadenti sullo stabilimento come non contaminante in quanto:

1. le lavorazioni caratterizzanti il ciclo produttivo dei rifiuti sono svolte completamente sotto coperture. L'area di accettazione dei conferimenti è ubicata all'interno del capannone, così come tutte le aree di lavorazione e stoccaggio;

2. le acque meteoriche ricadono al di sopra della copertura dello stabile senza venire mai a contatto con i rifiuti (comunque classificati come speciali non pericolosi) o con sostanze pericolose in genere in quanto non facenti parte del ciclo produttivo della ditta.

Le acque che insistono sulle coperture sono quindi classificate come Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate (AMDNC) e potranno essere quindi recuperate senza alcun trattamento, mediante una rete di gronde e pluviali di raccolta situati lungo il perimetro della copertura dell'edificio, ed utilizzate come eventuale riserva idrica dell'impianto antincendio.

Gli scarichi domestici, riferiti ai servizi igienici dei locali uffici sono regolarmente autorizzati nell'ambito del permesso edilizio del capannone ed hanno come riceettore la pubblica fognatura.

Non si rilevano dunque impatti sull'ambiente idrico; in merito alle componenti suolo e sottosuolo, il proponente dichiara che l'attività svolta non prevede l'utilizzo e lo stoccaggio di sostanze pericolose per il suolo e sottosuolo, che non verranno svolte attività di gestione rifiuti nel piazzale esterno e che è presente un kit per lo sversamento accidentale dei mezzi in manovra all'interno del capannone, pertanto non si prevedono impatti su tali componenti.

Il proponente ha predisposto un Piano di Ripristino finalizzato alla dismissione della sola gestione di trattamento rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs.152/06; per quanto riguarda le possibili fonti di contaminazione presenti nella gestione dei rifiuti non sono stati riscontrati elementi di criticità. Tali rifiuti, essendo al coperto, non producono eluato tale da veicolare prodotti eventualmente lisciviati.

Gli impianti per la lavorazione dei rifiuti sono a funzionamento elettrico, pertanto non si riscontrano altri elementi in merito a potenziali fonti di contaminazione.

Vista la presenza di pavimentazione industriale munita di massetto in ottimo stato di conservazione, l'assenza di fratturazioni e la tipologia dei rifiuti stoccati, il proponente esclude il contatto diretto con il suolo in posto ed anche un'eventuale lisciviazione.

In base a quanto dichiarato, una volta dismessa l'attività di gestione rifiuti, il proponente non ritiene neces-

sario eseguire indagini ambientali al fine di verificare la qualità chimica del suolo e del sottosuolo;

in merito alla componente rumore e vibrazioni il proponente ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico, integrata successivamente con alcune specifiche valutazioni; in base a tale elaborato emerge il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica del PCCA comunale e l'assenza di criticità per i recettori esterni;

in merito alla componente salute pubblica, il proponente dichiara che le attività svolte non comporteranno rischi stimabili per la salute pubblica, né per gli addetti, né tanto meno per la popolazione che vive e lavora nei dintorni dell'impianto di recupero. Illustra inoltre le modalità di precauzione dei rischi per il personale addetto alle lavorazioni.

Dato atto che:

il Genio Civile Valdarno Centrale, nel proprio contributo del 16/03/2020 prot. 0108186, non rileva elementi di criticità;

ARPAT, nel contributo del 19/03/2020 prot. 0112637, evidenzia la mancanza di alcune valutazioni sull'impatto acustico e chiede chiarimenti in merito alla componente atmosfera; nel contributo finale del 18/06/2020, alla luce degli elementi forniti con la documentazione integrativa e di chiarimento del 25/05/2020, valuta che non sembra poter derivare per le componenti ambientali considerate alcun significativo impatto negativo;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 25/03/2020 inquadra l'area dello stabilimento in base al PGRA, PAI e PGA;

Publiacqua Spa, nel contributo del 26/03/2020, pone alcune condizioni per gli scarichi dell'impianto;

la Provincia di Pistoia, nel contributo del 15/04/2020, non riscontra elementi di contrasto con il PTC né con la viabilità provinciale;

Dato atto che la prescrizione emersa in sede istruttoria, viene recepita nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale, ai contributi della Provincia di Pistoia e di Publiacqua SpA:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il presente procedimento riguarda la modifica dell'attività svolta all'interno dell'esistente impianto recupero dei rifiuti non pericolosi sito in via Cappellini snc a Pistoia (PT), all'interno della zona industriale Sant'Agostino. La

modifica proposta consiste nell'inserimento di attività di pre trattamento degli scarti tessili (finalizzato all'invio presso altri stabilimenti per recupero o smaltimento) e nell'aumento dei quantitativi annuali di recupero effettivo degli scarti;

in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016, l'impianto in esame ricade tra le aree a pericolosità da alluvione P1 "Aree a pericolosità da alluvione bassa" (disciplinate dall'art. 11 della Normativa di Piano);

in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (pubblicato in GU n. 248 del 24/10/2005) le aree interessate dall'intervento risultano esterne alle aree classificate a pericolosità da frana;

in riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia (di seguito PTC), in base alla Tavola P11 relativa al Sistema Funzionale delle aree produttive, l'area di cui trattasi è posta nella zona a vocazione produttiva di Sant'Agostino del Comune di Pistoia, come Area produttiva esistente. Trattandosi di un impianto esistente, il progetto di modifica in esame rientra tra gli interventi di riqualificazione e non è in contrasto con le invariati del Sistema Territoriale Locale Pistoiese individuate nell'art. 45 della Disciplina di piano del PTC, né con gli obiettivi strategici individuati dall'art. 47, commi 4, 5, 6.

In riferimento alla Variante generale di adeguamento e aggiornamento del PTC non ancora vigente e in fase di ultimazione, la Provincia di Pistoia non riscontra elementi di contrasto;

in merito alla componente atmosfera, nello stabilimento non è previsto alcun trattamento di rifiuti putrescibili, e pertanto non è necessario il ricorso a impianti di abbattimento di emissioni odorigene. Il proponente ha presentato su richiesta di ARPAT una valutazione sulle emissioni in termini di particolato fine PM10 dovute alle attività di carico e scarico dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione, da cui risulta un rateo emissivo quasi nullo inferiore di oltre 300 volte rispetto al limite più basso indicato in Tabella 15 delle Linee Guida ARPAT "Valutazione delle emissioni al variare della distanza tra recettore e sorgente per un numero di giorni di attività compreso tra 300 e 250 giorni/anno". Si ritiene pertanto tale contributo trascurabile;

in merito alla componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo, sia le acque meteoriche in caduta sul piazzale che quelle provenienti dalle coperture non possono venire in contatto con alcun tipo di rifiuto e pertanto possono essere considerate non contaminate (AMDNC) e potranno essere riutilizzate a fini antincendio.

Non sono previsti scarichi di reflui industriali e quelli domestici saranno avviati in fognatura.

Gli aspetti legati allo scarico delle acque sono oggetto di specifica prescrizione.

Essendo l'area esterna pertinenziale impiegata solo per accedere al capannone non si prevedono contaminazioni di suolo/sottosuolo e/o acque sotterranee originate dalla gestione dei rifiuti.

Dal quadro di pericolosità idraulica e geomorfologica non emergono problematiche geologiche/idrogeologiche;

in merito alla componente Rumore il proponente ha presentato una valutazione previsionale d'impatto acustico, sulla quale sono stati richiesti alcuni chiarimenti ed integrazioni. In occasione delle integrazioni progettuali del 25/05/2020, il proponente ha provveduto a riformulare tale documento sulla base di nuovi rilievi fonometrici effettuati, giungendo alle medesime conclusioni, ovvero il rispetto di tutti i limiti sonori ai ricettori individuati. Si ritiene pertanto trascurabile l'impatto della modifica proposta sul clima acustico;

in merito alla componente rifiuti nello stabilimento è previsto l'ingresso di rifiuti destinati sia a operazioni di recupero che di smaltimento. Nello stabilimento il ciclo di lavorazione dei rifiuti non verrà completato, salvo che per gli scarti tessili destinati a recupero. Verranno svolte attività di selezione, cernita, frantumazione ed eventuale pressatura per migliorare le caratteristiche dei rifiuti e facilitarne il completamento del ciclo di trattamento in impianti esterni. Le aree di stoccaggio di rifiuti (R13 o D15) saranno distinte da quelle utilizzate per stoccare altro materiale. Quelle dove si accumuleranno rifiuti saranno ubicate su pavimentazione industriale (quella di cui è dotato il capannone) e protette dagli agenti atmosferici in quanto interne al capannone. Lo stoccaggio avverrà in cumuli, sacchi, big bags, cassoni o scarrabili contrassegnati dagli opportuni codici CER. I rifiuti inerti saranno stoccati esclusivamente in cumuli. Non è prevista la triturazione di rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Pertanto non sono prevedibili impatti sull'ambiente derivanti direttamente dai rifiuti;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare la seguente prescrizione:

1. ai fini della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art.208 del d.lgs. 152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve dare conto di quanto segue:

a. in relazione allo scarico delle acque meteoriche dilavanti non contaminate, quest'ultime dovranno essere allacciate alla condotta bianca di gestione comunale presente lungo la Via Cappellini e posizionata approssimativamente al di sotto dell'aiuola che corre a centro strada;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore Regionale Autorizzante, sentita Publiacqua];

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle vigenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttorio:

gli adempimenti e le azioni descritti dalle Circolari del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21.1.2019 e n. 2730 del 13.2.2019 in materia di prevenzione dei rischi negli impianti di gestione dei rifiuti;

relativamente al Piano di gestione delle acque del Distretto appennino settentrionale, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, deve essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

il rispetto della L.R. 20/2006 e smi, art. 9 comma 2, che vieta lo scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) nella condotta nera delle fognature separate;

Dato infine atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto si deve conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica dell'attività svolta all'interno dell'esistente impianto recupero dei rifiuti non pericolosi sito in via Cappellini snc a Pistoia (PT), proponente: Toscoambiente S.r.l. (sede legale: via Ripa Castel Traetti n.1, Pistoia – PT; partita IVA e codice fiscale: 01489210474), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente alla prescrizione formulata in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento della prescrizione di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nella prescrizione. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Toscoambiente S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale -
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 8 luglio 2020, n. 10225
certificato il 09-07-2020

Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della l.r. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo all'impianto esistente (sono previste modifiche) di recupero di rifiuti non pericolosi posto in Loc Casa Nuova Pantaneto 97/a,

in Comune di Monterchi (AR). Proponente: Cerroni Dino Figli S.r.l. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30/3/2015;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10/5/2016 e la D.G.R. n. 1196 del 1/10/2019;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. 94/2014;

Visti l'art. 103 comma 1 del d.l. 103/2020 e l'art. 37 del d.l. 23/2020;

Premesso che:

il proponente Cerroni Dino & Figli S.r.l. (sede legale: loc. Casanuova Pantaneto, Comune di Monterchi - AR; P.IVA: 00873970511), con istanza depositata presso la Regione Toscana in data 30/09/2019 e 01/10/2019, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente all'impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi, per il quale sono previste modifiche, ubicato in Loc. Casa Nuova Pantaneto n. 97/a, nel Comune di Monterchi (AR), trasmettendo i relativi elaborati;

l'istanza è stata presentata in applicazione del comma 6 dell'art. 43 della L.R. 10/2010;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972);

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 03/10/2019 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 03/10/2019;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, nella misura di € 672,90, come da nota di accertamento n. 18552 del 14/01/2020;

il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le

condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

il procedimento è relativo all'impianto esistente, nel quale è prevista a introduzione di un trituratore di carta e relativo impianto di aspirazione polveri; l'attuale impianto è autorizzato a trattare rifiuti solidi non pericolosi tramite le operazioni R3, R4, R123 e R13 di cui alla parte quarta del d.lgs.152/2006, per un massimo di 70.400 t/anno e di 7.795 t in stoccaggio;

l'impianto è attualmente autorizzato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 03/10/2019, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Settore autorizzazioni rifiuti e bonifiche;

con nota del 20/12/2019 il Settore VIA, tenuto conto dei contributi tecnici pervenuti, ha inviato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- piano di monitoraggio delle acque sotterranee in relazione alle ulteriori attività sui rifiuti;
- approfondimenti in merito alle gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- chiarimenti e approfondimenti relativi agli aspetti emissivi dei nuovi processi lavorativi proposti;
- approfondimenti sulle modalità di abbattimento delle sostanze inquinanti in atmosfera;
- approfondimenti in merito agli impatti sulla componente rumore;

in data 03/02/2020 il settore VIA ha concesso una proroga di 90 giorni per la trasmissione delle integrazioni come richiesto dal proponente in data 30/01/2020;

in data 12/05/2020 il settore VIA ha preso atto della nota pervenuta il 05/05/2020 con la quale il proponente ha comunicato che intendeva avvalersi della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del D.L. 17/03/2020 n. 18;

il proponente, in data 14/05/2020 ha depositato al protocollo regionale la documentazione integrativa ed i chiarimenti richiesti;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento, a seguito di specifica richiesta del Settore VIA, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT e del Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti;

ai sensi dell'art. 19, comma 13 del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed am-

bientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 30/09/2019 e 01/10/2019 e dalle integrazioni ed i chiarimenti depositati in data 14/05/2020;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il procedimento è relativo ad un impianto esistente autorizzato al recupero, gestione e trattamento dei rifiuti solidi non pericolosi con operazioni R3 R4 R12 e R13, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, (decreto regionale n. 9293 del 26/06/2017);

l'impianto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7. lettera z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006: "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";

l'impianto, non è mai stato sottoposto alle procedure di VIA, pertanto in occasione del rinnovo autorizzativo, con modifiche, viene sottoposto alla presente procedura ai sensi comma 6 art. 43 L.R. 10/2010;

la modifica consiste nell'installazione di un trituratore di carta e di un impianto di aspirazione dotato di sottostazione filtrante, ad esso collegato. La triturazione avverrà prima della compattazione, al fine di agevolare il processo industriale di recupero finale, svolto presso gli utilizzatori della materia prima;

la modifica proposta non comporta un aumento dei quantitativi dei rifiuti trattati dall'impianto, ma prevede un'estensione dei trattamenti effettuati sugli stessi;

l'impianto, ubicato nel Comune di Monterchi, in località Casa Nuova Pantaneto, è caratterizzato da una superficie totale di 40.000 metri quadrati, di cui 23.700 mq pavimentati e di cui 6.300 mq coperti;

l'area dello stabilimento è completamente recintata con muretto in calcestruzzo e rete metallica. Sono presenti tre corpi di fabbrica, dove avviene sia lo stoccaggio che la lavorazione dei rifiuti solidi (tessuti, carta, imballaggi e sfridi di plastica) ed un piazzale ove sono ubicati: una tensostruttura in cui avviene lo stoccaggio di carta da macero già selezionata e lavorata (materie prime secondarie in attesa di essere consegnate alle cartiere); box aperti per lo stoccaggio di altri rifiuti solidi (legno, metalli ferrosi e non ferrosi, inerti, sfalci d'erba e potature); container scarrabili dotati di copertura metallica ad apertura idraulica per lo stoccaggio dei rottami elettrici;

l'impianto tratta materiali da recupero come carta e cartone, rottami ferrosi, rottami metallici (alluminio, rame, acciaio, ottone), ritagli di tessuto, resine e plastiche artificiali, tutte le tipologie di scarti di legno; esegue attività di distruzione di documenti riservati con garanzia di avvenuta macerazione, lavorazione di bobine di carta di qualsiasi genere, non più utilizzabili.

Attraverso operazioni di cernita e selezione sui rifiuti in ingresso vengono prodotte Materie Prime Seconde che

rispecchiano le normative e che sono pronte per essere impiegate nei processi produttivi di cartiere, ferriere, aziende del legno.

L'azienda è piattaforma attiva dei principali consorzi Conai: Comieco (per la carta), Corepla (per la plastica) e Rilegno (per il legno).

La Ditta opera sia nei confronti di aziende private ma anche nei confronti di amministrazioni comunali, gestendo, direttamente ed indirettamente, raccolte differenziate di carta, legno, plastica e ferro, su un bacino di circa 800.000 abitanti;

l'attuale ciclo di lavoro prevede che, dopo la fase di accettazione, nel primo capannone vengano gestiti nei rispettivi reparti la carta ed i tessuti mediante stoccaggio provvisorio, cernita, pressatura, e stoccaggio della materia prima seconda sia nel capannone che nelle apposite aree esterne dello stabilimento.

Nel secondo capannone è previsto lo stoccaggio provvisorio della carta e di alcune tipologie di materiale plastico; viene inoltre effettuata la cernita dei materiali, la triturazione e la pressatura dei materiali selezionati, lo stoccaggio della materia prima seconda, la spedizione della materia prima secondaria alle cartiere (per quanto riguarda la carta recuperata) ed alle industrie della plastica (per quanto riguarda la plastica recuperata). Nel terzo capannone avviene lo stoccaggio provvisorio di materie prime secondarie.

Nel piazzale dello stabilimento avviene la messa in riserva, nei rispettivi appositi box, dei vari materiali gestiti: rifiuti metallici ferrosi, rifiuti metallici non ferrosi, rottami elettrici ed elettronici e spezzoni di cavi di rame, inerti derivanti da opere di demolizione, ove permangono fino al raggiungimento del quantitativo necessario per il trasporto ad impianti di riutilizzo o di trattamento.

Gli scarti e imballaggi di legno, stoccati in appositi box vengono anche selezionati e triturati in attesa di essere inviato alle industrie del legno per la trasformazione in prodotto finito.

I rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale (sfalci d'erba e potature), messi in riserva nell'apposito box, vengono cerniti per dividere il materiale prettamente legnoso (da inviare alle industrie del legno per la trasformazione in prodotto finito) dal materiale erboso (da inviare ad impianti di compostaggio).

I rifiuti derivanti dalla cernita, per i quali non è possibile effettuare un recupero, vengono pressati e temporaneamente stoccati su apposite aree ben identificate del piazzale in attesa dell'avvio ad impianti di smaltimento;

la modifica prevista, rispetto alla configurazione attuale dell'impianto, consiste nella installazione di un trituratore della carta; le attività R13, R12 e R3 per la carta sono già tra le operazioni autorizzate dell'impianto, pertanto tale modifica è esclusivamente finalizzata ad ottimizzare il processo di recupero e trasporto e quindi agevolare il processo industriale di recupero finale. Il trituratore verrà collocato a monte della pressa compattatri-

ce della linea di recupero carta, collocata all'interno del secondo capannone. Al fine di eliminare la produzione di polveri, che possono formarsi a seguito della triturazione della carta, il progetto prevede l'installazione di un impianto di aspirazione dotato di un sistema di abbattimento a filtri (sottostazione filtrante) e successivo punto di emissione;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

nel Piano regionale di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesistico l'area dell'impianto è inclusa all'Ambito di Paesaggio n. 12 "Casentino e Val Tiberina" e si trova nell'area prevalentemente agricola di fondovalle, lungo la S.P. di Pantaneto, che conduce a Monterchi dalla Valtiberina;

l'area dell'impianto ricade parzialmente all'interno del vincolo paesaggistico, individuato quale lett. c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua;

la porzione di area limitrofa alla S.P. 42 del Pantaneto e Lippiano, rientra nella fascia di rispetto di larghezza pari a 20 metri dalla stessa;

tutta l'area è soggetta a vincolo idrogeologico;

urbanisticamente l'area è posta in zona omogenea D parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati, all'interno del "Sistema insediativo: Produzione - Sottosistema P3 produzione nello sviluppo recente ordinato";

l'impianto non interessa aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, pSIC o sir;

l'impianto ricade negli elaborati redatti a supporto del Piano Operativo vigente in pericolosità geologica G2, sismica S3 ed idraulica I4 limitatamente ad una piccola porzione lungo il Fosso della Centena, che corrisponde a pericolosità P3 del PGRA;

il proponente ha preso in esame, a livello preliminare, le caratteristiche dimensionali del progetto, la descrizione dei processi produttivi, l'organizzazione delle aree in relazione alla struttura esistente, ed il traffico indotto;

il proponente descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area interessata, individua gli impatti dovuti all'esercizio dell'impianto in esame e ne esamina le ricadute;

componente atmosfera. Le emissioni in atmosfera diffuse riferibili per questo tipo di impianto al passaggio di mezzi, alla movimentazione dei materiali nella fase di stoccaggio e di lavorazione e l'esposizione ai venti dei cumuli di stoccaggio di frazioni fini o leggere. Nel caso specifico dell'impianto in oggetto l'intera superficie dello stabilimento è impermeabilizzata, i materiali stoccati e lavorati sono quasi integralmente rifiuti allo stato solido non polverulento e le poche frazioni potenzialmente contenenti materiali polverulenti/friabili sono gestiti in modo da ridurre al minimo il generarsi di emissioni diffuse di polveri. L'attività principale dell'impianto è quella nel recupero di rifiuti di carta e cartone, e solo

secondariamente sono conferite anche altre tipologie di materiale, ma quasi tutte contraddistinte da uno stato fisico solido non polverulento. Non sono presenti punti di emissione convogliabili. Con la previsione dell'impianto di triturazione della carta è prevista anche l'installazione di un impianto di aspirazione dotato di un sistema di abbattimento a filtri (sottostazione filtrante) e successivo punto di emissione;

componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo. I principali rischi per l'ambiente idrico associati alla presenza dello stabilimento sono relativi alla presenza degli stoccaggi esterni associati alla presenza del ciclo produttivo aziendale. Tutte le aree aziendali sono impermeabilizzate e tutte le AMDC presenti vengono trattate su adeguato impianto di trattamento.

Le acque meteoriche delle coperture sono raccolte in vasche ad uso antincendio e quelle in eccesso vengono convogliate al fosso campestre attiguo allo stabilimento.

Le acque di prima pioggia, sono raccolte su impianto di trattamento, depurate, e quindi scaricate anch'esse nel fosso. Sono previste analisi semestrali delle AMPP con prelievo da pozzetto di ispezione. Le acque di scarico prodotte presentano caratteristiche chimiche/fisiche compatibili allo scarico su acque superficiali;

componente rifiuti. L'impianto tratta rifiuti solidi non pericolosi per un massimo di 70.400 t/anno. Le componenti che presentano idrocarburi e gli olii esausti vengono correttamente stoccati ed è prevista la presenza di vasche di contenimento.

I rifiuti gestiti vengono sottoposti a cernita e compatizzazione con la finalità di produrre MPS. I rifiuti derivanti dalla cernita per i quali non è possibile effettuare un recupero vengono pressati e temporaneamente stoccati su apposite aree ben identificate del piazzale in attesa dell'avvio ad impianti di smaltimento;

componente rumore. La zona dove sorge l'impianto è caratterizzata da una bassa antropizzazione. Le attività all'interno della ditta sono svolte in periodo diurno. Dalla verifica dei livelli di rumore le attività svolte presso lo stabilimento risultano compatibili con i limiti imposti dal DPCM 14/11/1997 per la classe IV della Classificazione acustica del Comune di Monterchi;

componente Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. La ditta effettua la procedura di sorveglianza radiometrica conforme a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e tecnica; per la tipologia dei rifiuti trattati, attraverso una puntuale e corretta gestione del controllo della radioattività sui carichi in ingresso, effettuata in conformità alla normativa di settore;

componente flora fauna ecosistemi. In prossimità dell'area non sono presenti aree protette o di significativo interesse ecologico. Inoltre l'impianto insiste su un'area antropizzata ed artigianale, pertanto il sistema ecologico risente dell'antropizzazione dell'area, indipendentemente dalla presenza o meno dello stabilimento;

Dato atto che presso il Settore VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato inoltre atto che:

ARPAT, nei contributi pervenuti il 05/12/2019 ed il 18/06/2020, ritiene necessari, con riferimento alla gestione delle AMD e dei rifiuti, alcuni approfondimenti in fase autorizzativa e pertanto indica alcune prescrizioni e raccomandazioni;

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo, con nota del 21/10/2019, ha comunicato che lo stabilimento esercisce con conformità antincendio valida fino al 17/01/2024, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 151/2011 ed in relazione alle attività nn. 44 e 13 dell'Allegato 1 al decreto medesimo. Le procedure di prevenzione incendi andranno riavviate qualora ricorrano le condizioni indicate negli artt. 3 e 4 comma 6 del DPR n. 151/2011;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Genio Civile Valdarno Superiore nel proprio contributo del 15/10/2019 ha comunicato che, in merito agli obblighi derivanti dal R.D. 523/1904 e dal Regolamento 60/R/2016 risulta che gli scarichi delle acque meteoriche recapitano su un fosso campestre limitrofo al capannone, non appartenente al reticolo idrografico, che poi confluisce nel Fosso Centena e pertanto non è necessaria acquisizione dell'autorizzazione/concessione idraulica. Ricorda che gli interventi consentiti nella fascia dei 10 metri dal ciglio di sponda del Fosso della Centena, afferenti al reticolo idrografico, sono unicamente quelli individuati all'art. 3 della L.R. 41/2018. Rappresenta che non rileva aspetti di propria competenza e, pertanto, esprime un contributo tecnico favorevole;

il Settore Autorizzazioni Rifiuti e bonifiche nei propri contributi del 15/11/2019 e del 15/06/2020, riferisce che, in merito alle integrazioni richieste, relative alla componente atmosfera la ditta ha sostanzialmente risposto; ravvisa la necessità di alcuni approfondimenti nella successiva istruttoria, in fase di rinnovo della autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

l'impianto è stato autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 89/EC del 04/06/2010 successivamente oggetto di modifica non sostanziale di cui

al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 9293 del 26/06/2017;

le attività effettuate dalla Cerroni Dino e Figli S.r.l. sono inerenti il recupero e la messa in riserva di rifiuti solidi non pericolosi provenienti da attività artigianali ed industriali, nonché da attività di demolizione, dalla raccolta dei rifiuti urbani e dalla manutenzione del verde ornamentale; L'impianto opera in tutto il Centro Italia e tratta la maggior parte dei materiali da recupero come carta e cartone, rottami ferrosi, rottami metallici (quali alluminio, rame, acciaio, ottone), ritagli di tessuto, resine e plastiche artificiali, tutte le tipologie di scarti di legno; esegue attività di distruzione di documenti riservati con garanzia di avvenuta macerazione, lavorazione di bobine di carta di qualsiasi genere, non più utilizzabili;

l'intera area in cui si svolgono le lavorazioni è inquadrata urbanisticamente come zona omogenea D parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;

lo stoccaggio dei rifiuti avviene sia nei tre corpi di fabbrica dove vengono effettuate anche le lavorazioni dei rifiuti solidi (tessuti, carta, imballaggi e sfridi di plastica) e nel piazzale dove sono ubicati una tensostruttura in cui avviene lo stoccaggio di carta da macero già selezionata e lavorata (materie prime secondarie in attesa di essere consegnate alle cartiere), box aperti per lo stoccaggio di altri rifiuti solidi (legno, metalli ferrosi e non ferrosi, inerti, sfalci d'erba e potature), container scarrabili dotati di copertura metallica ad apertura idraulica per lo stoccaggio dei rottami elettrici;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche dell'impianto, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sulla base del livello

definitivo della progettazione, il proponente deve dare conto di quanto segue:

a) deve presentare il Piano di Monitoraggio e Controllo delle varie matrici ambientali (quali aria, acque, rifiuti, piezometri), redatto in conformità a quanto indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1227/2015 (allegato D); con particolare riferimento alla matrice aria ed alla matrice acqua devono essere indicati e descritti quali sono i parametri da monitorare, la frequenza di controllo, modalità di campionamento, i sistemi di contenimento delle emissioni adottati;

b) presentare un elaborato con il posizionamento esatto dei due pozzi presenti all'interno dell'impianto; devono inoltre essere indicati gli estremi della concessione di derivazione dai pozzi suddetti;

c) qualora la posizione dei pozzi suddetti rispettasse il criterio monte-valle idrogeologica, presentare – nell'ambito del Piano di cui alla precedente lettera a) – le attività di monitoraggio previste al fine di controllare la qualità della risorsa idrica;

d) presentare la planimetria "I.3_pendenza aree piazzale" aggiornata e coerente con la dichiarazione di trattamento quali rifiuti dei reflui dei servizi igienici, cioè stralciando la rappresentazione del tubo drenante in uscita dalla fossa biologica. La fossa biologica di recapito dei reflui civili non deve presentare uscite e deve essere svuotata con tempistiche atte a non ingenerare problematiche di tipo ambientale, anche odorogene;

e) evidenziare nel dettaglio la natura di acque meteoriche dilavanti non contaminate delle seconde piogge; in caso contrario prevedere il trattamento per tutte le aliquote di acque meteoriche dilavanti, prima dello scarico in acque superficiali;

f) nell'ambito del Piano di cui alla precedente lettera a), prevedere misure acustiche presso il recettore A (piano terra e primo piano); le misure devono riguardare sia la verifica del rispetto dei limiti di zona del Piano comunale di classificazione acustica che il limite di immissione differenziale, l'esito di tali misure deve essere inviato anche al Comune di Monterchi e ad ARPAT;

g) inoltre il proponente deve:

- fornire una dettagliata planimetria, che definisca quali sono i punti di emissione in relazione agli specifici macchinari e trituratori di riferimento.

- fornire le informazioni specifiche sulla manutenzione del filtro a maniche dell'impianto di aspirazione (quali frequenza e tenuta registri);

- in riferimento al Manuale di manutenzione, indicare le modalità con cui provvederà ad adeguare, ad eventuali successive indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto, le frequenze previste nella tabella di cui all'elaborato I.6;

- con riferimento alla gestione delle acque meteoriche (AMD), fornire chiarimenti in merito alla espressione adottata dal proponente nella documentazione agli atti: "scarico continuo nel tempo, stimato in circa 38.000 mc/

annui”, in quanto, fermo restando l’assenza di scarichi industriali, la natura di scarico definita “continua”, non si addice agli scarichi delle AMD, configurabili come discontinui, in quanto legati al verificarsi delle precipitazioni;

- approfondire la possibilità gestionale di collocare la cisterna di deposito del CER 130205 sotto copertura, al fine di minimizzare l’impatto del dilavamento dovuto ai possibili gocciolamenti nelle fasi di carico e scarico;

[la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale autorizzante, per quanto riguarda le lettere a), b), g); di ARPAT, per le lettere b), c), d), e), f), che ne comunicheranno gli esiti anche al Settore VIA regionale]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente, al fine di minimizzare il traffico indotto, di inviare i propri rifiuti prodotti agli impianti disponibili più vicini e di privilegiare l’avvio a recupero in luogo dello smaltimento;

Ritenuto infine necessario ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alle vigenti norme e disposizioni di piano come emerse in sede istruttoria:

la necessità dell’aggiornamento della documentazione di sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008, alla luce delle modifiche gestionali previste;

tale documentazione di sicurezza deve prevedere le misure di prevenzione e precauzione per gli addetti e gli utenti con riferimento alla porzione di impianto prossima al Fosso della Centena, classificata a pericolosità idraulica molto elevata i.4 secondo gli strumenti urbanistici comunali ed elevata P.3 secondo il PGRA del Fiume Tevere;

le modalità gestionali che vengono adottate dal proponente per tale porzione di impianto devono evitare che, in caso di alluvione, si verifichino: il rilascio nelle acque di sostanze inquinanti; danni alle cose presenti nell’area;

gli interventi consentiti nella fascia dei 10 metri dal ciglio di sponda del Fosso della Centena, afferenti al reticolo idrografico regionale, sono unicamente quelli individuati all’art. 3 della L.R. 41/2018;

le indicazioni del Comando dei Vigili del Fuoco, riportate in premessa al presente atto;

gli adempimenti e le azioni descritti dalle Circolari del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21.1.2019 e n.2730 del 13.2.2019 in materia di prevenzione dei rischi negli impianti di gestione dei rifiuti;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell’impianto si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l’impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi, per il quale sono previste modifiche, ubicato in località Casa Nuova Pantaneto n.97/a, nel Comune di Monterchi (AR), gestito da Cerroni Dino & Figli S.r.l. (sede legale: loc. Casanuova Pantaneto, Comune di Monterchi - AR; P.IVA: 00873970511), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Cerroni Dino e Figli S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di
Vigilanza e Controllo Agroforestale

DECRETO 8 luglio 2020, n. 10237
certificato il 09-07-2020

Regolamento (UE) 2016/2031 art. 89 - Autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante n. IT-09-02564 (pratica n. 2965) - Operanti Adelfa.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/2016 'relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", come modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2012 n. 84 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, recante l'attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

Visto il Decreto 9 agosto 2000 "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, recante le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il D.Lgs. 2 Agosto 2007, n. 150 "Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi in particolare all'art. 12 dove si dispone che "La licenza per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituita dall'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214";

Visto il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 124 "Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi";

Visto il Decreto 6 dicembre 2016 "Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 64 'Disciplina del servizio fitosanitario regionale', modificata con legge regionale del 6 giugno 2012, n. 25.

Visto il proprio decreto dirigenziale n. 5619 del 5/4/2019 con il quale, fra l'altro, si stabiliscono le procedure operative per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale in relazione al rilascio dei passaporti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

Vista l'istanza del 02/07/2020 presentata sul sistema informativo di ARTEA dall'operatore professionale "OPERANTI ADELFA" (Partita IVA 01034210474), relativa alla richiesta di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai sensi dell'articolo 89 del Reg. (UE) 2016/2031;

Considerato che l'operatore professionale "OPERANTI ADELFA" (Partita IVA 01034210474), è registrato al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) con il codice IT-09-02564;

Visto il parere conclusivo n. 2020/304/AM/002 del 07/07/2020, redatto dal Responsabile dell'istruttoria, nel

quale viene espresso parere positivo a seguito della verifica amministrativa dell'istanza sopra indicata;

DECRETA

a) di autorizzare ai sensi dell'articolo 89 del Reg. (UE) 2016/2031 l'operatore professionale "OPERANTI ADELFA" (Partita IVA 01034210474), codice operatore RUOP IT-09-02564 al rilascio del passaporto ordinario, per piante, prodotti vegetali e altri oggetti prodotti e/o commercializzati nei Centri aziendali da esso condotti nel territorio della Regione Toscana;

b) di trasmettere tramite posta certificata (PEC) alla Ditta sopra menzionata copia dell'autorizzazione con le specifiche previste dal presente atto.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Lorenzo Drosera

Direzione Attività Produttive Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico

DECRETO 3 luglio 2020, n. 10250
certificato il 09-07-2020

**L.r. 35/2015, art. 40 e D.G.R. 1511/2019 -
Definizione dei criteri e parametri di valutazione
dei Piani Economici Finanziari - Annullamento D.D.
9524 del 25/06/2020.**

LA DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 9524 del 25/06/2020 avente ad oggetto "L.r. 35/2015, art. 40 e D.G.R. 1511/2019 – Definizione dei criteri e parametri di valutazione dei Piani Economici Finanziari";

Preso atto che il suddetto Decreto Dirigenziale 9524/2020 per malfunzionamento della procedura informatica presenta la firma di certificazione invalida;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'annullamento del sopraindicato decreto e provvedere a successiva nuova predisposizione dello stesso al fine della corretta adozione;

DECRETA

1. di annullare il Decreto Dirigenziale n. 9524 del 25/06/2020 per le motivazioni di cui in narrativa e procedere successivamente alla redazione dello stesso al fine della corretta adozione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

La Dirigente
Simonetta Baldi

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Tomboletto nel Comune di Orbetello (GR), per uso agricolo. Pratica n. 1711/2020.

Il Sig. Battistoni Mattia, ha presentato in data 24/01/2020 (prot. reg. n. 29101), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 1,23 l/s (mod. 0,0123) e massima pari a 8,25 l/s (mod. 0,0825), per un fabbisogno medio annuo di m³ 38995 e per uso agricolo nel Comune di Orbetello (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 97 del Foglio n. 4.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 08.09.2020 con ritrovo alle ore 09.00 presso la casa comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico

avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Guinzone nel Comune di Orbetello (GR), per uso agricolo. Pratica n. 8109/2019.

La Sig.ra Piro Katia, ha presentato in data 05/11/2019 (prot. reg. n. 410477), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,11 l/s (mod. 0,0011) e massima pari a 3 l/s (mod. 0,03), per un fabbisogno medio annuo di m³ 3500 e per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 141 del Foglio n. 31.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 08.09.2020 con ritrovo alle ore 9.00 presso la casa comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana, sul B.U.R.T. e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Arcille nel Comune di Campagnatico (GR), per uso agricolo. Pratica n. 86686/2020.

Il Sig. Ginanneschi Euro rappresentante legale della Ginanneschi Costruzioni s.r.l., ha presentato in data 03/04/2020 (prot. reg. n. 128497), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da n. 1 pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,33 l/s (mod. 0,0033) e massima pari a 1,5 l/s (mod. 0,015), per un fabbisogno medio annuo di m³ 10560 e per uso agricolo nel Comune di Campagnatico (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 54 del Foglio n. 120.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la Sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, Ufficio Acque in Corso Carducci, 57 e potranno essere visionati, previo appuntamento telefonando allo 0554386552.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 06.08.2020 con ritrovo alle ore 9.00 presso la sede Comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana, sul BURT e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di SERRAVALLE PISTOIESE. Richiedente VIVAI PIANTE VITALE STEFANO. Pratica n. 34540.

Il richiedente VIVAI PIANTE VITALE STEFANO residente nel Comune di SERRAVALLE PISTOIESE, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0215725 del 22/06/2020, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 0,25, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 2000, di acque sotterranee in località PONTE STELLA del Comune di SERRAVALLE PISTOIESE per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di SERRAVALLE PISTOIESE.

Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di QUARRATA. Richiedente Società Agricola AGNELLI BORBORINI S.S. SOCIETÀ SEMPLICE. Pratica n. 5170.

Il richiedente Società Agricola Agnelli & Borborini S.S. Società Semplice residente nel Comune di Quarrata, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 203759 del 11/06/2020, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 0,095, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 3000, di acque superficiali (fosso Ombroncello) in località Barba del Comune di Quarrata per uso agricolo,

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Caramelli.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Quarrata.

Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di VILLA BASILICA. Richiedente CARTIERA PONTE D'ORO ANSALCARTA SRL. Pratica n. 34418.

Il richiedente CARTIERA PONTE D'ORO ANSALCARTA SRL residente nel Comune di VILLA BASILICA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0018559 del 17/01/2020, per utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 48 e medio annuo pari a litri al secondo 14,27, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 450000, di acque sotterranee in località PIAZZA DELLE CARTIERE 271 del Comune di VILLA BASILICA per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Caramelli.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di VILLA BASILICA.

Il Dirigente

Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

Int. 2017ELI0152/M3 - Interventi di riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore - Apertura canale ed adeguamento alveo nel tratto da via Rodocanacchi a Via Toti, compreso nuovo ponte via Toti - Tratto 3. Progetto Definitivo/Esecutivo - Comune di Livorno. Avviso ex artt. 7 e 8 legge 241/1990 di avvio del procedimento di variante urbanistica e di avvenuto deposito progettuale - artt. 11 e 16 del DPR n. 327/2001.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e successive modifiche ed integrazioni, si comunica l'avvio del procedimento relativo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, conseguente la previsione di variante agli strumenti urbanistici del Comune di Livorno (LI), necessaria per rendere l'opera indicata in oggetto conforme alle previsioni insistenti sulle porzioni di terreno di seguito elencate, di intestazione catastale come sotto riportata:

COMUNE DI LIVORNO				
n. prog.	Ditta catastale	Foglio	Particella	Subalterno
1	RAMACCIOTTI CAMILLA RAMACCIOTTI GIORGIO RISI PAOLA MILANI LEILA BERNARDINI LAURA	44	1	
2	DI ROCCA MASSIMILIANO PASQUINI RITA RIZZI SENTIERI CRISTINA RUTA GIUSEPPE GRAZIANI IRENE RISTORI FRANCESCO PISCOPIA ROBERTA DOVICCHI MICHELA PIGNONE STEFANO SEGHETTI EMO GIANNONI PAOLA PENNELLA STEFANO MATTEUCCI FEDERICA DI FRANCO BRUNO PINI TIZIANA FERRARIS SILVANA ROSSELLA MARIA MOGNA ROBERTO GIUNTI RICCARDO CONTI ROBERTA LOGI ATTILIO TELLINI ANDREA MILANI LEILA TURCHI FLAVIO RUGGIERO VINCENZO	44	22	

IB/CM

3	MALACARNE ANNA MARIA ORTORE ELENA ORTORE GIOVANNI LUCA CHELLI FIORELLA CORUCCI CLAUDIO NASTA STEFANO TOMMASINI ALESSANDRA PIETRINI LUCA CORRIAS BARBARA CORRIAS FRANCESCA CORRIAS GRAZIANO GIANARDI DOMENICA SIMONETTI GUIDO BANI GIOVANNA BURLACCHINI ALESSIO CITTI MAURIZIO NICITA MANUELA NASTA STEFANO SEBASTIO LORENZO	44	1413	
4	CORSI PAOLO SIUDOVA ANNA FAVILLINI ALBERTO DI CRISTO MARIA CONCETTA TESTONI CLAUDIO ALLEGRI FABRIZIO VELLUTI CARLA FIGUS LAURA STORTI ANTONELLA STORTI MARIA LUISA AZZALI MATTEO SASSETTI IRENE GADDI LUCIA STORTI GIANAMPELLIO LOTTI SAMANTHA FALASCHI LORENZO	44	110	
5	PETAGNA MASSIMO LARI ROSSANA BRUSCHI FURIO GRANO PATRIZIA COSTAGLI SIMONA	44	594	
6	INNOCENTI PAOLA BURRONI MARIA TAMBURELLI DONATO PIAZZI LUIGI GARZELLI JACOPO MARTINI SIMONA BUCCIARDINI CARLA DAINELLI AMBRA	44	99	

IB/CM

	NERI CARLO GIORGI VALERIO MICACCHI MARCELLO MISUL ETTORE MISUL EMO MISUL STEFANO FIORI ELISA PADOVAN CRISTIANO EDILTECNICA S.R.L. ZAVATTA ENEA GIANI ELENA CENCI ELENA CENCI LAURA SERRA LEDA SERGIO STEFANO			
7	MISUL EMO MISUL STEFANO AGOSTINELLI SUSANNA BELLINI SILVIA BERNI FIORALBA BERNI ORLANDO BERNI RENATO BERTANI VALERIO BERTI CARLA CALDELLI LUCA FALASCHI FABIO GARZELLI LUCA GIANNONI GRAZIELLA GORI FRANCA GRAZZINI ELENA IACOPONI MICHELA IANDA LORIANA LA COMBA MAILA LATINI CRISTINA LIVI ALBERTO LIVI ANNA LIVI STEFANO LONGOBARDI DARIO MARIANI GIORDANO MARIANI LEONARDO MARIANI MICHELE MICHELOTTI PAOLA PELAGATTI DANIELE PERICOLI LAURA PERICOLI ROBERTO QUAGLIERINI ANNA ROCCO LUCIA ROVEDA EMANUELE SOLAZZI MASSIMO	44	598	

	TEOLI ANTONIA			
8	ORLANDINI PAOLA TOMASELLO ORLANDO TOMASELLO ROBERTO FOGLIANI GAETANO FOLI MARIA COLUCCI ANGELA MARIA CATALANO CECILIA VENTURI ANDREA BRANCHETTI RICCARDO FACCIO ELENA BARIGLIANO CARMINE BARIGLIANO LUCA CINGOLANI ROBERTA MOZZINO GUIDO BETTINI BARBARA MALVAGNA SIMONE ROCCASECCA ARIELLA	44	1417	
9	BALDINI ANNIBALE EDILTECNICA S.R.L.	44	1026	
10	BALDINI ANNIBALE	44	5	
11	VALAPERTI FALIERA VALAPERTI GIOVANNA VALAPERTI MARIA	44	451	
12	CORSI PAOLO SIUDOVA ANNA FAVILLINI ALBERTO DI CRISTO MARIA CONCETTA TESTONI CLAUDIO ALLEGRIANI FABRIZIO VELLUTI CARLA FIGUS LAURA STORTI ANTONELLA STORTI MARIA LUISA AZZALI MATTEO SASSETTI IRENE GADDI LUCIA STORTI GIANAMPELLIO LOTTI SAMANTHA FALASCHI LORENZO PARETI BARBARA	44	753	
13	MISUL EMO MISUL STEFANO	44	599	
14	EDILTECNICA S.R.L.	44	1027	
15	COMUNE DI LIVORNO	44	21	

IB/CM

16	BALLARINI ALVARO	44	824	
17	BALLARINI ALVARO	44	825	

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 legge 241/90 e dell'art. 16 D.P.R. 327/2001, si comunica altresì l'avvio del procedimento di espropriazione per la realizzazione dell'intervento in oggetto descritto, che comprende i beni immobili sopra indicati, mediante deposito effettuato presso il Settore di Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno - Via Nardini n.31 - 57125 Livorno, del progetto definitivo/esecutivo dell'opera, l'approvazione del quale comporterà dichiarazione di pubblica utilità ed avrà valore di variante urbanistica di vincolo preordinato all'esproprio.

Si specifica che, relativamente alla presente procedura, sono adottate le deroghe procedurali previste dall'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 così come richiamate all'art. 3 dell'allegato B alla Ordinanza del Commissario Delegato n. 29 del 07/03/2019. Ciò con particolare riferimento alla previsione di partecipazione degli interessati di cui agli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001, effettuata mediante pubblicazione per dieci giorni del presente avviso sul sito della Regione Toscana dedicato all'Emergenza, all'albo pretorio dei Comune interessato e sul BURT.

Eventuali osservazioni dovranno pervenire per iscritto al Settore di Genio Civile Valdarno Inferiore, Via Nardini n. 31, 57125 Livorno, pec: regionetoscana@postascert.toscana.it entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

La presente comunicazione vale anche quale comunicazione agli interessati dell'indizione della Conferenza di cui all'art.14 comma 5 della L.241/90, l'avviso di convocazione della Conferenza dei servizi è consultabile alla pagina <https://www.regione.toscana.it/-/altri-avvisi-pubblici> unitamente al progetto.

Si avvisa, inoltre, che il progetto e l'elenco degli immobili da espropriare, unitamente al piano particellare grafico e l'elenco delle ditte secondo le risultanze dei registri catastali, sono visionabili al link:

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23814707/Rio+MaggioreTratto3_ProgDE.zip/71fb2b78-985e-9eb4-33ca-507d0abc3d04?t=1594119516103

Si informa che ai sensi dell'articolo 16 comma 11 del d.p.r. 327/2001 il proprietario, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione.

A norma dell'art. 32, comma 2, D.P.R. 327/2001 si fa inoltre presente che dopo la comunicazione del presente avviso del procedimento non saranno tenute in conto nell'indennità le costruzioni, le migliorie, nonché le piantagioni effettuate sul fondo.

Si ricorda infine che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 327/2001, ove i soggetti individuati non risultino più proprietari dei beni suddetti, sono tenuti a comunicarlo all'amministrazione procedente entro il termine sopra riportato insieme al nome del nuovo proprietario ed alla copia degli atti utili a ricostruire la vicende dell'immobile.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto è l'Ing. Francesco Pistone e che il Dirigente dell'Ufficio Espropri competente è l'Ing. Francesco Pistone, Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Regione Toscana.

Il Dirigente Responsabile
Francesco Pistone


SEGUE ALLEGATO



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

CARTOGRAFIA



IB/CM

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche concessione preferenziale di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: Opificio delle Pietre Dure (M.I.B.A.C.T.). Pratica: concessione n. 4404.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE

RENDE NOTO CHE:

Marco Ciatti in qualità di legale rappresentante dell'Opificio delle Pietre Dure (M.I.B.A.C.T.), con sede in via Degli Alfani 78 – 50121 Firenze (Codice fiscale e P.IVA 80023870480) ha presentato la domanda per ottenere la concessione di acque pubbliche per uso civile (condizionamento) da prelevare mediante un Campo Pozzi composto da n. 2 pozzi esistenti: P1 (AUT 4719 e ex Conc 3642) e P2 (AUT 12505) in terreno di proprietà di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, posto nel Comune di Firenze, località Fortezza da Basso e individuati rispettivamente nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 155 particella 44 (P1) e al foglio di mappa n. 155 particella 183 (P2), per un quantitativo annuo massimo come campo pozzi di 60.000 mc/anno e per un quantitativo massimo giornaliero come campo pozzi di 170 mc/giorno e per una portata massima istantanea come campo pozzi di 14,13 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 1,9 l/s; fermi restando i valori massimi del piano di sfruttamento del campo pozzi, l'acqua può essere emunta indifferentemente da ciascuno dei due pozzi ma la portata massima istantanea del pozzo 1 non deve superare 4,5 l/sec e quella del pozzo 2 non deve superare 9,63 l/s.

La restituzione avviene nella pubblica fognatura.

La visita locale di istruttoria di cui agli artt. 8 e 95 del R.D. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è fissata per le ore 10:00 del giorno 14/07/2020, con ritrovo presso l'ufficio scrivente in via San Gallo, 34/a - Firenze.

Nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita locale può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T. e nell'Albo Pretorio telematico del comune di Firenze

Il presente Avviso è pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Firenze (FI) per 15 gg. consecutivi dal 13/07/2020; sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T.

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa

allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali domande in concorrenza (di cui all'art. 46 del D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L.241/1990.

Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore con sede in Via San Gallo 34/a in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Leandro Radicchi. La durata del procedimento è di 180 giorni.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

ALTRI ENTI

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo strumento urbanistico mediante approvazione progetto. Progetto definitivo denominato "nuovo pozzo Gove in comune di Marliana".

Con DPCM 27/10/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2017) è stato approvato il Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Settentrionale (di seguito PdG). Inoltre, in ottemperanza al Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13.02.2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, questa Autorità di bacino distrettuale ha elaborato la "Direttiva Derivazioni" (approvata in Conferenza Istituzionale Permanente il 14 dicembre 2017 - GU n. 43 del 21/02/2018 e smi). L'ammissibilità del prelievo dovrà quindi essere valutata anche tramite la metodologia prevista da questo atto.

Il prelievo in oggetto, ammontante a complessivi 63.072 mc/a, è ubicato al di fuori degli acquiferi di cui al PBI, e sul corpo idrico sotterraneo di cui al PdG denominato "Corpo Idrico delle arenarie di avanfossa della Toscana nord-orientale".

Allo stato attuale non è disponibile un bilancio idri-

co dell'acquifero citato; il quadro conoscitivo su prelievi esistenti, contesto idrogeologico e altre pressioni significative hanno portato, tuttavia, a classificare il corpo idrico in stato quantitativo buono, e in stato chimico buono. La delibera DGRT n. 894 del 13/9/16 non include tale corpo idrico sotterraneo tra i corpi idrici critici.

Il prelievo in progetto è inquadrabile quale nuovo prelievo e risulta di entità tale da poter avere un impatto lieve in relazione all'equilibrio del bilancio idrico.

Sulla base delle criticità rilevate, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto per il quantitativo annuo massimo richiesto, previa dotazione delle opere di apposito contatore dei volumi e sua manutenzione per tutto il periodo di concessione.

Si ricorda inoltre che il prelievo in oggetto potrà essere interessato da revisione delle concessioni in essere, da effettuarsi tenendo conto della successiva disponibilità dei dati di bilancio idrico.

Per comunicazioni riguardanti la pratica in oggetto si prega di fare riferimento a:

Geologo Stefano Bartalesi - 055 26743234 - s.bartalesi@appenninoseptentrionale.it

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Isabella Bonamini

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

Approvazione piano attuativo di dettaglio ex art. 111 legge regionale 10/11/2014 n. 65.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 - comma 5 - L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che sono depositati, presso la Direzione Pianificazione e studi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, a libera visione del pubblico, gli elaborati tecnici del Piano Attuativo di Dettaglio delle aree operative porto Autostrade del mare e Multipurpose approvati con provvedimento del Presidente n. 75 del 13/07/2020.

Tali elaborati sono altresì consultabili sul sito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, nella sezione "Pianificazione e Opere" → "Strumenti di Pianificazione".

Il Dirigente
Claudio Vanni

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE

ORDINANZA 7 luglio 2020, n. 2921

D.P.M. - Viareggio Porto - 1) concessione demaniale marittima disciplinata mediante licenza Reg. n. 154/2008 per l'occupazione e l'uso di un'area con sovrastante manufatto di proprietà dello Stato di mq 1.644,65 ad uso sede sociale - 2) concessione demaniale marittima disciplinata mediante licenza Reg. n. 125/2008 allo scopo di mantenere una vasca scuola - Richiesta rinnovo concessioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:

- che la "Canottieri Viareggio A.S.D.P Onlus", con sede in Viareggio in via Palombari dell'Artiglio, 38/A - C.F.: 02132650462, è concessionaria di:

1) un'area demaniale marittima di mq 1.617 con sovrastante manufatto di proprietà dello Stato sita in Via Lungo Canale Palombari Dell'Artiglio38/A, ad uso sede sociale, mediante licenza Reg. n. 154/2008;

2) un'area demaniale marittima di mq 107,40, all'interno della più ampia concessione dove insiste il manufatto ad uso sede sociale, allo scopo di mantenere una vasca per pratica del canottaggio, sita in Via Lungo Canale Palombari Dell'Artiglio38/A, mediante licenza Reg. n. 125/2008;

- che con istanze Modello Domanda D2 - Do.Ri., in data 09/06/2020, acquisite al prot. n. 2350 del 10/06/2020, la "Canottieri Viareggio A.S.D.P Onlus", quale concessionario, ha chiesto il rinnovo delle sopra descritte concessioni per anni quattro.

Visto:

- l'art. 18 R.C.d.N. e la vigente normativa in materia di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione del demanio marittimo;

- la L.R. 28/5/2012, n. 23 e ss.mm.ii.;

- la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nell'ordinamento italiano del D.Lgs. 26/3/2010, n. 59;

- la deliberazione n. 20/2015 di approvazione indirizzi, criteri e direttive per la gestione delle aree demaniali;

per quanto premesso,

ORDINA

la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana e all'albo on line dell'Autorità Portuale Regionale della richiesta sopra descritta.

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente l'atto richiesto. Detto termine vale anche per la presentazione di motivate domande concorrenti che, a pena di inammissibilità dovranno essere presentate a questa Autorità Portuale Regionale e saranno eventualmente pubblicate ai soli fini della presentazione di osservazioni.

Le domande incomplete o inesatte non verranno prese in considerazione.

Può essere presa visione della documentazione presso gli uffici dell'Autorità Portuale Regionale, previo appuntamento.

Il Segretario Generale
Fabrizio Morelli

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE

DPM VIAREGGIO PORTO - p.zza Motto e Palmerini - Società "Marina Toscana di Landucci Filippo C. S.a.s." - 1) concessione demaniale marittima per manufatto amovibile ad uso servizi per la nautica di mq 90,45 (copo 43-BIS) - 2) concessione demaniale marittima per colonnine servizi, tubazioni e specchio acqueo per ormeggio - p.zza Motto e Palmerini - (copo 43). Richiesta ampliamento concessione Reg. n. 104/2008 per specchio acqueo in parte in Darsena Toscana e in parte lungo il Canale Burlamacca.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- la società "Marina Toscana di Landucci Filippo & C. S.a.s." è concessionaria delle concessioni Reg. n. 83/2007 e Reg. n. 104/2008, prorogate ex lege al 31/12/2020, allo scopo di mantenere box, colonnine, catenaria e specchio acqueo, in darsena Toscana;

- con istanza Modello Domanda D3 Do.Ri. e relativa documentazione, acquisita al prot. n. 1483 del 10/04/2019, integrato nella documentazione con nota via pec il 24/06/2020, prot. n. 2664, ha chiesto l'ampliamento delle concessioni di cui sopra mediante due separati specchi acquei, uno posto all'interno della darsena Toscana - MQ 76,26 - e l'altro lungo il Canale Burlamacca, - mq 196,16 - nonché l'installazione di una colonnina antincendio per mq 0,25, al fine di migliorare la propria attività lavorativa e rendere un servizio migliore all'utenza diportistica, il tutto come meglio rappresentato nella documentazione tecnica pervenuta;

Visto:

- l'art. 18 R.C.d.N. e la vigente normativa in materia di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione del demanio marittimo;

- la L.R. 28/5/2012, n. 23 e ss.mm.ii.;

- la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nell'ordinamento italiano del D.Lgs. 26/3/2010, n. 59;

- la deliberazione n. 20/2015 di approvazione del Documento indirizzi, criteri e direttive per la gestione delle aree demaniali,

per quanto premesso,

ORDINA

la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana e all'albo on line dell'Autorità Portuale Regionale della richiesta sopra descritta.

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente l'atto richiesto.

Può essere presa visione della documentazione presso gli uffici dell'Autorità Portuale Regionale, previo appuntamento.

Il Segretario Generale
Fabrizio Morelli

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

DETERMINAZIONE 15 giugno 2020, n. 362

"Sistema di laminazione e riqualificazione del Torrente Pesa - Primo stralcio. Lotto A - Aree di laminazione Bramasole e SNAM. Codice Rendis AB24R005 - codice regionale DODS2018PT0001"
- Rif. 13_1_232. Liquidazione delle indennità di asservimento per la limitazione al diritto di proprietà derivate dal periodico allagamento delle aree ex art. 31 L.R. 67/2003 ai sensi dell'art. 22 c. 3 D.P.R. 327/2001. Proprietà Cotellessa Simone.

IL DIRIGENTE

Omissis

Premesso che:

L'intervento risulta compreso nell'elenco degli interventi finanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e inserito nel Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (RENDIS) con il codice AB24R005;

In data 27.12.2017 è stata assunta la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 1496 avente ad oggetto "Approvazione Schema di accordo per la progettazione e la realizzazione dello stralcio funzionale dell'intervento - Sistema di laminazione e riqualificazione del Torrente Pesa, codice RENDIS AB24R005 - fra l'Autorità di bacino distrettuale Appennino Settentrionale, Regione Toscana, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno";

In data 22.01.2018 è stato firmato l'Accordo tra Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Regione Toscana e Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno per la realizzazione del primo stralcio funzionale dell'intervento in questione, che affida al Consorzio stesso la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché la realizzazione delle opere previa stipula di convenzione con la Regione ai sensi dell'art. 2 c. 2 della L.R. n. 80/2005, compresa l'eventuale procedura di esproprio delle aree da acquisire al demanio regionale ai sensi della L.R. 77/2004;

In data 18.04.2018 è stata sottoscritta la convenzione di avvalimento, mediante la quale il Consorzio è stato delegato ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 30/2005 allo svolgimento del procedimento di esproprio e di occupazione delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento nel rispetto dei disposti del D.P.R. 327/2001;

L'intervento in oggetto è inserito nel Documento operativo per la difesa del suolo 2018 - 4° stralcio, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1344 del 3.12.2018, Allegato A parte VI, codice AB24R005, che individua il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale ente attuatore, con le competenze in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera e con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse, comprese le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione, come risulta dalle disposizioni per l'attuazione degli interventi allegata alla citata DGRT n. 1344/2018;

Premesso inoltre che:

Con Determina del Dirigente n. 326 del 16.05.2019 è stato emesso il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art.14-ter comma 7 della L. 241/1990, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera, dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, dando atto che il progetto stesso costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015, variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Lastra a Signa e Montelupo Fiorentino e, pertanto, per gli effetti di detta variante, è stato apposto il vincolo preordinato agli espropri;

In data 20.06.2019 è stato emesso il "Decreto di li-

mitazione al diritto di proprietà derivante dal periodico allagamento delle aree ex art. 31 L.R. 67/2003 e decreto di costituzione di servitù di transito con determinazione urgente dell'indennità provvisoria" prot. n. 8274/1/A eseguito in data 15 - 16 e 17 luglio 2019 con la redazione dei verbali di inizio della costituzione di servitù di allagamento e contestuale redazione dello stato di consistenza;

Omissis

DETERMINA

1. Di liquidare al sig. Cotellessa Simone codice fiscale: CTLSMN63R18D612R, già proprietario dei terreni interessati dagli interventi per la realizzazione del "Sistema di laminazione e riqualificazione del Torrente Pesa - Primo stralcio. Lotto A - Aree di laminazione Bramasole e SNAM. Codice Rendis AB24R005 - codice regionale DODS2018PT0001" - Rif. 13_1_232 la somma pari a € 21.994,50 a titolo di indennità di asservimento ed alla società affittuaria Villa Ilangi Società Agricola s.s. codice fiscale 06585840488 la somma pari a € 8.887,86 quale indennità aggiuntiva ex art. 42 D.P.R. 327/2001 a seguito della firma del suddetto accordo del giorno 8/04/2020, provvedendo al pagamento delle singole somme a favore di ciascun beneficiario così come indicato e descritto nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso per un importo complessivo di € 30.882,36 (trentamilaottocentoottantadue/36) tramite le modalità come dall'allegato predetto prospetto;

2. Di dare atto che le somme suddette non sono gravate dalla ritenuta fiscale prevista dall'art.11 della Legge n. 413/91, in quanto i terreni in questione non sono compresi in zone di tipo A, B, C, D come definite dagli strumenti urbanistici;

3. Di imputare le somme così come indicate nel citato prospetto allegato al presente atto, nel modo che segue: Assegnazione 4484 impegno 4484.037 #is.2018.01170;

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 nonché all'inoltro al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;

5. Di dare atto dell'immediata esecutività della presente Determina, ex art. 39 comma 3 dello Statuto del Consorzio di bonifica e di provvedere alla pubblicazione all'albo online del Consorzio omettendo l'allegato per motivi di riservatezza, con modalità telematiche, per almeno dieci giorni consecutivi decorsi i quali l'atto continuerà ad essere liberamente accessibile dalla sezione "Archivio atti" del sito internet istituzionale del

Consorzio stesso, al fine altresì di garantire l'adempimento degli obblighi ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Il Dirigente
Alessandra Deri

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

ORDINANZA 1 luglio 2020, **rep. n. 71**

Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (art. 26 - DPR 327/2001).

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PER LE ESPROPRIAZIONI**

Visto l'Atto di Concessione ministeriale di cui al DM n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM n. 60-T del 28.11.2002, con il quale sono stati delegati a RFI S.p.A., concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

Vista la Delibera n. TC.FI-06/03-2016 del 27/01/2016, con la quale il Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. della Direzione Investimenti - Direttrice Tirrenica Nord ha approvato il progetto per il "Raddoppio della Tratta Pistoia - Montecatini Terme - Seconda Fase;

Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. n. 210 del 22/09/2017;

Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. n. 23 del 09/02/2018;

Visto il Verbale di Consistenza ed Immissione in Possesso redatto in data 19/10/2016 con la prop. Piazzesi Giuliano e Scaccia Teresa;

Visto il Verbale di Consistenza ed Immissione in Possesso redatto in data 24/10/2017 con la prop. Arcangeli Maria Angela e Villani Samuele;

Visto l'Atto compravendita Rep. 224.625 del 18/12/2018, Notaio Regni di Pistoia, intervenuto nel corso della espropriazione, che ha trasferito la proprietà della particella 371 del Foglio 234 di Pistoia al Sig. Villani Alfiero;

Visto il frazionamento protocollo 2020/4991 del 05/02/2020;

Visto il frazionamento protocollo 2020/126625 del 05/06/2020;

Vista l'accettazione dell'indennità di esproprio espressa in data 14/05/2020 dal Sig. Villani Alfiero e l'accettazione dell'indennità di esproprio espressa in data 19/06/2020 dal Sig. Piazzesi Giuliano e dalla Sig. ra Scaccia Teresa;

Vista la richiesta del Responsabile del Procedimento Espropriativo prot. RFI-DIN-DINO\A0011\P\2020\0000263 del 23/06/2020 intesa ad ottenere l'ordinanza di deposito delle indennità di esproprio;

Visto l'art. 26. Del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

ORDINA

Il pagamento delle indennità definitive di esproprio e di occupazione temporanea alle Ditte interessate aventi diritto indicate nell'allegato "A".

Dispone inoltre - ai sensi del Comma 7 dell'Art. 26 del DPR 327/2001 - che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Il Dirigente
Efisio Murgia

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO "A"
 Redoppio Pistoia - Montecatini Terme
 Pagamento saldo indennità di esproprio/asservimento/occupazione

N.	DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA	DATI CATASTRALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA, ASSERVITIVA ED IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA						ESPROPRIO NTW 10/08/271 - operazione 0070 TOTALE	TOTALE INDENNITÀ Euro	RITENUTA D'ACCONTO art. 35 dpr. 327/01	ACCONTO CORRISPONTO	IMPORTO SALDO Euro	Nominativi/Assegni e/o Coordinate Bancarie	Causale
		COMUNE	Foglio	Particella	Particella Derivata	Superficie	N.ro Piano							
1	MACCIONI Silvia nata a MONTECATINI-TERME il 22/03/1965 Proprietà per 1/2 in comunione dei beni con VILLANI ALFIERO C.F. MCCSLV63C624561R VILLANI Alfiero nato a SERRAVALLE PISTOIESE il 03/10/1956 Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni con VILLANI ALFIERO C.F. VILLFR68R031680A	Pistoia	234	371	713	60	43	Fenovia in sede propria a sue dipendenze	€ 900,00	NO zona E agricola	€ 0,00	€ 900,00	Vedi lettera di trasmissione Ordinanza Pagamento Diretto	accettazione indennità di esproprio sotto data 14/02/2020
2	PIAZZESI GIULIANO nato a SERRAVALLE PISTOIESE (PT) il 09/07/1945 Proprietà per 1/2 C.F. PZGLNL45L091660N SCACCIA TERESA nata a ALIA (PA) il 25/09/1963 Proprietà per 1/2 C.F. SCOTRS33P66A195U	Serravalle Pistoiese	12	418	386	49	158	Sede Strada e sue dipendenze	€ 1.960,00	NO al sensi della risoluzione ministeriale 7/35 del 21/07/1963	€ 0,00	€ 1.960,00	Vedi lettera di trasmissione Ordinanza Pagamento Diretto	accettazione indennità di esproprio sotto data 15/02/2020
TOTALI Euro								2.860,00	2.860,00	€ 0,00	€ 2.860,00			

SEZIONE II**- Decreti****CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

DECRETO 2 luglio 2020, n. 1726

Espropriazione e occupazione temporanea dei beni interessati alla realizzazione dei lavori della costruzione di un nuovo edificio scolastico presso l'area di via Raffaello Sanzio nel comune di Empoli.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

In primo luogo

Sono espropriati con la condizione sospensiva di cui al successivo punto b), a favore della Città Metropolitana di Firenze con sede legale in Firenze via Cavour 1 C.F. 80016450480 P.I. 01709770489, gli immobili occorrenti la costruzione di un nuovo edificio scolastico presso l'area di via Raffaello Sanzio nel Comune di Empoli, ed identificati come di seguito:

BINI Moriani Elena nata a Livorno il 22/03/1968 c.f. BNMLNE68C62E625J proprietaria di 1/2

BINI Moriani Francesca nata a Empoli il 19/02/1962 c.f. BNMFNC62B59E625F proprietaria di 1/2

Catasto Terreni del Comune di Empoli Foglio di mappa n.14 part. 4309 (€ 52,00/mq) da espropriare per mq 1640.

Indennità di esproprio € 85.280,00

FENSI Cesarina nata a Cerreto Guidi il 01/07/1926 FNSCRN26L41C529O Usufruttuario parziale;

INNOCENTI Alberto nato a Cerreto Guidi il 25/01/1947 NNCLRT47A25C529Q Proprieta` per 1/3;

INNOCENTI Renata nata a Cerreto Guidi il 04/07/1949 NNCRNT49L44C529L Proprieta` per 1/3;

INNOCENTI Roberta nata a Cerreto Guidi il 30/07/1950 NNCRRT50L70C529P Proprieta` per 1/3

Catasto Terreni Foglio di mappa n.14 particella 4445 ex 93 (€ 52,00/mq) di mq. 2018 da espropriare per intero, part. 171 (€ 52,00/mq) di mq. 1205 da espropriare per intero, part. 4440 ex 3028 (€ 52,00/mq) di mq 1935 da espropriare per intero

particella 4441 ex 3028 (€ 52,00/mq) da occupare temporaneamente per mq. 62 e particella 4446 ex 93 (€ 52,00/mq) da occupare temporaneamente per mq. 103,

Indennità di esproprio € 268.216,00.

Indennità di occupazione annua non finalizzata all'esproprio: € 715,00/annua

FENSI Cesarina nata a Cerreto Guidi il 01/07/1926 FNSCRN26L41C529O Usufrutto per 1/3;

GHERARDESCHI Lucia nata a Pistoia il 13/12/1948 GHRLCU48T53G713K Proprieta` per 2/9 in regime di comunione dei beni con INNOCENTI ALBERTO;

GHERARDESCHI Lucia nata a Pistoia il 13/12/1948 GHRLCU48T53G713K Nuda proprietaria per 1/9 in regime di comunione dei beni con INNOCENTI ALBERTO;

INNOCENTI Alberto nato a Cerreto Guidi il 25/01/1947 NNCLRT47A25C529Q Proprieta` per 2/9 in regime di comunione dei beni con GHERARDESCHI LUCIA;

INNOCENTI Alberto nato a Cerreto Guidi il 25/01/1947 NNCLRT47A25C529Q Nuda proprietaria per 1/9 bene personale;

INNOCENTI Alberto nato a Cerreto Guidi il 25/01/1947 NNCLRT47A25C529Q Proprieta` per 2/9 bene personale;

INNOCENTI Alberto nato a Cerreto Guidi il 25/01/1947 NNCLRT47A25C529Q Nuda proprietaria per 1/9 in regime di comunione dei beni con GHERARDESCHI LUCIA;

Catasto Terreni Foglio di mappa n.14 particella 4442 ex 3381 (€ 52,00/mq) di mq 255 da espropriare per intero e particella 4443 (ex 3381) da occupare temporaneamente per mq. 15.

Indennità di esproprio € 13.260,00

Indennità di occupazione temporanea annua non finalizzata all'esproprio € 65,00

FENSI Cesarina nata a Cerreto Guidi il 01/07/1926 FNSCRN26L41C529O Usufruttuario parziale per 1/3

GHERARDESCHI Lucia nata a Pistoia il 13/12/1948 GHRLCU48T53G713K COMPR. X 2/3

IN COMUNIONE LEGALE

INNOCENTI Alberto nato a Cerreto Guidi il 25/01/1947 NNCLRT47A25C529Q PROPR. X 1/3 E COMPR. X 2/3 IN COMUNIONE LEGALE.

Catasto Fabbricati Foglio di mappa n.14 particella 4444 ex 3383 (€ 55,00/mq) area urbana di mq 395 da espropriare per intero.

Indennità di esproprio € 21.725,00

In secondo luogo

Si provvede alla costituzione di una servitù fognaria a titolo gratuito sul fondo servente individuato al Catasto Fabbricati di Empoli Foglio 14 particelle 4444 e 85 sub 517 e al Catasto Terreni di Empoli Foglio 14 particelle 4442 - 4445 - 4400 di pertinenza del polo scolastico, Città Metropolitana di Firenze con sede legale in Firenze via Cavour 1 C.F. 80016450480 P.I. 01709770489

in favore del fondo dominante individuato al Catasto Fabbricati di Empoli foglio 14 dalle particella 94 sub1, 94 sub 2 e 94 sub 3 dove insiste il fabbricato di proprietà dei signori:

FENSI Cesarina nata a Cerreto Guidi il 01/07/1926 c.f. FNSCRN26L41C529O usufruttuaria parziale per 1/3

INNOCENTI Alberto nato a Cerreto Guidi il 25/01/1947 c.f. NNCLRT47A25C529Q proprietario per 1/2

GHERARDESCHI Lucia nata a Pistoia il 13/12/1948 c.f. GHRLCU48T53G713K proprietaria per 1/2

La manutenzione ordinaria e straordinaria della fognatura sarà a carico del fondo servente limitatamente alla parte su questo insistente, in quanto strettamente connessa al sistema fognario del polo scolastico. Il tracciato della fognatura oggetto di asservimento è riportato nell'elaborato grafico allegato sotto lettera "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale,

Ai soli fini fiscali l'indennità di asservimento fognario è pari ad € 4.220,00

a) Il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.

b) Il passaggio di proprietà, conseguenti alla pronuncia del presente decreto, è soggetto alla condizione sospensiva che il medesimo decreto sia notificato ed eseguito con le modalità sopra richiamate.

c) Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

d) Il presente decreto sarà trascritto e volturato presso la competente Agenzia del territorio del Ministero delle Finanze a cura e spese della Provincia di Firenze, e sarà eseguito con le modalità degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 327/2001;

e) Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.Lgs. 196/2003, e ss.mm.ii. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese.

Il Dirigente
Otello Cini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

DECRETO 6 luglio 2020, n. 1

Realizzazione variante stradale alla S.R. n. 445 della Garfagnana in località Santa Chiara in Comune di Fivizzano (MS) - Decreto di esproprio.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1 - E' pronunciata , per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi degli artt. 20 c.11, 26 c.11 e 23 del d.p.r. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'espropriazione a favore della Regione Toscana, C. F. 01386030488, degli immobili interessati dai lavori di " Realizzazione della Variante Stradale alla S.R. n. 445 della Garfagnana in località Santa Chiara del Comune di Fivizzano (MS) - CUP J71B05000350005", intestati come meglio specificato nell'allegato (all. 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, non soggetto a pubblicazione, ed identificati al N.C.T. del Comune di Fivizzano come segue:

SEGUE TABELLA

Intestatari		Crocetti Anna Rosa				Proprietà per 1/4
(Ditta 13)		Crocetti Costantino				Proprietà per 1/4
		Crocetti Nilo				Proprietà per 2/4
Foglio	Mappale	Superficie mq.	qualità/classe	Reddito domenicale €	Reddito agrario €	Indennità di esproprio
111	738	166	<i>seminativo arb. 2</i>	€ 0,60	€ 0,26	€ 1.617,32

Intestatario (Ditta 18)		Mancini Anna				Proprietà 100/100
Foglio	Mappale	Superficie mq.	qualità/classe	Reddito domenicale €	Reddito agrario €	Indennità di esproprio totale
111	1045	278	<i>seminativo arb. 2</i>	1,01	0,43	€ 27.021,29
	1046	100	<i>seminativo arb. 2</i>	0,36	0,15	
	1041	892	<i>seminativo arb. 2</i>	2,30	0,92	
	1040	1034	<i>seminativo arb. 2</i>	2,67	1,07	
	1042	231	<i>seminativo arb. 2</i>	0,60	0,24	

Intestatario (Ditta 19)		Pelli Ornella				Proprietà 100/100
Foglio	Mappale	Superficie mq.	qualità/classe	Reddito domenicale €	Reddito agrario €	Indennità di esproprio totale
111	1052	49	<i>seminativo arb. 2</i>	0,18	0,08	€ 2.809,07
	1051	233	<i>seminativo arb. 2</i>	0,84	0,36	

Intestatari		Gabelloni Pier Luigi				Proprietà per 1/4
(Ditta 20)		Gabelloni Paolo				Proprietà per 1/4

		Gabelloni Roberto,				Proprietà per 1/4
		Manfredi Nicola				Proprietà per 1/4
Foglio	Mappale	Superficie mq.	qualità/classe	Reddito domenicale €	Reddito agrario €	Indennità di esproprio totale
111	1055	287	<i>seminativo arb. 2</i>	<i>1,04</i>	<i>0,44</i>	<i>€ 7.126,31</i>
	1054	411	<i>seminativo arb. 2</i>	<i>1,49</i>	<i>0,64</i>	

Intestatari (Ditta 21)		Galli Maria Grazia				Proprietà 1/3
		Peri Maria				Proprietà per 2/3
Foglio	Mappale	Superficie mq.	qualità/classe	Reddito domenicale €	Reddito agrario €	Indennità di esproprio totale
111	1058	347	<i>seminativo arb. 2</i>	<i>1,25</i>	<i>0,54</i>	<i>€ 11.765,43</i>
	1057	428	<i>seminativo arb. 2</i>	<i>1,55</i>	<i>0,66</i>	

Intestatario (Ditta 22)		Mancini Rosa Clara				Proprietà 100/100
Foglio	Mappale	Superficie mq.	qualità/classe	Reddito domenicale €	Reddito agrario €	Indennità di esproprio
111	1075	56	<i>semin.irr.arb. 2</i>	<i>0,20</i>	<i>0,12</i>	<i>€ 619,56</i>

Intestatario (Ditta 23)		Baccinelli Maria Sina				Proprietà 100/100
Foglio	Mappale	Superficie mq.	qualità/classe	Reddito domenicale €	Reddito agrario €	Indennità di esproprio totale
113	493	164	<i>semin.irr.arb. 3</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>€ 2.652,57</i>
	494	117	<i>semin.irr.arb. 3</i>	<i>0,18</i>	<i>0,18</i>	

Intestatario (Ditta 24)		Mancini Fausto				Proprietà 100/100
Foglio	Mappale	Superficie mq.	qualità/classe	Reddito domenicale €	Reddito agrario €	Indennità di esproprio
113	491	16	<i>semin.irr.arb. 3</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>€ 151,04</i>

Intestatari (Ditta 25)		Giorgi Mario				Proprietà 1/3
		Giorgi Maura				Proprietà 1/3
		Giorgi Meri				Proprietà 1/3
Foglio	Mappale	Superficie mq.	qualità/classe	Reddito domenicale €	Reddito agrario €	Indennità di esproprio totale
113	487	111	<i>semin.irr.arb. 3</i>	<i>0,17</i>	<i>0,17</i>	<i>€ 12.110,15</i>
	488	1068	<i>semin.irr.arb. 3</i>	<i>1,60</i>	<i>1,65</i>	
	489	57	<i>semin.irr.arb. 3</i>	<i>0,09</i>	<i>0,09</i>	

Intestatario (Ditta 27)		Cristelli Claudio				Proprietà 100/100
Foglio	Mappale	Superficie mq.	qualità/classe	Reddito domenicale €	Reddito agrario €	Indennità di esproprio
112	222	412	<i>bosco ceduo 3</i>	0,06	0,13	€ 24.652,95
	228	717	<i>pascolo 1</i>	0,41	0,19	
	232	1762	<i>semin.irr. arb. 3</i>	3,91	2,27	

Intestatari (Ditta 28)		Baccinelli Rita				Proprietà 1/3
		Baccinelli Tina				Proprietà 1/3
		Baccinelli Valeria Giuseppina				Proprietà 1/3
Foglio	Mappale	Superficie mq.	qualità/classe	Reddito domenicale €	Reddito agrario €	Indennità di esproprio
113	499	347	<i>seminativo 3</i>	0,90	0,54	€ 3.584,73

Intestatario (Ditta 32)		Folegnani Maria Elisa				Proprietà 100/100
Foglio	Mappale	Superficie mq.	qualità/classe	Reddito domenicale €	Reddito agrario €	Indennità di esproprio
1	773	79	<i>pascolo 2</i>	0,04	0,01	€ 2.328,32
	769	91	<i>incolto prod. U</i>	0,04	0,01	
	767	60	<i>pascolo arb. 2</i>	0,01	0,01	
	765	43	<i>bosco ceduo 2</i>	0,01	0,01	

Intestatari (Ditta 38)		Isola Franco				Proprietà per 1/3
		Isola Marco				Proprietà per 1/3
		Isola Primo				Proprietà per 1/3
Foglio	Mappale	Superficie mq.	qualità/classe	Reddito domenicale €	Reddito agrario €	Indennità di esproprio
1	771	84	<i>bosco ceduo 2</i>	0,05	0,01	€ 379,25

Art. 2 - Ai sensi dell'art. 23, c.1 del d.p.r. n. 327/2001, il passaggio del diritto di proprietà dei suddetti beni è disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito. A tal fine si da atto che l'immissione nel possesso delle aree espropriate è già stata antecedentemente realizzata, come da atti d'ufficio, e pertanto il presente decreto di esproprio risulta già eseguito.

Art. 3 - Il presente decreto sarà notificato alle ditte espropriate nelle forme degli atti processuali civili, a cura della Provincia di Massa-Carrara.

Art. 4 - La Provincia di Massa Carrara ai sensi dell'art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, provvederà a richiedere

senza indugio all'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara la registrazione, trascrizione e voltura del presente decreto che, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 Allegato B -Tabella del d.p.r. n.642/1972 (Disciplina Imposta di Bollo), è soggetto all'imposta di registro con aliquota al 15%, ai sensi dell'art. 1 Tariffa, parte I del d.p.r. n. 131/1986 e ss.mm.ii. e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50,00 ciascuna per ogni unità negoziale;

Art. 5 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità e l'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.T. e, decorso tale

termine in assenza di impugnazioni , anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

Art. 6 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001.

Art. 7 - Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, per soli motivi di legittimità, entro sessanta giorni dalla dall'avvenuta notificazione dell'atto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi giorni dalla medesima data, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Art. 8 - Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto può essere presentato ricorso alla Corte di Appello di Genova, disciplinato dall'articolo 29 del d. lgs. n. 150 del 01.09.2011 , per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di esproprio.

Il Dirigente del Settore
Michela Stefano

COMUNE DI QUARRATA (Pistoia)

DECRETO 7 luglio 2020, n. 35

Progetto per la realizzazione di raccordo stradale fra la via Firenze (S.P. 44) e la via Piero della Francesca. Espropriazione per pubblica utilità.

IL DIRIGENTE AREA VALORIZZAZIONE
E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Omissis

DECRETA

Art. 1

Sono definitivamente espropriati a favore del COMUNE DI QUARRATA, avente sede legale in Quarrata (PT), via Vittorio Veneto n. 2, Codice Fiscale 00146470471, gli immobili situati nel Comune di Quarrata, occorrenti per la realizzazione del "Progetto per la realizzazione di raccordo stradale fra la via Firenze (S.P. 44) e la via Piero della Francesca" ed identificati come di seguito:

a) ditta catastale: GIARDI Giancarlo, nato a Montecatini Terme il 17/04/1956, (C.F. GRDGCR56D17A561A). Catasto Terreni, Foglio 25, mappale 1087, mq. 24 (ventiquattro);

b) ditta catastale: NUTINI Silvano, nato a Pistoia il 24/01/1949, (C.F.: NTNSVN49A24G713F). Catasto Terreni, Foglio 25, mappale 1088, mq. 121 (centoventuno);

c) ditta catastale: IMMOBILIARE MICHELOZZI S.R.L. 1, con sede in via Firenze nc. 309 – 51039 Quarrata (PT), C.F. 00821210473. Catasto Terreni, Foglio 25, mappale 1086, mq. 35 (trentacinque);

d) ditta catastale: SOCIETÀ IMMOBILIARE GIOTTO S.P.A., con sede in via Giotto nc. 41 – 51039 Quarrata (PT), C.F. 01031540477. Catasto Terreni, Foglio 25, mappale 1095, mq. 179 (centosettantanove);

e) ditta catastale: GORI Marzia², nata a Tizzana-Quarrata il 18/12/1949, (C.F. GROMRZ49T58H109Q), MAGNI Claudio³, nato a Tizzana-Quarrata il 29/05/1946, (C.F. MGNCLD46E29H109Y), MAGNI Paolo Alessandro, nato a Tizzana-Quarrata il 29/03/1944, (C.F. MGNPLS44C29H109U), ZELONI Angela Paola⁴, nata a Prato il 30/03/1952, (C.F. ZLNNLP52C70G999P). Catasto Terreni, Foglio 25, mappale 1097, mq. 2.663 (duemilaseicentosessantatre);

f) ditta catastale: DEL PUGLIA Emilia, nata a Milano il 17/07/1942, (C.F. DLPMLE42L57F205X), TADDEI Paolo nato a Pistoia il 06/03/1944, (C.F. TDDPLA44C06G713D), TADDEI SOZZIFANTI Alessandro nato a Firenze il 15/05/1967, (C.F. TDDLSN67E15D612Z), TADDEI SOZZIFANTI Fiammetta nata a Pistoia il 16/03/1936, (C.F. TDDFMT36C56G713F), TADDEI SOZZIFANTI Jacopo nato a Siena il 21/08/1970, (C.F. TDDJCP70M21I726C). Catasto Terreni, Foglio 25, mappale 1092, mq. 1.867 (milleottocentosessantasette);

Art. 2

Il presente decreto, a cura e spese dell'Ente espropriante, sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato all'Agenzia delle Entrate e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pistoia, nonché pubblicato all'Albo Pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (art.4 L.R. 50/1984).

AVVERTE INOLTRE

- che il presente decreto comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;

- che le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;

RENDE, ALTRESÌ NOTO

che avverso il presente decreto le ditte espropriate potranno ricorrere avanti al T.A.R. Toscana nel termine

di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza;

una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

La presente pubblicazione avviene in conformità all'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001.

Il Dirigente e Responsabile del Procedimento
Iuri Gelli

- Disposizioni

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DISPOSIZIONE 29 giugno 2020, n. 1679

Declassificazione di porzione di strada comunale denominata "via G. Verdi" nel comune di Barberino di Mugello.

IL DIRIGENTE

Richiamato:

- il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" il quale all'art. 2, comma 8, prevede che "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'articolo 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'articolo 226";

- il DPR 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

- l'art. 23, comma 1, lettera b, della Legge Regione Toscana n. 88/98, così come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 40/2000, con il quale sono state attribuite alle province le funzioni in materia di classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali;

- il DPGR n. 41/R del 02/08/2004 "Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità";

Visto l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014, il quale prevede che dal 1° gennaio 2015

la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Dato atto che il Comune di Barberino di Mugello, con nota email del 19 giugno 2020 ha trasmesso alla Città Metropolitana di Firenze la documentazione prevista dalla normativa vigente ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. b) della L.R. 88/98;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2020 con la quale il Comune di Barberino di Mugello, ha disposto di chiedere alla Città Metropolitana di Firenze la predisposizione del provvedimento di declassificazione di una porzione di strada comunale via G. Verdi come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla delibera;

Tenuto conto delle motivazioni espresse nella Delibera del Consiglio Comunale di Montespertoli n. 13/2020 e nella precedente Delibera di Giunta n. 74 del 14/6/2018;

Dato atto che in esecuzione a quanto disposto dal Comune di Barberino di Mugello con la suddetta Delibera di Consiglio n. 13 del 28/4/2020 è necessario procedere all'adozione dei necessari provvedimenti di cui al DPGR n. 41/r del 2/8/2004 al fine di declassificare il tratto di strada comunale in questione;

Ritenuto, con il presente atto, di procedere quindi alla declassificazione del tratto di strada in questione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b, della L.R. n. 88/98 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale approvato con DPGR n. 41/R del 2/8/2004 ;

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico di Direzione Viabilità ;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei Dirigenti e ravvisata la propria competenza in materia;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b, della L.R. n. 88/98 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale approvato con DPGR n. 41/R del 2/8/2004:

1. di prendere atto di quanto approvato dal Comune di Barberino di Mugello, con Delibera di Consiglio n. 13 del 28/04/2020, in merito alla necessità di procedere all'adozione del provvedimento per la declassificazione di un tratto strada comunale denominato "Via G. Verdi", come meglio indicato nella planimetria allegata alla delibera stessa;

2. la declassificazione della porzione di strada comunale denominata Via G. Verdi nel Comune di Barberino di Mugello, come indicato nella planimetria allegata alla Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/4/2020;

3. di precisare che:

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 25 comma 1 del DPGR 41/R del 02/08/2004;

- lo stesso avrà effetto, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del Dpr 495/92 e dell'art. 25 comma 2 del DPGR sopracitato, dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

- il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto;

4. di trasmettere il presente provvedimento:

- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del Dpr 495/92, per l'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del D.Lgs. 285/92;

- al Comune di Barberino di Mugello;

5. l'inoltro del medesimo all'Ufficio Segreteria per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art. 245 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.

Il Dirigente
Carlo Ferrante

- Avvisi

COMUNE DI AREZZO

Variante semplificata al regolamento urbanistico, ai sensi dell'art. 34 della l.r. n. 65/2014, con contestuale approvazione del progetto definitivo per la ristrutturazione edilizia dell'immobile comunale di via della Palestra, sede del quartiere di Porta del Foro. Accertamento della mancata presentazione di osservazioni e pubblicazione nel BURT.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

che con proprio provvedimento n. 1.432 del 6 luglio 2020 ha accertato che nei termini previsti dall'articolo 34 della legge regionale n. 65/2014, non sono state presentate osservazioni alla variante semplificata al regolamento urbanistico, con contestuale approvazione del progetto definitivo per la ristrutturazione edilizia dell'immobile comunale di via della Palestra, sede del quartiere di Porta del Foro, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 20 aprile 2020, e che l'efficacia dello strumento urbanistico decorrerà dalla presente pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento
Antonella Fabbianelli

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a Piano di Recupero in Loc. San Martino. Adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA N. 5 URBANISTICA E COMMERCIO

- vista la Deliberazione Consiliare n. 21 dello 08/06/2020: Piano di Recupero in Loc. San Martino, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65;

- visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile dell'Unità organizzativa n. 5, arch. Samuela Ristori in ordine alla regolarità tecnica;

- visti gli artt. 18, 111, 115 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

L'adozione del "Piano di Recupero in Loc. San Martino, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65" costituita dai seguenti elaborati:

Elaborato 1 – Documentazione Cartografica

Elaborato 2 – Documentazione fotografica

Elaborato 3 – Individuazione dell'area soggetta a Piano di Recupero

Elaborato 4 – Planimetria Generale/Sezioni – Stato attuale

Elaborato 5a – Impianto Planivolumetrico

Elaborato 6a – Planimetria Generale/Sezioni – Stato modificato

Elaborato 7a – Planimetria Generale/Sezioni – Stato sovrapposto

Elaborato 8 – Tipologia edilizia – Edificio principale – Stato attuale

Elaborato 9 – Tipologia edilizia – Annesso – Stato attuale

Elaborato 10 – Tipologia edilizia – Edificio principale – Stato modificato

Elaborato 11 – Tipologia edilizia – Annesso – Stato modificato

Elaborato 12a – Schema dei servizi

Elaborato 13 – Relazione Tecnica

Elaborato 14a – Norme tecniche di Attuazione

Elaborato 15 – Schema di Convenzione

Elaborato 16 - Relazione di fattibilità Geologico Tecnica a firma del geol. Daniela Lari

Elaborato 17 - Relazione delimitazione area boscata a firma del dr. forestale Marco Piccolini.

La delibera ed i relativi allegati saranno depositati presso l'ufficio segreteria del comune di Bibbiena in data 08/07/2020 per 30 (trenta) giorni consecutivi in libera visione del pubblico.

A norma dell'art. 111, comma 3 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, entro 30 (trenta) giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni.

*Il Responsabile dell'Unità Organizzativa n. 5
Urbanistica e Commercio
Samuela Ristori*

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a Piano di Recupero in Loc. Coppioni, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65.

IL RESPONSABILE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA N. 5
URBANISTICA E COMMERCIO

- vista la Deliberazione Consiliare n. 22 dello 08/07/2020: Piano di Recupero in Loc. Coppioni, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65;

- visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile dell'Unità organizzativa n. 5, arch. Samuela Ristori in ordine alla regolarità tecnica;

- visti gli artt. 18, 111, 115 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

L'adozione del "Piano di Recupero in Loc. Coppioni, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65" costituita dai seguenti elaborati:

- Doc. 01 - relazioni - NTA
- Doc. 02 - documentazione cartografica e fotografica
- Tav. 01 - planimetria
- Tav. 02 - pianta stato attuale-modificato-sovrapposto
- Tav. 03 - prospetti e sezioni
- Schema di Convenzione
- Relazione di fattibilità Geologico Tecnica.

La delibera ed i relativi allegati saranno depositati presso l'ufficio segreteria del comune di Bibbiena in data **08/07/2020** per 30 (trenta) giorni consecutivi in libera visione del pubblico.

A norma dell'art. 111, comma 3 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, entro 30 (trenta) giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni.

*Il Responsabile dell'Unità Organizzativa n. 5
Urbanistica e Commercio
Samuela Ristori*

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a Piano di Recupero PR3D3 (ex Fiat) in Loc. Quattro Vie. Adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65.

IL RESPONSABILE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA N. 5
URBANISTICA E COMMERCIO

- vista la Deliberazione Consiliare n. 23 dello 08/06/2020: Piano di Recupero PR3D3 (ex Fiat) in Loc. Quattro Vie, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65;

- visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile dell'Unità organizzativa n. 5, arch. Samuela Ristori in ordine alla regolarità tecnica;

- visti gli artt. 18, 111, 115 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

L'adozione del "Piano di Recupero PR3D3 (ex Fiat) in Loc. Quattro Vie, adozione ai sensi dell'art. 111 della

Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65”
costituita dai seguenti elaborati:

- Fascicolo R1 Relazione Tecnica - Norme Tecniche di Attuazione
 - Fascicolo R2 Piano Particellare / Spazi pubblici - Spazi privati
 - Fascicolo R3 Computo metrico estimativo
 - Fascicolo R4 Documentazione Fotografica
 - Fascicolo R5 Rendering modello
 - Fascicolo R6 Schema di Convenzione
 - Fascicolo R7 Relazione tecnica Opere di Urbanizzazione
 - Tavola A1 Estratti - Tavole I.G.M. - Aerofotogrammetrico Mappa Catastale – Regolamento Urbanistico
 - Tavola A2 Stato Attuale - Inquadramento generale
 - Tavola A3 Stato Attuale - Planimetria generale - Piano quotato
 - Tavola A4 Stato Modificato - Inserimento - Vista Aerea
 - Tavola A5 Inquadramento generale - Limiti edificabili
 - Tavola A6 Impianto planivolumetrico - Tabella parametri urbanistici
 - Tavola A7 Elementi di mitigazione progettuale - Sistemazione esterna
 - Tavola A8 Planimetria generale - Spazi pubblici - Spazi privati
 - Tavola A9 Nuovi assetti architettonici - Profili
 - Tavola A10 Tipologie edilizie
 - Tavola A11 Viabilità Fognature - Planimetria Particolari
 - Tavola A12 Illuminazione pubblica - Planimetria Particolari
 - Tavola A13 Impianto di irrigazione - Planimetria Particolari
 - Tavola A14 Area verde attrezzata - Nucleo Casamicciola
 - Elaborati di indirizzo
 - Tavola A15 Stato Attuale - Pianta Piano Terra
 - Tavola A16 Stato Attuale - Pianta Piano Primo
 - Tavola A17 Stato Attuale - Pianta Piano Secondo
 - Tavola A18 Stato Attuale – Prospetti
 - Tavola A19 Nuovi assetti architettonici - Pianta Piano Terra
 - Tavola A20 Nuovi assetti architettonici - Pianta Piano Primo
 - Tavola A21 Nuovi assetti architettonici - Pianta Piano Secondo
 - Tavola A22 Nuovi assetti architettonici – Prospetti.
- La delibera ed i relativi allegati saranno depositati presso l'ufficio segreteria del comune di Bibbiena in data 08/07/2020 per 30 (trenta) giorni consecutivi in libera visione del pubblico.

Anorma dell'art. 111, comma 3 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, entro 30 (trenta) giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni.

*Il Responsabile dell'Unità Organizzativa n. 5
Urbanistica e Commercio
Samuela Ristori*

COMUNE DI BIBBONA (Livorno)

Adozione e deposito degli atti relativi al Piano Strutturale Intercomunale e del relativo Quadro Valutativo dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo ai sensi degli artt. 19, 20 e 23 della L.R.T. 65/2014 e ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i. Avviso di Deposito.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO DI PIANO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i. e dell'art. 25 della L.R.T. 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i.;

Visto l'art. 8, comma 6 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020, è stato adottato il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo.

Le predette deliberazioni, insieme ai documenti e agli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale delle stesse, sono depositati presso la segreteria di entrambi i Comuni e presso l'Ufficio Unico di Piano – Piazza C. Colombo n. 1 – Bibbona, in libera visione al pubblico, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.

Con le medesime deliberazioni, C.C. del Comune di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e C.C. del Comune di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020, sono stati adottati anche, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., il “Rapporto Ambientale con i relativi allegati” e la “Sintesi non Tecnica” per la “Valutazione Ambientale Strategica” (VAS), nonché, lo “Studio d'Incidenza”.

Si fa presente pertanto che, tutta la documentazione è contestualmente depositata e quindi consultabile, oltre che ai sensi della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 25 della

L.R.T. 12 febbraio 2010, n. 10 in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Secondo le disposizioni dell'art. 25, comma 1, della L.R.T. 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i si provvede con il presente avviso a rendere noto quanto di seguito specificato:

a) Titolo della proposta di Piano: "Piano Strutturale Intercomunale del Comune di Bibbona e del Comune di Casale Marittimo";

b) Indicazione Autorità Procedente: l'Autorità Procedente, come definita all'art. 4 comma 1 lett. i (L.R.T. 10/2010), è individuata nel Consiglio Comunale dei rispettivi Comuni;

c) Indicazione della sede ove può essere presa visione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, nonché dello "Studio d'Incidenza": gli atti sono depositati in libera visione per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, presso l'Ufficio Unico di Piano, Comune di Bibbona, Piazza C. Colombo n. 1, rivolgendosi al Garante dell'Informazione e Partecipazione, Sig.ra Roberta Menghi contattandola all'indirizzo mail: r.menghi@comune.bibbona.li.it

Di tale documentazione chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni e pareri all'Autorità Competente ed alla Autorità Procedente o al Proponente nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Per quanto sopra espresso, il deposito degli atti relativi al PSI in esame è effettuato oltre che ai sensi della L.R.T. 65/2014 e s.m.i, anche ai fini della VAS, ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.

Le suddette deliberazioni, unitamente agli allegati quali parti integranti e sostanziali delle stesse, oltre ad essere depositate in forma cartacea come sopra evidenziato, sono consultabili e disponibili presso il sito web del Comune di Bibbona all'indirizzo <https://www.comune.bibbona.li.it/servizi-e-uffici/area-edilizia-privata/pianificazione-e-governo-del-territorio/piano-strutturale/procedimenti-in-corso/> cliccando sulla scritta "Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo" (è presente altresì nella relativa sezione della trasparenza) e presso il sito web del Comune di Casale Marittimo all'indirizzo https://amministrazionetrasparente.comune.casale-marittimo.pi.it/amministrazionetrasparente_pagina.php?id=1900

Entro e non oltre il 14.09.2020, chiunque vi abbia interesse può consultare la documentazione e presentare osservazioni esclusivamente al Comune di Bibbona in qualità di Ente Responsabile dell'esercizio associato, Comune Capofila, utilizzando una sola delle seguenti opzioni:

- direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Bibbona, in unica copia (cartacea e digitale nel caso l'osservazione sia accompagnata da elaborati grafici);

- tramite posta, in unica copia (cartacea e digitale nel caso l'osservazione sia accompagnata da elaborati

grafici), indirizzata al Responsabile dell'Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Bibbona e Responsabile del Procedimento, Geom. Sandro Cerri, all'indirizzo P.zza C.Colombo n. 1, 57020 BIBBONA (LI). Nel caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante;

- tramite posta elettronica certificata PEC comune.bibbona@pec.it nel qual caso la data di spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma.

Poiché il Rapporto Ambientale VAS ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i. è oggetto di osservazioni autonome rispetto all'atto di pianificazione, le osservazioni dovranno inderogabilmente essere presentate separatamente su ciascuno dei due documenti di adozione, indicando espressamente nell'oggetto il documento osservato: Piano Strutturale Intercomunale, oppure Rapporto Ambientale VAS.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, pertanto, quelle che pervenissero oltre la scadenza sopraindicata, non saranno prese in considerazione.

*Il Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano
Responsabile del Procedimento
Sandro Cerri*

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (Firenze)

Piano Attuativo PL 32 - avviso presa d'atto mancata presentazione osservazioni ed efficacia dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 111 della L.R. 65/2014;

Vista la deliberazione C.C. n. 23 del 30.04.2020, esecutiva, con la quale è stato adottato il Piano attuativo in oggetto, riferito ad un'area posta in Via Galileo Chini, compresa fra la viabilità ferroviaria Borgo San Lorenzo-Pontassieve e V.le IV Novembre, con contestuale adozione di variante semplificata ai sensi dell'art. 107 della L.R. 65/2014;

Vista la pubblicazione dell'avviso di adozione sul B.U.R.T. Parte II, n. 21 del 20.05.2020;

Vista la trasmissione del suddetto Piano attuativo alla Città Metropolitana avvenuta in data 12.05.2020, prot. 8880;

Visto il deposito dello stesso effettuato presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico per 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT (dal 20.05.2020 al 18.06.2020);

Vista la pubblicazione degli atti del Piano sul sito istituzionale comunale dal 20.05.2020 al 18.06.2020;

Considerato che nel previsto termine di 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte di chicchessia e che pertanto si è verificata l'ipotesi di cui al comma 5 del citato art. 111 L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

Che il Piano attuativo PL 32, non essendo pervenute osservazioni nei tempi di legge, diverrà efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT ai sensi dell'art. 111, comma 5, L.R. 65/2014.

Il Dirigente
Emanuele Grazzini

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (Firenze)

Piano Attuativo PL 32 - avviso presa d'atto mancata presentazione osservazioni ed efficacia dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

Visti gli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014;

Vista la deliberazione C.C. n. 23 del 30.04.2020, esecutiva, con la quale è stata adottata la variante parziale in oggetto, contestuale alla riadozione del Piano attuativo PL 32 ai sensi dell'art. 107 della L.R. 65/2014, tesa alla ripermutazione del Piano PL32 - area posta in Via Galileo Chini/Via dei Falcucci, compresa fra la viabilità ferroviaria Borgo San Lorenzo-Pontassieve e V.le IV Novembre - inglobando al suo interno l'area di proprietà comunale sulla quale sarà realizzato un parcheggio pubblico;

Vista la pubblicazione dell'avviso di adozione sul B.U.R.T. parte II, n. 21 del 20.05.2020;

Vista la comunicazione dell'avvenuta adozione alla Regione e alla Città Metropolitana inviata in data 12.05..2020, prot. 8879;

Visto il deposito della stessa effettuato presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico per 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT (dal 20.05.2020 al 20.06.2020);

Vista la pubblicazione degli atti di variante sul sito istituzionale comunale dal 20.05.2020 al 20.06.2020;

Considerato che nel previsto termine di 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte di chicchessia e che

pertanto si è verificata l'ipotesi di cui al comma 3 del citato art. 32, L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

Che la variante in oggetto, non essendo pervenute osservazioni nei tempi di legge, diverrà efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT ai sensi dell'art. 32, comma 3, L.R. 65/2014.

Il Dirigente
Emanuele Grazzini

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Avviso di pubblicazione e deposito del Piano Strutturale ai sensi dell'art. 92 L.R.T. n.65/2014. Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014.

Avviso di pubblicazione e deposito del Piano Strutturale ai sensi dell'art. 92 L.R.T. n.65/2014. Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l'art 19 della L.R.T. n. 65/2014 nel combinato disposto con l'art. 92;

Visto l'art. 25 della legge regionale n. 10/2010;

Visto gli esiti favorevoli della conferenza di copianificazione in data 19/09/2019, indetta ai sensi dell'art. 25 L.R.T. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 16/06/2020, è stato adottato, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65, il Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 92 L.R.T. n. 65/2014;

- che la suddetta deliberazione, unitamente ai suoi allegati ed agli elaborati di piano Strutturale con esso approvati, resterà depositata presso la sede comunale per 60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, affinché chiunque possa prenderne visione:

Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione:

- chiunque sia interessato potrà presentare al Dirigente del Settore 4 "Programmazione e gestione del Territorio" Comune di Campi Bisenzio osservazioni al piano Strutturale.

- chiunque può presentare osservazioni e pareri in merito al procedimento di Valutazione Ambientale e Strategica (V.A.S.) all’Autorità Competente ed alla Autorità Procedente presso la U.O. 4.6 Programmazione Strategica del Territorio del Comune di Campi Bisenzio.

Le osservazioni, su carta libera, potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante n. 36 oppure spedite con raccomandata AR o tramite PEC all’indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it o Canale telematico APACI messo a disposizione da Regione Toscana.

Tutti gli elaborati sono consultabili presso la U.O. 4.6 Programmazione Strategica del Territorio del Comune – posto al piano secondo del palazzo comunale, in Piazza Dante n. 36 – Campi Bisenzio, negli orari di apertura: lunedì dalle 8.30 alle 13.30 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Inoltre sono pubblicati, sul sito internet del Comune (www.comune.campi-bisenzio.fi.it) nella sezione dedicata alla Pianificazione del Territorio.

*Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e gestione del territorio
Domenico Ennio Maria Passaniti*

COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa)

Approvazione variante al Regolamento Urbanistico per scadenza dell’efficacia di un ambito della trasformazione “U.T.O.E. strategica per attività produttive A.U.P. 2.2”.

IL RESPONSABILE SETTORE 1

Visti gli artt. 17 – 18 – 19 della L.R.T. 65/2014;

Visti gli artt. 24 – 25 – 26 – 27 – 28 - 29 della L.R.T. 10/2010;

RENDE NOTO CHE

- che durante il periodo delle osservazioni, dal 22 maggio 2019 al 22 luglio 2019, non sono state presentate osservazioni da cittadini, Enti o Associazioni ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 mentre sono pervenuti n. 04 contributi e pareri ai sensi dell’art. 25 della L.R.T. n. 65/2014 e pertanto pertinenti con la VAS;

- il Responsabile del Procedimento ha trasmesso all’Autorità Competente i contributi pervenuti, i pareri espressi dagli Enti nonché il Rapporto Ambientale, analizzato dall’Autorità Competente nella seduta del 18/12/2019, integrato a seguito delle consultazioni svolte nel procedimento di VAS;

- l’Autorità Competente in materia di VAS ha espresso parere favorevole sulla compatibilità e sostenibilità ambientale della Variante di cui all’oggetto e ha conclu-

so il processo decisionale ai sensi dell’art. 26 della LRT 10/2010, con parere motivato, come da determina dell’Unione Valdera n. 10 del 09/01/2020.

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 17 del 12/05/2020 ha approvato la “Variante al Regolamento Urbanistico” di cui all’oggetto;

- con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale, in qualità di Autorità Procedente, ai sensi dell’art. 27 della L.R.T. n. 10/2010 e ss.mm.ii. ha approvato il Rapporto Ambientale e la Dichiarazione di Sintesi, ai sensi dell’art 27 comma 2 della LRT 10/2010;

- l’atto di approvazione, ai sensi dell’art. 19, comma 6, della L.R.T. n° 65/2014, è stato trasmesso alla Regione Toscana e alla Provincia di Pisa;

- la variante approvata sarà efficace decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT del relativo avviso di approvazione e comunicato all’autorità competente e che la “delibera” di C.C. di approvazione della variante, il “parere motivato” e la “dichiarazione di sintesi” saranno resi accessibili ai cittadini mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e dell’autorità competente.

*Il Responsabile
Fabio Talini*

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Intervento “Sistemazione del ramo Torano del torrente Carrione compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque” Regione Toscana - Direzione difesa del Suolo e Protezione Civile”. Variante semplificata al Regolamento urbanistico ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 “Testo unico degli espropri” e dell’art. 34 della L.R.T. 65/2014 “Norme per i governo del territorio”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA E S.U.A.P DEMANIO

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.04.2020, con la quale è stata adottata la variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 “Testo unico degli espropri” e dell’art. 34 della L.R.T. 65/2014 “Norme per i governo del territorio” avente ad oggetto “Intervento “Sistemazione del ramo Torano del torrente Carrione compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque” Regione Toscana - Direzione difesa del Suolo e Protezione Civile”. Adozione di variante al Regolamento urbanistico ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 “Testo unico degli espropri” e dell’art. 34 della L.R.T. 65/2014 “Norme per i governo del territorio”;

Dato Atto:

Che in data 18.05.2020 con nota recante Prot. n. 25871,

la deliberazione n. 26 del 30.04.2020, comprensiva degli allegati, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 34 comma 1 della l.r. 65/2014, alla Provincia di Massa Carrara e alla Regione Toscana;

Che a far tempo dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T. n. 22 del 27.05.2020 ai sensi dell'art. 34 comma 1 della l.r. n. 65/2014 la suddetta deliberazione, unitamente agli elaborati allegati, è stata resa consultabile e scaricabile sul sito istituzionale di questo Comune (www.comune.carrara.ms.it) sia alla sezione alla sezione Amministrazione Trasparente nelle sottosezioni provvedimenti/ provvedimenti organi di indirizzo politico oltre che alla specifica sottosezione Pianificazione e Governo del territorio per 30 (trenta giorni) consecutivi;

Che nel termine di trenta (30) giorni successivi alla pubblicazione dell'anzidetto avviso sul B.U.R.T. non sono pervenute osservazioni;

Vista la l.r. n. 65 del 10/11/2014 e precisamente l'art. 34;

RENDE NOTO

- che nel termine di trenta (30) giorni successivi alla pubblicazione dell'anzidetto avviso sul B.U.R.T. non sono pervenute osservazioni;

- che conseguentemente la variante di cui all'oggetto diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

- che, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 della legge regionale 65/2014, il comune invia alla Regione Toscana la comunicazione dell'approvazione della presente variante semplificata.

Il Dirigente
Michele Bengasi Fiorini

COMUNE DI CASOLE D'ELSA (Siena)

Approvazione della variante al Regolamento Urbanistico in materia di trasferimento di diritti edificatori Normativa Tecnica di Trasferimento Diritti Edificatori. Correzione errori materiali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
ED AMBIENTE

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del 03.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato, ai sensi degli art. 21 della L.R. n. 65/2014 la Variante al Regolamento urbanistico in materia di trasferimento

di diritti edificatori –Normativa Tecnica di Trasferimento Diritti Edificatori Correzione errori materiali;

- che dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana la Variante al Regolamento urbanistico in materia di trasferimento di diritti edificatori è efficace,

- che il presente avviso è pubblicato contestualmente anche all'Albo Pretorio del Comune;

Il provvedimento di approvazione, tutti gli elaborati costituenti la Variante, sono disponibili sul sito internet del comune all'indirizzo: <http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/varianti-in-corso/variante-NT-diritti-edificatori/>.

Il Responsabile
Patrizia Pruneti

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (Livorno)

Variante al Piano Strutturale e Piano Operativo Comunale. Approvazione ai sensi dell'art. 19 e art. 21 della L.R. n. 65/2014. Avviso di deposito e pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4
GOVERNO DEL TERRITORIO
E SVILUPPO ECONOMICO

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014

RENDE NOTO

- che ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2020 è stata approvata la Variante al Piano Strutturale ed il Piano Operativo Comunale;

- che ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2020 è stata approvata la rettifica degli errori materiali contenuti nella cartografica e nella normativa del Piano Operativo Comunale;

- che in data 25/06/2020 presso la Regione Toscana si è tenuta la conferenza paesaggistica conclusiva ai sensi dell'art. 21 della "Disciplina del Piano" del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) relativa alla conformazione del Piano Operativo Comunale e della Variante al Piano;

- che le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2020 e n. 14 del 29/04/2020, sopra richiamate, sono pubblicate sul sito web istituzionale e depositate nella sede comunale presso l'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico;

- che ai sensi dell'art. 19 comma 7 della L.R. n. 65/2014 la Variante al Piano Strutturale ed il Piano Operativo acquistano efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

*Il Responsabile dell'Area 4
Governo del Territorio e Sviluppo Economico
Moreno Fusi*

COMUNE DI FIRENZE

Piano di recupero AT 01.02 D'Annunzio. Approvazione. Efficacia.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE URBANISTICA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti della LR 65/2014, art. 111
(Approvazione dei piani attuativi)

RENDE NOTO CHE

con deliberazione n. 2020/G/00172 del 26.06.2020, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato il Piano di recupero AT 01.02 D'Annunzio.

DOCUMENTAZIONE DI APPROVAZIONE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 2020/G/00172 del 26.06.2020

Allegati integranti:

All_A_RelazUrb_DAnnunzio_Approv_2020gp
160505signed_signed.pdf

All_B1_ElabPdr_Approv.zip

All_B2_ElabPdr_Approv.zip

All_B3_ElaPdr_Approv.zip

Il piano attuativo approvato, integralmente in originale digitale, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 111 della LR 65/2014 è stato trasmesso in modalità telematica alla Città Metropolitana di Firenze.

A partire dal 04.07.2020 la deliberazione, corredata di tutti gli allegati, pubblicata in Albo pretorio on line ai fini del conseguimento dell'esecutività ai sensi degli artt. 124 (Pubblicazione delle deliberazioni) e 134, c. 4 (Esecutività delle deliberazioni) del Testo unico Enti Locali; è stata altresì resa accessibile in via telematica sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti attraverso il seguente percorso:

<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico>;

Informazione sul Piano di recupero approvato sono altresì pubblicate in Rete Civica, nella sezione Edilizia Urbanistica:

<http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html>

<http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html>

Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre pagine o siti web.

Ai sensi dell'art. 111, comma 5, della LR 65/2014 il piano di recupero approvato diventa EFFICACE dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burt.

*Il Direttore Responsabile del procedimento
Stefania Fanfani*

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di approvazione del "Approvazione in atto unico, ai sensi dell'art. 112, L.R. n. 65/2014, di variante al Piano Attuativo "LA STAZIONE" scheda C.16V - STRU. URB 2/2020 - richiedente SVI S.p.a." Comune di Lucignano.

UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2020 con la quale il Consiglio Comunale approva, ai sensi dell'art. 112 della L.R. 65/2014, quanto in oggetto;

RENDE NOTO

Che gli atti e gli elaborati costituenti l'approvazione di cui all'oggetto sono depositati presso la sede comunale.

Ai sensi dell'art. 111 comma 5, L.R.T. 65/2014 il suddetto piano è efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso ed è reso accessibile sul sito istituzionale del Comune.

*Il Responsabile del Servizio
Maurizio Barbagli*

COMUNE DI MONTECATINI VAL CECINA (Pisa)

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1 del D.L. n. 112/2008- anno 2020. Approvazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23.12.2019 è stata approvata la sdemanializzazione della porzione della strada comunale, individuata come Porzione di "Strada comunale di Buriano", a ridosso

dell'immobile "La Concia", delimitata tra i mappali 191 (semin. arbor. - classe 3), 185 (semin. arbor. - classe 3), 304 (uliveto - classe 3), 121 (uliveto - classe 2), 120 (area rurale), 118 (seminativo - classe 3), 117 (ora 358 – ente urbano), 202 (ente urbano) e 116 (ente urbano) – Foglio 36 nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI).

La deliberazione anzidetta e tutti gli atti annessi sono depositati presso la Segreteria Comunale e consultabili sul sito istituzionale del Comune www.comune.montecatini.pi.it

Il provvedimento suddetto acquisterà efficacia decorsi trenta giorni dalla presente pubblicazione.

*Il Responsabile Area Tecnica
Segretario Comunale
Andrea Martelli*

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Piano di Recupero di iniziativa privata dell'edificio ex rurale denominato "Le Scalette" a Bagnolo.

IL RESPONSABILE
AREA PROGRAMMAZIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi dell'art. 111 comma 5 della LR 65/2014 e succ. mod. e integr.

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 28 del 12.06.2020 ha approvato, ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale 10 Novembre 2014, n. 65, "Norme per il governo del territorio", il Piano di recupero di iniziativa privata dell'edificio ex rurale denominato "Le Scalette" a Bagnolo.

- che il piano di recupero è stato trasmesso alla Provincia di Prato in data 26/06/2020 e sarà efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.

- gli elaborati tecnici allegati alla delibera sopra richiamata sono altresì pubblicati sul sito internet all'indirizzo www.comune.montemurlo.po.it nella sezione servizi on line – Sistema Informativo Territoriale – News del sito.

*Il Responsabile d'Area
Giacomo Dardi*

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)

Approvazione Piano Attuativo per l'attuazione della scheda di RUC zona "PS/RC n. 1/7 ANSELMO CENTRO".

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

TENUTO CONTO

- Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30/07/2018 è stato adottato il Piano Attuativo Zona "PS/RC n. 1/7 Anselmo Centro ai sensi dell'art. 107 e 111 della L.R. 65/14.

- Considerato che l'avviso di adozione del Piano Attuativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 14/08/2018 ed all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.

- Dato atto che nei 30 giorni di deposito e pubblicazione dell'atto di adozione del Piano in oggetto, disposto dall'art. 111 della L.R. 65/14, non sono pervenute osservazioni al Piano stesso.

- Considerato che:

- per gli adempimenti di cui al D.P.G.R. 53/R/2001 il Piano Attuativo Zona "PS/RC n. 1/7 Anselmo Centro" è stato depositato con il numero 3468 del 12/07/2018 presso l'ufficio tecnico della Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Superiore Sede di Firenze;

- con nota prot. n. 19280 del 30/08/2018 il Genio Civile ha richiesto delle integrazioni in merito alla pericolosità geologica dell'area;

- con nota prot. n. 20462 del 14/09/2019 perveniva il parere ex art. 10 NTA Pai da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con richiesta di stralcio di tutte le opere del Piano Attuativo ricadenti in area a PF.4, mentre per la parte delle opere ricadenti in PF.1 sono ammesse le opere previste sempre nel rispetto della disciplina di cui all'art. 11 del P.G.R.A. (garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico);

- tali richieste di integrazioni sono state inviate ai proponenti il Piano Attuativo e che in data 29/01/2020 prot. n. 2220 perveniva da parte del dott. Geol. Marco Mancini congiuntamente con l'Ing. Sirio Chilleri, progettista del piano Attuativo per la parte geologica, un approfondimento di indagini dell'area interessata dal P.A.

- perveniva successivamente al prot. n. 3872 del 13/02/2020 da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale parere favorevole alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza, tuttavia differendo la revisione della pericolosità del PAI (e quindi della fattibilità delle opere in PF.4) alla realizzazione, collaudo delle suddette opere e procedura di modifica del PAI formulata ai sensi dell'art. 32 delle NTA del PAI vigente;

- l'Ufficio Tecnico del Genio Civile con nota assunta al prot. n. 6085 del 10/03/2020 ha espresso l'esito positivo del controllo delle indagini, con l'indicazione di modifica della pericolosità (a G2) ex 53/R/2011 a valle delle opere di progetto (muro), mantenendo a monte delle opere l'attuale livello di pericolosità;

Ritenuto, alla luce del parere prot. n. 3872 del 13/02/2020 da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, di inserire nella convenzione urbanistica la condizione che "l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nonché la successiva edificazione dei lotti non potranno essere iniziate senza prima aver ottemperato alla realizzazione opere di stabilizzazione e protezione indicate negli elaborati presentati in data 29/01/2020 prot. n. 2220 e alla modifica della perimetrazione da parte dell'Autorità competente secondo la procedura di cui all'art. 32 delle NTA del PAI;"

Dato atto

- che con Delibera n. 26 del 30/04/2020, il Consiglio Comunale, ha approvato il Piano Attuativo per l'attuazione della scheda di RUC ZONA "PS/RC n. 1/7 Anselmo Centro

- La suddetta deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, è disponibile sul sito web del Comune di Montespertoli al link diretto: <http://www.comune.montespertoli.fi.it/index.php/mnuareetem/edilizia-e-urbanistica/7186-piano-attuativo-per-l-attuazione-della-scheda-di-ruc-zona-ps-rc-n-1-7-anselmo-centro> e presso la Segreteria del Comune di Montespertoli.

RENDE NOTO

che il Piano Attuativo per l'attuazione della scheda di RUC ZONA "PS/RC n. 1/7 Anselmo Centro approvato con Delibera C.C. n. 26 del 30/04/2020, acquisterà efficacia, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Responsabile del Servizio Assetto del territorio
Diego Corpora

COMUNE DI PECCIOLI (Pisa)

Avviso di adozione della "Variante al Piano Operativo per previsioni pubbliche nelle frazioni di Fabbrica, Montelopio, Montecchio e lievi integrazioni normative".

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera di C.C. n. 09 del 17.06.2020 con la quale è stata adottata la Variante al Piano Operativo per previsioni pubbliche nelle frazioni di Fabbrica, Montelopio, Montecchio e lievi integrazioni normative.

RENDE NOTO

1) che dalla data del 22.07.2020 la relativa documentazione è depositata presso la sede comunale

Servizio Pianificazione Urbanistica per la durata di 30 giorni consecutivi, fino al 21.08.2020.

2) che entro tale termine chiunque ha facoltà di prendere visione della documentazione depositata e presentare osservazioni.

Il Dirigente
Antonio Cortese

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO (Siena)

Variante art. 238 L.R.T. 65/2014 per la realizzazione di una centrale di scambio a servizio del teleriscaldamento del capoluogo - Approvazione controdeduzioni e conseguenti modifiche al PRG ed al Piano Strutturale - Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

ai sensi e per gli effetti dell'art.238 della L.R.65/2014;

AVVISA

che in data 03/03/2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 12 questa amministrazione ha provveduto ha prendere atto delle mancate osservazioni alla variante in oggetto;

che in data 09/06/2020 si è tenuta la Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015 (di seguito PIT-PPR) per la verifica della Conformazione, ai contenuti del PIT-PPR, della "Variante art. 238 della LRT 65/2014 per la realizzazione di una centrale di scambio a servizio del teleriscaldamento del capoluogo";

che detta conferenza ha ottenuto il parere favorevole con prescrizioni;

che il verbale della conferenza corredata e tutti gli allegati saranno visionabili presso l'ufficio urbanistica previ appuntamento e sul sito del Comune al seguente link: <https://www.comune.piancastagnaio.siena.it/variante-per-la-realizzazione-della-centrale-di-scambio-a-servizio-del-teleriscaldamento-del-capoluogo-art-238-l-r-t-65-2014/>

Il Responsabile
Laura Frosoni

COMUNE DI PISA

Piano Attuativo di iniziativa privata conforme al vigente Regolamento Urbanistico, via dei Pioppi proprietà Carlo Cioni - approvazione.

LA DIRIGENTE

Visto il vigente Regolamento Urbanistico;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2019;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 20/02/2020;

Vista la L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con delibera di G.C. n. 83 del 21.05.2020, è stato approvato il Piano Attuativo di iniziativa privata denominato "Via dei Pioppi", proprietà Ing. Carlo Cioni;

- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione Toscana, all'Amministrazione Provinciale di Pisa, ai sensi dell'art. 111 comma 3 L.R. n. 65/2014 nonché alla locale Soprintendenza secondo le procedure di cui all'art. 23 della disciplina del PIT/PPR;

- che gli atti che costituiscono il presente Piano Attuativo sono depositati presso la sede comunale e resi accessibili tramite il sito web dell'Ente al seguente indirizzo: <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/27348/piani-attuativi-con-procedura-di-cui-alla-Variante-del-R-U-.html>

La Dirigente
Daisy Ricci

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione 34^a variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 L.R. 65/2014, con contestuale approvazione del progetto per la realizzazione di un blocco spogliatoi a servizio del campo sussidiario e altri interventi di miglioria presso lo stadio comunale di Pontassieve. Presa d'atto mancata presentazione di osservazioni e parere favorevole del Genio Civile.

IL RESPONSABILE SETTORE 4
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 25 maggio 2020, con la quale è stata adottata la variante semplificata al Regolamento Urbanistico in oggetto, pubblicata sul BURT del 27 maggio 2020;

Vista la mancata presentazione di osservazioni nel termine dei 30 gg decorrenti dalla data di pubblicazione anzidetta;

Visto l'esito positivo del controllo delle indagini geologico-tecniche pervenuto dall'Ufficio Regionale del Genio Civile con posta certificata protocollo n. 14422 del 6 luglio 2020;

Visti la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 65/2014 art. 34;

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico diviene efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burt, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014, prevista per il giorno 15 luglio 2020.

Il Responsabile
Settore 4 Pianificazione Territoriale
Fabio Carli

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

Approvazione della delibera Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2020 relativa a "PIANO ATTUATIVO - SCHEDA SSI7.d.5 - approvato con delibera cc n 46 del 28.4.2017. Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 112 della l.r.t. 65/2014".

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2020 con la quale si approva ai sensi dell'art. 112 della LRT 65/2014 la variante non sostanziale al Piano Attuativo scheda D5;

Dato atto che in caso di variante non sostanziale il Consiglio Comunale procede all'approvazione con un unico atto;

Vista la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 n. 65 ed in particolare gli artt. 111 e 112 che disciplinano il percorso di approvazione delle varianti non sostanziali degli strumenti di pianificazione urbanistica;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 21 del 29.06.2020 è stata approvata la Variante non sostanziale al Piano Attuativo scvheda D5 del Regolamento Urbanistico vigente;

che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso la variante è efficace.

La delibera con i relativi allegati depositati, in forma digitale, presso il settore servizi per il territorio di questo Ente sono consultabili al seguente link:

<http://159.213.113.213:8080/jattiwebsanvincenzo/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2020/21>
e saranno pubblicati sul SIT del Comune di San Vincenzo

Il Responsabile
Paolo Cosimi

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

Avviso di pubblicazione dell'atto di approvazione della Delibera Consiglio Comunale n. 22 del 29.06.2020 relativa a "Piano di Utilizzazione degli arenili (Piano Attuativo della Spiaggia). Adozione".

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.06.2020 con la quale si adotta ai sensi dell'art. 111 della LRT 65/2014 e dell'art. 22 della LRT 10/2010 il Piano di Utilizzazione degli arenili (Piano Attuativo della Spiaggia);

Vista la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 n. 65 ed in particolare gli artt. 19 e 111 che disciplinano il percorso di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e dei Piani Attuativi;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 22 del 29.06.2020 è stato adottato il Piano di Utilizzazione degli Arenili (Piano Attuativo della Spiaggia) ;

Chiunque abbia interesse, ai sensi dell'art. 111 della LRT 65/2014, può presentare, dalla data di pubblicazione sul BURT e per i successivi 30 giorni, le osservazioni che ritenga opportune tramite PEC (comunesanvincenzo@postacert.toscana.it) od, in mancanza di PEC, in carta semplice all'Ufficio Protocollo comunale

La delibera con i relativi allegati depositati, in forma digitale, presso il settore servizi per il territorio di questo Ente, sono consultabili al seguente link:

<http://159.213.113.213:8080/jattiwebsanvincenzo/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2020/22>

gli stessi saranno pubblicati sul SIT del Comune di San Vincenzo

Il Responsabile
Paolo Cosimi

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

Avviso di pubblicazione dell'atto della Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 29.06.2020 relativa al

Piano Comunale di Classificazione Acustica - Esame delle osservazioni - Riadozione.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.06.2020 con la quale è stato riadottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica – Esame delle Osservazioni ai sensi dell'art. 5 della LRT n. 89/1998 e dell'art. 22 della LRT 10/2010;

Vista la legge 26.10.1995 n. 447 contenente le norme in materia di inquinamento acustico;

Rilevato che con D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014 la Regione Toscana ha provveduto a ridefinire, ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L.R. 89/98, i criteri tecnici per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione Consiliare n. 24 del 29.06.2020 è stato riadottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica – Esame delle Osservazioni;

Che lo stesso è depositato nella sede comunale per trenta (30) giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed ai comuni confinanti, con le modalità di cui al comma 5 lettera a).

Chiunque abbia interesse, ai sensi dell'art. 5 della LRT n. 89/1998, può presentare, dalla data di pubblicazione sul BURT e per i successivi 30 giorni, le osservazioni che ritenga opportune tramite PEC (comunesanvincenzo@postacert.toscana.it) od, in mancanza di PEC, in carta semplice all'Ufficio Protocollo Comunale;

La delibera con i relativi allegati depositati, in forma digitale, presso il settore servizi per il territorio di questo Ente, sono consultabili al seguente link:

<http://159.213.113.213:8080/jattiwebsanvincenzo/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2020/24>

gli stessi saranno pubblicati sul SIT del Comune di San Vincenzo.

Il Responsabile del Procedimento
Urbanistica Cave Via
Laura Dell'Agnello

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Variante al R.U. n. 11g.2 per modifiche alla disciplina di aree con destinazione prevalentemente residenziale - avviso di conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e di adozione ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- gli articoli da 17 a 19 della L.R. 65/2014;
- la L.R. 10/2010 e, in particolare, gli articoli 5bis, 5, comma 3, e 22 della L.R. 10/2010 che disciplinano la procedura di verifica assoggettabilità a VAS;

Dato atto che:

- con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 24 del 07/02/2020 è stata avviata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2019, una variante per modifiche puntuali e normative alla disciplina di aree con destinazione prevalentemente residenziale;
- le previsioni dello strumento urbanistico di cui alla suddetta deliberazione di avvio sono state poi ricomprese in una variante denominata "variante al R.U. n. 11g.2 per modifiche alla disciplina di aree con destinazione prevalentemente residenziale";

RENDE NOTO CHE

- con provvedimento della Autorità comunale competente per le procedure di VAS, Pf/V_Vas n. 4/2020 del 19/06/2019, si è conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS dello strumento urbanistico denominato "variante al R.U. n. 11g.2 per modifiche alla disciplina di aree con destinazione prevalentemente residenziale", che ha escluso lo stesso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 23 a 28 della L.R.T. 10/2010;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/06/2020 è stato quindi adottato lo strumento urbanistico sopra citato. La Deliberazione Consiliare di adozione ed i relativi elaborati allegati saranno depositati presso la Segreteria comunale e il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro a libera visione del pubblico per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T.

Gli elaborati facenti parte del citato strumento urbanistico saranno inoltre consultabili nel sito web del Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:

<https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/procedimenti-di-verifica-di-assoggettabilita-av-a-a9fe979b-8457-42e0-9246-251efed5cd3a> (documentazione di VAS);

<http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/adottati> (tutta la documentazione dello strumento urbanistico).

Entro il suddetto periodo di deposito (60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT) chiunque potrà presentare osservazioni in carta semplice e debitamente firmate. Per le osservazioni pervenute a mezzo servizio postale farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante.

Il Responsabile
Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Variante semplificata n. 11h al R.U. per modifiche puntuali alla disciplina del patrimonio edilizio esistente nel territorio urbanizzato - avviso di conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata e di adozione ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.R.T. 65/2014.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- l'art. 30, comma 2, della L.R.T. n.65/2014 in cui sono precisate le tipologie di varianti urbanistiche da inquadrare come varianti semplificate al piano operativo;
- l'art. 32 della L.R.T. n.65/2014 che definisce la procedura per l'approvazione di tali varianti semplificate;
- la L.R. 10/2010 e, in particolare, l'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010, che disciplina la procedura di assoggettabilità a VAS semplificata;

RENDE NOTO CHE

- con provvedimento della Autorità comunale competente per le procedure di VAS, Pf/V_Vas n. 3/2020 del 19/06/2020, si è conclusa la procedura semplificata di assoggettabilità a VAS dello strumento urbanistico denominato "VARIANTE SEMPLIFICATA n. 11h AL R.U. PER MODIFICHE PUNTUALI ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE NEL TERRITORIO URBANIZZATO" che ha escluso lo stesso dalla procedura di VAS;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29/06/2020 è stato quindi adottato lo strumento urbanistico sopra citato. La Deliberazione Consiliare di adozione ed i relativi elaborati allegati saranno depositati presso la Segreteria comunale e il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T.

Gli elaborati facenti parte del citato strumento urbanistico saranno inoltre consultabili nel sito web del Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:

<https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/procedimenti-di-verifica-di-assoggettabilita-av-a-a9fe979b-8457-42e0-9246-251efed5cd3a> (documentazione di VAS);

<http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/adottati> (tutta la documentazione dello strumento urbanistico).

Entro il suddetto periodo di deposito (30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT) chiunque potrà presentare osservazioni in carta semplice e debitamente firmate. Per le osservazioni pervenute

a mezzo servizio postale farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante.

Il Responsabile
Maria Luisa Sogli

COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)

D.P.M. Comune di Viareggio - Marina di Torre Del Lago - Amministratore Condominio Consorzio Lagomare - Istanza per il rilascio di concessione demaniale marittima per mantenere un cavo elettrico interrato e n. 11 pali per illuminazione con base circolare e n. 11 tombini - Avviso ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.

SEGUE ALLEGATO

A chiunque abbia interesse

AVVISO

Il Comune di Viareggio nella persona del Dr Fabrizio Petruzzi, Dirigente dell'Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative – Servizio Demanio Marittimo:

Premesso che: con istanza presentata in data 29-06-2020 (prot. 38603) il sig. Campi Flavio, quale amministratore del Codominio Consorzio Lagomare ha presentato istanza per il rilascio di concessione demaniale marittima avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima, di mq 281,28 sita in Viareggio, frazione Torre Del Lago e precisamente lungo la strada pedonale di collegamento tra il viale Europa e la zona residenziale denominata "Lagomare", allo scopo di mantenere un cavo elettrico interrato e n° 11 pali per illuminazione con base circolare e n° 11 tombini.

Visto e richiamato:

- IL Codice della navigazione e il relativo regolamento.
- L'art. 18 reg. cod. navigazione nonchè la vigente normativa in materia di trasferimento di funzioni amministrative e gestionali del demanio marittimo;
- la circolare 120/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e le relative linee guida.

ORDINA

la pubblicazione della domanda predetta per un periodo di giorni 20 (venti) consecutivi, i quali avranno inizio dalla data di pubblicazione sul BURT

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto al Comune di Viareggio – Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative – Servizio Demanio Marittimo, entro il termine perentorio suindicato, le osservazioni e/o opposizioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti.

Detto termine vale anche per la presentazione di motivate domande concorrenti, che, a pena di irricevibilità, dovranno essere redatte in bollo e corredate dalla documentazione indicata al punto 11 della pagina dedicata al Demanio Marittimo sul sito del Comune di Viareggio, tra cui:


- modello ministeriale D1 debitamente compilato in ogni sua parte;
- copia documento di identità del richiedente o del legale rappresentante della società istante;
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti minimi di cui al fac simile "modulo B" reperibile sulla pagina web dedicata al servizio demanio marittimo;
- attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria (pari ad € 590,00 per atto formale e 300 per licenza). Tale pagamento potrà essere effettuato presso la tesoreria comunale, oppure con bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo Spa Agenzia Via San Francesco n. 1 Viareggio, CIN EU: 32 - CIN: A -- ABI: 03069 -- CAB: 24888 C/C: 100000046003 IBAN: IT 32 A 03069 24888 100000046003 SWIFT: BCITITMM (per bonifici dall'estero); rimessa diretta in Tesoreria; Indicare nella causale: "diritti istruttoria concessione su demanio marittimo – cap. 6320".

Le domande tardive, incomplete o inesatte non verranno prese in considerazione.

La documentazione può essere visionata presso gli uffici del servizio Demanio Marittimo, previo appuntamento.

Il Dirigente

Dr Fabrizio Petruzzi



Servizio Demanio Marittimo Turistico

tel. 0584/966709- 852 fax 0584/966822 C.F. 00274950468

comune.viareggio@postacert.toscana.it – WEB www.comune.viareggio.lu.it

COMUNE DI VOLTERRA (Pisa)

L.R. 65/2014 - art. 95 - Piano Operativo Comunale (P.O.C.) - Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 6
URBANISTICA E EDILIZIA
FUNZIONE ASSOCIATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
TURISMO CULTURA E EVENTI

Visti gli articoli 19 e 95 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 12.06.2020 è stato adottato il Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del Comune di Volterra.

Il suddetto strumento di pianificazione urbanistica ed i suoi allegati rimarranno depositati presso il Settore n. 6 "Urbanistica e Edilizia, Funzione Associata Pianificazione Territoriale, Turismo, Cultura e Eventi" del Comune di Volterra, Piazza dei Priori n. 12 e saranno consultabili sul sito internet del Comune di Volterra al seguente link dedicato: <http://mapserver3.ldpgis.it/volterra/po/index.cfm>

per la durata di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T), affinché chiunque possa prenderne visione. Durante detto periodo gli interessati possono presentare osservazioni da trasmettere preferibilmente tramite P.E.C. all'indirizzo comune.volterra@postacert.toscana.it oppure redatte in carta semplice facendole pervenire al Protocollo del Comune di Volterra.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandro Bonsignori, Funzionario Responsabile del Settore n° 6 del Comune di Volterra (e-mail: a.bonsignori@comune.volterra.pi.it).

Il Responsabile del Settore
Alessandro Monsignori

COMUNE DI VOLTERRA (Pisa)

Deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 25, comma 1, della L.R. 10/2010 del procedimento di V.A.S. costituito dal Rapporto Ambientale, dalla Sintesi non Tecnica e dallo Studio di Incidenza contestuale all'adozione del Piano Operativo Comunale ex art. 19 L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 6

URBANISTICA E EDILIZIA
FUNZIONE ASSOCIATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
TURISMO CULTURA E EVENTI

Ai sensi e per gli affetti della L.R. 10.11.2014 n. 65 e della L.R. 12.02.2010 n. 10 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

- il Consiglio Comunale con Delibera n. 51 del 12.06.2020 ha adottato, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, il Piano Operativo Comunale (P.O.C.) ex art. 95 L.R. 65/2014;

- che con il medesimo atto è stata adottata la documentazione relativa al procedimento di V.A.S., costituita dal Rapporto Ambientale, dalla Sintesi non Tecnica e dallo Studio di Incidenza, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

RENDE NOTO

- che gli atti e gli elaborati relativi alla suddetta deliberazione consiliare n. 51 del 12.06.2020 ed i suoi allegati saranno depositati presso il Settore n. 6 "Urbanistica e Edilizia, Funzione Associata Pianificazione Territoriale, Turismo, Cultura e Eventi" del Comune di Volterra, Piazza dei Priori n° 12 e saranno consultabili sul sito internet del Comune di Volterra al seguente link dedicato: <http://mapserver3.ldpgis.it/volterra/po/index.cfm>

per la durata di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T), affinché chiunque possa prenderne visione. Durante detto periodo gli interessati possono presentare osservazioni da trasmettere preferibilmente tramite P.E.C. all'indirizzo comune.volterra@postacert.toscana.it oppure redatte in carta semplice facendole pervenire al Protocollo del Comune di Volterra.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandro Bonsignori, Funzionario Responsabile del Settore n. 6 del Comune di Volterra (e-mail: a.bonsignori@comune.volterra.pi.it).

Il Responsabile del Settore n. 6
Alessandro Monsignori

**UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL
SERCHIO (Lucca)**

Approvazione del Piano Strutturale Intercomunale Unione Comuni Media Valle del Serchio - art. 23 della L.R. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Vista la L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.;

Visto il D.L.vo n. 152/06 e s. m. e i.;

Vista la L.R. n. 10/2010 e s. m. e i.;

Visto il D.Lgs.n. 42/2004 e s.m.e i.;

Visto lo statuto dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio;

Vista la Delibera della Giunta dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 173 del 26/11/2019;

RENDE NOTO CHE

è stato approvato il Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 65/2014, come da proposta approvata dalla Giunta dell'Unione con Delibera n. 173 del 26/11/2019 e tenuto conto delle prescrizioni di cui al Verbale del 01/07/2019 relativo alla II seduta del 21/06/2019 della Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR, con i seguenti atti:

- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Bagni di Lucca n. 68 del 18/12/2019;

- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Borgo a Mozzano n. 1 del 15/01/2020;

- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Coreglia Antelminelli n. 77 del 28/12/2019;

- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Pescaglia n. 63 del 27/12/2019;

- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Barga n. 5 del 23/01/2020;

Che sono state inoltre approvate alcune correzioni materiali agli elaborati cartografici denominati "QP_I_01_a_Territorio Urbanizzato, morfotipi delle urbanizzazioni recenti ed ambiti_tav_Nord" e "QP_I_01_b_Territorio Urbanizzato, morfotipi delle urbanizzazioni recenti ed ambiti_tav_Sud" del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014, con i seguenti atti:

- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Bagni di Lucca n. 13 del 22/05/2020;

- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Borgo a Mozzano n. 23 del 18/06/2020;

- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Coreglia Antelminelli n. 3 del 17/06/2020;

- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Pescaglia n. 18 del 28/05/2020;

- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Barga n. 30 del 09/06/2020.

In data 02/07/2020 è stato acquisito il Verbale finale della Conferenza Paesaggistica tenutasi in data 29/06/2020 a conclusione del procedimento di verifica di conformazione del Piano Strutturale Intercomunale al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR combinato ai disposti dell'art. 6 dell'Accordo tra Ministero per i beni e le attività culturali per la Toscana e Regione Toscana sottoscritto il 17/05/2018.

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 65/2014 il Piano Strutturale Intercomunale diventa efficace con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del presente avviso di avvenuta approvazione da parte dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio.

La documentazione che costituisce il Piano Strutturale Intercomunale è pubblicata sul sito dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio: pianostrutturaleucm.altervista.org

Il Responsabile
Francesca Francescani

AVVISI DI RETTIFICA

- Avvisi

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)

Approvazione Piano Attuativo per l'attuazione della scheda di RUC zona "PS/RC n. 1/7 ANSELMO CENTRO". (Pubblicato sul B.U. n. 22 Parte II del 27.05.2020).

In merito all'avviso in oggetto pubblicato sul B.U. n. 22 parte II del 27/05/2020, si comunica che per mero errore materiale l'oggetto risulta inesatto e pertanto si rettifica come segue:

"Piano Attuativo di iniziativa privata "COMPARTO C2/CR n. 4 POGGIO GALLI" - Approvazione variante ai sensi dell'art. 112 L.R. 65/2014".

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624